

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 621

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto
d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

12/05/2024 - 05:26

Indice

1. DDL S. 621 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 621	4
1.2.2. Relazione 621 e 627-A	9
1.2.3. Testo approvato 621 (Bozza provvisoria)	22
1.3. Trattazione in Commissione	27
1.3.1. Sedute	28
1.3.2. Resoconti sommari	29
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	30
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 34 (pom.) del 19/04/2023	31
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 37 (pom.) del 09/05/2023	33
1.3.2.2. 2 ^a (Giustizia) e 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	36
1.3.2.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 1 (pom.) del 31/05/2023	37
1.3.2.2.2. 2 ^a (Giustizia) e 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 2 (pom.) del 07/06/2023	40
1.3.2.2.3. 2 ^a (Giustizia) e 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 3 (pom.) del 28/06/2023	42
1.4. Trattazione in consultiva	51
1.4.1. Sedute	52
1.4.2. Resoconti sommari	53
1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali)	54
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/06/2023	55
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	58
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 44 (pom.) del 02/05/2023	59
1.4.2.3. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea)	67
1.4.2.3.1. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 59 (ant.) del 15/06/2023	68
1.4.2.4. 5 ^a (Bilancio)	78
1.4.2.4.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 87 (ant.) del 15/06/2023	79

1.4.2.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	86
1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 96 (ant.) del 12/07/2023	87
1.4.2.6. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	88
1.4.2.6.1. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 32 (pom.) del 27/04/2023	89
1.4.2.6.2. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 33 (pom.) del 03/05/2023	94
1.4.2.7. 9^ (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	103
1.4.2.7.1. 9ª(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/06/2023	104
1.4.2.8. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	109
1.4.2.8.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 65 (pom.) del 02/05/2023	110
1.4.2.9. Comitato per la legislazione	114
1.4.2.9.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 19 (ant.) del 12/07/2023	115
1.5. Trattazione in Assemblea	118
1.5.1. Sedute	119
1.5.2. Resoconti stenografici	120
1.5.2.1. Seduta n. 86 del 12/07/2023	121

1. DDL S. 621 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 621

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 621

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 marzo 2023,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **MACCANTI**, **DARA**, **FURGIUELE**, **PRETTO**, **ANGELUCCI**,
CATTOI, **CAVANDOLI**, **COMAROLI**, **MARCHETTI** e **MORRONE** (217); **MOLLICONE**
(648)

(V. Stampati Camera nn. 217 e 648)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 marzo 2023*

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

- a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
- b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
- c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
- d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
- f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.
3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.
4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.
5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi

della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea.

7. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Art. 3.

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« *4-bis*) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge ».

3. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: « duplica, » sono inserite le seguenti: « mette a disposizione, »;

2) dopo la parola: « supporti » sono inserite le seguenti: « o servizi »;

b) al comma 2:

1) dopo la parola: « noleggiate » sono inserite le seguenti: « o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1 »;

2) le parole: « euro 1032,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.000 ».

Art. 4.

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per

l'informazione e l'editoria nonché con l'Autorità, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

3. All'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura.

Art. 5.

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, l'Autorità applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 6.

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 7.

(Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità, adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro

per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031 e 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, comma 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:

- a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) titolari dei diritti su *format* televisivi;
- d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) fornitori di servizi di media;
- f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e determina l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti indicati al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.

4. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l'entità del contributo è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l'entità massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per « ricavi » si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.2.2. Relazione 621 e 627-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 621 e 627-A

Relazione Orale

Relatori Fazzone e Erika Stefani

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLE COMMISSIONI
PERMANENTI 2^a e 8^a RIUNITE
(2^a - GIUSTIZIA)
(8^a - AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Comunicato alla Presidenza il 30 giugno 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita
di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (n. 621)

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 marzo 2023,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **MACCANTI**, **DARA**, **FURGIUELE**, **PRETTO**, **ANGELUCCI**,
CATTOI, **CAVANDOLI**, **COMAROLI**, **MARCHETTI** e **MORRONE** (217); **MOLLICONE**
(648)

(V. Stampati Camera nn. 217 e 648)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 marzo 2023*

CON ANNESSO TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto
d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (n. 627)

d'iniziativa dei senatori **BASSO** e **NICITA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2023

nella seduta del 28 giugno 2023 assorbito nel disegno di legge n. 621

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge n. 621

15 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

il disegno di legge in esame è volto a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi;

in particolare, ai sensi dell'articolo 1, che interviene in materia di principi, la Repubblica è chiamata a riconoscere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, a tutelare il diritto d'autore, a sostenere imprese, autori, artisti e creatori, a responsabilizzare gli intermediari di rete per rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, nonché a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico;

l'esercizio di tali funzioni è svolto - sempre secondo l'articolo 1 - in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, nonché dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge n. 19 del 2007, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea;

i successivi articoli del disegno di legge intendono perseguire le finalità indicate all'articolo 1, tra l'altro attribuendo specifici poteri di intervento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e rafforzando il sistema sanzionatorio, con la modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore, nonché del codice di penale,

ritenuto altresì che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni sono riconducibili all'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, che menziona le « opere dell'ingegno », alle quali sono riconducibili le norme del provvedimento, fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

gli interventi attengono inoltre alla materia di competenza concorrente « ordinamento delle comunicazioni », richiamata all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

le norme incidenti sul codice penale sono riconducibili alla materia « ordinamento penale », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Terzi di Sant'Agata)

**sui disegni di legge n. 621 e n. 627,
nonché sugli emendamenti al disegno di legge n. 621**

15 giugno 2023

La Commissione, esaminati i disegni di legge, in materia di prevenzione e repressione della diffusione illecita *online* di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e, in particolare, il disegno di legge n. 621, adottato come testo base dalle Commissioni di merito, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che:

- l'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi informatici di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della risoluzione DNS (ovvero la conversione del nome di dominio, nel corrispondente indirizzo IP) e mediante il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP sede delle attività illecite;

- su richiesta dell'AGCOM, i destinatari del provvedimento di blocco informano senza indugio la procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento ad esso e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente;

- in caso di inottemperanza, l'AGCOM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato annuo;

ricordata la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, attuata mediante il decreto legislativo n. 177 del 2021, che ha modificato la legge n. 633 del 1941 sul

diritto d'autore;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 621 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Lotito)

sul disegno di legge n. 621

15 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 621

Testo approvato dalla Camera dei deputati

**DISEGNO DI
LEGGE**

Testo degli
articoli

formulato

dalle

Commissioni
riunite

Art. 1.
(Principi)

Art. 1.
(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

- a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
- b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
- c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
- d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
- f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

Identico.

libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente)

Art. 2.

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. *Identico.*

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.

3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti effettivi di reclamo al soggetto

destinatario del provvedimento.

4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.

5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* compilata annualmente dalla Commissione europea.

7. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Art. 3.

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

Art. 3.
*(Misure per il
contrasto della
pirateria
cinematografic
a, audiovisiva*

o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

Identico.

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente:
« 4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge ».

3. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: « duplica, » sono inserite le seguenti: « mette a disposizione, »;

2) dopo la parola: « supporti » sono inserite le seguenti: « o servizi »;

b) al comma 2:

1) dopo la parola: « noleggiate » sono inserite le seguenti: « o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1 »;

2) le parole: « euro 1032,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.000 ».

Art. 4.

Art. 4.
(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria nonché con l'Autorità, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Identico.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

3. All'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura.

Art. 5.

Art. 5.
(Sanzioni amministrative)

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, l'Autorità applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Identico.

Art. 6.
(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 7.

(Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità, adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031 e 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, comma 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante

Art. 6.
(Regolamento)

Identico.

Art. 7.
(Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)

Identico.

un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

posto a carico dei seguenti soggetti:

- a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) titolari dei diritti su *format* televisivi;
- d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) fornitori di servizi di media;
- f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e determina l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti indicati al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.

4. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l'entità del contributo è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l'entità massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per « ricavi » si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 627

D'iniziativa dei senatori Basso e Nicita

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

- a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
- b) sostiene il diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale;
- c) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche

allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;

d) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;

e) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;

f) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;

g) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria e con il Ministero dell'istruzione e del merito nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i *social media* più utilizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, anche attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sui rischi della pirateria informatica, sul valore della proprietà intellettuale e della creatività, per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, coinvolgendo artisti, scrittori, sportivi.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione attraverso la promozione di iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

Art. 3.

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)

1. L'Autorità, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione *Domain name system* (DNS) dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina altresì il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*) che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del comma 1 o a contenuti della stessa natura.

3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi, nonché

eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti, e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento, nonché prevedendo sanzioni per i soggetti che segnalano false violazioni dei diritti d'autore.

4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato, o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.

5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *internet* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *internet* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4, o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a

farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* compilata annualmente dalla Commissione europea.

7. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Art. 4.

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« *4-bis*) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge ».

3. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« *1.* Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, quantità notevoli di opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia in grande quantità supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 e con le sanzioni accessorie della confisca degli strumenti e del materiale e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale ».

Art. 5.

(Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« *2-bis.* L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater. Al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell'illecito, l'autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti *internet* coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti ».

Art. 6.

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 3, l'Autorità applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 7.

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata « *White list* », da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 8.

(Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di dieci unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e un'unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031, 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 7, comma 2, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, e agli oneri delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma

66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:

- a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) titolari dei diritti su *format* televisivi;
- d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) fornitori di servizi di media;
- f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e fissa l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti di cui al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.

4. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite massimo del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l'entità della contribuzione è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l'entità massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l'entità massima del contributo è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per « ricavi » si intendono quelli realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.2.3. Testo approvato 621 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 621

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 luglio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maccanti, Dara, Furgiuele, Pretto, Angelucci, Cattoi, Cavandoli, Comaroli, Marchetti e Morrone; Mollicone:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

- a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
- b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
- c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
- d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
- f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.
3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.
4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.
5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di

motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* compilata annualmente dalla Commissione europea.

7. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Art. 3.

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

« *4-bis*) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge ».

3. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: « duplica, » sono inserite le seguenti: « mette a disposizione, »;

2) dopo la parola: « supporti » sono inserite le seguenti: « o servizi »;

b) al comma 2:

1) dopo la parola: « noleggate » sono inserite le seguenti: « o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1 »;

2) le parole: « euro 1032,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.000 ».

Art. 4.

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria nonché con l'Autorità, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione,

comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

3. All'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura.

Art. 5.

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Autorità applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 6.

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 7.

(Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità, adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli

ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031 e 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, comma 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:

- a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) titolari dei diritti su *format* televisivi;
- d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) fornitori di servizi di media;
- f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e determina l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti indicati al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.

4. Per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera *d)* l'entità del contributo è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera *e)* del comma 2, l'entità massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera *f)* del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per « ricavi » si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 34 (pom.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc.LVII, n. 1\)](#) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) preannuncia la presentazione di uno schema di parere da parte del suo Gruppo e chiede al Presidente di fissare un termine entro il quale ciò possa essere fatto.

Afferma che il DEF è privo di una visione generale e che anche le misure che vengono annunciate, come il taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, mancano di prospettiva, non essendo prevista una copertura che vada al di là della fine dell'anno in corso.

Le medesime criticità sono riscontrabili, a suo avviso, con particolare riferimento all'Allegato "Infrastrutture", totalmente privo di informazioni di dettaglio, a partire dal Ponte sullo Stretto di Messina, per il quale non è prevista alcuna copertura.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI) ritiene apprezzabile il contenuto del documento, dal quale emerge che il Governo, in carica da pochi mesi, è già in grado di dare ai cittadini risposte coerenti con gli impegni assunti all'inizio della legislatura, a partire da un settore importante come quello del lavoro.

Ritiene poi particolarmente significativo il fatto che il documento fornisca anche uno scenario per quanto riguarda l'invecchiamento dell'Italia, che impone una riflessione sul tema della denatalità.

Esprime infine apprezzamento per l'impegno da parte del Governo sul tema delle infrastrutture.

Per tali motivi, preannuncia fin d'ora il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) esprime apprezzamento per le parti del DEF che attengono alle materie di competenza della Commissione e, in particolare, per l'inserimento del Ponte sullo Stretto di Messina tra i focus strategici dell'Allegato "Infrastrutture", ritenendo che tale opera riporterà le competenze dell'Italia in materia di ingegneria al centro della scena internazionale.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ritiene che il DEF 2023 manchi totalmente di visione.

Con particolare riferimento agli allegati che rientrano nelle competenze della Commissione, rileva che in merito al Ponte sullo Stretto di Messina, indipendentemente da ciò che ognuno ne pensi, l'unico dato certo è che non è previsto nemmeno un euro di copertura. Peraltro, la quantificazione dell'onere

continua a crescere a dismisura fino quasi a raddoppiare e, anche nel caso in cui venissero trovate le risorse, esse sarebbero sottratte a interventi più necessari.

Con riferimento alla Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, rileva che è lo stesso Governo a confermare che gli obiettivi non sono stati raggiunti e che saranno dunque necessari sforzi maggiori.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*), premesso che tutte le criticità del DEF verranno più compiutamente dettagliate nello schema di parere che il suo Gruppo ha già preannunciato l'intenzione di presentare, rileva che il Ponte sullo Stretto di Messina risulta allo stato privo di copertura finanziaria e che le caratteristiche attualmente previste configurano l'opera come un intervento pressoché irrealizzabile. Auspica comunque che il merito della questione possa essere approfondito in tutte le sue implicazioni quando la Camera dei deputati trasmetterà il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35. Osserva poi che il DEF affronta il tema del PNRR in maniera che appare alquanto timida e del tutto scollegata con quanto esposto alle Camere dal ministro Fitto.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) si sofferma sul percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030, sottolineando, in particolare, il fatto che l'Italia debba fare ancora molti passi per conseguire l'obiettivo n. 15, relativo alla vita sulla terra.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e, alla luce della richiesta formulata dal Gruppo del PD e considerato che l'esame in Aula è previsto a partire da mercoledì 26 aprile, fissa a lunedì 24 aprile il termine per la presentazione di eventuali schemi di pareri alternativi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che il disegno di legge di conversione del decreto-legge "siccatà" (Atto Senato n. [660](#)) è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 8ª e 9ª e che pertanto procederà a prendere contatti con il Presidente della 9ª Commissione al fine di fissare la data per la seduta di incardinamento.

Comunica che, come già convenuto in Ufficio di Presidenza, la Commissione avvierà un ciclo di audizioni sul sistema energetico italiano e invita pertanto i Gruppi a indicare i nominativi dei soggetti da audire entro giovedì 27 aprile, alle ore 13.

Comunica inoltre che i rappresentanti di vari Gruppi hanno chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. [621](#), recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*", già approvato dalla Camera dei deputati, e propone pertanto di avviare l'esame la prossima settimana, segnalando che, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento, a tale disegno di legge sarà abbinato il disegno di legge n. [627](#) del senatore Basso, avente il medesimo oggetto, ove assegnato in tempo utile.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 37 (pom.) del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023

37ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REDIGENTE

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente [ROSA](#) rende preliminarmente noto che la Commissione giustizia ha chiesto al Presidente del Senato che il disegno di legge n. 621 le venga riassegnato in sede redigente in via esclusiva o quantomeno congiuntamente all'8ª Commissione.

Il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, ha quindi domandato l'avviso della Presidenza dell'8ª Commissione, che ha predisposto una lettera di risposta con la quale si chiede che venga confermata l'assegnazione del provvedimento, in sede redigente, alla sola 8ª Commissione.

Nell'odierna seduta, pertanto, come previsto dall'ordine del giorno, si procederà all'incardinamento dei disegni di legge in oggetto. Il seguito della discussione verrà invece rinviato in attesa di conoscere la decisione del Presidente del Senato in merito al conflitto di competenza sollevato dalla Commissione giustizia.

La Commissione prende atto.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra i disegni di legge in titolo, procedendo innanzitutto ad illustrare l'articolato del disegno di legge n. 621.

L'articolo 1 elenca i principi, mentre l'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. L'AGCOM trasmette quindi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco

dei provvedimenti di disabilitazione, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa AGCOM, i destinatari del provvedimento informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

L'articolo 3 modifica il quadro sanzionatorio per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale. Il successivo articolo 4 prevede invece l'organizzazione, da parte del Ministero della cultura, di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'articolo 5 prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, l'AGCOM applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che l'AGCOM adegui alle disposizioni del provvedimento in esame il suo regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il comma 2 prevede quindi che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Da ultimo, in ragione delle nuove competenze attribuite dal provvedimento in esame, l'articolo 7 incrementa di 10 unità la pianta organica dell'AGCOM.

Per quanto attiene, infine, agli oneri finanziari, così come a quelli connessi alla piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, si provvede mediante un contributo posto a carico dei fornitori di servizi di media, degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti, nonché dei titolari dei diritti delle opere cinematografiche, delle opere audiovisive e musicali, delle opere riguardanti eventi sportivi e sui *format* televisivi.

Procede quindi alla disamina del disegno di legge n. 627, d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita, che riproduce il contenuto del precedente disegno di legge, apportandovi alcune modifiche.

In particolare, è presente nel testo un articolo ulteriore, relativo alle richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica, che era previsto dal testo originariamente approvato in Commissione alla Camera, ma che è stato poi soppresso durante l'esame in Aula.

Ulteriori differenze si rinvencono, tra l'altro: all'articolo 1, dove tra i principi che devono essere perseguiti dalla Repubblica si prevede anche il sostegno al diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di uguaglianza sostanziale; all'articolo 2, dove si prevede l'intesa del Ministero dell'istruzione e del merito sulle campagne di comunicazione e sensibilizzazione organizzate dal Ministero della cultura, nonché il coinvolgimento nelle stesse di artisti, scrittori e sportivi; all'articolo 4, dove viene riscritto integralmente il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore; all'articolo 7, comma 4, dove si prevede che l'AGCOM adotti una *white list* contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ROSA](#) rende noto che la 7ª Commissione ha convenuto di richiedere al Presidente del Senato di essere autorizzata a svolgere un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori di sua competenza, anche con riferimento al servizio denominato *ChatGPT*.

Informa quindi che, stante l'evidente rischio di sovrapposizioni con le competenze dell'8ª

Commissione in materia di comunicazioni e innovazione tecnologica, la Presidenza procederà a richiedere al Presidente del Senato di vigilare affinché le sue prerogative siano salvaguardate, segnalando al contempo che l'8ª Commissione si riserva di svolgere nel momento che ritenga più opportuno ogni attività prevista dal Regolamento, a partire dalle procedure informative, in materia di intelligenza artificiale, *ChatGPT* e innovazione tecnologica in genere.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) fornisce, in qualità di membro anche della 7ª Commissione, ulteriori particolari sulla vicenda, precisando che l'intenzione della 7ª Commissione è quella di concentrarsi sui settori di sua competenza. L'8ª Commissione, potrà quindi, in ogni caso, decidere di svolgere le proprie attività conoscitive in relazione ai propri profili di competenza.

Il presidente [ROSA](#) ribadisce che l'intenzione della Presidenza della Commissione è esattamente quella di richiedere che le prerogative della 8ª Commissione siano salvaguardate e di chiarire che l'8ª Commissione potrà in ogni momento svolgere le iniziative che ritiene più opportune sulle materie di propria competenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

**1.3.2.2. 2[^] (Giustizia) e 8[^] (Ambiente,
transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

1.3.2.2.1. 2^a (Giustizia) e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 1 (pom.) del 31/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 8^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice per la 2^a Commissione, illustra il disegno di legge n. 621, già approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi, in particolare, sulle parti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 1 elenca i principi, mentre l'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. L'AGCOM trasmette quindi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa AGCOM, i destinatari del provvedimento informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Di particolare interesse per la Commissione giustizia sono le previsioni di cui all'articolo 3. Tale disposizione, al comma 1, novella l'articolo 171-ter, comma 1, della legge n. 633 del 1941, prevedendo che chiunque, a scopo di lucro, abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la

riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493.

L'articolo 3 richiamato, al comma 2, modifica l'articolo 131-*bis*, terzo comma, numero 4), del codice penale, al fine di prevedere che l'offesa non possa considerarsi di particolare tenuità, ai fini dell'applicabilità della particolare causa di non punibilità ivi prevista, anche per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge sul diritto d'autore, n. 633 del 1941, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge. L'articolo 171 della legge n. 633 punisce con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, fra le altre: riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni o aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare. Con la pena della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 sono puniti, sempre ai sensi dell'articolo 171 della legge sul diritto d'autore, coloro che commettono i reati testé elencati sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 621 novella l'articolo 174-*ter*, comma 1, della legge n. 633 del 1941, al fine di punire con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale, anche le condotte di chi mette a disposizione, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche.

E', altresì, novellato il comma 2 dell'articolo 174-*ter* della medesima legge, per far ricadere nella fattispecie soggetta ad un aumento della pena anche l'ipotesi di fatto grave per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma precedente, innalzando, altresì, il massimo della pena pecuniaria ivi prevista da 1032 a 5.000 euro.

L'articolo 4 prevede l'organizzazione, da parte del Ministero della cultura, di campagne di informazione.

Di ulteriore rilievo per la Commissione giustizia è poi l'articolo 5, il quale punisce l'inottemperanza agli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997. In proposito ricorda che il richiamato comma 31 dispone che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al

2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dall'Autorità.

L'articolo 6 prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), di una modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa. Da ultimo, in ragione delle nuove competenze attribuite dal provvedimento in esame, l'articolo 7, comma 1, per far fronte alle nuove competenze attribuite all'AGCOM, prevede l'aumento di 10 unità della pianta organica (1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa), mentre il comma 2 reca la copertura finanziaria a ciò necessaria.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), relatore per l'8^a Commissione, illustra il contenuto del disegno di legge n. 627, d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita, che riproduce il contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, apportandovi alcune modifiche.

In primo luogo, è presente nel testo un articolo ulteriore, relativo alle richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica, che era previsto dal testo originariamente approvato in Commissione alla Camera, ma che è stato poi soppresso durante l'esame in Aula.

Tra le altre differenze, all'articolo 1, tra i principi che devono essere perseguiti dalla Repubblica si prevede anche il sostegno al diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di uguaglianza sostanziale.

All'articolo 2, si prevede l'intesa del Ministero dell'istruzione e del merito sulle campagne di comunicazione e sensibilizzazione organizzate dal Ministero della cultura, nonché il coinvolgimento nelle stesse di artisti, scrittori e sportivi.

L'articolo 4 reca una più ampia riscrittura del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore.

All'articolo 7, comma 4, si prevede che l'AGCOM adotti una *white list* contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.2.2. 2^a (Giustizia) e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 2 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 8^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REDIGENTE

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) esprime, a nome del Gruppo di appartenenza, avviso favorevole sul testo approvato all'unanimità presso l'altro ramo del Parlamento, auspicandone una sollecita approvazione. Nonostante l'articolato presenti interventi di natura tecnica (e quindi fortemente subordinati all'evoluzione delle tecnologie prese in considerazione), che non dovrebbero essere introdotti con norme di rango primario, appare infatti evidente la necessità di fornire una rapida ed efficace risposta contro il fenomeno della pirateria audiovisiva, fenomeno che non produce soltanto rilevanti danni economici in capo alle aziende ma che viene altresì utilizzato dalle associazioni criminali come fonte di finanziamento.

L'esame presso il Senato potrà peraltro consentire alcuni interventi migliorativi volti a rendere più efficace il contrasto del fenomeno della pirateria e, a tal fine, preannuncia la presentazione di emendamenti volti a trasfondere all'interno del disegno di legge approvato dalla Camera alcuni temi trattati nell'ambito del disegno di legge abbinato n. 627, a sua prima firma, quali il sostegno al diritto alla fruizione pubblica e la previsione di una *white list* all'interno della quale inserire gli indirizzi che necessitano di essere sempre raggiungibili.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) nel condividere la necessità, sottolineata dal senatore Basso, di procedere in tempi ristretti all'approvazione del disegno di legge in materia di pirateria *online*, osserva

che il Paese aspetta già dalla scorsa legislatura una regolamentazione con funzione preventiva e repressiva della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Poiché il fenomeno è purtroppo tristemente diffuso soprattutto con riferimento alla diffusione illecita di eventi sportivi, auspica quindi che il provvedimento possa essere approvato ed entrare in vigore già prima dell'inizio del prossimo campionato di calcio. Per questa ragione è necessario intervenire sul testo non già modificando l'impianto generale, ma con alcuni minimi interventi di dettaglio che consentano al provvedimento una rapida approvazione definitiva anche presso la Camera dei deputati.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) esprime del pari un convinto apprezzamento per l'eccellente lavoro di sintesi politica svolto in prima lettura presso la Camera dei deputati. Il testo appronta infatti importanti misure di contrasto contro un fenomeno, quello della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore, che ha un rilevante - e negativo - impatto non solo nei confronti delle aziende ma anche sotto i profili dell'occupazione e dei mancati introiti fiscali.

Il contrasto della pirateria è peraltro strumentale anche alla difesa della cultura italiana.

Nel ribadire la bontà del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, l'oratore si sofferma sulla necessità di sensibilizzare adeguatamente i giovani sui danni prodotti dalla pirateria audiovisiva.

Esprime infine l'auspicio a che l'esigenza di pervenire ad una celere approvazione possa essere efficacemente contemperata con quella di una ponderata analisi del testo, per poter effettuare eventuali interventi di modifica di natura, tuttavia, circoscritta e puntuale (la trattazione di tematiche di natura generale potrebbe, infatti, dare involontariamente luogo ad una inopportuna dilatazione dei tempi di esame).

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime, a nome del Gruppo di appartenenza, avviso favorevole sul disegno di legge n. 621, auspicando, del pari, la sua sollecita approvazione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente [FAZZONE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Propone quindi, in qualità di relatore per l'8a Commissione e d'intesa con la senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice per la 2a Commissione, di adottare il disegno di legge n. 621 quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

Il presidente [FAZZONE](#) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge n. 621, adottato quale testo base, per le ore 18 della giornata di domani, giovedì 8 giugno.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che le Commissioni riunite saranno convocate orientativamente nella giornata di martedì 13 giugno, alle ore 15, onde proseguire con la discussione congiunta, in sede redigente, dei disegni di legge nn. 621 e 627.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.3.2.2.3. 2^a (Giustizia) e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 3 (pom.) del 28/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 8^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2023

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

[\(621\)](#) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

[\(627\)](#) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 giugno.

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che - con riferimento all'Atto Senato 621, adottato dalle Commissioni riunite come testo base - sono stati presentati 20 emendamenti e 2 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e che l'emendamento 7.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/621/3/2 e 8, pubblicato in allegato.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.1, che inserisce tra i principi di cui all'articolo 1 il riferimento alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali e ha la finalità di chiarire che il provvedimento in esame non riguarda solo eventi sportivi o grandi interessi economici, ma che, combattendo la pirateria, ci si fa carico anche della questione della fruizione culturale da parte di tutti. La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del relatore [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

[Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere conforme a quello dei relatori.](#)

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede le motivazioni del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO, premesso che sull'emendamento è stata espressa una contrarietà nel merito da parte dell'Amministrazione competente, osserva che la formulazione del provvedimento in esame appare sufficientemente equilibrata.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento 1.1, che

risulta respinto.

Le Commissioni riunite approvano dunque l'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 5.1, 6.1, 6.2 e 6.3, che vengono trasformati nell'ordine del giorno G/621/4/2 e 8, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/621/4/2 e 8, a condizione che sia riformulato con l'inserimento nell'impegno al Governo della formula "a valutare l'opportunità di".

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritiene non accoglibile la proposta di riformulazione e chiede al Governo di reconsiderarla.

Il rappresentante del GOVERNO chiede una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 14.25, riprende alle ore 14.30.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che, a seguito di un'ulteriore riflessione, il parere sull'ordine del giorno G/621/4/2 e 8 deve intendersi positivo nella sua attuale formulazione.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) ritira l'emendamento 2.4.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), intervenendo sugli emendamenti da lui presentati all'articolo 2, afferma di ritenere necessario comprendere se il Governo intenda esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti. A suo parere, si sta consumando una vera e propria pantomima, in quanto il provvedimento, dopo la sua trasmissione da parte della Camera dei deputati, è stato bloccato per mesi dalla maggioranza e ora si dice che non può essere modificato per una questione di tempi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento è stato originariamente assegnato alla sola 8ª Commissione, ma che, a seguito del conflitto di competenza sollevato dalla Commissione giustizia, è stato riassegnato alle Commissioni riunite. Una volta risolta la questione dell'assegnazione, i lavori sono andati avanti senza ritardi.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del relatore [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.7 e 2.8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.2, sottolineando che esso è l'unico emendamento presentato dal suo Gruppo ed è finalizzato a migliorare il testo del provvedimento.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.2, 2.7 e 2.8.

Le Commissioni riunite procedono dunque ad approvare l'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) rinuncia a illustrare l'emendamento 3.1 e tutti i restanti emendamenti a sua prima firma, non essendovi da parte della maggioranza alcun interesse a entrare nel merito delle proposte di modifica presentate.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del relatore [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

L'emendamento 3.1 viene posto in votazione e risulta respinto.

Le Commissioni riunite approvano l'articolo 3.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del relatore [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

L'emendamento 3.0.1 viene posto in votazione e risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del relatore [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Le Commissioni riunite approvano, con distinte votazioni, gli articoli 4 e 5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), esprime parere contrario sull'emendamento 6.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

L'emendamento 6.4 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite procedono ad approvare gli articoli 6 e 7.

Essendo esaurito l'esame degli emendamenti, si passa all'esame degli ordini del giorno.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/621/1/2 e 8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori e l'ordine del giorno G/621/1/2 e 8 risulta dunque accolto dal Governo.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) ritira l'ordine del giorno G/621/2/2 e 8.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/621/3/2 e 8 (già em. 7.1).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori e l'ordine del giorno G/621/3/2 e 8 (già em. 7.1) risulta dunque accolto dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il rappresentante del Governo aveva già espresso parere favorevole sull'ordine del giorno G/621/4/2 e 8 (già em. 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 5.1, 6.1, 6.2 e 6.3), che risulta pertanto accolto dal Governo.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) osserva che del provvedimento in esame si è discusso più fuori che dentro le Commissioni riunite. Dichiarò che la sua parte politica è a favore di un provvedimento volto a combattere la pirateria, ma che le modalità di svolgimento del dibattito non sono state adeguate, essendosi incentrate sugli interessi economici di singoli soggetti.

Il fatto che non sia possibile modificare in seconda lettura non solo i decreti-legge del Governo ma ora anche uno dei pochi disegni di legge di iniziativa parlamentare costituisce, a suo avviso, una sconfitta per il Parlamento.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) dichiara che il voto del suo Gruppo sarà favorevole, coerentemente con quanto avvenuto alla Camera dei deputati, ma che personalmente non è convinta che il provvedimento in esame sia sufficiente a risolvere il problema della pirateria.

Comprende che il campionato di calcio si sia appena concluso e che quindi sia imminente l'inizio del prossimo, ma osserva che l'esautoramento del Parlamento nasce in Commissione e poi prosegue in Assemblea.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 621, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 627, autorizzandoli altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [621](#)

G/621/1/2 e 8

[Potenti](#), [Germanà](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" (A.S. 621),

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 2 prevede che: "Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali";

rilevato che:

i soggetti gestori di motori di ricerca non sono titolari della capacità tecnica di disabilitazione dell'accesso a contenuti *online* di cui al comma 1 dell'articolo 2;

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 2 esplicita i destinatari del provvedimento dell'Autorità esclusivamente in "prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete",

impegna il Governo:

a segnalare tale aspetto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in vista della stesura del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente provvedimento e a valutare l'opportunità di eliminare il riferimento ai motori di ricerca dal disegno di legge alla prima occasione utile.

G/621/2/2 e 8

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Berrino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (A.S. 621),

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 6 del presente disegno di legge prevede la convocazione di un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione;

considerato che:

secondo quanto stabilito, tale piattaforma dovrà essere realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del sopraccitato tavolo tecnico;

agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvederà mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei titolari dei diritti delle opere cinematografiche, dei titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali, dei titolari dei diritti su *format* televisivi, dei titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi, dei fornitori di servizi di media, nonché degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

i fornitori di servizi di accesso alla rete sono stati quindi esentati dal pagamento degli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica. Tuttavia, il disegno di legge non chiarisce la disciplina per la copertura dei costi per il collegamento dei sistemi dei fornitori di servizi di accesso alla rete con la piattaforma citata ed il relativo costo del personale che dovrà essere impiegato per il blocco dei contenuti illeciti,

impegna il Governo:

a chiarire, anche nei successivi interventi di competenza, che i costi di collegamento dei sistemi dei fornitori di accesso alla rete alla piattaforma tecnologica, nonché il costo del personale dei fornitori di accesso alla rete per il blocco dei contenuti illeciti sono posti a carico dei soggetti deputati al

versamento degli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma stessa di cui al comma 2 dell'articolo 7 del presente disegno di legge.

G/621/3/2 e 8 (già em. 7.1)

[Mirabelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (A.S. 621),

premesso che:

l'articolo 1 del presente disegno di legge, prevede che la Repubblica "(...) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale" e "(...) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica";

tuttavia, il successivo articolo 7, al comma 2, prevede che i costi per il personale dell'Autorità ricadano sui titolari dei diritti;

occorre evidenziare come l'Accordo TRIPs- *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, adottato a Marrakech 15 aprile 1994 - "Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio" ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, preveda che "(...) le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono leali ed eque e non sono indebitamente complicate o costose né comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare, nel primo provvedimento utile, una copertura economica in capo alla finanza pubblica per sostenere i costi aggiuntivi previsti dal disegno di legge *de quo* al fine di tutelare al meglio la legalità sul *web*.

G/621/4/2 e 8 (già em. 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3)

[Lotito](#), [Malan](#), [Romeo](#), [Ronzulli](#), [Biancofiore](#), [Berrino](#), [Stefani](#), [Zanettin](#), [Petrenga](#), [Sigismondi](#), [Minasi](#), [Rosso](#), [Salvitti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica",

premesso che:

pur condividendo i contenuti del disegno di legge in esame, si rendono necessarie modifiche del testo finalizzate a rendere più efficace e perentoria l'applicazione delle disposizioni in essa contenute,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente un apposito decreto-legge finalizzato a recepire le proposte modificative dei contenuti del disegno di legge in esame, di seguito elencate:

1) con riferimento ai provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente, che la stessa "ordini" ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, in luogo della previsione della mera possibilità;

2) che anche con riferimento al blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio o indirizzo IP, l'ordine impartito dall'Autorità sia tassativo e "non ove tecnicamente possibile";

3) che l'Autorità disciplini il procedimento cautelare abbreviato di cui all'articolo 2 del disegno di

legge, con proprio regolamento, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, garantendo "strumenti di reclamo";

4) che l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente, sia aggiornato e comunicato direttamente e simultaneamente all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento;

5) che, nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati si trovi al di fuori del territorio dell'Unione Europea, l'Autorità provveda a farlo inserire "tempestivamente" nella Counterfeit and Piracy Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea;

6) che con riferimento alle sanzioni amministrative, l'Autorità applichi la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 249 del 1997, "per ogni violazione riscontrata" (ricordando che tale comma dispone che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dall'Autorità);

7) con riferimento al tavolo tecnico, questo sia finalizzato a definire "i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione";

8) che la realizzazione della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione, avvenga entro il più breve termine di "3 mesi" e che, nelle more della piena operatività della stessa, "siano comunque applicabili tutte le disposizioni previste nella legge in fase di approvazione, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 2" che attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza.

Art. 1

1.1

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: « a-bis) sostiene il diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale;».

Art. 2

2.1

[Lotito](#), [Zanettin](#), [Rosso](#), [Damiani](#)

Al comma 1 sostituire le parole: "può ordinare" con la seguente: "ordina".

2.2

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «può ordinare» con la seguente: «ordina».

2.3

[Lotito](#), [Zanettin](#), [Rosso](#), [Damiani](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: "ove tecnicamente possibile".

2.4

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#)

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «gravità e»;*
- b) *sostituire la parola: «ordina» con le seguenti: «accertata la titolarità del diritto, emana un ordine generale».*

2.5

[Lotito](#), [Zanettin](#), [Rosso](#), [Damiani](#)

Al comma 3, quarto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da: "L'Autorità" fino a: "adeguatezza" con le seguenti: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";*
- b) *sopprimere la parola: "effettivi".*

2.6

[Lotito](#), [Zanettin](#), [Rosso](#), [Damiani](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: "dall'Autorità ai soggetti" con le seguenti: "all'Autorità e ai soggetti".

2.7

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 5, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « ai soggetti gestori di motori di ricerca».

2.8

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « i soggetti gestori di motori di ricerca».

2.9

[Lotito](#), [Zanettin](#), [Rosso](#), [Damiani](#)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "in tempi ragionevoli" con la seguente: "tempestivamente".

Art. 3

3.1

[Basso](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, quantità notevoli di opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia in grande quantità supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 e con le sanzioni accessorie della confisca degli strumenti e del materiale e, se

si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale».".

3.0.1

[Basso](#), [Nicita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 171-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: «2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater*. Al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell'illecito, l'autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti *internet* coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti».

Art. 4

4.1

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per l'informazione e l'editoria» *inserire le seguenti*: «e con il Ministero dell'istruzione e del merito».

4.2

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dal diritto d'autore» *aggiungere le seguenti*: «coinvolgendo artisti, scrittori, sportivi.».

Art. 5

5.1

[Lotito](#), [Zanettin](#), [Rosso](#), [Damiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "l'Autorità applica" *inserire le seguenti*: ", per ogni violazione riscontrata,".

Art. 6

6.1

[Lotito](#), [Zanettin](#), [Rosso](#), [Damiani](#)

Al comma 2, primo periodo, *sostituire le parole*: "necessari a consentire la disabilitazione" *con le seguenti*: "utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione".

6.2

[Lotito](#), [Zanettin](#), [Rosso](#), [Damiani](#)

Al comma 2, secondo periodo, *sostituire le parole*: "sei mesi" *con le seguenti*: "tre mesi".

6.3

[Lotito](#), [Zanettin](#), [Rosso](#), [Damiani](#)

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "della piattaforma" *inserire le seguenti*: "sono comunque applicabili tutte le disposizioni previste nella presente legge, ivi incluso quanto previsto all'articolo 2 e".

6.4

[Basso](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata «White list», da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di root name server che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.».

Art. 7

7.1

[Mirabelli](#), [Basso](#)

*Al comma 2 sostituire le parole da: "un contributo" fino alla fine del periodo con le seguenti:
"corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014".*

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

21ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 10,15.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(Parere alle Commissioni 2a e 8a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il disegno di legge in esame è volto a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 1, che interviene in materia di principi, la Repubblica è chiamata a riconoscere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, a tutelare il diritto d'autore, a sostenere imprese, autori, artisti e creatori, a responsabilizzare gli intermediari di rete per rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, nonché a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico;
- l'esercizio di tali funzioni è svolto - sempre secondo l'articolo 1 - in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, nonché dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge n. 19 del 2007, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea;
- i successivi articoli del disegno di legge intendono perseguire le finalità indicate all'articolo 1, tra l'altro attribuendo specifici poteri di intervento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e rafforzando il sistema sanzionatorio, con la modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore, nonché del codice di penale, ritenuto altresì che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
- le disposizioni sono riconducibili all'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, che menziona le «opere dell'ingegno», alle quali sono riconducibili le norme del provvedimento, fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
- gli interventi attengono inoltre alla materia di competenza concorrente «ordinamento delle comunicazioni», richiamata all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- le norme incidenti sul codice penale sono riconducibili alla materia «ordinamento penale», di

competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità perseguite dal provvedimento, diretto ad assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare;
 - l'articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;
 - l'articolo 3, comma 1, individua le autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame, mentre i successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; - l'articolo 4 reca il trattamento sanzionatorio - consistente in vari tipi di sanzioni amministrative - per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2;
 - l'articolo 5, comma 1, opera un rinvio al quadro sanzionatorio della legge n. 689 del 1981 per quanto non previsto dal presente disegno di legge, mentre il comma 2 dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie;
 - l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria,
- considerato, altresì, che, per quanto riguarda il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni:
- le disposizioni del disegno di legge appaiono riconducibili principalmente alle materie della "tutela della salute" e della "alimentazione", rientranti nella competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per cui alla legislazione statale è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle regioni spetta la statuizione della normativa di dettaglio;
 - peraltro, la preservazione del patrimonio agroalimentare appare anche riconducibile alla materia della "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione;
 - rientra poi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del trattamento sanzionatorio,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare quali siano gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste;
- all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le modalità di versamento e di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.

La Sottocommissione conviene.

(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(715) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 44 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(468) SCARPINATO e altri. - Modifiche agli articoli 623-tere 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità

(474) Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 20 aprile scorso si era svolta la replica del Relatore (il Governo aveva invece rinunciato) e che era stato adottato come testo base il disegno di legge n. 592, d'iniziativa del Governo e già approvato dalla Camera dei deputati.

Alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissata per il 27 aprile scorso alle ore 12, risultano quindi presentati 15 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Rammenta inoltre che sono in distribuzione anche i pareri non ostativi espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione sul testo del disegno di legge n. 592.

Informa da ultimo la Commissione che gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 sono da ritenersi improponibili per estraneità all'oggetto della discussione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento: in ragione di ciò, le suddette proposte non saranno poste in votazione.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdi) ritira l'emendamento 3.0.1 e presenta contestualmente l'ordine del giorno G/592/1/2, che ne recepisce i contenuti (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#), constatando che nessuno chiede di intervenire per illustrare gli emendamenti dà quindi la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per la formulazione dei rispettivi pareri. Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite al disegno di legge n. 592.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo. Si procede quindi con la votazione delle proposte riferite all'articolo 1 del disegno di legge n. 592.

Con riferimento alle proposte 1.1 e 1.2 interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), osservando che gli emendamenti in questione (riproducenti il contenuto di proposte simili presentate alla Camera dei deputati), mirano a prevenire eventuali dubbi interpretativi nel caso in cui delle circostanze attenuanti siano applicabili a particolari fattispecie criminose, come i reati di terrorismo. Ciò al fine di garantire in ogni caso l'applicazione della procedibilità di ufficio.

Previa verifica del numero legale, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.0.1.

Le proposte 1.0.2 e 1.0.3 vengono invece dichiarate decadute per assenza dei proponenti.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1 e 2.2 risultano respinti.

Si passa quindi alla votazione delle proposte relative all'articolo 3.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Esaurita la trattazione degli emendamenti, si passa all'esame dell'unico ordine del giorno presentato.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/592/1/2.

L'ordine del giorno G/592/1/2 viene quindi accolto dal Governo.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) a nome del suo Gruppo riepiloga le motivazioni sottese al disegno di legge n. 592, volto ad apportare alcuni interventi migliorativi alla riforma Cartabia.

In particolare, il provvedimento garantisce l'applicazione della procedibilità d'ufficio in presenza dell'aggravante relativa ai reati di mafia. Ciò non toglie, peraltro, che possano essere esaminate, in futuro, anche delle ulteriori problematiche come quelle segnalate dal senatore Bazoli in relazione agli emendamenti 1.1 e 1.2. Sono altresì previsti interventi volti a consentire l'arresto in flagranza anche quando la persona offesa non abbia prontamente presentato querela perché non reperibile.

Nell'esprimere avviso convintamente favorevole sul testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura, si pone criticamente sulle posizioni assunte dal Gruppo Movimento 5 Stelle, che sembrano, tra l'altro, porsi in contrasto con le determinazioni adottate dalla medesima formazione politica nella scorsa legislatura.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) ribadisce i propri orientamenti critici nei confronti della riforma Cartabia, osservando che, alla luce delle recenti innovazioni recate dalla riforma, il cittadino che vedesse violato il proprio domicilio e che, a seguito di ciò, fosse sequestrato e sottoposto a violenza non avrebbe in sostanza alcuna reale tutela da parte dell'ordinamento e sarebbe costretto a ricorrere alla querela di parte (con tutte le implicazioni psicologiche del caso), per vedersi garantiti diritti di natura costituzionale, come ad esempio la libertà personale. Nel mentre, a fronte di questo incomprensibile ritiro dello Stato nella concreta tutela di diritti fondamentali (con conseguente incentivo alla criminalità), la procedibilità d'ufficio rimarrebbe applicabile per fattispecie decisamente secondarie (come l'accattonaggio molesto), che, per contro, andrebbero depenalizzate.

Le proposte emendative presentate dal Gruppo Movimento 5 Stelle miravano inoltre a garantire la risposta efficace dello Stato nei confronti di fattispecie, come il reato di furto, spesso finalizzate alla commissione di altri reati. Annuncia infine il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) preannuncia il voto convintamente favorevole della propria parte politica, sottolineando la particolare efficacia degli interventi recati dal disegno di legge n. 592, che pone rimedio ad alcuni *vulnus* emersi in sede di applicazione della riforma cosiddetta Cartabia. Fa presente al riguardo che il suo Gruppo ha votato contro quella riforma al contrario di Gruppi che all'epoca la sostennero. Di particolare rilievo per la tutela della sicurezza e poi l'articolo 3 in materia di arresto in flagranza.

Nel preannunciare, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione, il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) invita la Commissione a tenere nella debita considerazione i molti pregi della riforma Cartabia, frutto di un proficuo lavoro di sintesi politica attivamente favorito dalla ministra pro tempore.

Esprime quindi un avviso critico nei confronti delle osservazioni formulate dal senatore Scarpinato, sottolineando che la previsione, per alcune fattispecie, dell'istituto della querela di parte in luogo della procedibilità d'ufficio non equivale affatto ad una rinuncia dello Stato nel tutelare il cittadino (stante il fatto che il comportamento criminoso in questione sarebbe comunque punito da una sanzione penale). Al contrario, si snellirebbe l'*iter* giudiziale di molte fattispecie, garantendo altresì la piena libertà del singolo di ritirare la querela senza che il processo debba per forza proseguire.

Nell'esprimere, da ultimo, apprezzamento per la scelta, operata dal Governo, di presentare un disegno di legge ordinario, in luogo di un decreto-legge, al fine di garantire l'effettuazione di un dibattito ponderato sulla materia, osserva che il voto di astensione della propria parte politica è giustificato dalla seconda parte dell'articolo 3 che non sembra garantire adeguatamente la libertà personale del presunto reo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, rilevando che il disegno di legge n. 592 mira ad apportare degli interventi correttivi alla riforma Cartabia al fine di far fronte ad alcune incertezze e criticità emerse in sede applicativa.

Tuttavia, la *ratio* sottesa alla predetta riforma mantiene la propria validità in quanto risulta necessario mantenere interventi deflattivi del carico di lavoro degli operatori giudiziari evitando, altresì, depenalizzazioni difficili da far accettare all'opinione pubblica.

Resta quindi pienamente condivisibile la scelta di ricorrere all'applicazione dell'istituto della querela di parte, fermo restando che quanto precedentemente osservato dal senatore Scarpinato potrà costituire la base per ulteriori riflessioni ed eventuali interventi correttivi.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, osserva tuttavia che, durante la scorsa legislatura, la riforma fu comunque approvata in tempi molto rapidi. Da ciò discende l'opportunità di effettuare interventi correttivi che emergeranno in sedi di applicazione delle nuove norme.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la riforma varata nella scorsa legislatura era imperniata da norme di delega che delineavano il perimetro operativo del Governo. Tuttavia, i decreti delegati sono stati esaminati dalla Camera con il Parlamento già sciolto poco prima dello svolgimento delle elezioni. Il disegno di legge n. 592 si pone pertanto nell'ambito di una costante verifica della riforma, lo scopo di approntare i correttivi necessari a far fronte alle criticità che emergeranno in sede applicativa.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 592, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 468 e 474, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l'esame il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) osservando che il decreto-legge reca disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Per quanto riguarda i contenuti generali del provvedimento, pone in evidenza l'articolo 1, che, al fine di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica, alla quale è attribuito anche il potere di proposta in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi e di superamento del dissenso (all'articolo 2) allorché, nella realizzazione di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, si palesino casi idonei a precludere la realizzazione degli interventi urgenti, ovvero casi di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi interventi, o ancora qualora ne sia messo a rischio il crono-programma.

L'articolo 3 prevede quindi la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 4 introduce poi disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi. La regolazione dei volumi e delle portate degli invasi è affidata al Commissario straordinario d'intesa con la Regione interessata, secondo le procedure stabilite all'articolo 5.

L'articolo 11, introduce invece l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, diretto ad efficientare i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia.

L'articolo 13 reca infine disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 12, prosegue il relatore, presenta invece specifici profili di competenza della Commissione giustizia, ed introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

In particolare, al comma 1, vengono elevate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche. Il successivo comma 2 apporta quindi modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che disciplina il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe.

In particolare, al fine di superare una criticità emersa in sede di applicazione della norma ed evitare di vanificare il suo scopo deterrente, si trasforma la sanzione amministrativa da sanzione personale in sanzione nei confronti della persona giuridica costituita dall'ente o dalla società concessionaria di derivazione o comunque gestore della diga. Tuttavia, nella formulazione introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge, la responsabilità amministrativa dell'ente di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, risulta inopportuno disancorata dalla responsabilità della persona fisica che commette la violazione.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), che invita le Commissioni di merito a tenere conto della criticità poc'anzi evidenziata.

Non essendovi interventi il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore, che viene approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone alla Commissione di chiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, l'assegnazione del disegno di legge n. 621, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", attualmente assegnato in sede redigente alla 8ª Commissione permanente.

Il testo, infatti, nell'introdurre misure dirette a prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, risulta di piena competenza della Commissione giustizia, stanti i numerosi precedenti in tal senso, tra cui provvedimenti di contenuto analogo. Sottolinea peraltro che le materie del diritto d'autore e la relativa tutela nonché della proprietà intellettuale sono di ordinaria competenza della Commissione giustizia. In aggiunta, il provvedimento dispone tutele di carattere penale e più in generale sanzionatorio.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 660

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione del comma 2 dell'articolo 12 nella parte in cui la responsabilità amministrativa dell'ente di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 come modificato, risulta attribuita esclusivamente all'ente senza riferimenti ad eventuali responsabilità della persona fisica che commette la violazione.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [592](#)

Art. 1

1.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
«Nei casi previsti dal presente articolo si procede sempre d'ufficio.»"

1.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole "primo comma" inserire le seguenti: "e nei casi in cui ricorre la circostanza di cui al terzo comma".

1.0.1

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 582:

1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

b) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

c) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 614:

1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono aggiunte le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

2) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 2), numero 6), numero 7) e numero 9) e 625, comma 1, numero 2), numero 3), numero 5), numero 7 e numero 7-*bis*»;

f) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono aggiunte le seguenti: «in danno ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».

1.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 625 del codice penale)

1. All'articolo 625, primo comma, numero 7, dopo le parole: «se il fatto è commesso», sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici e amministrazioni locali».

1.0.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso»

inserire le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici o amministrazioni locali».

Art. 2

2.1

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "612" sono inserite le seguenti: "612-bis,"».

2.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "612" sono inserite le seguenti: "614, se il fatto è commesso con violenza sulle cose,"».

Art. 3

3.1

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Scalfarotto](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

3.3

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 380, comma 3, primo periodo del codice di procedura penale, dopo le parole: «nel luogo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis.».

Conseguentemente:

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.4

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: "Nel verbale di arresto sono specificate le forme attraverso le quali si è tentato inutilmente di rintracciare la persona offesa".

3.5

[Scalfarotto](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al comma 3 dell'articolo 314 del codice di procedura penale aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero siano state arrestate ai sensi dell'articolo 380 e l'azione penale non sia stata avviata per mancata presentazione della querela."

3.0.1

[Bucalo](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica degli artt. 424 comma 4 e 554-ter c.p.p.)

1. All'articolo 424, comma 4, del codice di procedura penale sostituire le parole «il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia» con le seguenti «si applicano le disposizioni di cui all'art. 544 commi 1,2 e 3 c.p.p.».

2. All'articolo 554-ter, del codice di procedura penale, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. si applicano le disposizioni di cui all'art. 544 commi 1,2 e 3 c.p.p.»»

3.0.2

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di patteggiamento)

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:«1-bis) Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.».

3.0.3

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 599-bis del codice di procedura penale in materia di concordato in appello)

1. All'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

G/592/1/2 (già em. 3.0.1)

[Bucalo](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Silvestroni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 592 recante "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza",

premesso che:

il provvedimento in esame prevede:

- a) la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del "metodo mafioso" o della finalità di terrorismo o di eversione;
- b) modifica il Codice antimafia prevedendo la procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa;
- c) interviene sulla disciplina dell'arresto in flagranza per i delitti procedibili a querela;
- d) modifica la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico, per specificare che nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa;

considerato che:

l'articolo 424, comma 4, del codice di procedura penale prevede che qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previo monitoraggio, di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento
3.0.1.

1.4.2.3. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 59 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) pronuncia sentite parole di cordoglio in ricordo di Silvio Berlusconi, autorevole *leader* politico, più volte Presidente del Consiglio e membro della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si associa al cordoglio, ricordando il segno indelebile impresso dal presidente Berlusconi nella vita politica, economica e sportiva del nostro Paese. Si sofferma sull'aspetto umano della persona, ricordando la grande generosità e la particolare sensibilità che dimostrava con un interesse autentico alle vicende delle singole persone, percepito da gran parte del Paese, che anche per questo lo ha sempre sostenuto. È stato un uomo di pace, un uomo di mediazione e un grande federatore attorno alla sua persona.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla 4ª Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. [755](#), di conversione in legge del cosiddetto decreto salva infrazioni, con il parere di tutte le Commissioni permanenti. Il provvedimento sarà incardinato nella prima seduta plenaria utile che sarà convocata la prossima settimana.

Comunica, inoltre, che è in fase di approvazione dal Consiglio dei ministri il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023.

Segnala, infine, che è stata assegnata a tutte le Commissioni la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc. XIII, n. 1*).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge n. 44, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

Ricorda che il provvedimento si inserisce nell'ambito di una riforma di sistema che interessa la pubblica amministrazione, a livello centrale e locale, sia in termini di capitale umano (selezione, competenze e carriere), che in termini di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative per il raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Commissione europea nell'ambito del PNRR.

Il blocco del *turn-over* e la distribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni non in funzione della programmazione dei bisogni, ma delle dinamiche di spesa hanno comportato un depauperamento non solo per le amministrazioni centrali, ma anche per gli enti territoriali, ai quali sono state dedicate in passato alcune specifiche previsioni normative, quali il *turn-over* al 100 per cento e la riforma del calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali, che hanno solo parzialmente arginato la minore capacità di erogazione dei servizi al cittadino.

Il testo del decreto-legge mira quindi a dare delle risposte in questa direzione, per sfruttare il traino del PNRR e rinsaldare il settore della pubblica amministrazione. Il testo in esame si compone di 39 articoli, di cui nove aggiunti dalla Camera dei deputati, suddivisi in tre capi.

Il capo I (articoli da 1 a *23-bis*) reca misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, centrali e degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del PNRR o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Tra le disposizioni di interesse, l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026.

L'articolo 1, ai commi *12-bis* e *12-ter*, dispone che l'organo investigativo nazionale sugli incidenti nei trasporti, di cui alla direttiva 2016/798/UE, sia costituito da una posizione dirigenziale di livello non generale.

Il comma *12-quinquies* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede, alla lettera b), l'esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari PNC.

L'articolo 9, commi 3 e 4, riguardano rispettivamente la corresponsione di un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, coerentemente con quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 in materia di fondi strutturali e d'investimento europei e dal regolamento (UE) 2021/695, sui Fondi *Horizon*.

L'articolo 12 modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 15, comma 35, incrementa le risorse per l'invio di esperti per la sicurezza da parte del Ministero dell'interno presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

L'articolo 20 autorizza il conferimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una serie di incarichi dirigenziali per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero preposte ai processi di attuazione del programma *Next Generation EU* e del PNRR.

L'articolo 22, al comma *7-bis*, prevede che la Struttura di missione per le procedure di infrazione sia soppressa e che le relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento di tali attività, i commi *7-ter* e *7-quater* dispongono, rispettivamente, che presso il medesimo Dipartimento vengano istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale e che gli siano assegnate trenta ulteriori unità di personale non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito di tale contingente, il comma *7-sexies* precisa che il personale non dirigenziale in servizio presso la soppressa Struttura di missione deve intendersi assegnato senza soluzione di continuità agli Uffici di cui al comma *7-ter*. Il comma *7-quinquies* prevede, inoltre, di assegnare al Dipartimento per le politiche europee il contingente di esperti già attribuito alla citata Struttura di missione. Il comma *7-septies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*.

L'articolo 23, comma 1, conforma la struttura organizzativa del Servizio fitosanitario centrale al nuovo regime fitosanitario europeo.

Il capo II (articoli da 24 a 27-*bis*) reca le misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica, mentre il capo III reca le disposizioni finali (articoli 28-30).

Il Relatore presenta uno schema di parere non ostativo, osservando l'opportunità di chiarire, in riferimento all'articolo 1, comma 1, le differenze tra le amministrazioni pubbliche di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2012 e quelle destinatarie della disposizione in esame, "che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR", posto che queste ultime potrebbero invero essere, almeno in parte, ricomprese tra le prime.

In riferimento alla disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 12, propone di osservare che i suoi compiti non possono ricadere nella rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale.

Propone di ricordare poi che, in riferimento alla ridefinizione del sistema dei controlli sul PNRR, deve essere garantito il pieno rispetto dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, ove si stabilisce che, nell'attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

Infine, riguardo all'articolo 22, commi da 7-*bis* a 7-*septies*, che sopprime la Struttura di missione per le procedure di infrazione, trasferendo le relative funzioni al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene che ciò si configuri come un utile miglioramento organizzativo, per concentrare l'organizzazione delle funzioni nei centri amministrativi di maggiore efficienza, ferma restando la urgente necessità di ridurre il numero delle infrazioni che sono a carico del nostro Paese, pari attualmente a 83, di cui 7 avviate alla fase ex articolo 260 del TFUE.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), con riferimento all'articolo 1, sottolinea il carattere politico della possibilità di conferire a soggetti estranei alla PA ruoli dirigenziali e non dirigenziali, e chiede di conoscere i criteri in base ai quali saranno selezionate tali persone. Si sofferma inoltre criticamente sulla funzionalità della previsione dell'assegnazione a un dirigente non generale del ruolo relativo agli incidenti nei trasporti, tale scelta potendo essere interpretata come sottovalutazione del problema.

Ricorda quindi la contrarietà, già nota, sulla sottrazione dei progetti del PNRR dal controllo concomitante della Corte dei conti, osservando come l'intero provvedimento sia connotato da un palese accentramento dei poteri e dei ruoli presso le strutture del Governo.

L'accentramento peraltro rischia di indebolire le funzioni che dovranno essere svolte anche dalle altre amministrazioni, come ad esempio in riferimento al Ministero dell'economia che, con la nuova ripartizione delle competenze, ha perduto parte delle sue responsabilità in merito al PNRR.

Sulla soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazioni, di cui all'articolo 22, ritiene che questa sia un ganglio importante delle istituzioni che, in autonomia, era in grado di svolgere correttamente la sua funzione di controllo e adeguamento dell'operato pubblico all'ordinamento europeo. La sua diluizione nel Dipartimento per le politiche europee crea un appesantimento istituzionale che rischia di non accelerare la soluzione delle infrazioni.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda come nella scorsa Legislatura si era lavorato congiuntamente alla valorizzazione del controllo concomitante della Corte dei conti sull'attuazione del PNRR. Tale tipo di controllo è infatti finalizzato a dare supporto, in corso d'opera, alle amministrazioni direttamente coinvolte. Questo controllo in corso dei progetti è pienamente coerente con gli impegni assunti con la Commissione europea per l'attuazione del Piano e pertanto la sua soppressione potrebbe costituire una violazione di tali impegni.

Ritiene poi un errore la soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazione e il trasferimento delle sue funzioni al Dipartimento per le politiche europee, che rischia di indebolire la necessaria flessibilità nella gestione di casi di violazione degli obblighi europei, anche ai fini della loro

soluzione mediante le leggi europea e di delegazione europea.

Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ritiene che il provvedimento vada inteso proprio come rimedio alla necessità di un chiaro rafforzamento delle pubbliche amministrazioni italiane, che devono essere in grado di fronteggiare con personale qualificato le sfide poste dall'attuazione degli impegni europei, anche concernenti la politica di coesione.

Interviene nuovamente il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) per precisare che il controllo concomitante era previsto anche per dare risposte agli enti locali maggiormente interessati dalle misure di attuazione del PNRR.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) precisa, in riferimento all'articolo 1, comma 1, che gli incarichi seguiranno le procedure previste dal testo unico sul pubblico impiego, mentre il livello dirigenziale non generale per la figura relativa agli incidenti sui trasporti è ritenuta più che sufficiente per lo svolgimento dell'incarico.

Per quanto riguarda le funzioni della Struttura di missione sulle infrazioni, ritiene che queste continueranno a essere svolte senza soluzione di continuità dal medesimo personale, cambiando unicamente la figura di vertice.

Sul controllo concomitante, l'obiettivo è quello di accelerare l'operato amministrativo delle strutture coinvolte, per rispettare le scadenze previste nel PNRR. Sulla conformità alla normativa europea, ricorda che in Italia è comunque operante il controllo di gestione della Corte dei conti. Peraltro, per quanto riguarda un controllo in corso d'opera, resta in ogni caso pienamente disponibile la piattaforma Regis, che consente di seguire tutti i passaggi dei diversi progetti, per svolgere le opportune verifiche. Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) richiede la verifica del numero legale per deliberare.

Successivamente, i senatori appartenenti ai Gruppi PD, M5S e la senatrice Cucchi escono dall'aula della Commissione.

Dopo aver ricordato che per le votazioni in sede consultiva è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti della Commissione, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto sul testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare sul disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito.

Ricorda quindi che la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR.

Nella riforma degli incentivi si tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale.

Inoltre, gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto

essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, sottolineando, in particolare, l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.

Al riguardo, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(685\) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro](#)

(Parere alla 10a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti approvati dalla 10a Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Si sofferma in particolare sugli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere.

Ritiene, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni già illustrato, sull'Atto del Governo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021).

Ritiene che il provvedimento consenta anche di rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2022/2122, in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento, e propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti e altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite su testo ed emendamenti. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il senatore **TERZI DI SANT'AGATA** (Fdl), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che affrontano il tema della prevenzione e repressione della diffusione illecita *online* di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 621, adottato come testo base dalle Commissioni di merito e approvato dalla Camera dei deputati come unificazione tra una proposta del Gruppo Lega e una del Gruppo Fratelli d'Italia.

Esso consiste in un testo di 7 articoli, di cui l'articolo 1 elenca i principi su cui si basa il provvedimento.

L'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi informatici di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della "risoluzione DNS" (ovvero la conversione del nome che inizia con www, nel corrispondente indirizzo IP) e mediante il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP sede delle attività illecite.

L'AGCOM trasmette quindi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa AGCOM, i destinatari del provvedimento informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

L'articolo 3 modifica il quadro sanzionatorio per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

Il successivo articolo 4 prevede l'organizzazione, da parte del Ministero della cultura, di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'articolo 5 prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di blocco di cui all'articolo 2, l'AGCOM applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che l'AGCOM adegui alle disposizioni del provvedimento in esame il suo regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il comma 2 prevede quindi che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Da ultimo, in ragione delle nuove competenze attribuite dal provvedimento in esame, l'articolo 7 incrementa di 10 unità la pianta organica dell'AGCOM.

Per quanto attiene, infine, agli oneri finanziari, così come a quelli connessi alla piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, si provvede mediante un contributo posto a carico dei fornitori di servizi di media, degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti, nonché dei titolari dei diritti

delle opere cinematografiche, delle opere audiovisive e musicali, delle opere riguardanti eventi sportivi e sui format televisivi.

Il disegno di legge n. 627, d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita, riproduce il contenuto del precedente disegno di legge, apportandovi alcune modifiche.

In particolare, è presente nel testo un articolo ulteriore, relativo alle richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica, che era previsto dal testo originariamente approvato in Commissione alla Camera, ma che è stato poi soppresso durante l'esame in Aula.

Ulteriori differenze si rinvencono, tra l'altro: all'articolo 1, dove tra i principi che devono essere perseguiti si prevede anche il sostegno al diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di uguaglianza sostanziale; all'articolo 2, dove si prevede l'intesa del Ministero dell'istruzione e del merito sulle campagne di comunicazione e sensibilizzazione organizzate dal Ministero della cultura, nonché il coinvolgimento nelle stesse di artisti, scrittori e sportivi; all'articolo 4, dove viene rafforzato il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore; e all'articolo 7, comma 4, dove si prevede che l'AGCOM adotti una *white list* contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Dà inoltre conto degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 621 e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, rilevando l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 747

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che il provvedimento contiene misure per consentire alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle necessità espresse, il potenziamento delle proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

valutato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di approfondire quali in concreto risultino essere le differenze tra la fattispecie destinataria della disposizione del primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2012 (amministrazioni pubbliche impegnate "nell'attuazione del PNRR" "per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR") e quella destinataria della disposizione del secondo periodo, aggiunto dal comma in esame, (amministrazioni pubbliche "per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR"). La seconda fattispecie potrebbe essere, infatti, almeno in parte ricompresa nella prima.

In riferimento alla disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 12, si ritiene che i suoi compiti non possano ricadere nella rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, secondo cui: "Il Consiglio è

composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto".

In riferimento alla ridefinizione del sistema dei controlli sul PNRR, deve essere garantito il pieno rispetto dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, ove si stabilisce che, nell'attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

L'articolo 22, commi da 7-bis a 7-septies, prevede che la Struttura di missione per le procedure di infrazione sia soppressa e che le relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, tale trasferimento di compiti si ritiene un utile miglioramento organizzativo per concentrare l'organizzazione delle funzioni nei centri amministrativi di maggiore efficienza, ferma restando la urgente necessità di ridurre il numero delle infrazioni che sono a carico del nostro Paese, pari attualmente a 83, di cui 7 avviate alla fase *ex* articolo 260 del TFUE.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 571 E 607

La 4a Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare il disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

rilevato che:

- la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR;
- la riforma degli incentivi tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale;
- gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia;

considerato che il disegno di legge si compone di 9 articoli, che stabiliscono disposizioni di delega legislativa e disposizioni di diretta efficacia, volte alla razionalizzazione degli incentivi alle imprese (escluse quelle agricole e della pesca) e alla semplificazione delle relative procedure, elaborate sulla base dell'analisi compiuta sui dati raccolti mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, la cui operatività è potenziata e semplificata mediante le disposizioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge;

considerato, inoltre, che

- il criterio specifico di delega di cui all'articolo 4, lettera *a*), prevede di tenere conto anche degli obiettivi della programmazione 2021-2027 della politica di coesione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne, e che l'incentivazione dell'economia del Mezzogiorno è indicata anche tra i criteri generali di cui all'articolo 2;
- il criterio di cui all'articolo 6, lettera *d*), prevede l'uso anche dell'intelligenza artificiale per la promozione, pianificazione e valutazione *ex post* degli incentivi;
- il criterio di delega di cui all'articolo 6, lettera *e*), prevede la conformità con la normativa europea in

materia di aiuti di Stato;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si sottolinea l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.
Al riguardo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La 4a Commissione,
esaminati gli emendamenti approvati dalla 10a Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;
valutati in particolare gli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 45

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021);
tenuto conto della procedura di infrazione n. 2022/2122, attualmente allo stadio della messa in mora, aperta nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver provveduto - entro la data del 7 giugno 2022 - all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici (articolo 12 del regolamento), nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento (in base all'articolo 18);
valutato che lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784 e a rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella citata procedura di infrazione in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 621 E 627 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di prevenzione e repressione della diffusione illecita *online* di contenuti tutelati dal diritto d'autore e, in particolare, il disegno di legge n. 621, adottato come testo base dalle Commissioni di merito e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che:

- l'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi informatici di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della risoluzione DNS (ovvero la conversione del nome di dominio, nel corrispondente indirizzo IP) e mediante il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP sede delle attività illecite;

- su richiesta dell'AGCOM, i destinatari del provvedimento di blocco informano senza indugio la procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento ad esso e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente;

- in caso di inottemperanza, l'AGCOM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato annuo;

ricordata la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, attuata mediante il decreto legislativo n. 177 del 2021, che ha modificato la legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 621 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.4.2.4. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 87 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

87^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 2 dell'articolo 1 incrementa le dotazioni organiche, relative a posizioni dirigenziali e qualifiche funzionali della Presidenza del Consiglio, di svariati Ministeri, nonché dell'ANVUR e dell'Avvocatura dello Stato come indicato nella Tabella A dell'Allegato 1, andrebbero forniti elementi informativi in merito ai fabbisogni di servizio che hanno determinato l'esigenza di adeguamento dei quadri organici delle amministrazioni ivi richiamate, in coerenza con i principi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del Testo unico del pubblico impiego.

Relativamente al comma 10, lettera *b*), del medesimo articolo 1, in merito al previsto transito del personale di altre pubbliche amministrazioni e società a controllo pubblico nei ruoli dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale fino al 31 dicembre 2023, considerando gli elementi di sintesi forniti dalla relazione tecnica relativamente agli effetti dell'inquadramento per il nuovo contingente di personale, per cui si precisa che questo potrà riguardare al massimo 35 unità, osserva che la norma, seppur in forma facoltativa, prevede l'inquadramento nel limite di 50 unità: a tale proposito, si segnala che per il personale dell'Agenzia è previsto dalla normativa il riconoscimento del trattamento economico e la disciplina delle relative progressioni previsti per i dipendenti della Banca d'Italia. Pertanto, andrebbero forniti in modo più analitico i dati e i parametri relativi all'evoluzione dell'onere con proiezione almeno decennale, come previsto dalle regole di contabilità.

Riguardo al successivo comma 11-*bis*, premesso che la disposizione è destinata ad operare a valere delle sole dotazioni organiche previste dalla legislazione vigente e, pertanto, ad invarianza d'oneri per il dicastero della giustizia, rileva che andrebbero richieste comunque rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle integrazioni dei tribunali delle circoscrizioni dell'Aquila e Chieti, e alla salvaguardia dei risparmi già quantificati anche alla luce della proroga disposta dal comma 8-ter dell'articolo 8 del decreto-legge n. 198 del 2022.

Per il comma 12, posto che si tratta della facoltà in favore di ARERA di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale proveniente da altre Amministrazioni e pur prendendo atto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura per cui gli oneri connessi al trattamento accessorio graveranno sull'Autorità citata, rileva che andrebbero fornite stime circa i relativi oneri e

confermata la sussistenza di idonee disponibilità sul bilancio dell'Autorità.

Relativamente all'articolo 1-*bis*, lettera *a*), punto 1), segnala che andrebbe confermata la neutralità della disposizione, atteso che FORMEZ PA opera nello svolgimento delle procedure concorsuali sulla base di convenzioni a titolo oneroso per le Amministrazioni di volta in volta interessate e considerato che l'ente associativo che è contemplato nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale.

In relazione all'articolo 3, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, fa presente che sul comma 2 occorre avere assicurazioni che anche per l'anno 2023 la quantificazione degli oneri e le cifre esposte nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari siano state calcolate al netto degli effetti riflessi, indicando separatamente, inoltre, la quota riferita al rinvio al 2023 delle risorse assegnate ai comuni nel 2022 e quella derivante dal mantenimento in bilancio di 20 milioni di euro originariamente stanziati per il 2022 e che ora vengono imputati agli esercizi 2023-2026 nella misura di 5 milioni per ciascuna annualità.

Relativamente all'articolo 5, comma 8, laddove si prevede la partecipazione anche di componenti esterni (dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) al comitato di valutazione del personale docente in prova, posto che la relazione tecnica chiarisce che all'ulteriore componente previsto non spetteranno compensi e che l'eventuale rimborso di spese, in base a norme vigenti, resterà a carico degli istituti scolastici che hanno assunto i soggetti esaminati, rileva che andrebbe comunque quantificato il relativo onere e acquisite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse disponibili da parte delle istituzioni scolastiche al fine di assicurarne la copertura.

Con riferimento all'articolo 10, evidenzia che le spese per la prosecuzione di attività ad alto contenuto specialistico presentano carattere solo limitatamente modulabile, considerato che riguardano anche i controlli obbligatori delle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, per cui andrebbe chiarito se sarà necessario sostenere analogo onere anche per gli anni futuri.

Per quanto riguarda l'articolo 12, chiede conferma ulteriore della cessazione dell'incarico dell'inviato speciale per il cambiamento climatico entro il 31 dicembre 2025, ai fini della certezza dell'onere e della relativa copertura finanziaria: al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente tale termine.

Con riferimento al comma 11, lettera *b*), dell'articolo 15, che incrementa per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 il limite massimo annuale di posti riservati alla componente specialistica "Anti terrorismo e pronto impiego" del Corpo della Guardia di finanza, osserva che occorre avere conferma che le spese di funzionamento e addestramento siano effettivamente già coperte. Per quanto riguarda il successivo comma 19, rileva che andrebbe confermato che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti per gli alloggi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Relativamente all'articolo 19, in materia di trattamento accessorio, sul comma 4-*bis* osserva che occorre avere conferma che non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica dall'esclusione della ripetibilità degli emolumenti non dovuti corrisposti al personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale addetto al servizio di emergenza-urgenza. Riguardo ai commi 6 e 7, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti riflessi di natura fiscale e contributiva relativi al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio.

Per l'articolo 20, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni in merito ai riflessi che deriveranno dall'incorporazione degli uffici e del personale della Giustizia tributaria nel neo istituito Dipartimento della giustizia tributaria, in relazione ad esigenze di adeguamento delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento delle strutture.

Circa l'articolo 23, comma 3, alla luce delle delucidazioni fornite dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, segnala che andrebbe chiarito se le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera, pari a 28 milioni di euro e destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'ISMEA, siano state acquisite all'entrata e quindi già scontate nei saldi di finanza pubblica, determinando in tal caso un possibile onere. Andrebbe inoltre chiarito se per i commissari straordinari, di cui al comma 3-*bis*, siano previsti compensi o altri emolumenti e, in caso affermativo, quali siano le risorse utilizzabili. Riguardo all'articolo 25, comma 9, che aumenta le posizioni di livello dirigenziale non generale da due

a tre, fa presente che andrebbe confermata l'assenza di oneri aggiuntivi.

Sull'articolo 27, rileva che andrebbe confermato che dall'introduzione della possibilità che la Fondazione Bordonì utilizzi i laboratori del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* non derivino ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alle richieste di chiarimento sopra riportate, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 59.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei contenuti della relazione tecnica appena depositata, propone la formulazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alle Commissioni di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che andrebbero valutati gli effetti finanziari derivanti dalla potenziale estensione della platea dei beneficiari prevista dalla proposta 2.12. Relativamente all'emendamento 2.35 (testo 2), occorre verificare, alla luce della revisione dei parametri della scala di equivalenza ivi operata, la corretta quantificazione degli oneri e le coperture finanziarie determinate nel provvedimento. Occorre verificare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.43. Occorre valutare la disponibilità delle risorse indicate nell'emendamento 4.14 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 6.16. Si valutino gli eventuali profili finanziari della proposta 6.20, con specifico riguardo all'ultimo periodo del capoverso "Art. 12-bis.". Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 6.25 (testo 2) e 6.27 (testo 2), in quanto eliminano il riferimento alla parte residua della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 8.6. Occorre avere conferma dell'assenza degli oneri in relazione alla proposta 12.19. Occorre verificare la quantificazione degli oneri relativi alla proposta 13.2 (testo 2), in relazione alla copertura prevista dal comma 10 dell'articolo 13. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.4, che amplia l'ambito delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. Si valutino eventuali profili finanziari della proposta 14.29. In relazione all'emendamento 17.100, occorre adeguare la formulazione alla condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio sul testo, di tenore sostitutivo e non aggiuntivo. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri recati dalla proposta 23.0.5 (testo 2). Occorre avere conferma dell'assenza di effetti di oneri derivanti dalla proposta 27.13. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento

36.5 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 37.21. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri e la disponibilità della copertura relativa alla proposta 39.0.20 (testo 2). Riguardo all'emendamento 39.0.21 (testo 2), occorre verificare la quantificazione degli oneri e la connessa copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione, di cui dà lettura, sulla proposta 2.12, sulla quale formula altresì la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che sia approvato l'emendamento 2.35 (testo 2).

Chiede di poter accantonare le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16 e 6.20, mentre esprime parere non ostativo sulle proposte 6.25 (testo 2) e 6.27 (testo 2). Conferma l'assenza di onerosità della proposta 8.6 nonché delle proposte 13.2 (testo 2) e 13.4, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 12.19 e 14.29 su cui sono in corso approfondimenti. In ordine alla proposta 17.100, concorda con i rilievi del relatore formulando una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla riformulazione della proposta, in linea con la condizione già resa dalla Commissione sul testo.

Formula parere non ostativo sulle proposte 23.0.5 (testo 2), 27.13 e 37.21, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2). Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti approvati sino all'8 giugno, ad eccezione delle proposte 6.21 e 42.7, non segnalate dal relatore, di cui chiede l'accantonamento.

Formula parere non ostativo sulle proposte 23.0.5 (testo 2), 27.13 e 37.21, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2). Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti approvati sino all'8 giugno, ad eccezione delle proposte 6.21 e 42.7, non segnalate dal relatore, di cui chiede l'accantonamento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per chiedere chiarimenti sul parere reso in ordine alla proposta 39.0.20 (testo 2), in relazione ai profili di inadeguatezza della copertura posti dal Governo, atteso che su tale proposta si è registrato il consenso unanime della Commissione di merito. Invita quindi il Governo a rivalutare il parere espresso, reperendo l'idonea copertura per risorse assai contenute, atteso che la proposta ha già trovato l'appoggio condiviso e considerati i tempi da cui il Governo ha all'esame le proposte emendative relative al decreto-legge.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come in ordine alla proposta 39.0.20 (testo 2), vi sia anche un profilo di assenza di dati per poter verificare la congruità dell'onere indicato, evidenziando come anche per tale profilo è stato formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) si sofferma sulle proposte 2.43 e 14.29, per le quali il Governo ha chiesto l'accantonamento in relazione al parere. Sottolinea che la proposta 2.43 concerne l'assegno di inclusione per le donne che hanno subito violenze, in via indipendente rispetto all'eventuale assegno percepito dal marito violento, elemento questo di necessaria indipendenza per rompere il circuito della violenza. Sottolinea che tale proposta è stata sottoscritta e approvata unanimemente da tutti i Gruppi sia di maggioranza che di minoranza, invitando ad una attenta valutazione della proposta medesima. In ordine all'emendamento 14.29, in materia di sicurezza sul lavoro, evidenzia come si registrino anche di recente fatti di cronaca assai gravi per la mancanza di sicurezza dei macchinari nei luoghi di lavoro, occorrendo intervenire in linea con quanto previsto da tale proposta emendativa. Sottolinea come la stessa proposta non abbia oneri per lo Stato, ma riguardi i macchinari in gestione ai privati, non venendo in rilievo alcun profilo alla copertura finanziaria. Cita i dati Unicef per il periodo 2017-2021, con la grave cifra di 74 ragazzi morti sul lavoro, di cui sette avevano meno di 14 anni, nonché le 350 mila denunce per gli infortuni sul lavoro, evidenziando come il tema sulla sicurezza sui luoghi di lavoro risulti centrale da affrontare.

Il senatore [LIRIS](#) (Fdi) evidenzia come la proposta emendativa 14.29, unitamente condivisa e frutto di un comune accordo, pone tuttavia un tema dei tempi effettivi necessari per mettere in sicurezza i macchinari, prevenendo dispositivi per fermare gli attrezzi o gli strumenti in rilievo. In ordine ai costi di tali dispositivi, emerge comunque un tema di necessario adeguamento con effetti finanziari, per il quale occorre prevedere uno stanziamento quantificato in particolare per la parte pubblica interessata da tale emendamento. Invita quindi a valutare la possibilità di rimandare ad un apposito decreto attuativo *ad hoc* l'analisi del tema, anche al fine della quantificazione dell'onere, ribadendo il proprio appoggio nel merito al contenuto della proposta, condivisa da tutte le parti politiche.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in ordine alla proposta 14.29, evidenzia come andrebbe valutato l'impatto di tale emendamento sul mondo del lavoro, non solo nel contesto pubblico ma anche e

soprattutto nel mondo del lavoro privato. Richiamando al riguardo i temi di approfondimento sul grave fenomeno delle persone morte sul lavoro, evidenzia che occorrono studi di approfondimento sulle modalità specifiche di attuazione, non tanto per il solo contesto pubblico ma per predisporre una norma condivisa, anche con le associazioni di categorie, da approvare il prima possibile.

Dopo un intervento del senatore [MANCA](#) (PD-IDP), volto a chiedere delucidazioni sulla tempistica di esame dei restanti emendamenti, sia accantonati sia ancora da approvare da parte della Commissione di merito, il PRESIDENTE chiarisce che sarà possibile nella successiva seduta avere il quadro più chiaro della tempistica di riferimento in base ai lavori della Commissione 10ª.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) evidenzia la delicatezza della materia trattata dalla proposta emendativa 14.29, sottoscritta e approvata da tutte le parti politiche. Ricorda i dati assai gravi delle tragedie delle morti sul lavoro, evidenziando come sia assolutamente necessario un segnale di attenzione anche reperendo una eventuale copertura sulla proposta in parola, ove necessario. I problemi che emergono in materia vanno affrontati senza essere ulteriormente procrastinati, per cui invita il Governo a reperire le risorse e a dare un segnale di grande attenzione della politica ad un tema relevantissimo, sottolineando come sarebbe ingiustificabile l'assenza di risposte e soluzioni concrete su tale tema proprio in un decreto-legge che si occupa di lavoro.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) interviene sulla proposta 6.21, di cui il Governo ha chiesto l'accantonamento, evidenziando come si tratti di un emendamento di coordinamento teso a salvaguardare le competenze delle autonomie di Trento e di Bolzano.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2).

Sull'emendamento 2.12, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "dei componenti" con le seguenti: "ovvero dei componenti", nonché all'approvazione dell'emendamento 2.35 (testo 2).

Sull'emendamento 17.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 4, capoverso "784-bis", sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente»".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti approvati, fatta eccezione per le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16, 6.20, 6.21, 12.19, 14.29 e 42.7, il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 7, segnala che gli oneri di personale di cui al comma 1 costituiscono una spesa di natura certa, mentre la copertura finanziaria, rappresentata da un contributo posto a carico dei titolari dei diritti d'autore e di altri soggetti interessati, presenta profili di incertezza, considerato anche che, in specifici casi, tale contributo è limitato a una percentuale massima dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti. Su questa correlazione tra onere certo e copertura incerta, che non appare pienamente in linea con le regole di contabilità, appare necessario acquisire chiarimenti.

Andrebbero inoltre forniti elementi informativi sui costi legati alle maggiori funzioni previste per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché su quelli per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica, di cui all'articolo 7, comma 2.

In relazione ai suddetti profili, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, richiede la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, di una relazione tecnica verificata.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce di quanto chiarito dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del Relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non è corredato di relazione tecnica e che è analogo al disegno di legge 1281 della XVIII legislatura, di iniziativa del Governo, corredato di relazione tecnica, che non è stato esaminato dalla Commissione bilancio del Senato nella scorsa legislatura.

Per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica allegata a tale disegno di legge è del 30 aprile 2019, occorre valutare l'opportunità di chiedere al Governo un aggiornamento della relazione tecnica.

Appare altresì necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, che sia indicato espressamente, nella relazione tecnica e nella clausola di copertura, per ciascun anno e per ogni intervento previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

La sottosegretaria SAVINO conviene di richiedere la relazione tecnica, riservandosi di fornirla nel prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

(715) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'adesione dell'Italia al Protocollo addizionale consente di introdurre nel trasporto internazionale di merci l'utilizzo della lettera di vettura in formato elettronico, come quella cartacea: secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, tale lettera regola esclusivamente i rapporti tra le parti interessate all'esecuzione di un contratto di trasporto (mittente e vettore) e che le amministrazioni pubbliche non hanno un ruolo attivo nel funzionamento del sistema di comunicazione

elettronica.

Per quanto di competenza, chiede conferma, al fine di verificare la congruità della clausola di invarianza di cui all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, che l'utilizzo della lettera di vettura elettronica non determini ulteriori oneri per l'adeguamento delle dotazioni necessarie per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra quindi una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene precisato che il Protocollo prevede la facoltà per le imprese di gestire i contratti di trasposto transfrontalieri in modalità elettronica in alternativa a quella cartacea ma senza imporre alcun obbligo all'utilizzo del formato elettronico;

viene confermato che dall'attuazione del Protocollo in oggetto non derivano costi di attuazione a carico delle Amministrazioni interessate in quanto non si prevedono nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte: l'utilizzo della lettera di vettura elettronica, infatti, non determina nuovi compiti specifici per le Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla realizzazione e implementazione da parte delle medesime di piattaforme informatiche specifiche, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 96 (ant.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023

96ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(226-A) Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito nel testo le condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO conviene con la valutazione non ostativa del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [GELMETTI](#) (FdI) formula una proposta di parere non ostativo.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

(621 e 627-A) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni riunite.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), previa verifica del numero legale, mette ai voti la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.6. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.6.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 32 (pom.) del 27/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 27 APRILE 2023

32ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato assegnato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento relativo all'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (AG n. 41) e che lo stesso sarà esaminato nelle sedute che saranno convocate a partire dalla settimana prossima.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone che, a partire dalla prossima settimana, la Commissione avvii altresì l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 621, relativo alla prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, già approvato dalla Camera dei deputati.

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei ([n. 40](#))

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che è stata già svolta, da parte della relatrice Cosenza, la relazione sull'atto del Governo in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) osserva che, alla luce di quanto emerge dalla documentazione trasmessa dal Governo, la Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonché il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) si sono espressi su una prima bozza dello schema in esame, loro trasmessa in fase istruttoria.

Propone, pertanto, che sia acquisito, tramite richiesta di contributi scritti, l'orientamento dei suddetti organi anche in relazione alla versione definitiva dello schema di decreto.

Informa, altresì, che analoga richiesta sarà avanzata nella giornata odierna, presso la VII Commissione della Camera dei deputati, dalla rappresentante del Gruppo PD in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver acquisito l'assenso del rappresentante del Governo, assicura che si farà

carico di dar corso alla richiesta avanzata dalla senatrice D'Elia.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(317) ROMEO e altri. - *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. - *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. - *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 aprile.

Il **PRESIDENTE** avverte che alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno, riaperto nel corso della precedente seduta, sono pervenuti due atti di indirizzo riferiti al testo unificato (NT2), pubblicati in allegato.

Poiché sul medesimo testo unificato non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(551) Liliana SEGRE e altri. - *Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 aprile scorso, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - sono stati illustrati gli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta. Comunica altresì che il relatore Verducci ha successivamente riformulato l'emendamento 2.2 in un nuovo testo pubblicato in allegato.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 aprile.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che è stata già svolta, da parte della relatrice Versace, la relazione introduttiva al disegno di legge in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Dopo una breve precisazione della relatrice **VERSACE** (*Az-IV-RE*), interviene il senatore **CRISANTI** (*PD-IDP*) per chiedere conto dei criteri sulla base dei quali il Governo è pervenuto alla quantificazione della spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame.

Evidenzia, al riguardo, la rilevanza di procedere a quantificazioni, e conseguenti stanziamenti, che siano adeguati e proporzionati rispetto agli obiettivi che si intendono conseguire.

Il **PRESIDENTE**, in accordo con il Rappresentante del Governo, risponde alla sollecitazione del senatore Crisanti rinviando ad una lettura accurata della Relazione tecnica trasmessa dal Governo in allegato al disegno di legge.

Preso atto che nessun altro senatore chiede di intervenire in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare alle ore 12 di martedì 9 maggio il termine per l'eventuale presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Convieni la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. **551**

Art. 2

2.2 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze» inserire le seguenti: «, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi Garganico, Vieste, Peio (frazione Comasine)».

ORDINI DEL GIORNO AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [317, 533, 548 NT2](#)

G/317, 533, 548 NT2/1/7

[Menia](#)

Il Senato,

in sede di discussione del nuovo testo unificato per i disegni di legge nn. 317, 533 e 548 recante: "Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni":

ricordato che:

con la citata legge «La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale";

a prescindere dalle non sempre convergenti ricostruzioni storiche - ed in presenza di marginali tesi negazionistiche o riduzionistiche - è ormai riconosciuto lo sterminio di diverse migliaia di italiani, infoibati, deportati, massacrati nelle forme più atroci dai partigiani di Tito, in gran parte a guerra finita;

il capitolo delle foibe e del terrore titino fu prodromo dell'esodo di 350.000 italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, determinando la lacerazione di un tessuto storico da cui scomparve quasi del tutto la presenza italiana e si cambiarono i connotati di terre intrise da secoli di storia, lingua, cultura italica;

giòva in proposito ricordare che il recente censimento in Croazia ha certificato la presenza di soli 13.000 cittadini dichiaratisi di lingua madre italiana, il che equivale ad un'estinzione "de facto" della nostra presenza;

è giusto altresì rammentare che il terrore titino non fu rivolto solo contro gli italiani, ma anche verso i popoli fratelli della Jugoslavia: solo per citare le più recenti notizie di fonte slovena, si ricorda (ottobre 2022) l'esumazione di oltre 3.000 vittime di esecuzioni sommarie dalla fossa della Marcesna Gorica nel Kocevski Rog; la vicenda ha riportato alla mente anche altre più o meno recenti scoperte di luoghi di mattanze e orrori dovuti a Tito: Huda Jama (la caverna del Diavolo) e le sue 1.500 vittime, i massacri della foresta di Kočevie e le fosse comuni con centinaia di crani trapassati da un proiettile, la Foiba dei bambini con oltre un centinaio di ragazzini di quindici anni gettati giù assieme a suore: si sono rinvenute tante piccole croci, bottoni e rosari;

nel solo territorio della Slovenia sono stati individuati più di 700 siti in cui sono state perpetrate stragi e la stima è di oltre 100.000 assassinati: i massacri ordinati da Tito, o svolti con la compiacenza del dittatore jugoslavo, avvennero nella quasi totalità dei casi a guerra finita, in pieno spregio di tutte le convenzioni internazionali: sono quindi tantopiù ingiustificabili e si configurano - al di là di ogni valutazione politica o storica - come crimini contro l'umanità;

da diversi anni, e per prima l'Unione degli Istriani, le associazioni degli esuli giuliani e dalmati hanno richiesto, esigendo rispetto, giustizia e umanità di fronte alla loro tragedia, la revoca dell'onoreficenza concessa a Josip Broz Tito, insignito il 2 ottobre 1969 dall'allora Presidente Saragat, del titolo di Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone;

la richiesta-appello degli esuli istriani, nonostante la palmare evidenza delle ragioni addotte, è stata fin qui disattesa a causa di un'interpretazione che affermerebbe impossibile la revoca di un'onoreficenza a persone defunte, giacché alle stesse sarebbe precluso il diritto di opporsi alla stessa;

la materia è regolata dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, che all'articolo 5 prescrive: "Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine";

tale fattispecie è recentemente occorsa nel caso del presidente siriano Bashar Al Assad, decorato di Cavalierato di Gran Croce con Gran Cordone, conferitogli nel marzo 2010 e revocato nell'ottobre 2012 a causa della repressione feroce delle proteste sollevatesi nel paese attraverso l'uso delle armi e dei bombardamenti contro la popolazione civile, che determinarono decine di migliaia di morti. La revoca dell'onoreficenza fu allora sollecitata proprio da un atto parlamentare del Senato della Repubblica;

dalla legge n. 178 del 1951 discendono il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 31 ottobre 1952 (secondo cui «per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti» dalla legge 3 marzo 1951, n. 178 e in questo caso il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri) e il decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 13 maggio 1952, il quale all'articolo 10 dispone che "le onorificenze possono essere revocate solo per indegnità. Il cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine. (.) Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'articolo 5 della legge";

in realtà l'attuale formulazione della legge non escluderebbe certo la previsione di revoca postuma dell'onoreficenza, giacché, come recita il noto brocardo, "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit";

impegna il Governo

a chiarire che il ritiro delle onoreficenze possa essere anche postumo in caso di morte dell'insignito e ad attivare di conseguenza la procedura di richiesta motivata al Presidente della Repubblica tesa alla revoca del Cavalierato di Gran Croce decorato di Gran Cordone al defunto dittatore jugoslavo, responsabile di crimini contro l'umanità, maresciallo Josip Broz Tito.

G/317, 533, 548 NT2/2/7

[Rojc](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di discussione del nuovo testo unificato per i disegni di legge nn. 317, 533 e 548 recante: "Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni":

premessi che:

il disegno di legge in discussione rafforza - anche attraverso un significativo impegno finanziario - gli strumenti di promozione della conoscenza delle vicende del confine orientale;

i lavori della Commissione sono stati ispirati anche alla necessità di sostenere l'azione di soggetti e associazioni che da tempo, sul territorio italiano - ma anche in Slovenia e in Croazia e, in particolare in Istria, Quarnero e Dalmazia - si impegnano a promuovere la conoscenza del patrimonio storico, culturale e civile degli italiani dell'Alto Adriatico;

in particolare, l'articolo 1, lettera b), del testo unificato inserisce nella legge 30 marzo 2004, n. 92 l'articolo 2-ter, con il quale si concede un finanziamento complessivo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, prevedendo in particolare la destinazione di esso - in ragione di 75.000 euro ciascuno - a una serie di soggetti individuati dalla disposizione in parola;

tale elencazione non appare del tutto esaustiva, restandone esclusi soggetti associativi benemeriti che, da anni, sono impegnati in attività del tutto analoghe a quelle oggetto di promozione nel testo unificato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere progressivamente i destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 2-ter, comma 1, della legge 30 marzo 2004, n. 92 - come introdotto dall'articolo 1, lettera b), del testo unificato - al fine di ricomprendervi ulteriori associazioni includendovi, in particolare, la Società di Studi Fiumani per la gestione e lo sviluppo del Museo Storico e Archivio di Fiume e dell'Archivio Museo storico di Roma, l'Unione Italiana di Fiume-Capodistria per la gestione e l'implementazione del Centro Multimediale Italiano di Capodistria - al fine di promuovere in Slovenia e in Croazia la conoscenza delle complesse vicende storiche del confine orientale e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano in Istria, Quarnero e Dalmazia - nonché il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e il Circolo «Istria» che si adoperano per la promozione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale e civile degli italiani dell'Alto Adriatico.

1.4.2.6.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 33 (pom.) del 03/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REDIGENTE

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 aprile scorso, nel corso della quale è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 2.2 in un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il PRESIDENTE fa presente che sul disegno di legge in titolo si è espressa la Commissione affari costituzionali, con un parere non ostativo con osservazioni, mentre la Commissione bilancio non ha ancora concluso il proprio esame in sede consultiva.

Avverte pertanto che non si potrà procedere alle votazioni nell'odierna seduta.

Chiede tuttavia al Relatore e al Rappresentante del Governo se intendano procedere all'espressione dei rispettivi pareri sugli emendamenti e sull'ordine del giorno, presentati al disegno di legge in titolo.

Il relatore VERDUCCI (PD-IDP) ritiene che sia preferibile attendere l'espressione del parere della Commissione bilancio, ciò che peraltro potrebbe consentire, nelle more, di concludere l'interlocuzione in atto con il Governo, finalizzata a raggiungere una posizione condivisa sulle proposte emendative.

Coglie inoltre l'occasione per invitare il Presidente a rappresentare l'esigenza che la richiamata Commissione si esprima con sollecitudine, al fine favorire l'approvazione del provvedimento entro il 10 giugno prossimo, data in cui ricorre l'anniversario dell'uccisione di Giacomo Matteotti.

Il sottosegretario MAZZI, con riferimento all'opportunità di rinviare l'espressione dei pareri sugli emendamenti e sull'ordine del giorno, dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto della richiesta che la fase dell'espressione dei pareri abbia luogo in altra seduta, fa presente che rappresenterà alla Presidenza della Commissione bilancio l'esigenza di favorire la conclusione dell'esame, in sede consultiva, del provvedimento in titolo, così come, del resto, di altri provvedimenti di rilievo che la Commissione intende approvare in tempi rapidi.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sul "contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico" (n. 67)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo scorso, nel corso della quale era stata svolta la relazione introduttiva, era stato presentato uno schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta ed era stato previsto un termine entro cui far pervenire eventuali osservazioni.

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, nella quale ha inteso recepire la quasi totalità dei suggerimenti pervenuti dai Gruppi. Precisa che l'osservazione avanzata dal Partito democratico, circa l'introduzione nelle scuole delle figure dell'educatore e del pedagogista, è stata recepita in modo parziale al fine di tener conto dell'orientamento del Governo espresso nell'ambito di interlocuzioni svolte per le vie brevi. Nello specifico, le figure dell'educatore e del pedagogista sono state sostituite con quelle del docente *tutor* e del docente orientatore.

Interviene, al riguardo, la senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) per specificare che la figura del docente *tutor* assorbirà le funzioni svolte dall'educatore e dal pedagogista nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica; al docente *tutor* spetterà, inoltre, l'analisi del contesto della classe ai fini dell'individuazione, al contempo, delle difficoltà che possono presentarsi, ma anche delle eccellenze che possono emergere. Per quanto riguarda la figura del docente orientatore, evidenzia che essa svolge, a beneficio degli studenti, la funzione di orientamento in uscita dal percorso scolastico.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) esprime il proprio apprezzamento per il metodo, seguito dalla Presidenza della Commissione, ispirato alla volontà di ricondurre ad unità le posizioni che emergono nel corso della discussione.

Quindi, dopo aver manifestato soddisfazione per l'accoglimento di molti dei suggerimenti avanzati dal proprio Gruppo, a loro volta fondati sul recepimento di istanze provenienti dalla società civile, esprime perplessità in merito all'impegno al Governo relativo all'aggravio di pene per atti illeciti perpetrati nei confronti di insegnanti, nonché in riferimento alla menzionata sostituzione delle figure dell'educatore e del pedagogista con quelle del docente *tutor* e del docente orientatore.

Rileva, in proposito, il profilo di inserimento nel territorio e di sinergia con tutte le realtà educative territoriali che caratterizza le figure dell'educatore e del pedagogista, delineate sia nel suggerimento del proprio Gruppo in relazione alla proposta di risoluzione in esame sia nel disegno di legge n. [28](#), a prima firma della senatrice Malpezzi, avente ad oggetto il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante", in corso di discussione in Commissione.

Alla sollecitazione della senatrice D'Elia risponde il Presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), il quale, nel ribadire la ferma intenzione di proseguire la direzione dei lavori della Commissione con metodo unitario, ricorda, tuttavia, le responsabilità assunte dalle singole forze politiche nei confronti dei cittadini, nonché, nel caso specifico, l'opportunità di pervenire a un testo sul quale si registri l'assenso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei ([n. 40](#))

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come convenuto nella precedente seduta, è stata avanzata al Ministero dell'università e della ricerca la richiesta di poter acquisire le osservazioni della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) sullo schema di decreto ministeriale presentato alle Camere, tenuto conto che nella documentazione trasmessa dal Governo sono inclusi i pareri dei suddetti organi espressi con riferimento ad una prima bozza, superata

da quella in esame. Segnala che analoga richiesta è stata avanzata dalla Commissione cultura della Camera, che ha contestualmente chiesto la proroga del termine per l'espressione del parere. Dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere al Governo sullo schema di decreto in titolo scade l'8 maggio, propone di presentare istanza di proroga alla Presidenza del Senato ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) fa altresì presente che, poiché i richiamati pareri della CRUI, dell'ANVUR e del CNSU non sono previsti dalla normativa vigente come necessari ai fini dell'esame parlamentare, qualora i predetti organi non si esprimano in tempo utile, la Commissione procederà comunque alla conclusione dell'esame sulla base degli elementi in proprio possesso.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici ([n. 41](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Esame e rinvio)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*) riferisce alla Commissione sullo schema di provvedimento in titolo, composto di 4 articoli. Esso è stato redatto con la duplice finalità di dare attuazione alla sentenza del TAR del Lazio 4 febbraio 2015, n. 2106 (poi divenuta definitiva), che ha riguardato le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Giunta centrale per gli studi storici e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno degli istituti storici, e di introdurre ulteriori disposizioni di contenuto più ampio di quello strettamente necessario a tener conto della medesima sentenza.

La sentenza censura l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 secondo cui soltanto due dei quattro esperti che compongono la Giunta centrale storica e soltanto due dei quattro membri che compongono il consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno degli Istituti sono nominati in base ad una scelta tra una terna di nomi, mentre gli altri membri dei suddetti organi e, soprattutto, i presidenti degli Istituti possono essere nominati direttamente dal Ministro, senza alcuna garanzia di autonomia e di valore scientifico.

Inoltre, la sentenza dichiara illegittima la norma che, in assenza di una disciplina transitoria, ha introdotto un "effetto ghigliottina", determinando la contestuale ed immediata decadenza di tutti i membri in carica il 31 dicembre 2005.

Il Relatore segnala indi che le disposizioni che danno attuazione alla sentenza sono rintracciabili principalmente all'articolo 1, comma 1, lett. *a*), n. 2), lett. *b*), n. 1) e 2), relative alle nomine degli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale, dei direttori degli istituti della rete scientifica e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica dei medesimi istituti. E' previsto che tali nomine avvengano tutte, indistintamente, da parte del Ministro della cultura sulla base di una terna di nomi a tutela dell'autonomia scientifica degli istituti. Inoltre, l'articolo 3 contempla una costituzione graduale dei vari organi, evitando che si verifichi il richiamato "effetto ghigliottina"

Fra le altre disposizioni di maggior rilievo, il Relatore segnala il comma 1, lettera *a*), n. 1), che sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'articolo 2, al fine di vincolare il Ministro della cultura - che attualmente gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 - a nominare il presidente della Giunta storica nazionale tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Inoltre si sofferma sul comma 1,

lettera *d*), finalizzato a potenziare l'attività di coordinamento amministrativo svolta dalla Giunta storica nazionale, nonché sul comma 1, lettera *e*), che dispone in merito alla gratuità degli incarichi di presidente e di consigliere di amministrazione della Giunta storica nazionale di direttore di istituto e di componente del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti di rete.

Segnala infine che nel parere del Consiglio di Stato sono state espresse talune osservazioni, anche di carattere testuale, richiamate nella documentazione predisposta dai Servizi studi di Camera e Senato. Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti e altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 621 e parere non ostativo sul disegno di legge n. 627)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sui provvedimenti in titolo, facendo presente che il disegno di legge n. 621 è stato approvato dalla Camera dei deputati il 22 marzo 2023, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 217, d'iniziativa dei deputati Maccanti ed altri, e n. 648, d'iniziativa del presidente Mollicone.

L'Atto Senato 627, vertente sul medesimo argomento, è stato presentato per iniziativa dei senatori Basso e Nicita.

Illustra, in primo luogo, il disegno di legge n. 621, specificando che esso, composto di sette articoli, introduce misure volte alla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, alla salvaguarda dei diritti alla segretezza delle comunicazioni, nonché a garanzia dell'attuazione delle politiche di promozione della libertà di espressione e di informazione, della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

Richiama l'attenzione sull'enunciazione dei principi di cui all'articolo 1, nel cui contesto si riconosce nella proprietà intellettuale uno "strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale".

Tra i principi è anche individuato quello di assicurare alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, il quale conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la possibilità di ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP.

L'Autorità può altresì intervenire con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni nonché trasmissioni di eventi sportivi ovvero di eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico.

Dà conto dell'articolo 3, il quale apporta modificazioni alla legge n. 633 del 1941, relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e al codice penale, al fine di introdurre misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

Specifica che viene, tra l'altro, inserita fra le condotte punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 la fissazione - per uso non personale e a fini di lucro - su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale, nonché la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Passa poi ad illustrare l'articolo 4, il quale prevede l'organizzazione di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico

radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Nell'ambito di tali campagne è anche prevista la promozione di iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

L'organizzazione delle campagne in questione è affidata al Ministero della cultura, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea.

Per quanto concerne l'articolo 5, precisa che esso dispone l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente.

Esponde, di seguito, i contenuti dell'articolo 6, il quale impone, fra l'altro, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di adeguare alle disposizioni del provvedimento in esame, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il proprio regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica (di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013).

Fa menzione, infine, dell'articolo 7, che incrementa la pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di consentirle lo svolgimento delle nuove competenze attribuite.

Passa, quindi, ad illustrare sinteticamente le disposizioni del disegno di legge n. 627, specificando che esso si compone di otto articoli.

Evidenzia che, nella enunciazione dei principi di cui all'articolo 1, oltre a quanto già evidenziato con riferimento all'Atto Senato n. 621, è aggiunto il sostegno del diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale.

L'articolo 2 ha ad oggetto l'organizzazione di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, anche comprensive della promozione di iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, al pari dell'articolo 4 del disegno di legge n. 621.

Rileva che, a differenza dell'Atto Senato n. 621, tra i soggetti organizzatori delle predette campagne, è incluso anche il Ministero dell'istruzione e del merito ed è previsto il coinvolgimento di artisti, scrittori e sportivi.

L'articolo 3, analogamente all'articolo 2 del disegno di legge n. 621, reca disciplina dei provvedimenti adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti.

L'articolo 4, analogamente all'articolo 3 del disegno di legge n. 621, modifica la legge n. 633 del 1941 e il codice penale, al fine di introdurre misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

Anche l'articolo 5 - il cui contenuto non trova corrispondenza nel disegno di legge n. 621 - novella la legge n. 633 del 1941, al fine di prevedere la possibilità di richiedere informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica.

L'articolo 6, in materia di sanzioni amministrative, presenta un contenuto analogo a quello dell'articolo 5 del disegno di legge n. 621.

L'articolo 7 - oltre a recare disposizioni simili a quelle dell'articolo 6 del disegno di legge n. 621 per l'adeguamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché per la costituzione di un tavolo tecnico - prevede l'adozione di una *White list*, da aggiornare con cadenza annuale, contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di blocco in circostanze di gravità e urgenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

L'articolo 8 reca, infine, norme in materia di personale dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e disposizioni finanziarie.

Nella discussione generale interviene la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) la quale, nell'esprimere un giudizio favorevole sul disegno di legge n. 621, approvato dalla Camera dei deputati in esito ad un'ampia convergenza delle forze politiche, ritiene che i contenuti dello stesso potrebbero essere ulteriormente arricchiti con alcune delle disposizioni previste nel disegno di legge n. 627. Al riguardo, segnala l'inserimento fra i soggetti organizzatori di campagne di comunicazione e sensibilizzazione anche del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché la promozione della fruizione pubblica di opere artistiche e culturali.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), dopo aver preso atto che a differenza dell'omologa Commissione cultura della Camera dei deputati la Commissione non vanta una competenza primaria sul provvedimento in esame, ritiene che occorra tener conto che il disegno di legge n. 621, approvato dalla Camera dei deputati, si pone in linea di continuità con i lavori svolti nella scorsa legislatura presso l'altro ramo del Parlamento. Inoltre, sul medesimo provvedimento si registra un'ampia convergenza degli operatori del settore e delle forze politiche.

La senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) ritiene che sia compito della Commissione promuovere iniziative per favorire la più ampia fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, con specifico riferimento alle produzioni cinematografiche di particolare pregio culturale.

Preso atto che nessun altro senatore chiede di intervenire in discussione generale, il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge n. 621 e di un parere non ostativo sul disegno di legge n. 627.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 621 e, con distinta votazione, la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge n.627.

Il [PRESIDENTE](#) registra con favore che su entrambe le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Ministro dell'istruzione e del merito ha manifestato la propria disponibilità a intervenire in audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica, per la seduta che sarà convocata martedì 9 maggio, alle ore 14.

Il senatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*) chiede alla Presidenza di verificare la possibilità di anticipare l'orario di convocazione della richiamata seduta, onde consentire ai senatori coinvolti nelle consultazioni elettorali che si terranno alla fine della settimana prossima di poter essere presenti sul territorio.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che svolgerà le opportune verifiche.

La seduta termina alle ore 14,35.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE **SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 67**

La 7a Commissione del Senato,
premessi che:

l'allarmante aumento degli episodi di violenza e bullismo di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e persino delle loro famiglie, che in qualche caso ne sostengono, in modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni;

come ricordato, il 15 marzo scorso, dal Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nel corso dell'audizione, "quello della violenza all'interno delle scuole è un tema che sta molto a cuore anche alla Commissione europea" che "si è soffermata più volte sul tema della violenza e in particolare del bullismo (perché quest'ultimo ne è una fattispecie)" nelle classi nei confronti dei docenti e degli studenti;

con la nota dell'8 febbraio 2023 inviata ai dirigenti scolastici e agli Uffici scolastici regionali, il Ministro Valditara ha preso atto di un innegabile e allarmante aumento di episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico che si verificano all'interno delle scuole, anche nel

corso delle lezioni, e ha sottolineato come questi episodi costituiscano "atti illeciti intollerabili, suscettibili di provocare danni fisici e psicologici alle vittime, ledendo l'autorità e l'autorevolezza dei docenti, nonché la dignità di tutto il personale e compromettendo seriamente la qualità dei servizi, con pregiudizio del fondamentale diritto allo studio";

tali episodi, che si stanno diffondendo in modo esponenziale, non determinano soltanto una lesione dei diritti del personale aggredito, bensì colpiscono al cuore la vita collettiva nella scuola, l'autorevolezza e il prestigio del corpo docente, minano il patto di fiducia tra le famiglie e gli insegnanti e, in ultima analisi, incidono negativamente sul diritto allo studio delle giovani generazioni;

come affermato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione: "Aggressività e violenza, di qualunque natura e provenienza, non possono essere tollerate in alcun contesto del vivere civile e in particolare nella scuola, importante e primario luogo di educazione sociale e civile, di costruzione di una visione della persona e della società, del suo "essere" ed "essere nel mondo" come soggetto attivo, responsabile, solidale. Obiettivi raggiungibili soltanto con azioni congiunte di tipo istruttivo ed educativo in un luogo come la scuola, spazio pubblico dedicato alla formazione delle persone e dei cittadini che garantisce l'incontro e il confronto fra generazioni, l'elaborazione dei saperi e la trasmissione del patrimonio culturale di un popolo";

tali episodi sono indizi dell'enorme carico di malessere e di sofferenza che viene registrato da diversi anni, aumentato durante la fase acuta dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha segnato tutto il mondo della scuola e le sue componenti. A questo proposito, il rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile del 2021 ha indicato come sia peggiorata la salute mentale della popolazione tra i 14 e i 19 anni, un carico di sofferenza che oggi la Scuola, in assenza di risorse e delle competenze necessarie, non riesce ad affrontare in modo adeguato;

occorre poi sottolineare come ogni episodio di violenza non possa essere letto quale fatto individuale concernente il rapporto tra il singolo studente e il singolo docente, ma deve essere considerato un "fatto collettivo" che riguarda la Scuola nella sua interezza e, di conseguenza, la società nella sua interezza e la nostra democrazia;

le istituzioni sono pertanto tenute a contrastare senza indugio tali fenomeni, restituendo centralità e autorevolezza alla figura del docente, assicurando agli insegnanti e a tutto il personale scolastico la possibilità di svolgere le rispettive funzioni in un contesto lavorativo sereno, favorendo, più in generale, la ricomposizione del patto educativo tra scuola e famiglie, individuando, infine, modalità per riconoscere e contrastare situazioni di disagio psicologico sociale e culturale delle studentesse e degli studenti, nonché i connessi fenomeni di dispersione scolastica;

ad essere screditato, infatti, è il ruolo sociale dei docenti a causa anche della bassa retribuzione rispetto al lavoro che svolgono dentro e fuori la Scuola e nonostante il loro lavoro non sia paragonabile a nessun altro poiché riguarda la formazione della persona e chi lo svolge ha fondamentali responsabilità etica e sociale, come stabilito dalla stessa Costituzione;

risulta, pertanto, centrale l'impegno delle istituzioni nella predisposizione di efficaci strumenti di analisi e di studio dei fenomeni di violenza in esame, al fine di individuare azioni efficaci a presidio dell'autorevolezza delle istituzioni scolastiche e a doveroso sostegno del personale scolastico vittima di aggressioni;

preso atto con favore della scelta del Ministro dell'istruzione e del merito di assicurare al personale scolastico la rappresentanza e la difesa, nelle sedi civili e penali, tramite intervento dell'Avvocatura dello Stato;

ritenuto che la menzionata tutela legale ben risponde alla necessità di restituire piena serenità e un adeguato riconoscimento del ruolo del personale scolastico;

tenuto conto che le disposizioni vigenti che forniscono alle istituzioni scolastiche strumenti atti a prevenire e contrastare atteggiamenti violenti all'interno della comunità scolastica, non risultano sufficientemente efficaci;

tenuto, altresì, conto della particolare importanza che riveste il Patto educativo di corresponsabilità, che contiene la declinazione, in maniera dettagliata e condivisa, dei diritti e doveri che si esplicano nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;

considerato che, sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte sull'affare assegnato, è stata evidenziata l'esigenza di un approfondimento delle cause degli episodi di violenza, delle ragioni per le quali la disciplina sanzionatoria rispetto a comportamenti deprecabili da parte degli studenti non risulti efficace, dei motivi che inducono molti docenti a non segnalare minacce o aggressioni, motivo per cui non è sempre agevole intercettare le cause del disagio e intervenire in via preventiva sulla base di eventi sentinella;

alcuni dei soggetti auditi hanno segnalato l'esigenza di restituire alla Scuola l'autorevole ruolo che le spetta, quale istituzione fondante della comunità democratica;

Piero Calamandrei, in un discorso pronunciato nel III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN) l'11 febbraio 1950, disse: "La scuola, come la vedo io, è un organo "costituzionale". Ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. (...) Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei deputati, il Senato, il Presidente della Repubblica, la Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la Scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la Scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue (...). La Scuola, organo centrale della democrazia, perché serve a risolvere quello che secondo noi è il problema centrale della democrazia: la formazione della classe dirigente";

impegna il Governo:

- a promuovere la costituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con i seguenti compiti:

a) monitorare gli episodi di violenza e bullismo commessi ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo ai medesimi atti di violenza;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio;

d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità con la normativa vigente;

e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;

f) incoraggiare, disciplinandola, l'istituzione di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e le loro famiglie, valutando altresì l'opportunità di promuovere momenti di confronto tra il corpo docente, i genitori e i figli che durante l'attività didattica hanno manifestato un comportamento violento o aggressivo, al fine di prevenire analoghi episodi in seno alle istituzioni scolastiche;

g) riferire con cadenza annuale al Parlamento e al Governo sugli esiti della propria attività;

- a prevedere e attuare campagne informative al fine di informare la società sul necessario rispetto che merita il lavoro del personale scolastico;

- a sostenere le iniziative legislative parlamentari, o assumerne di proprie, dirette a:

a) modificare il codice penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui eventuali atti illeciti consistenti in violenza o minaccia ovvero in oltraggio ad un pubblico ufficiale siano perpetrati nei confronti di insegnanti;

b) introdurre nelle scuole la figura dello psicologo che potrà fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere innanzitutto ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma anche per avviare un sistema di assistenza e di supporto psicologico per contrastare l'insorgere di forme di disagio o di malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Lo scopo è quello di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità in rapporto all'ambiente in cui vivono, mediando i conflitti e favorendo lo sviluppo dell'unicità della persona, sulla base delle diverse situazioni territoriali;

- c) promuovere la figura del docente tutor e del docente orientatore anche con l'obiettivo di: prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria;
- ad adottare le iniziative necessarie per provvedere ad un reale riconoscimento professionale ed economico dei docenti all'altezza del compito da loro svolto quotidianamente.

1.4.2.7. 9[^] (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.7.1. 9ª(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

45ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 maggio, nel corso della quale il disegno di legge n. 571 era stato adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Il presidente [DE CARLO](#), dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è fissato alle ore 14 di domani 8 giugno, domanda se qualcuno intenda intervenire in discussione generale. Rammenta peraltro che, come concordato, si è concluso il ciclo di audizioni. Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), il quale propone di posticipare il suddetto termine.

Il [PRESIDENTE](#), precisando di aver ricevuto tale richiesta anche da altri commissari per le vie brevi, propone quindi di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571 alle ore 12 del 12 giugno. Informa peraltro di aver sottoposto tale proposta anche al relatore Paroli, il quale condivide la breve posticipazione.

Concorda la Commissione.

Nel dibattito prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) il quale, nell'evidenziare come sul tema oggetto dei provvedimenti in titolo si sia aperto un confronto con associazioni, imprese e categorie, esprime il suo assenso rispetto alla decisione di estendere i tempi per la predisposizione e l'approfondimento delle proposte emendative.

Preannuncia, al riguardo, la presentazione di un pacchetto di emendamenti da parte del proprio Gruppo, incidenti sia sui principi generali della disciplina sia sulle modalità di conferimento della delega al Governo.

Fa presente poi che il disegno di legge n. 571 ha un precedente elaborato nella scorsa legislatura, in relazione alla cui impostazione il Gruppo del Partito Democratico già aveva avuto modo di manifestare talune perplessità. Dichiarà, in proposito, di ritenere necessaria una revisione normativa del sistema di incentivi alle imprese, così da adeguarli sia all'attuale situazione economica, segnata dalle conseguenze della pandemia e dalla guerra in corso, sia al conseguimento degli obiettivi posti in sede europea, con particolare riguardo alla transizione ecologica e a quella digitale.

Evidenzia, inoltre, che il nuovo sistema degli incentivi dovrà essere caratterizzato da garanzie in ordine alla rapidità e all'efficacia degli interventi da porre in essere. Dovrà, altresì, essere orientato verso la parte alta del sistema produttivo, con specifica attenzione agli aspetti della competitività e della produttività.

Rileva, tuttavia, alcune criticità nelle modalità di conferimento della delega in esame. Fa riferimento, innanzitutto, alla carenza di principi e criteri direttivi che consentano di precisare il quadro della distribuzione degli incentivi a livello territoriale e dei soggetti beneficiari.

Inoltre, pur condividendo l'intento del provvedimento governativo di evitare, da una parte, duplicazioni nella erogazione degli aiuti e, dall'altra, la frammentazione delle misure di sostegno, ricorda come anche la normativa vigente non consenta la cumulabilità di incentivi.

Osserva, quindi, che i principi direttivi sono carenti nel determinare gli effetti che gli incentivi dovranno conseguire a livello territoriale, con il conseguente rischio di produrre squilibri a svantaggio di talune aree, nonché lacunosi nella individuazione della distribuzione a livello settoriale, poiché l'intento delle disposizioni governative di favorire i settori innovativi a discapito dei settori tradizionali necessita di essere completato con misure volte a favorire la transizione dei settori tradizionali, con particolare riferimento al tessuto delle piccole e medie imprese.

Sottolinea, ancora, che il sistema delineato dal provvedimento governativo finisce per incidere su incentivi di competenza regionale.

Conclude rivolgendo l'attenzione all'assenza di certezze in ordine alla quantificazione della spesa, che, qualora comportasse maggiori oneri, richiederebbe una copertura finanziaria preliminare rispetto all'adozione dei decreti legislativi.

Nell'anticipare che gli emendamenti del suo Gruppo verteranno sulle suddette questioni, auspica che la maggioranza riservi attenzione alle proposte che saranno presentate, manifestando un atteggiamento costruttivo e collaborativo analogo a quello con il quale il Gruppo del Partito Democratico si accinge a partecipare alla discussione dei provvedimenti in esame.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), nel condividere le intenzioni che ispirano i disegni di legge in titolo, condivide a sua volta la necessità di procedere a una riforma del vigente sistema di incentivi alle imprese.

Nel preannunciare la presentazione di proposte emendative da parte del proprio Gruppo, dichiara che le disposizioni in esame hanno margini di miglioramento e di puntualizzazione sia in merito alla individuazione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, sia per quanto riguarda la precisazione delle modalità di attuazione dei principi e criteri medesimi.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [AMIDEI](#) (Fdl) illustra le disposizioni dei disegni di legge in titolo, sui quali la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite 2a e 8a, ricordando preliminarmente che il disegno di legge n. 621 è stato approvato dalla Camera dei deputati e il disegno di legge n. 627 è d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita.

Evidenzia, in relazione alle disposizioni di competenza della Commissione, che l'articolo 1 del disegno di legge n. 621, recante le finalità, stabilisce che la Repubblica - tra i suoi compiti - assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e

l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno.

Menziona, quindi, l'articolo 2, concernente provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente, l'articolo 3, che prevede misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, l'articolo 4, riguardante le campagne di comunicazione e sensibilizzazione e l'articolo 5, che stabilisce le sanzioni amministrative.

Si sofferma poi sull'articolo 6, il quale dispone che l'AGCOM provvede a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP.

L'articolo 7 reca, infine, disposizioni finanziarie e in materia di personale dell'Autorità. Precisa, quanto alla copertura degli oneri, che si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti: titolari dei diritti delle opere cinematografiche; titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; titolari dei diritti su *format* televisivi; titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; fornitori di servizi di media; organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti.

Passa poi al disegno di legge n. 627, che riproduce in larga parte il contenuto del disegno di legge n. 621. L'articolo 1, elenca i principi nazionali e internazionali in materia di protezione e di promozione della diversità delle espressioni culturali. L'articolo 2 prevede campagne di sensibilizzazione e di comunicazione, anche a studenti, sul valore della creatività e sui rischi sulla diffusione illecita di prodotti audiovisivi e digitali. L'articolo 3 prevede una procedura cautelare e d'urgenza per contrastare la diffusione illecita di eventi in diretta o assimilabili (sportivi, cinematografici o articoli di giornale). L'articolo 4 reca misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale. L'articolo 5 reca disposizioni in materia di richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica. L'articolo 6 stabilisce le sanzioni per i soggetti che non ottemperano ai provvedimenti disposti dall'AGCOM in forza dei nuovi poteri di intervento ad essa attribuiti dal presente disegno di legge. L'articolo 7 dispone che l'AGCOM deliberi l'adeguamento del regolamento alle disposizioni di cui alla legge medesima. L'articolo 8, con previsioni analoghe a quelle contemplate dall'articolo 7 del disegno di legge n. 621, reca norme in materia di personale dell'AGCOM e disposizioni finanziarie.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore ad esprimere una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore [AMIDEI](#) (*Fdl*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

[\(674\) Interventi a sostegno della competitività dei capitali](#)

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alla 6ª Commissione.

Premette che il provvedimento è diretto ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Passando quindi all'esposizione dei contenuti delle disposizioni di competenza della Commissione, evidenzia che l'articolo 2 modifica la definizione di piccole e medie imprese (PMI) ai fini della regolamentazione finanziaria, portando la soglia di capitalizzazione massima prevista a 1 miliardo di euro (rispetto all'attuale soglia di 500 milioni di euro di capitalizzazione che qualifica una impresa emittente quote azionarie come PMI).

L'articolo 3 permette la dematerializzazione delle quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata e reca misure per disciplinarla. Specifica che si prevede così di semplificare le procedure nonché di ridurre i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote in oggetto, in funzione di sviluppo del mercato dei capitali.

L'articolo 4 riforma, abrogando una serie di obblighi, la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, una categoria giuridica creata per regolare le imprese in crescita che intendono aprirsi al mercato dei capitali.

L'articolo 5 introduce, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione - MTF, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

L'articolo 7, prosegue la relatrice, introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocamento di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

L'articolo 8 ripropone alcune misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal cosiddetto "Decreto Semplificazioni" per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. Precisa, al riguardo, che sono previsti, per un periodo sperimentale (fino al 30 aprile 2025), *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

L'articolo 12 consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea.

L'articolo 13 incrementa da tre a dieci il numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 21 introduce modifiche alla disciplina, di cui alla legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto l'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016.

L'articolo 22 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "Rilancio"). Conclude l'illustrazione, specificando che, ai sensi delle suddette norme, al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possono utilizzare anche uno o più bilanci *pro-forma*, certificati da un revisore contabile. Le disposizioni di cui all'articolo 22 prevedono, altresì, che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, sia consentito l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato anche alle società che sono sottoposte a indagini per reati da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, fermo restando il divieto di accesso per gli enti condannati o sottoposti a sanzione su richiesta.

Si pronuncia infine favorevolmente sul provvedimento in esame.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto di astensione da parte del suo Gruppo, evidenzia che presso la 6ª Commissione sono ancora in corso le audizioni programmate sul provvedimento in titolo e che pertanto non sono al momento disponibili gli elementi necessari per formulare un parere favorevole ovvero contrario sul medesimo.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) si associa alla considerazione del senatore Nave e preannuncia analogo voto di astensione da parte del Gruppo del Partito Democratico, a meno che non

si intenda procedere a una rivalutazione dei tempi di esame per l'espressione del parere.

Il presidente [DE CARLO](#), rilevato che non vi sono specifiche ragioni di urgenza, manifesta la sua disponibilità a rinviare l'espressione del parere alla seduta da convocare martedì 13 giugno.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Interviene brevemente il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), per raccomandare ai rappresentanti dei Gruppi presenti di far pervenire, entro la suddetta data, eventuali osservazioni, così che la relatrice possa valutarle ai fini dell'integrazione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sul disegno di legge n. 316 (Contrasto del bracconaggio ittico) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.4.2.8. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.8.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 65 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023
65ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agencia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 43)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Esame e rinvio)

La relatrice **MANCINI** (*FdI*) chiarisce preliminarmente che le modifiche statutarie di cui allo schema di regolamento in esame sono intese principalmente ad attuare le modifiche all'ordinamento dell'ANPAL introdotte dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, consistenti tra l'altro nella soppressione della figura del presidente, sostituita con quella del direttore, della quale sono delineate le funzioni principali.

L'articolo 2 dello schema specifica che il commissario straordinario, previsto dal citato articolo 46 come figura transitoria, continua a operare fino alla nomina del direttore e del consiglio di amministrazione dell'ANPAL.

Le modifiche statutarie allegate allo schema contemplano in primo luogo l'attuazione dell'inserimento della figura del direttore, le cui funzioni sono ulteriormente specificate dall'articolo 6 del nuovo testo dello statuto.

Il provvedimento ridefinisce inoltre le competenze del consiglio di amministrazione in relazione all'introduzione della figura del direttore.

Viene inoltre prevista la costituzione, all'interno dell'ANPAL, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e, di conseguenza, è soppressa la previsione che l'Agencia in esame si avvalga dell'omologo Comitato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, lo schema di regolamento prevede la possibilità di istituzione di un comitato scientifico, con finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL.

Il **PRESIDENTE** ringrazia la relatrice e, nessuno chiedendo la parola in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, è chiusa la discussione generale.

Ha la parola [il relatore SILVESTRO \(FI-BP-PPE\)](#), che presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MURELLI \(LSP-PSd'Az\)](#) introduce l'esame del disegno di legge n. 641, recante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo fra Italia e Moldova del 18 giugno 2021 in materia di sicurezza sociale.

Specificati gli obiettivi generali, si sofferma, per quanto di competenza, sulle disposizioni contenute nell'Accordo, che all'articolo 1 individua le istituzioni competenti per la sua applicazione, menzionando, per la parte italiana, l'INPS e l'INAIL.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, per materia e per ciascuna delle due Parti, dell'Accordo, che ai sensi dell'articolo 3, conformemente alle rispettive legislazioni, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari.

L'articolo 4 garantisce, nell'ambito di applicazione dell'Accordo, l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o malattia.

La materia della presentazione delle domande di riconoscimento o esportabilità moldave è oggetto dell'articolo 5, mentre l'articolo 6 reca la disciplina degli accertamenti relativi a prestazioni erogate dalle istituzioni dello Stato diverso da quello di residenza.

L'articolo 7 prevede il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti.

In caso di pagamento di prestazioni non dovute, l'articolo 8 prevede la possibilità per ciascuna Parte di chiedere all'altro Stato, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere quanto indebitamente percepito.

L'articolo 9 specifica che ai fini dell'attuazione dell'Accordo le disposizioni per la protezione dei dati personali sono contenute nell'Allegato A.

La valuta da utilizzare per il pagamento delle prestazioni e il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo sono oggetto rispettivamente degli articoli 10 e 11, mentre l'articolo 12 prevede la cooperazione tra le autorità competenti riguardo all'informazione reciproca, relativamente a modifiche o integrazioni della propria legislazione sulla sicurezza sociale.

L'Allegato A, il quale costituisce parte integrante dell'Accordo, disciplina il trasferimento dei dati personali tra le competenti istituzioni italiane e moldave.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMBITO \(PD-IDP\)](#) sottolinea la notevole rilevanza sociale dell'Accordo in ragione del numero cospicuo di lavoratori coinvolti e della valenza degli scambi con la Repubblica di Moldova che ne costituiscono l'oggetto. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Intervengono successivamente per dichiarazione di voto favorevole il senatore [MAZZELLA \(M5S\)](#), la senatrice [SBROLLINI \(Az-IV-RE\)](#) e il senatore [MAGNI \(Misto-AVS\)](#).

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine all'unanimità la proposta di parere.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 aprile.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) suggerisce di attendere lo svolgimento delle audizioni presso la Commissione di merito, al fine di un più approfondito esame del provvedimento.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone il rinvio della trattazione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(356) DURNWALDER e PARRINI. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Ha la parola per la replica il relatore [BERRINO](#) (*FdI*), il quale chiarisce che il provvedimento in esame attua una modifica puntuale alla disciplina legislativa in vigore in materia di retribuzione dei sindaci.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta del relatore.

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il presidente [ZAFFINI](#) segnala l'intento della Commissione di merito di procedere a un ciclo di audizioni. Propone quindi di attenderne lo svolgimento, così da disporre di un maggiore apporto conoscitivo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) condivide l'orientamento del presidente Zaffini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Con riferimento agli aspetti di competenza, la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo l'articolo 1 di entrambi i disegni di legge in titolo, concernente i principi relativi alla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 621 e l'articolo 3 del disegno di legge n. 627 attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita.

Entrambi i testi in esame, inoltre, prevedono l'adozione da parte del Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione dell'editoria e l'AGCOM e in

collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui rischi della pirateria informatica.

L'articolo 6 del disegno di legge n. 621, analogamente all'articolo 7 del n. 627, dispone che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di determinare i requisiti tecnici degli strumenti necessari per la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica per tutti i destinatari dei provvedimenti adottati dall'AGCOM. Al funzionamento del tavolo tecnico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Entrambi i provvedimenti - rispettivamente all'articolo 7 del disegno di legge n. 621 e all'articolo 8 del disegno di legge n. 627 - prevedono un incremento di 10 unità della pianta organica dell'AGCOM, in ragione delle nuove competenze conferitele. Ai relativi oneri si provvede mediante un contributo posto a carico di soggetti specificatamente individuati. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) fa presente la valutazione favorevole del proprio Gruppo relativamente ai disegni di legge in esame, dei quali ricorda l'origine parlamentare risalente alla scorsa legislatura, durante la quale si era registrata un'ampia convergenza delle forze politiche. Auspica inoltre che sempre più frequentemente le Camere riescano a licenziare in tempi rapidi provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Nel merito, i disegni di legge in esame definiscono un quadro di tutela degli autori di opere di carattere artistico e possono concorrere alla diffusione di un approccio maggiormente consapevole alle risorse reperibili in rete, particolarmente utile nel caso delle generazioni più giovani.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) si associa, osservando l'opportunità di maggiori tutele per i lavoratori del settore artistico e rammentando l'impegno comune delle diverse forze politiche registrato al riguardo nella precedente legislatura.

Ha nuovamente la parola la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.9. Comitato per la legislazione

1.4.2.9.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 19 (ant.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023

19^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(621-627-A) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente MATERA illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MATERA illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta, sospesa alle ore 10,00, riprende alle ore 13,10

(651-A) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MATERA illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,15.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 621-627-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge mira a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi;

con la previsione dell'adozione di provvedimenti urgenti e cautelari da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, di specifiche misure di contrasto alla pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione e dell'applicazione di specifiche sanzioni amministrative, il disegno di legge appare idoneo a generare impatti di natura positiva, in termini economici e sociali. La tutela e la promozione della proprietà intellettuale in tutte le sue forme costituiscono, infatti, uno stimolo all'innovazione, alla creatività, agli investimenti e alla produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale, nonché un volano culturale ed economico;

con riferimento all'adozione dei provvedimenti urgenti e cautelari dell'AGCOM per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente previsti dall'articolo 2, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale previste dall'articolo 3 e alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia delle misure previste in termini di effettiva tutela della proprietà intellettuale, del diritto di autore e dei diritti connessi;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 2, 3 e 5 del disegno di legge, in termini di effettiva tutela della proprietà intellettuale, del diritto di autore e dei diritti connessi;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 226-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato «*One Health*» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali, nonché benessere e longevità sana nella popolazione;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di [realizzare - anche mediante la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale - iniziative, percorsi di studio, eventi, circuiti formativi e didattici presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di promozione dell'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico](#), oltre che di sensibilizzazione della popolazione in tema di

prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato «*One Health*» nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e [della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare](#).

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 651-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge prevede, in assenza di una specifica regolamentazione eurounitaria, disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

il disegno di legge è corredato dell'analisi tecnico-normativa e non dell'analisi di impatto della regolamentazione, pur recando la relazione illustrativa il riferimento a studi di impatto del settore zootecnico sull'ambiente e a studi sui rischi per la salute derivanti dal consumo di carne rossa; nell'analisi tecnico-normativa si afferma, in particolare, che è "per nulla verificato quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare sulla salute umana";

l'assenza di una specifica disciplina europea relativa alla produzione e alla immissione sul mercato di alimenti sintetici ha indotto il Governo intervenire a livello nazionale, secondo il principio di precauzione, a tutela degli interessi connessi alla salute e al patrimonio zootecnico e culturale;

l'analisi di impatto della regolamentazione andrebbe presentata anche con riferimento alle modifiche e integrazioni apportate dalle Commissioni riunite 9a e 10a in sede referente;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 86 del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

86a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del presidente LA RUSSA

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 99 e 138 del 12 settembre e del 19 dicembre 2023

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,07).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Come già comunicato ai Gruppi parlamentari, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la seduta costitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, convocata per le ore 14 di oggi, è rinviata ad altra data.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (Approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maccanti ed altri; Mollicone)

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Relazione orale) (ore 10,11)

Approvazione del disegno di legge n. 621

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 621, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maccanti ed altri; Mollicone, e 627.

I relatori, Fassone e Stefani, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Stefani.

STEFANI, relatrice. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea segna un vero passo in avanti nell'approccio italiano al problema della fruizione illegale e della diffusione illecita di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore e dei diritti connessi. Il problema è in realtà tanto più grave in quanto si tratta di contenuti trasmessi anche in diretta e risponde alla necessità di mettere mano al sistema non solo repressivo, ma anche e soprattutto preventivo, in più con l'attribuzione all'Agcom del potere di intervenire in via cautelare e in tempi ridottissimi.

Il testo è frutto di un lungo lavoro approfondito e ampiamente condiviso e veramente ringrazio i colleghi, i Presidenti di Commissione e i membri del Governo per la sensibilità dimostrata. Il confronto sul testo era già cominciato nel corso della scorsa legislatura e ha raggiunto anche un significativo grado di affinamento. Le Commissioni alla Camera e l'Assemblea medesima hanno sentito l'esigenza di non far cadere nel vuoto il grande sforzo compiuto e hanno quindi ripreso pienamente i lavori, giungendo quindi all'approvazione del testo alla Camera.

Per la stessa ragione, quindi per poter portare avanti questo progetto e proseguire sul medesimo tracciato, le Commissioni 2a e 8a del Senato hanno discusso in tempo utile per poter arrivare in Aula prontamente e fare in modo che le norme potessero entrare in vigore anche prima dell'inizio del campionato, per le questioni relative in particolare ai diritti audiovisivi.

Passo a una breve descrizione delle norme che permetteranno di rendere più efficienti gli strumenti per il contrasto degli odiosi fenomeni di pirateria.

Per quanto concerne la parte di competenza della Commissione giustizia, sottolineo che l'articolo 3 introduce una nuova fattispecie penale, la quale prevede che chiunque abusivamente esegua la fissazione su supporto digitale audio-video, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica audiovisivo-editoriale, ovvero effettui la riproduzione, l'esecuzione e la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 2.582 a 15.493 euro. Sempre il medesimo articolo 3 prevede che i reati relativi alla violazione del cosiddetto diritto d'autore non possano considerarsi di particolare tenuità, salvo un'ipotesi che viene considerata la meno grave e che quindi non possa scattare l'applicazione della causa di non punibilità che è prevista all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Ricordo che questa disposizione era stata inserita per attribuire al giudice la facoltà di considerare il fatto sottoposto al suo giudizio, seppur penalmente tipico, tuttavia di lieve entità e di potere quindi escluderne la punibilità. La presente proposta di legge inserisce i reati contro il diritto d'autore fra quelli per i quali questa facoltà viene esclusa.

Si precisa poi che, sempre al medesimo articolo 3, è prevista l'introduzione di una sanzione amministrativa e della sanzione accessoria della confisca per le condotte di colui che mette a disposizione, con qualsiasi procedimento, opere e materiali protetti. È stato poi ulteriormente novellato l'articolo 174-*ter* della legge sul diritto d'autore, per un aumento della pena se il fatto grave riguarda opere o materiali in grande quantità. Vi è poi l'articolo 4, che introduce una modifica alla legge sul diritto d'autore per consentire all'autorità giudiziaria anche il sequestro preventivo e la confisca dei proventi.

Passo ad illustrare gli articoli che riguardano invece la Commissione 8a, su indicazione dell'altro

relatore, il presidente Fazzone, il quale si scusa per non poter essere presente a causa di un ritardo. L'articolo 1 parla di principi sulla proprietà intellettuale e sul diritto d'autore. L'articolo 2 è importante e conferisce all'Agcom (l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, mediante un immediato blocco della risoluzione dei nomi di dominio. L'Agcom poi trasmetterà alla procura della Repubblica l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione. L'articolo 4 prevede, da parte del Ministero della cultura, l'organizzazione di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale. L'articolo 6 prevede che l'Agcom adegui il suo regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. L'Agcom poi convocherà un tavolo tecnico al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti per consentire le disabilitazioni di cui si diceva prima. L'articolo 7, considerate le attribuzioni delle nuove competenze di cui al presente testo di legge, prevede un incremento di dieci unità della pianta organica dell'Agcom. **PRESIDENTE**. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 621, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

Diamo il tempo di votare a tutti i colleghi, non vi preoccupate. (*Commenti*). Lo sappiamo che non sono ancora trascorsi i venti minuti dal preavviso; è proprio per questo che sto tenendo aperta la votazione. Se volete, annullo la votazione. Senatrice Malpezzi, se vuole, annullo la votazione e parliamo d'altro.

Annullo la votazione.

Onorevoli colleghi, visto e considerato che siamo stati fin troppo efficienti e che dobbiamo attendere che siano trascorsi venti minuti dall'inizio dei nostri lavori, sospendo la seduta fino alle ore 10,27.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,27*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro

esame, di iniziativa parlamentare, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, è stato già oggetto di ampio esame dalla Camera dei deputati.

Si tratta di una sorta di legge quadro contro la cosiddetta pirateria, un gravissimo ed odioso reato che viene perpetrato attraverso varie reti informatiche. Credo che il *mix* di norme contenute nel disegno di legge, che introducono nuove e pesanti sanzioni pecuniarie e di carattere penale, serviranno in maniera concreta e sostanziale a riconoscere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, oltre a tutelare il diritto d'autore, a sostenere le imprese, gli autori, gli artisti e i creatori.

La legge mira anche a responsabilizzare gli intermediari della rete in modo da rendere più efficaci le azioni di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti culturali e artistici tutelati.

Infine si promuovono campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico con particolare riferimento alle giovani generazioni. Tutto ciò anche perché è un tipo di reato che è sempre stato sottovalutato o percepito in maniera completamente diversa da parte dell'utenza in genere, come se non fosse un reato che crea danni enormi dal punto di vista economico, senza tutelare il diritto d'autore. Si tratta invece di un reato gravissimo, secondo la mia opinione ed anche secondo quanto dimostrato all'interno della Commissione da parte di tutti. Abbiamo quindi collaborato per redigere una norma che mette fine ad una situazione che ha creato difficoltà di carattere economico a molte aziende che operano nel settore. Ricordo che è stato approvato anche un ordine del giorno che rende ancor più incisivo il dispositivo della norma.

La pirateria informatica è un fenomeno che è stato sottovalutato a lungo. Credo allora che questa legge rappresenti una grande svolta contro un crimine che apre le porte ad altri crimini connessi. I siti pirata infatti sono vettori per i virus informatici che portano ad altre forme di criminalità molto più gravi.

Oggi dunque dotiamo l'Italia di una normativa all'avanguardia che anticipa norme europee anche riguardo al processo di sensibilizzazione contro il fenomeno che rimane un dato essenziale per una lotta davvero efficace e forte.

Dichiaro, in conclusione, il voto favorevole da parte del mio Gruppo. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, approveremo oggi questo provvedimento molto atteso, su cui il Parlamento e le Commissioni avevano lavorato nella scorsa legislatura. Dico subito, affinché si colga il senso politico di questa nostra scelta, che il voto di Alleanza Verdi e Sinistra sarà favorevole. Sarà però un voto favorevole non convinto perché sono mancati alcuni approfondimenti necessari e, soprattutto in quest'ultimo passaggio, ci è stato impedito di presentare subemendamenti e di avere chiara la natura delle forme di finanziamento della piattaforma che servirà al contrasto della pirateria.

Sarà favorevole perché consideriamo importante che il Parlamento sappia dare risposte efficaci e tempestive ai nuovi problemi che emergono al mutare continuo delle tecnologie che utilizziamo nella nostra vita quotidiana. Sappiamo che la trasmissione e la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore produce danni ingenti al settore e quindi anche al frutto e al reddito di decine di migliaia di autori, musicisti, registi, doppiatori giornalisti e di tanti altri professionisti e imprenditori che lavorano in questi settori.

Difendere il lavoro, il valore che produce, è un obiettivo che condividiamo assolutamente. E non basta riaffermare la legalità nell'ambito del diritto d'autore se, a quest'azione, non vengono affiancate politiche di redistribuzione della ricerca, che consentano a tutti e a tutte, anche a chi non ha sufficienti mezzi economici, di aver accesso al sapere e ai prodotti culturali.

Sono problemi che voglio porre oggi, perché basta guardare i dati per comprendere le contraddizioni che attraversano il mondo della produzione e della fruizione dei contenuti per il settore dell'*online*. Sono poche le forze politiche che in questo dibattito lo hanno ricordato. Secondo i dati Ipsos, il fenomeno dell'illegalità diffusa nella fruizione di contenuti audiovisivi provoca danni ingenti, sia in termini di fatturato, circa 1,7 miliardi di euro, sia in termini di PIL, circa 716 milioni di euro, sia per

quanto riguarda le mancate entrate fiscali per lo Stato, che vengono stimate in circa 319 milioni di euro.

Sappiamo che stiamo parlando di un settore della nostra economia che, non solo vale miliardi, ma che vede una concentrazione sempre più forte dei profitti nelle mani di poche grandissime imprese, spesso multinazionali, che controllano grandi piattaforme di distribuzione, con milioni di abbonati solo in Italia.

Anche nel caso del calcio si registrano danni ingenti. Solo nell'ultimo anno, ad esempio, si stima che la pirateria sia costata a questo mondo 267 milioni di euro. Va sottolineato che a questi danni corrispondono meccanismi fiscali e di mercato che dividono il mondo del calcio e dello sport in generale tra società che sviluppano utili milionari e tutto il resto della società, cui non restano che poche briciole. È per questo, signor Presidente, che è nostro dovere sottolineare anche una disparità tra il percorso di questa legge e altri fondamentali diritti dei cittadini italiani, in particolare di quelli appartenenti alle fasce sociali più deboli e più fragili.

Intendo fare riferimento ai tempi con cui questa legge è arrivata in Aula: tempi veloci e molto compressi, che hanno messo in difficoltà tanti Gruppi, soprattutto quelli di minori dimensioni numeriche, come appunto il nostro. Se, da una parte, è chiaro il motivo per cui questa legge abbia avuto così tante attenzioni, non è comprensibile per quale ragione su binari altrettanto veloci non corrano norme di cui vi sarebbe bisogno per tutelare i diritti e il lavoro di questo settore.

Sono urgenti regole più eque e più chiare riguardo alla cessione dei diritti tra autori ed editori, per assicurare all'autore una remunerazione equa e dignitosa. Dovremmo intervenire per eliminare il precariato, lo sfruttamento e le paghe da fame nel mondo dell'informazione. Vi è poi il caso delle lavoratrici e dei lavoratori del settore cine-audiovisivo, di tutte le categorie professionali del mondo del cinema e della TV, che sono in mobilitazione da settimane. Noi chiediamo, pertanto, un impegno maggiore del Governo in questo senso. *(Applausi)*.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope voterà a favore di questo provvedimento, così come ha fatto alla Camera. Avremmo forse preferito che il testo proveniente dalla passata legislatura, il cui *iter* si era interrotto proprio per la fine della legislatura, avesse avuto tempi di discussione un po' più lunghi alla Camera, per risolvere alcune complessità che ancora si riscontrano.

Data, comunque, l'urgenza, abbiamo deciso, comunque, di votare a favore sia alla Camera che al Senato. Questo perché, oltre ai dati che la collega ricordava sulla pirateria, che sono allarmanti, sia per quanto riguarda le tasse non pagate, sia per quanto riguarda il PIL e soprattutto il mancato fatturato, inizia a breve la stagione calcistica ed è ovvio che le piattaforme illegali si stiano attrezzando per realizzare interessi spesso gestiti dalla criminalità organizzata. Quindi, c'è anche un tema di illegalità diffusa in questo settore, che penso il Governo debba controllare attentamente.

È ovvio che avremmo preferito una normativa più ampia. C'è un conflitto sul diritto d'autore, con una normativa che risale agli anni Quaranta.

Oggi il mondo è cambiato e certamente l'Unione europea ha emanato delle direttive che riguardano anche il diritto d'autore. Noi abbiamo una peculiarità, ad esempio con una SIAE che in questa fase è ancora in contenzioso; in realtà a ottobre il contenzioso con Meta finirà, ma non si sa cosa succederà, quindi spetta anche al Governo trovare una soluzione su un tema sicuramente rilevante e importante. Da una parte, c'è il diritto di tutti noi di scaricare la musica e ascoltarla in qualsiasi momento; dall'altra, chi l'ha prodotta, creata e composta ha il diritto a essere giustamente retribuito.

Inoltre, c'è quanto accade nel mondo del cinema, che non è banale. È vero che la pandemia ha determinato - ahimè - il cinema a casa e non più nelle sale, però le piattaforme oggettivamente sfruttano la creatività senza dare la giusta corresponsione, come accadrebbe se quello stesso prodotto arrivasse in una sala cinematografica.

Quindi sono ancora molteplici gli aspetti che sono rimasti aperti.

Il motivo per cui votiamo a favore è che, di fatto, questo provvedimento riprende il regolamento

Agcom e le delibere che in questa fase tale Autorità ha prodotto, quindi è nel solco di quanto è stato tracciato dalla Agcom, oltre alla previsione dell'oscuramento graduale che non va a danno del fruitore, perché spesso si è ignari utenti di queste cose: lo dico da persona che non è nata digitale, anzi proprio il contrario. Quando ero ragazza c'era «90° minuto» e si aspettava questo programma per vedere i gol. Adesso si gioca talmente tanto e talmente in fretta che basta andare sull'applicazione Google per vedere la partita della propria squadra del cuore; spesso non viene pubblicata nei tempi che si possono immaginare, ad esempio un'ora dopo la fine della partita e ci sono tanti finti siti in lingue straniere che riproducono le azioni salienti con dei pupazzetti o consentono di seguire la stessa partita in diretta in una lingua incomprensibile, per cui è come non vederla. Allora è giusto che il blocco dell'utenza venga fatto gradualmente con un avviso, perché può trattarsi di un utente ignaro che ha compiuto accidentalmente un errore. Quindi ben venga questa accuratezza.

Ribadisco che voteremo a favore. Mi raccomando, signor Sottosegretario, perché dobbiamo sicuramente fare l'altro pezzo importantissimo, perché sul diritto d'autore dobbiamo concentrarci sapendo che l'Italia è un *unicum* in questo settore, perché la SIAE come ce l'abbiamo noi non ce l'hanno gli altri Paesi europei. (*Applausi*).

[LOTITO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTITO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, Forza Italia voterà a favore del disegno di legge in materia di pirateria, che reputa assolutamente necessario. Il Parlamento ha preso coscienza di un problema che Forza Italia, sin dall'inizio legislatura, ha evidenziato attraverso il lavoro effettuato nella Commissione e un lavoro puntuale in materia. Di comune accordo tra i Capigruppo di maggioranza abbiamo accelerato le tempistiche per l'approvazione di questo testo, senza apportare modifiche e favorendo la veloce entrata in vigore della normativa, essendo in seconda lettura.

La pirateria altro non è che la diffusione illecita di eventi dello spettacolo, musica e sport, tutelati dal diritto d'autore. Essa rappresenta un danno a questi settori sia in termini di prodotto che di investimenti e di posti di lavoro. Purtroppo lo sviluppo tecnologico e la nascita di nuove piattaforme, siti o *app* ha agevolato anche le diffusioni illecite *online*. Dietro la pirateria c'è anche la criminalità organizzata. Il danno è enorme e si stima in oltre 670 milioni il fatturato perso dal settore della *fiction* e fino a un milione al giorno la perdita del settore sportivo. Sull'intera economia italiana, valutati i settori indotti collegati a quelli che producono gli eventi, si arriva a 1,7 miliardi di minori ricavi. Si stima inoltre che, a causa di questa economia illegale, vengono a mancare oltre 300 milioni di entrate fiscali nelle casse dello Stato. Si valuta altresì una perdita di quasi 10.000 posti di lavoro.

Sulla base di dati allarmanti come quelli ora citati, nasce la volontà di approvare un disegno di legge per contrastare la pirateria. Riuscire a recuperare nell'utilizzo legale quelle risorse perse significa poter investire più soldi nei settori ai quali vengono tolte, recuperare posti di lavoro e avere più entrate fiscali.

Ecco perché al centro del disegno di legge c'è la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, specie nel momento in cui i canali digitali e le reti elettroniche provvedono alla diffusione dei contenuti così agevolmente.

L'Autorità deve ordinare ai prestatori di servizio e a quelli di accesso alla rete di effettuare il blocco di risoluzione del traffico di Rete e dei nomi di dominio. Sono infatti previste misure per sanzionare, sia penalmente che attraverso l'aumento degli importi delle multe, per singola sanzione, la pirateria cinematografica, audiovisiva e editoriale. Voglio dirlo in modo chiaro: toccare nel vivo, attraverso sanzioni pecuniarie, colui che vuole fare soldi sulle idee, sull'intelletto e sui diritti altrui ci sembra il modo più opportuno per indurlo a smettere nella sua attività illecita. (*Applausi*).

Bisogna ottimizzare l'effetto deterrente posto che, colpire nel vivo dei loro guadagni indebiti i cosiddetti pirati può contribuire a fermarne le attività illecite. Ma poiché il fenomeno è certamente molto sottovalutato da parte di chi fruisce illegalmente dei contenuti, molto importante diventa la previsione di lanciare anche nuove campagne di comunicazione e di sensibilizzazione attraverso diverse modalità e canali di comunicazione. La maggior parte di coloro che fruiscono di contenuti pirata non è consapevole della gravità dei fatti. Quindi, la campagna di sensibilizzazione deve mettere

in campo l'idea di un cambio di mentalità da parte di coloro che pensano di fruire degli eventi senza pagare.

Questo è un disegno di legge ben strutturato, ma merita di essere reso più incisivo attraverso ulteriori iniziative utili a contrastare ulteriormente la pirateria. Sono quelle elencate dettagliatamente nell'ordine del giorno proposto dalla maggioranza e accolto dal Governo, attraverso il quale abbiamo chiesto di rendere più efficace, perentoria e automatica l'applicazione delle disposizioni in esso contenute. (*Applausi*). L'ordine al giorno 6/621/4/2 e 8, è stato sottoscritto da tutti i Capigruppo dei partiti e anche dai Capigruppo delle due Commissioni, sia della 2a che dell'8a. Con esso il Governo si è impegnato in Commissione ad adottare tempestivamente un decreto-legge finalizzato a recepire le proposte modificative dei contenuti del disegno di legge in esame, elencate puntualmente nell'ordine del giorno accolto dal Governo.

Le modifiche che chiediamo sono che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni «ordini» ai prestatori di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente e che il blocco di un altro futuro nome di dominio, sottodominio o indirizzo IP sia tassativo. Si chiede inoltre che il regolamento sia adottato dall'Autorità entro trenta giorni, garantendo "strumenti di reclamo"; che l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente sia aggiornato e comunicato tempestivamente. Chiediamo poi un loro tempestivo inserimento da parte dell'Autorità nell'apposita lista compilata annualmente dalla Commissione europea, perché la norma prevede un tempo ragionevole, mentre noi diciamo «tempestivamente». Chiediamo infine che l'Autorità applichi la sanzione, per ogni violazione riscontrata, ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità e di finalizzare il tavolo tecnico a definire «i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione».

La realizzazione della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione deve avvenire entro il più breve termine di tre mesi (la norma prevede sei mesi).

Fatte queste precisazioni, confermiamo il voto favorevole dei senatori di Forza Italia al disegno di legge e confidiamo che il Governo recepisca immediatamente le modifiche concordate. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro e confermo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al provvedimento. (*Brusio*). Attendo che finisca l'entusiasmo del Gruppo Forza Italia per l'intervento del senatore Lotito.

Non ripeterò le motivazioni per cui questo provvedimento avrà il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle, per non essere appunto ripetitivo rispetto agli interventi dei colleghi, però intendo fare due considerazioni.

La prima è che ritengo che dal 1997 l'Autorità, da quando è stata istituita con la legge Maccanico, abbia svolto il suo lavoro, però credo che il legislatore debba mettere in condizioni sempre più certe le Autorità indipendenti di operare. Tutti i margini di discrezionalità che si lasciano alle Autorità possono portare a una difficoltà operativa delle Autorità stesse. Per questo credo che gli emendamenti proposti dal senatore Lotito sarebbe stato necessario approvarli, perché rendevano molto più chiaro e coerente il testo della norma.

L'altra considerazione è che lo spazio per queste modifiche c'era, perché esisteva un accordo tra tutte le forze politiche, perché quello in esame non è un decreto-legge, quindi lo si sarebbe potuto modificare al Senato e rinviarlo alla Camera. C'era la disponibilità, da parte dei Gruppi alla Camera, di modificare il calendario - si può anche pensare di lavorare una settimana in più ad agosto per terminare l'esame delle norme che si devono approvare - proprio per migliorare il testo il più possibile. Mi dispiace notare invece che anche su un disegno di legge di iniziativa parlamentare di fatto vige il monocameralismo e non si ha la possibilità di intervenire in entrambe le Camere del Parlamento.

Confermo quindi il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle e ringrazio il senatore Lotito per il lavoro che ha provato a fare, che avrà il nostro supporto, ma ribadisco che abbiamo perso un'occasione perché si potevano approvare rapidamente questi emendamenti in Aula per poi rinviare il provvedimento alla

Camera e in pochissimo tempo concludere con la terza lettura in quel ramo del Parlamento. (*Applausi*).

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, oggi discutiamo di un progetto di legge di particolare importanza, atto a reprimere condotte illegali che stanno producendo un enorme danno al settore delle telecomunicazioni, ma non solo: ad esserne danneggiata, infatti, è l'economia in generale e non solo chi opera nel comparto. I dati, infatti, che si ricavano dalle analisi di settore sono stupefacenti. Li ha illustrati qualche settimana fa, insieme all'Ipsos la FAPAV, che da anni si sta battendo strenuamente per porre un freno alla pirateria di rete anche attraverso un continuo dialogo con le istituzioni. Infatti, la pratica della pirateria audiovisiva ed editoriale ormai coinvolge il 43 per cento della popolazione italiana e per lo più avviene in forma digitale e se da un lato è calato il numero degli atti di pirateria commessi in media da ciascuno, è invece in aumento la quantità delle persone che li commettono e sono soprattutto i giovani a piratare maggiormente: i film, le serie TV, i programmi restano i contenuti più spesso fruiti in modo illecito, ma cresce sempre più e anche in maniera preoccupante la quota di chi assiste illecitamente alle trasmissioni di eventi sportivi dal vivo, un 26 per cento in più quest'anno rispetto allo scorso anno. Ci sono poi le IPTV illegali, con un'incidenza del 23 per cento in atti di pirateria. Infatti dal 10 per cento del 2014 si è passati al 23 per cento nel 2021 coinvolgendo quindi 11,7 milioni di individui. Infine, cresce anche la fruizione illecita dei contenuti editoriali, con un terzo degli introiti di vendite di libri, *e-book* e audiolibri che scompare nel nulla a causa appunto della pirateria: opere fotocopiate illegalmente, *file* digitali scambiati senza averne diritto e scambio di *password* per accedere agli abbonamenti. Anzi, proprio quest'ultimo fenomeno della condivisione delle credenziali di accesso alle piattaforme legali di contenuti registra che al 41 per cento dei pirati è capitato di usufruire almeno una volta dei contenuti audiovisivi in abbonamento attraverso l'accesso con credenziali altrui, non ritenendolo una forma di pirateria. È infatti interessante proprio questo aspetto della percezione del fenomeno da parte della popolazione: chi pirata lo fa pur sapendo di commettere un reato, ma conta sulla propria impunità, quindi ciò che serve è proprio un'opera di diffusione della consapevolezza, che peraltro è fondamentale anche per la sicurezza degli stessi cittadini, addirittura dello Stato sul piano informatico. Ipsos infatti riferisce che l'81 per cento di chi attua pirateria sa che è reato, ma il 55 per cento degli intervistati valuta come difficile la possibilità di essere scoperti e quindi puniti. Inoltre, il 59 per cento di chi consuma questi contenuti illeciti non è consapevole del danno che la pirateria fa all'industria audiovisiva e al mondo del lavoro. Si parla infatti di quasi 10.000 posti di lavoro a rischio. L'evoluzione tecnologica in questo senso non aiuta, perché parallelamente si sono anche evoluti i sistemi per poter piratare. Quindi insieme alla perdurante mancanza di educazione alla legalità di cui parlavo questo aspetto comporta che il tema della diffusione illegale *online* di contenuti coperti da diritti salga ad un livello ulteriore, potendo essere raggiunta oggi da un'infinità di persone con un semplice *click*.

Questo Parlamento perciò non può più ignorare le sollecitazioni che ci provengono dal settore. La pirateria infatti comporta un danno enorme non solo per chi produce contenuti audiovisivi, ma anche per tutta la società e per l'economia. Nel 2021 è stato preso in considerazione anche l'extra danno legato alla possibilità di perdere clienti per chi offre contenuti in abbonamento; l'impatto potenziale combinato della pirateria di film e serie *fiction* è stimato in circa 673 milioni di euro. Nel 2021 è stato stimato anche il danno legato alla pirateria di *sport live*, con 11 milioni di fruizioni perse e con una conseguente perdita di fatturato pari a 267 milioni di euro.

Ritengo che il percorso che ci ha condotto al risultato di oggi sia una bella pagina per la politica e un esempio concreto di quella centralità che in Parlamento molto spesso si evoca, ma che non sempre è stata praticata nel corso di questi anni, a cui invece questa maggioranza e in particolare la Lega hanno guardato e guardano sempre con grande attenzione.

Il disegno di legge, per sommi capi, è così articolato. L'articolo 2 conferisce all'Agcom il potere di ordinare ai prestatori di servizio di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di Rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Su richiesta, poi, della stessa Agcom, i

destinatari del provvedimento informano la medesima procura di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato e informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Vi sono poi norme che prevedono nuove fattispecie di reato e l'esclusione di ipotesi di non punibilità, mentre l'articolo 4 è interamente dedicato alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione. Il comma 1 prevede che il Ministero della cultura organizzi delle campagne di informazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, per contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, ovviamente con delle campagne di sensibilizzazione presso le istituzioni scolastiche secondarie. Ritengo che proprio tale previsione sia tra le più pregnanti, perché ciò che serve di più è appunto lavorare sulla consapevolezza dell'illecito tra la popolazione e nella società, attraverso azioni mirate a sviluppare una cultura della legalità, che nel tempo rimane sempre lo strumento migliore per sconfiggere i pirati.

Infatti le Forze dell'ordine lavorano e hanno lavorato alacremente per punire gli illeciti e numerose sono state le operazioni che hanno portato a sgominare vere e proprie bande criminali dedite alla pirateria. Ma la repressione non basta, se non si lavora anche sulla prevenzione; ed è ciò che noi offriamo prioritariamente con questo disegno di legge, apprezzato anche da chi opera nel settore. Noi della Lega dimostriamo ancora una volta quanto la legalità sia il faro della nostra azione, certi che l'unica via per la crescita culturale, ma anche economica del nostro Paese non possa che essere appunto il rispetto delle regole, alla base peraltro di ogni investimento. Quindi non possiamo che dare al disegno di legge un convinto voto favorevole. *(Applausi)*.

[BASSO \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BASSO \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il Partito Democratico, come già fatto alla Camera e nelle Commissioni 2a e 8a del Senato, voterà convintamente a favore di questa proposta di legge, che è frutto appunto di un lavoro trasversale di tutte le forze politiche e che è abbinata alla nostra proposta di legge n. 627 contro la pirateria digitale. Voteremo a favore perché questo è un provvedimento giusto nei principi ed efficace negli strumenti. Purtroppo, a parere nostro, esso è ancora gravemente insufficiente rispetto al portato culturale e sociale del fenomeno.

Ma vorrei partire dagli elementi positivi. Il provvedimento conferisce allo Stato il compito di riconoscere, tutelare e promuovere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale.

Lo Stato dovrà quindi tutelare il diritto d'autore da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti informatiche.

C'è la salvaguardia dei diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza. Voteremo quindi a favore, perché riteniamo doveroso difendere il diritto d'autore e riconoscerlo nella sua applicazione concreta in tutti gli ambiti: i libri, i giornali, il cinema, i programmi informatici, la televisione, il teatro, gli eventi musicali e sportivi. Voteremo a favore perché vogliamo tutelare e difendere i lavoratori e le lavoratrici del mondo della cultura e dello sport. Anche gli strumenti tecnici individuati trovano la nostra approvazione, poiché consentono all'Agcom il blocco delle dirette nei tempi utili per essere efficaci. Nell'ipotesi di contenuti trasmessi in diretta, il provvedimento è infatti adottato, notificato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della diretta stessa.

Sarei felice quindi di poter concludere qui l'intervento, affermando che stiamo approvando un provvedimento giusto ed efficace, in grado di risolvere una volta per tutte la piaga della pirateria informatica sulle opere di ingegno e sugli eventi culturali e sportivi. Purtroppo però così non è e tutti lo sappiamo. Come ricordato da molti colleghi, ad esempio dalle senatrici Cucchi e Minasi, un'indagine sulla pirateria audiovisiva in Italia, realizzata dall'istituto Ipsos, rivela che, nel 2021, il 43 per cento degli italiani adulti ha commesso almeno un atto di prateria. Lo ripeto: il 43 per cento degli italiani adulti ha commesso almeno un atto di pirateria, fruendo illecitamente di film, serie, programmi

o eventi sportivi in diretta, con un incremento costante rispetto agli anni precedenti. Dati che riguardano quasi la metà dei cittadini italiani dovrebbero interrogare tutti sul carattere sociale e culturale del fenomeno in atto e dovrebbero portarci a riflettere sul fatto che la lotta contro gli utilizzi illeciti *online* di opere ed eventi protetti dai diritti potrà essere vinta in maniera strutturale solo grazie a un'azione collettiva da parte di tutti gli attori dell'ecosistema.

Nella proposta di legge presentata dal Partito Democratico al Senato avevamo suggerito di affiancare ai già citati strumenti di carattere repressivo un approccio nuovo ed integrato, con una maggiore collaborazione da parte degli stessi titolari dei diritti, per sperimentare soluzioni innovative. Alla necessaria azione repressiva proponevamo di affiancare un serio lavoro sul piano educativo, da fare insieme, da parte di istituzioni, *stakeholder*, scuole e famiglie, per costruire una maggiore consapevolezza da parte degli utenti finali delle implicazioni della fruizione illecita di contenuti *online*, per attrarre nell'azione corale di tutela dei diritti *online* anche quei consumatori che ancora costituiscono la domanda dell'offerta illegale.

Riteniamo necessario non solo reprimere, ma puntare ad una migliore sensibilizzazione sull'uso sano e consapevole di tutti i nuovi strumenti digitali. C'è stato risposto che non c'era tempo e che era urgente approvare subito la legge, ma il disegno di legge approvato alla Camera dei deputati è stato trasmesso al Senato, in questo ramo del Parlamento, il 24 marzo. In questi tre mesi e mezzo si sarebbero potute apportare, come ha ricordato anche il collega Patuanelli, modifiche migliorative e rimandare il testo alla Camera dei deputati per l'approvazione finale, dando prova che esiste ancora il bicameralismo in questo Paese. Sono stati tre mesi e mezzo persi invece dalla maggioranza, su prove di forza interne alle sue componenti, che forse - credo di non scandalizzare nessuno in quest'Aula - hanno vissuto questa proposta di legge come l'occasione non tanto per ragionare e affrontare un fenomeno di grande impatto sociale e culturale, quanto per difendere solo gli interessi dei protagonisti di alcuni eventi sportivi, in particolare gli eventi calcistici. Saranno senz'altro felici la Lega di calcio di serie A e i grandi *club* professionistici italiani, ma il Parlamento oggi non ha fatto il proprio dovere fino in fondo e dovremo presto ritornare ad affrontare il fenomeno della pirateria informatica, che non riguarda solo il calcio, ma ha ricadute importanti in tanti settori dell'industria creativa, della cultura e del mondo sportivo del nostro Paese.

Concludo, signor Presidente, ringraziando chi, nonostante quanto qui denunciato, ha comunque lavorato per fare oggi un primo passo nella giusta direzione e annuncio che, insieme al voto favorevole di oggi, il Partito Democratico continuerà nel suo impegno affinché il Parlamento affianchi alle misure che approviamo oggi anche una serie di provvedimenti più generali, che affrontino le questioni di fondo, a partire dal diritto alla fruizione pubblica dei contenuti di interesse culturale e sociale.
(*Applausi*).

[DE PRIAMO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PRIAMO](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, con il provvedimento al nostro esame scriviamo indubbiamente una pagina edificante per il Parlamento e credo che almeno in questo caso si possa usare il plurale, non solo riferito al Gruppo Fratelli d'Italia o alla maggioranza, ma al Parlamento tutto.

Infatti vi è stato un ampio lavoro, iniziato con un testo messo in campo nella scorsa legislatura, che si è rafforzato e amplificato con il lavoro svolto in particolar modo alla Camera e che ha visto protagonisti tutti i rappresentanti della categoria. Vi è stato un lavoro proficuo della VII Commissione, il cui Presidente è uno dei firmatari del disegno di legge, di tutte le forze politiche, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che ha il ruolo centrale in quell'azione di contrasto alla pirateria nel settore audiovisivo, che pensiamo e speriamo si possa mettere in campo con forza. Come dicevo, c'è stata quindi una ampia convergenza su questo lavoro, che ha avuto il sostegno pieno del Governo, interessato con molti Ministeri: quello della Cultura, quello delle imprese e del *made in Italy*, quello della giustizia, quello per lo sport i giovani, con i relativi sottosegretariati con deleghe importanti.

Quello in discussione è di fatto un disegno di legge quadro in grado di impattare sulle crescenti attività

criminali informatiche che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro. La pirateria digitale sull'industria creativa, infatti, rappresenta un danno all'economia e agli interessi nazionali. I dati, che spesso abbiamo sentito citare, sono oggettivamente inquietanti. Chi crea cultura promuove l'immagine dell'Italia nel mondo e la pirateria limita l'espansione di quest'attività creativa nel mercato globale. A partire da film, *fiction* e *sport live*, la contraffazione si riverbera su tutta l'economia nazionale con un danno in termini di PIL che è stato calcolato in oltre 800 milioni di euro e in mancati introiti fiscali per almeno 319 milioni di euro e perdite, anche in termini di occupazione, che si possono stimare intorno a 10.000 posti di lavoro messi a rischio. Come dicevo, si tratta di dati inquietanti: un giovane su due sotto i quindici anni ha compiuto almeno uno o più atti di pirateria e dobbiamo focalizzarci su questo. Il provvedimento, in particolar modo all'articolo 5, prevede un'azione importante di sensibilizzazione e di informazione anche nelle scuole, perché da questo punto di vista c'è anche la mancata consapevolezza della gravità di questo reato, che è un crimine in sé, ma è anche connesso ad altri reati e ad altri crimini, perché i siti pirata sono vettori di virus informatici e costituiscono porte o cavalli di Troia per altri virus e altre forme di pirateria più gravi.

La pirateria è quindi un reato che viene commesso anche con leggerezza. Secondo una ricerca, infatti, il 75 per cento delle persone intervistate, di fronte alla domanda su quali fossero i motivi e i fattori sociali e culturali che le spingevano a scegliere la pirateria informatica, ha chiesto perché avrebbe dovuto pagare qualcosa che può avere gratis.

Vi è dunque una mancanza di consapevolezza, e i dati parlano chiaro. Serve quindi sicuramente l'informazione, ma anche la deterrenza, perché in questo modo si può far crescere il mercato legale: se trovo un sito oscurato torno a dei contenuti legali. I pirati informatici operanti in questo settore sono consapevoli di compiere un reato, ma anche di essere difficilmente perseguibili e dobbiamo lavorare anche su questo.

Il disegno di legge in esame è ben strutturato ed è in grado di impattare sulle crescenti attività criminali informatiche. Probabilmente è la norma più avanzata in Europa contro la pirateria digitale, a tutela dell'industria audiovisiva, di quella sportiva, editoriale, musicale, degli esercenti e di tutta la creatività italiana. L'industria dell'audiovisivo viene impattata più delle altre dal rischio cibernetico: viene spesso riportato l'esempio di un film legato all'universo Marvel, quindi un film hollywoodiano con grandi investimenti che, a fronte di 137 milioni di dollari spesi, ne guadagnò 131, perché fu piratato ancor prima della sua uscita nelle sale. Vi è poi l'industria editoriale e ci sono i detentori dei diritti sportivi e musicali.

Con il sistema sanzionatorio si riuscirà a garantire pene certe e migliori forme di contrasto anche nei confronti della pirateria di sala, un fenomeno che riguarda in particolare il settore cinematografico e che registra dei dati anch'essi spaventosi: il 12 per cento dei film esce prima sul *web* che in sala, l'84 per cento dei film è già presente illecitamente in Rete entro il primo fine settimana di uscita. È una vera e propria Caporetto determinata dalla pirateria in questo settore.

Il disegno di legge al nostro esame nasce quindi dall'esigenza condivisa dell'industria dell'intrattenimento di avere maggiori tutele. Stiamo licenziando un testo all'avanguardia che rappresenta un risultato straordinario raggiunto in tempi molto stretti, che fa seguito all'impegno del Gruppo Fratelli d'Italia e degli altri Gruppi politici nella scorsa legislatura e in quella attuale.

Il Senato ha svolto il suo dibattito in Commissione, avrebbe potuto e voluto contribuire anche con emendamenti, ma è prevalsa l'esigenza della speditezza del provvedimento. Certamente le proposte integrative e migliorative avranno altre sedi sia attraverso gli strumenti esecutivi sia con altre opportunità future. Però oggi scriviamo davvero una bella pagina parlamentare di collaborazione nazionale per garantire e difendere la filiera economica e gli interessi dell'Italia.

Fratelli d'Italia esprimerà quindi il proprio voto favorevole a questa legge che scriviamo per le sale cinematografiche, per i produttori, per gli autori, per i creativi, per l'editoria nazionale, per l'industria creativa, per il mondo dello sport e per chi fa musica. Tutto questo è l'economia nazionale della cultura. Dobbiamo ora lavorare per difendere e tutelare il diritto dei creativi; il diritto alla proprietà intellettuale non comprime, ma anzi dilata il perimetro dell'industria creativa. Solo così il digitale può concorrere alla creazione di una società non sbilanciata e non schiacciata sulle grandi piattaforme.

Questa è la sintesi che la politica può e deve fare rispetto all'arena digitale, che è oggi uno spazio di espressione ineludibile che deve però essere affrontato con strumenti adeguati. Mettere in campo questi strumenti è esattamente l'obiettivo di questo provvedimento.

Da oggi, colleghi, avremo finalmente una legge per contrastare la pirateria nell'audiovisivo e tutelare ogni espressione della creatività in campo sportivo, cinematografico, artistico e culturale. La creatività ha reso grande l'Italia; il minimo che noi possiamo fare è proteggerla per garantirne il futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 621, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 627.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(282) CROATTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza (Relazione orale) (ore 11,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 282.

Il relatore, senatore Cataldi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CATALDI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo esaminando oggi, di iniziativa del senatore Croatti, vuole istituire la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. Il fine che dichiara l'articolo 1 è quello di onorare le sei giovani vittime della tragedia di Corinaldo: sei giovani che hanno perso la loro vita mentre si stavano divertendo. Si vuole istituire questa giornata l'8 dicembre di ogni anno.

La seconda finalità della legge, sempre dichiarata dall'articolo 1, è quella di sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza. *(Brusio)*. Presidente, sono un po' distratto da questo rumore di fondo. Colleghi, vi chiederei soltanto questa cortesia, perché altrimenti è un po' difficile intervenire.

Una giornata che non sarà una giornata festiva e che quindi non produrrà gli effetti civili della legge n. 260 del 1949.

Colleghi, io credo che sia un momento importante questo per fare una riflessione insieme. Noi abbiamo sempre l'idea che la sicurezza sia un limite alla nostra libertà. In realtà, non è un limite; anzi, è l'unico modo che ci consente di vivere la nostra libertà in modo pieno, ma soprattutto senza paure, anche in quei momenti in cui noi vogliamo divertirci.

Nella dimensione ludica dell'esistenza ci viene consentito di vivere la nostra libertà. Impariamo anche un'altra cosa da questo disegno di legge: che quando rispettiamo le regole non stiamo rinunciando a nulla, ma maturiamo un principio in base al quale sappiamo che la nostra libertà si esprime nel rispetto della libertà dell'altro, perché la nostra libertà finisce laddove iniziano la libertà del nostro prossimo, la libertà dell'altro, i diritti dell'altro. Questo significa che noi riconosciamo di essere comunità, riconosciamo la sacralità della vita dell'altra persona, che non deve correre pericoli.

La scelta di commemorare la tragedia di Corinaldo non è soltanto la scelta di manifestare un segno di rispetto per le vite perse, ma è anche un invito a riflettere sulla necessità di riconoscere un diritto, perché è la Giornata del diritto al divertimento in sicurezza.

La struttura del provvedimento è molto semplice. L'articolo 1, come ho detto, riguarda le finalità della norma. L'articolo 2 si rivolge allo Stato e agli enti locali, che vengono in qualche maniera sollecitati a promuovere iniziative di sensibilizzazione, iniziative di commemorazione e campagne di informazione. Vengono coinvolti anche gli istituti scolastici, perché non dobbiamo dimenticare che questo diritto spetta principalmente alle generazioni più giovani, quelle che hanno maggiori diritto a divertirsi e a non avere paura quando vogliono dedicare il loro tempo al divertimento.

Si tratta, insomma, di un percorso di sensibilizzazione per costruire e diffondere la cultura del rispetto reciproco, la cultura della sicurezza e la cultura della legalità. Ebbene, se vogliamo costruire una

cultura della sicurezza e della legalità dobbiamo anche diffonderle. Ed ecco che l'articolo 3 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale possa riservare spazi adeguati per messaggi promozionali al fine di diffondere tale cultura. Gli articoli 4 e 5, infine, contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria (quindi non ci sono costi per lo Stato) e l'entrata in vigore.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

BORGHESE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHESE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Signor Presidente, colleghi senatori, questo disegno di legge trae origine da un gravissimo evento luttuoso accaduto l'8 dicembre 2018 a Corinaldo, in provincia di Ancona, per cause che furono presto accertate. In una discoteca persero la vita cinque adolescenti e una donna di trentanove anni che accompagnava la figlia minore e sopravvissuta. Fu una tragedia sconvolgente che ha lasciato un segno molto amaro, lanciando un allarme sulla regolare tenuta e gestione dei luoghi del divertimento. Fu appunto la tragedia del divertimento realizzato senza il minimo rispetto delle norme e delle regole della sicurezza nei luoghi pubblici; un comportamento sbagliato che determinò panico e la successiva drammatica calca; una tragedia dovuta anche all'eccessiva presenza di giovani nella discoteca, autorizzata per ospitare un massimo di circa 400 persone, ma che quella notte ne conteneva più di 1.400.

Aver pensato dunque a una legge che non solo commemori ogni anno questa tragedia, ma che consenta anche di realizzare nelle scuole, in particolare - ma non solo - delle campagne di informazioni e sensibilizzazione sul rispetto delle regole che attengono alla sicurezza, è certamente condivisibile. Questo disegno di legge può offrire un contributo per provare a cambiare rotta. Certo, siamo consapevoli che non si tratta della panacea e sappiamo benissimo che, per conseguire i risultati sperati, occorre un cambiamento culturale che deve passare da una maggiore avvertita e consapevolezza delle famiglie e da una maggiore educazione da impartire ai ragazzi di ogni età. Il provvedimento che approviamo oggi è un tentativo per andare in questa direzione. Pertanto, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE al provvedimento in esame. *(Applausi).*

MAGNI *(Misto-AVS).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo - come avete visto - ci siamo astenuti nella votazione degli articoli e non perché siamo contro la sicurezza nel

divertimento. Quello che vorremmo porre all'attenzione di tutti è che introdurre una Giornata nazionale - come stiamo facendo anche per altre occasioni - e metterne al centro un tema credo non risolva le questioni. È ovvio che l'introduzione della Giornata nazionale del diritto al divertimento in sicurezza è un fatto importante da questo punto di vista, come lo è lo sviluppo ad esempio della persona umana, che è sancito dalla Costituzione. La Convenzione internazionale dell'infanzia, ad esempio, prevede e sottolinea l'importanza di garantire il divertimento ai bambini, il diritto al riposo, al tempo libero, ai giochi ma in condizioni di uguaglianza.

La domanda è la seguente: ci laviamo la coscienza istituendo una Giornata oppure affrontiamo siffatti temi? Molto spesso trascuriamo le norme che hanno prodotto ciò che è avvenuto nelle Marche nel 2018. La tragedia di Corinaldo si è consumata perché sono state violate le norme che erano già previste: questo è il dato. Il dato vero è che bisogna sanzionare chi non rispetta le norme per mettere le persone nella condizione di garantirsi un divertimento in sicurezza. La cosa vera è che molto spesso rischiamo di lavarci la coscienza introducendo una giornata per il ricordo - certamente è di per sé un fatto positivo ricordare una tragedia e porsi questa domanda - ma nello stesso tempo non sono previsti alcune conseguenze né atti che vadano in tale direzione. Quindi è da promuovere - secondo noi - non solo il ricordo, anche e soprattutto agire in modo concreto. È importante, ad esempio, coinvolgere - e sta avvenendo - l'associazione Cogeu nella scuola e impegnarsi nell'ambito della tutela della salute fisica.

Si può però anche introdurre un ragionamento diverso - a me pare una cosa importante - che dovrebbe coinvolgere gli adulti. Sottolineo un fatto, che a me pare davvero importante, da introdurre in tale vicenda: la senatrice Malpezzi ha presentato un disegno di legge, sottoscritto da molti di noi, sulla costruzione delle comunità educanti. Occorre costruire, in sostanza, un terreno della cultura che vada in questa direzione e affronti il problema delle fragilità dei bambini e bambine e i vari problemi dei ragazzi. Per fare tutto ciò, però, ci vogliono risorse e investimenti. Costruire l'educazione, avviare un processo di coinvolgimento e formazione in questa direzione, ossia da un punto di vista educante, formare e istruire rappresenta un investimento e non una spesa. Ci vogliono le risorse e qui le risorse non ci sono. Sostanzialmente si corre il rischio di ricordare, senza però affrontare la questione.

La nostra non è un'astensione contraria dal punto di vista del principio. Riteniamo che questo disegno di legge - come avverrà anche per altre cose - porti a introdurre una giornata da parte del Parlamento, come avviene per una serie di altri eventi, senza far affrontare alla radice la questione, che è quella di costruire una cultura della sicurezza, di spendere risorse per la formazione in tale direzione e per avviare un percorso continuativo e non solo di discussione.

Per questa ragione ci asterremo su questo provvedimento. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame accende i riflettori su un aspetto non marginale della nostra vita sociale, in particolare sul divertimento dei giovani, e prova a costruire un percorso per favorire un divertimento in sicurezza.

Anche se questa iniziativa legislativa non riguarda direttamente il tema della sicurezza stradale, credo sia necessario ribadire come spesso le precondizioni di un divertimento che si trasforma in tragedia si concretizzano proprio nei locali della movida, nelle discoteche e nelle piazze frequentate dai nostri ragazzi. Anche i colleghi ricordavano la strage di Corinaldo, un episodio del 2018 dove persero la vita sei persone e altre 59 rimasero ferite. Quell'episodio ha suscitato nel Paese un'ondata di commozione, perché è stata una tragedia sicuramente evitabile. In quel caso, l'utilizzo dello spray al peperoncino in un assembramento di persone determinò la morte di cinque ragazzi e di una mamma che aveva meno di quarant'anni. Per quella tragedia sette persone sono state condannate nel 2022 in via definitiva per omicidio preterintenzionale, lesioni e associazioni a delinquere. Era appunto la banda dello spray al peperoncino: spruzzavano lo spray urticante per realizzare rapine e in quella tremenda circostanza quel gesto sconsiderato e criminale provocò un'immane tragedia, una tragedia che poteva e doveva essere evitata.

Quindi, il senso della proposta in esame è ribadire che i luoghi di aggregazione, specie al chiuso,

devono rispettare le condizioni di sicurezza, i giovani devono essere preparati, le uscite di sicurezza devono essere agibili e le capienze devono essere rispettate. Quella ferita non si è ancora rimarginata: la comunità marchigiana ne è stata colpita ed è stata protagonista di una reazione che ha portato anche a questa iniziativa parlamentare, oltre che all'istituzione di un comitato genitori unitario degli istituti scolastici. La Regione Marche ha già istituito la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza ed è giusto che questa iniziativa venga replicata a livello nazionale.

Il collega Magni prima diceva che non basta ricordare, ma bisogna mettere in campo una serie di iniziative. Ebbene, credo che questa proposta sicuramente non basterà da sola a evitare tragedie come quella che ho appena ricordato. Ma sicuramente, se uniamo a questa pregevole iniziativa legislativa l'impegno costante delle scuole, del Servizio pubblico radiotelevisivo, del terzo settore nel favorire il divertimento in sicurezza, con un apporto culturale per evitare tragedie come quella ricordata per educare i giovani al divertimento in condizioni sicure, credo che un passo avanti lo si possa fare. E dico ciò anche perché, purtroppo, non ci possiamo rassegnare ai tanti casi di cronaca che ogni giorno leggiamo sui giornali, perché non c'è stata solo la tragedia di Corinaldo, ma ricordo anche i fatti di Piazza San Carlo a Torino del 2017: anche in quel caso entrò in azione una banda di ragazzi con lo spray al peperoncino e anche in quel caso i fatti sono stati tragici. Peraltro, la nostra collega deputata Chiara Appendino si è vista confermare in appello una condanna che non abbiamo esitato a definire molto poco convincente e i sindaci - come ha ricordato il presidente dell'ANCI Decaro - non possono essere responsabili di ogni cosa accade, specialmente in una grande città. A Chiara Appendino, quindi, vanno la nostra solidarietà e la speranza che possa discolarsi nel terzo grado di giudizio. Ciò naturalmente non toglie che l'organizzazione di eventi ad alto impatto avvenga in luoghi pubblici e privati ma rispondendo ai massimi criteri di sicurezza, per cui occorrono professionalità e senso di responsabilità.

Con la speranza che questo provvedimento possa contribuire a diffondere sani principi, diritti ma anche doveri, annuncio il voto favorevole di Azione-Italia Viva-RenewEurope. (*Applausi*).

[TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, diciamo subito che il disegno di legge in esame parte da una motivazione giusta e da un auspicio: quando ci si diverte bisogna farlo in sicurezza; ma anche quando si lavora o si studia bisogna farlo in sicurezza e i tanti incidenti sul lavoro o quelli più odiosi di studenti impegnati in *stage* che perdono la vita sono certamente molto allarmanti. Ciascuno di noi studia e lavora per poi raggiungere la felicità individuale, che spesso è fatta di piccole cose e quindi di semplici emozioni. Comprendiamo quindi la necessità di sensibilizzare sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche quali concerti o eventi delle discoteche. Poco fa la collega Gelmini ha ricordato che già è stata istituita nelle Marche la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, proprio per conservare la memoria delle vittime del locale da ballo di Corinaldo, quando - era l'8 dicembre di cinque anni fa - nella calca persero la vita sei persone e vi furono 56 feriti. I tragici eventi della discoteca Lanterna Azzurra evidenziarono l'inadeguatezza di alcune strutture e la necessità del rispetto rigoroso delle regole che presidono una corretta gestione dei locali che ospitano eventi in cui partecipano migliaia di persone.

La volontà, quindi, di istituire una Giornata nazionale per il divertimento in sicurezza deve essere un monito al puntuale rispetto di tutte le regole, dei dispositivi di sicurezza e delle procedure. Vogliamo ricordare che i locali da ballo serio, ovviamente forniti di regolari autorizzazioni, rispettano già le regole, che sono molti stringenti e puntuali, e devono sottoporsi a dei controlli periodici.

Ricordiamo inoltre che la maggior parte dei nostri ragazzi fortunatamente è ben educata e quindi sa affrontare un divertimento ragionato e in sicurezza. Un locale che ha regolari autorizzazioni della questura non rischia la chiusura aumentando la capienza oppure non rispettando rigidamente le regole di controllo e di sicurezza. Bisogna perciò controllare tutte le forme di abusivismo e bloccare sul nascere le forme di intrattenimento illegali, tipo i *rave party*, perché ormai le convocazioni di questi avvengono tramite i *social media*, che possono o, meglio, devono essere monitorati. È necessario quindi fare in modo che i locali che non hanno le caratteristiche per ospitare determinati eventi non

diventino locali da ballo o da concerto, nel senso che i bar devono continuare a fare i bar e i ristoranti a servire piatti e pietanze, senza essere trasformati in locali di intrattenimento o da ballo, perché non ne possiedono le caratteristiche.

Serve certamente una sensibilizzazione dei giovani su questi temi. Se la giornata che si vuole istituire va all'interno dei percorsi educativi e scolastici già previsti di sensibilizzazione delle giovani generazioni verso un divertimento consapevole, questo è un percorso che si aggiunge al lavoro già svolto ed è una direzione apprezzabile. Certamente l'occasione per approvare questo disegno di legge ci è cara per commemorare i ragazzi che hanno perso la vita a Corinaldo, in quella terribile serata.

Pertanto annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi)*.

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, con questo voto in Aula oggi approviamo l'istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, il giorno dell'anniversario della tragedia di Corinaldo. In questi mesi abbiamo presentato questo disegno di legge in tanti spazi e in tanti territori, anche qui al Senato, con una conferenza stampa molto partecipata ed emozionante. In ogni occasione, coloro che hanno raccontato come sono nati questa proposta di legge e i progetti dell'associazione Cogeu, del codice etico e del manifesto del divertimento in sicurezza sono stati proprio i ragazzi, i giovani che quella sera erano presenti in quella discoteca, i loro amici e molti che intorno a loro si sono riuniti per cercare di capire e raccontare un percorso.

Mi sarebbe piaciuto che oggi in Aula, al posto mio, ci fossero le loro voci rotte dalla commozione, per trasmettere a tutti voi colleghi le dolorose emozioni che quei ragazzi hanno vissuto, ma anche la grande e instancabile determinazione nel fare in modo che episodi come quelli successi non si ripetano più in questo Paese. Come recita il loro slogan, che citano sempre, da un concerto si esce senza voce e non senza vita. Credetemi: ogni volta che li si ascolta parlare, è difficile trattenere gli occhi lucidi e viene un groppo alla gola mentre si sente raccontare quello che è successo. Spero che in futuro molti di voi abbiano la possibilità di conoscere e di ascoltare il loro racconto e le loro toccanti testimonianze. Non possono purtroppo entrare qui in Aula. Cercherò e spero di portare in modo degno la loro voce qui dentro. Stanno sicuramente seguendo questa discussione; ieri erano presenti qui in Aula, ma purtroppo non siamo riusciti a incardinare il provvedimento. Lo facciamo oggi e quindi li saluto e rivolgo loro un grandissimo abbraccio. *(Applausi)*.

Tanti ricordano la tragedia della notte dell'8 dicembre 2018, a Corinaldo nella discoteca Lanterna Azzurra, dove, prima di un concerto di un noto *rapper* italiano, alcuni individui spruzzarono dello spray urticante, causando il panico all'interno del locale. La folla si spinse da tutte le parti in molte direzioni, trovò degli spazi ostruiti e si riversò in una parte del locale sull'esterno, dove finì su un ponticello che faceva da guado su un piccolo fossato. La balaustra si ruppe e precipitarono nel vuoto tante persone.

Persero la vita Emma e Asia, di quattordici anni; Mattia e Benedetta di quindici anni; Daniele di sedici anni ed Eleonora, una giovane mamma di trentanove anni. Oggi vorrei qui commemorarli insieme a voi. *(Applausi)*.

Da quella tragedia nacquero una speranza e una grande consapevolezza, proprio per coloro che avevano vissuto e per le nuove generazioni che hanno visto quanto era accaduto. Quel gruppo di persone, genitori e ragazze, si è unito in un comitato, per ricordare e soprattutto per sensibilizzare sulla sicurezza. *In primis* una persona, Luigina Bucci, instancabile, ha portato un gruppo di ragazzi a incontrare i Ministri, a creare una legge regionale nelle Marche, a incontrare il Papa e tantissimi parlamentari, per portare avanti questo percorso.

Quello al nostro esame è un disegno di legge - come spiegava il relatore - che vuole solamente lavorare su alcuni principi: da una parte, conservare la memoria di quanto è successo, e quindi la data dell'8 dicembre deve ricordare quanto è accaduto, e creare anche spazi e iniziative di commemorazione delle vittime di quella tragedia; dall'altra parte, si vogliono creare iniziative didattiche nelle scuole, per informare e sensibilizzare rispetto alle regole e alla salvaguardia della legalità. L'ultimo punto riguarda l'aspetto comunicativo, per far uscire fuori queste informazioni, creando spazi di divulgazione

attraverso i canali multimediali, radiofonici e televisivi. A tal proposito, ricordo come se fosse ieri quella sera, quando con mia moglie Sonia guardavamo alla televisione quelle immagini. Era impressionante, perché le informazioni provenienti dalla televisione ci facevano pensare che dei ragazzi, all'interno di un locale, potevano rischiare di morire. E quelle immagini non potevano non farci pensare ai miei figli, Mattia e Luca, che avevano la stessa età di quei ragazzi e potevano essere all'interno di quel locale, mentre io e mia moglie potevamo essere fuori ad aspettarli.

Onorevoli colleghi, penso che ognuno di voi abbia fatto questo passaggio nella sua vita, o forse qualcuno che ha figli più giovani lo farà fra qualche tempo, ma c'è un momento in cui noi genitori accompagniamo i ragazzi nei locali, siamo fuori e loro sono dentro. C'è un misto di orgoglio e di apprensione nel pensare che loro stanno crescendo e noi siamo fuori ad aspettare e vedere quello che succede. Non si può non negare che la responsabilità di quel locale ricade su di noi. Noi abbiamo fatto tanto, ma c'è anche l'aspetto culturale sul motivo per cui i ragazzi che entrano all'interno di quegli spazi devono essere, anche se giovanissimi, coscienti e chiari di quanto possono lì affrontare. Si tratta quindi di un momento particolare della vita, in cui noi genitori accompagniamo i nostri figli nei locali, in una crescita di cui loro stessi devono essere consapevoli.

Da riminese conosco tantissimo e apprezzo quegli spazi di divertimento e quei tanti locali che ho frequentato da giovane e che da adulto ho conosciuto nel periodo più difficile, quello del Covid, in cui sono stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire. Ho conosciuto imprenditori serissimi e volenterosi: la cosa che più hanno a cuore e il loro bene più grande sono i giovani che entrano all'interno dei loro locali. Proprio per questo motivo ritengo che la maggior parte di essi venga assimilata in maniera sbagliata ad alcuni concetti. Lo testimonia il fatto che dietro il comitato di ragazzi che ho prima citato c'è proprio il SILB FIPE, che li supporta in tutte le loro iniziative, con il presidente Maurizio Pasca che li sta accompagnando in diversi percorsi. Abbiamo solamente bisogno di unire tutte le convergenze e farle diventare uno spazio di comunicazione.

Quindi, quello al nostro esame non deve essere solo un disegno di legge per commemorare, ma deve anche diventare uno spazio, un momento, all'interno del nostro Paese, per riflettere e affrontare il tema in maniera approfondita. Proprio per questo abbiamo la responsabilità di farlo in modo corretto, approvando una normativa necessaria in questo momento.

Ritengo sia anche il momento di ringraziare alcune persone che mi hanno supportato in questo percorso. Il disegno di legge reca solo la mia prima firma, ma è stato fatto interamente dalle madri e da ragazzi. Ringrazio *in primis* il mio Gruppo politico che mi ha supportato e ha sottoscritto il disegno di legge. Ringrazio la mia Capogruppo del tempo, Barbara Floridia, e il presidente Giuseppe Conte, che mi hanno supportato nella presentazione del disegno di legge. Voglio ringraziare poi i senatori Sergio Romagnoli, Giorgio Fede e la consigliera regionale Marta Ruggeri, che mi hanno appoggiato; i senatori di altri Gruppi politici, come il senatore Spagnolli e le senatrici Fallucchi e Leonardi, che mi hanno supportato e hanno co-firmato questo disegno di legge.

Desidero poi ringraziare in particolare il senatore Castelli, che prima di me aveva già operato nella sua Regione in maniera molto approfondita supportando il comitato. Ringrazio la Commissione affari costituzionali, la mia capogruppo Majorino, il relatore Cataldi e tutti i commissari che hanno capito veramente la diversità di questo testo rispetto ai tantissimi che arrivano al loro esame sulle giornate da ricordare, che sono tutti in egual maniera corretti. In questo caso, però, oltre alla commemorazione, c'è un cuore pulsante, che è la costruttività. Più di tutti, ci tengo a ringraziare in quest'Aula, per la sua sensibilità e il suo contributo, senza il quale non sarei riuscito a incardinare il disegno di legge in esame, il senatore Alberto Balboni, che mi ha supportato in tutto il percorso. La ringrazio, presidente Balboni. A questo punto attendiamo il passaggio alla Camera.

In quest'Aula diciamo spesso che il futuro appartiene ai giovani. Colleghi, io vi ringrazio perché state dando una grandissima opportunità a giovani che si stanno riunendo intorno a questo tema, per cercare di crescere e confrontarsi con le nuove generazioni. Il disegno di legge in esame è stato scritto interamente da loro, è stato diffuso in tutto il Paese solo con le loro forze e col tempo potrebbe diventare un disegno nazionale. Io ricordo quando li ho visti la prima volta a una fiera: ero in mezzo a degli imprenditori come politico, parlavamo di sicurezza e legalità e ho visto entrare un gruppo di

cinque o sei ragazzi giovanissimi, minorenni, che venivano a chiedere agli imprenditori e ai politici di essere ascoltati e di portare all'interno delle istituzioni un loro manifesto per il divertimento in responsabilità e in sicurezza. Questa è la responsabilità che abbiamo noi. Ragazzi giovanissimi che hanno una voglia così forte e una determinazione così unica nel migliorare il proprio futuro con noi avranno sempre le porte aperte. Se il nostro futuro deve essere in buone mani, allora che siano quelle dei giovani. Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

[SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ogni cittadino quando accende il televisore, soprattutto quando guarda il telegiornale, vede delle immagini che colpiscono al cuore e fanno profondamente male: sono immagini di tragedie da cui siamo bombardati ogni giorno. Ci sono però delle immagini, rispetto alle quali ognuno ha sentimenti differenti, che entrano ancora più in profondità. Da madre di due ragazzi di diciannove e sedici anni, il giorno in cui ho visto le immagini della tragedia di Corinaldo mi sono ritrovata raggelata, esattamente come capita ogni volta che vedo immagini di ragazzi che perdono la vita sulle strade o in qualsiasi altra maniera. Penso che l'incubo più grande che accomuna tutti noi genitori sia quello che possa accadere qualcosa ai nostri figli. Noi ci ritroviamo ogni giorno a dover scegliere e a combattere tra le istanze dei figli, che vogliono giustamente uscire, andare a divertirsi, vivere e affrontare la vita, e il nostro istinto di genitori per cui vorremmo poterli mettere sotto una campana di vetro per la paura di tutti i pericoli che devono affrontare. Un aspetto meraviglioso della gioventù è la mancanza di paura, la voglia e il coraggio di affrontare la vita senza temere la morte, perché giustamente i giovani vedono la morte come qualcosa di lontano. A volte vi è anche il bisogno di superare le regole, di superare gli schemi. È un istinto giusto, naturale di quell'età. Cosa possiamo fare noi come legislatori per aiutarli e accompagnarli nella loro vita, permettendo loro di vivere al meglio la loro gioventù, la loro vita, il loro divertimento, di fare le proprie esperienze, ma tutelando al massimo la loro salute e la loro sicurezza? Di norme ce ne sono già tantissime e le disposizioni sui locali pubblici sono molto stringenti. Possiamo sicuramente aumentare i controlli, ma non so se possiamo pensare ad altre norme ancora per rendere le regole ancora più stringenti, può essere che ci siano ancora dei margini.

Il problema però è cercare di intervenire sul loro senso di consapevolezza delle problematiche. Il disegno di legge al nostro esame, per il quale ringrazio il senatore Croatti, che ne è primo firmatario, va esattamente in questa direzione.

Il punto poi è non lasciare che la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza diventi una giornata vuota. Nel testo del disegno di legge si invitano, si spingono e si portano tutti gli enti, dalle Regioni alle Province, Comuni Città metropolitane, le scuole in modo particolare e le televisioni, a portare avanti campagne di sensibilizzazione di ogni tipo.

Ogni sorta di iniziativa che poi verrà organizzata usufruendo, sfruttando e partendo dal presupposto dell'istituzione di questa Giornata nazionale sarà sicuramente qualcosa di molto utile. Noi dobbiamo arrivare a colpire la mente dei nostri giovani con immagini che possono anche essere forti ed esprimere la cultura dell'educazione di quello che può essere e di quello che possono fare. Gli stimoli che hanno in altre direzioni sono molto forti: bisogna allora creare degli altri stimoli in altre direzioni che sono quelle, se vogliamo, della percezione dei rischi e dei pericoli che corrono.

È chiaro che devono essere delle attività il più possibile concrete perché possano essere efficaci. Veniamo allora anche ad un altro tema perché tutto deve andare nella stessa direzione, così come sta facendo il legislatore. Mi riallaccio ad esempio alle modifiche al codice della strada di Matteo Salvini. Si tratta di misure concrete che vengono introdotte esattamente in questa direzione. Nel momento stesso in cui si parla di alcol zero e droga zero quando ci si mette alla guida; si va a sanzionare ancora più pesantemente l'uso del cellulare quando ci si mette alla guida; si prevedono i corsi di sicurezza e di educazione stradale nelle scuole, con possibilità per i ragazzi di avere dei crediti, e si prevede che per tre anni non si possano utilizzare auto di grossa cilindrata: tutto questo significa intervenire con misure concrete volte a far sì che i nostri ragazzi diventino il più possibile coscienti delle problematiche che

possono avere nel momento in cui vanno su strada, che siano più consapevoli di quello che possono e non possono fare, che abbiano un'educazione di questo tipo, ma anche delle sanzioni nel momento in cui trasgrediscono le regole. (*Applausi*).

Noi come legislatori stiamo facendo oggi un passo avanti per cercare di dare un *input* forte a tutti gli enti che dovranno poi intervenire. L'auspicio è che questi enti lo raccolgano e che nella giornata che andiamo a istituire siano sempre più numerose le iniziative messe in atto per arrivare ai nostri giovani, cercando di trovare la chiave per renderli consapevoli di tutti i rischi che corrono nel momento in cui vanno a divertirsi affinché possano farlo con la maggiore sicurezza possibile.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi*).

[VERDUCCI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signor Presidente, voglio ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti, e il relatore Cataldi. In particolare voglio ringraziare il proponente, il senatore Croatti, che ha raccolto tante istanze di ragazzi e di genitori sul tema della sensibilizzazione alla prevenzione e alla sicurezza.

Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame ha il merito di fare in modo che mai venga dimenticato ciò che accadde nella notte dell'Immacolata di cinque anni fa a Corinaldo, in una discoteca molto nota, dove c'era un concerto molto atteso soprattutto dai giovanissimi. Quella sera, infatti, in quel locale, c'erano ragazze e ragazzi provenienti da tutte le Marche e da fuori Regione.

Molti erano poco più che adolescenti, accompagnati dai genitori, che li aspettavano fuori, come è capitato a molti di noi di aspettare un figlio fuori da un locale, in macchina, in attesa che rientrasse da un concerto, da una festa o da un evento sportivo.

Dentro quel locale, a Corinaldo, quella sera c'erano molte più persone di quanto le regole di sicurezza prevedessero. Lo hanno accertato le indagini della magistratura. In più - come è stato scritto - funzionava una sola uscita di sicurezza. Il concerto tanto atteso quella sera non iniziò mai, perché, prima che si accendessero le luci sul palco, negli istanti in cui la sala era piena fino all'inverosimile, più del dovuto, qualcuno spruzzò dello spray urticante e fu il panico.

Ai ragazzi mancò di colpo l'aria. Bruciavano gli occhi, non si riusciva a respirare e nel parapiglia, tra le urla e la paura, tutti si accalcarono alla cieca verso l'unica uscita aperta sul retro del locale, la quale dava su un pontile che, sotto il peso della calca, non resse e crollò. Tantissimi rimasero schiacciati e intrappolati al buio, aggrappati l'uno all'altro: amici da una vita o conoscenti di una sera, compagni di adolescenza e di vita, compagni di scuola, alcuni fratelli e sorelle, tanti genitori che erano nel locale insieme ai propri ragazzi.

Vi furono cinquantanove feriti, alcuni gravissimi, che stettero in ospedale per molti mesi. Quella notte morirono sei persone. Signor Presidente, voglio ricordare i loro nomi: Emma e Asia, di quattordici anni; Mattia e Benedetta, di quindici anni; Daniele, di sedici anni. Ragazze e ragazzi nel pieno di giovani vite, pieni di bellezza, di passione e di intelligenza, che non dovevano morire. (*Applausi*). E con loro c'era Eleonora, di trentanove anni, una giovane mamma che lì, in quel buio, prima di sprofondare, fece in tempo a fare la cosa ai suoi occhi più importante: salvare la sua bambina di appena undici anni.

Signor Presidente, è un dolore che non si rimargina e la politica e le istituzioni hanno il dovere di sapere e di dimostrare che nessuno può morire invano e che ogni ferita - come in questo caso così drammatico - porta con sé un monito e un insegnamento. Dopo i fatti di Corinaldo, chiesi di intervenire in quest'Aula. Erano passate poche ore da quella notte e avevamo negli occhi le immagini dei ragazzi che cercavano di aggrapparsi e di salvarsi l'un l'altro prima di precipitare dalla balaustra.

Avevamo negli occhi il coraggio, la generosità, l'altruismo, che rimarranno l'insegnamento più grande di quei ragazzi. Tra loro c'era Davide, che fu capace di salvare tanti suoi amici e compagni, che di quella notte ha detto parole che non dobbiamo dimenticare: noi non saremo più gli stessi. Se ne sono andati i nostri sogni.

Ecco, noi abbiamo il dovere di riconsegnare alle nuove generazioni i sogni e la bellezza di vivere. E lo dobbiamo fare senza paternalismo, ma dando loro strumenti, diritti, con il rispetto che si deve alle inquietudini, alla vitalità, ai sentimenti di generazioni che, più di tutti, stanno pagando i contraccolpi

della pandemia. E tocca alle nostre istituzioni formative insegnare e trasmettere il valore assoluto del rispetto, dell'educazione, della sobrietà nei comportamenti, della gentilezza, che si sostanziano nel riconoscimento delle diversità di ognuno e di un destino collettivo e di regole che tutti ci accomunano. In questa legge c'è un riferimento al ruolo della Rai. Allora, io voglio dire che serve, nell'informazione, nella comunicazione, in particolare nel servizio pubblico, un'etica del linguaggio, perché in ogni parola sbagliata, violenta, contundente ci sono un'offesa e una discriminazione che fanno fatica a rimarginarsi. (*Applausi dal Gruppo PD-IDP*). E chi ha ruoli di responsabilità ha, egli per primo, delle regole da rispettare.

Se vogliamo che la Giornata che stiamo istituendo, che tiene insieme la parola divertimento e la parola sicurezza, non sia retorica vuota, come spesso avviene, allora abbiamo dei compiti: innanzitutto, approvare una legge che tuteli e promuova gli spazi culturali e di musica dal vivo, come quelle che abbiamo presentato come Partito Democratico qui in Senato e alla Camera (dove è già in discussione). Avere più spazi culturali significa costruire reti di comunità, luoghi dove si creano partecipazione e cittadinanza, perché la cultura è sicurezza. Costruire spazi di socialità e di aggregazione, specie nelle realtà più difficili, dove la criminalità è più aggressiva e dove la crisi sociale è più forte, significa stare insieme, poter giocare, poter studiare, fare musica o teatro o cinema, crescere, emanciparsi ed è l'unico modo per vivere in sicurezza. Serve moltiplicare questi spazi e avere un'unica normativa con regole certe per rafforzare legalità e sicurezza, per i lavoratori (tecnici e artisti) e per il pubblico dei partecipanti, perché sicurezza per i lavoratori significa sicurezza per il pubblico: dove c'è l'una, c'è anche l'altra.

Pertanto serve un riordino normativo, come è stato chiesto con forza pochi giorni fa negli stati generali dello spettacolo organizzati da alcune associazioni (Left wing, La musica che gira e UNITA-Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo).

Inoltre, signor Presidente, serve costruire nelle scuole, insieme alle studentesse e agli studenti, una cultura del divertimento in sicurezza, che significa innanzitutto dare a un evento un significato di partecipazione che va oltre la singola serata; significa dare risposte ai bisogni di una generazione che vive disagio e frustrazione. Serve una scuola inclusiva, che sia aperta, con più tempo scuola e più tempo di apprendimento; una scuola che non ingigantisca solitudini e disagi esistenziali, ma educi alla crescita nella responsabilità e nella solidarietà. Serve dare a tutti nel nostro Paese la possibilità di studiare, di andare avanti nella vita e di sentirsi protagonisti e non rifiutati. Oggi non è così, perché abbiamo dati drammatici di dispersione e abbandono scolastico, che colpiscono le famiglie che sono più in difficoltà, i territori che sono più marginali.

Insomma, questo disegno di legge e questa giornata commemorativa avranno un senso se saranno uno stimolo a contrastare diseguaglianze, disparità e storture, che impediscono sia il divertimento sia la sicurezza, perché non ci sono né sicurezza né divertimento senza socialità.

Signor Presidente, quando cinque anni fa intervenni in quest'Aula, posi l'attenzione su ciò che fu la causa scatenante della strage di Corinaldo: l'utilizzo come arma contundente di *spray* urticanti, com'era già accaduto in un'altra nottata drammatica in Piazza San Carlo a Torino e com'è accaduto in molti episodi di violenza anche in molte scuole. Lo *spray* è un'arma, seppur impropria, e per questo chiesi che il suo utilizzo venisse regolamentato. Venni attaccato da chi, in maniera un po' pavida e molto ipocrita, non capiva il senso di quello che stavo dicendo. Invece, signor Presidente, proprio questo disegno di legge rimarca l'importanza di quella richiesta e di quell'intervento.

Dopo di allora, abbiamo depositato una proposta normativa che, nel chiedere regole specifiche sulla diffusione degli *spray* urticanti, che - voglio ricordarlo - ai tempi dei fatti di Corinaldo erano distribuiti addirittura nelle edicole, pone l'attenzione politica su un tema: la diffusione delle armi di qualunque natura non solo non aumenta la sicurezza, ma, al contrario, provoca insicurezza, minacce e tensioni (*Applausi*) ed è quanto di più diseducativo possa esserci, perché sono simbolo di prevaricazione e di violenza.

Noi invece abbiamo il dovere di un pensiero forte e condiviso, di rispetto e responsabilità verso il futuro delle nuove generazioni, affinché quanto avvenuto non succeda mai più e affinché, come hanno scritto i ragazzi e i genitori del comitato nato dopo l'8 dicembre di cinque anni fa a Corinaldo, da un

concerto si esca senza voce, ma non senza vita. (*Applausi*).

[LEONARDI](#) (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la notte fra il 7 e l'8 dicembre del 2018 la comunità marchigiana di cui faccio parte è stata sconvolta dalla tragedia avvenuta nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo: cinque ragazzini, Asia, Benedetta, Daniele, Emma e Mattia, e una giovane mamma, Eleonora, hanno perso la vita nella calca che si era generata all'interno del locale, dopo che una banda, poi condannata, per il tentativo di fare dei furti - com'è stato ricordato in qualche intervento che mi ha preceduto - aveva spruzzato dello *spray* al peperoncino, generando una calca che poi è affluita nell'unica via di fuga che era rimasta libera, causandone il crollo. Questo ha provocando il decesso di sei vite innocenti e il ferimento di tantissimi giovani, oltre ai traumi invisibili che sono tuttora nell'animo di questi ragazzi, ma anche di molti genitori.

La memoria corre veloce proprio a quella notte, alle ore successive, alle immagini del crollo del ballatoio, alla voce dei tanti giovanissimi presenti, allo *shock*, all'incredulità e al dolore. Proprio intorno a quel dolore molto si è mosso per accoglierlo, per dargli un senso e una prospettiva. Grazie all'iniziativa dei genitori dei tanti ragazzi che erano presenti a quella serata, ma anche di quelli i cui compagni e amici si erano trovati in quelle condizioni alla Lanterna Azzurra, è nato il Cogeu (Comitato genitori unitario), un comitato spontaneo che, attraverso moltissime iniziative e con il coinvolgimento dei ragazzi stessi, delle istituzioni, ma anche dei gestori dei locali del divertimento, ha dato l'impulso affinché quella tragedia potesse trasformarsi e lasciare in prospettiva qualcosa al futuro, perché un evento così drammatico non potesse più ripetersi. Il motto del Cogeu, di questi ragazzi e di questi genitori, è efficace ed è bene ricordarlo: «Da un concerto si esce senza voce, non senza vita». (*Applausi*). Credo che racchiuda benissimo il senso di ogni iniziativa e di ogni attività che si può fare per creare una cultura diversa, oltre a tutte le normative che ci sono e che devono essere rispettate.

L'Assemblea legislativa delle Marche, sui cui banchi sedevo quando è successa quella drammatica tragedia, nell'agosto del 2021 ha approvato una legge regionale che ha istituito la Giornata regionale per il divertimento in sicurezza, fissandola proprio nella data dell'8 dicembre, in memoria delle vittime di Corinaldo, per diffondere la cultura del divertimento in sicurezza all'interno di tutte le fasce di età.

Sulla scorta di quella legge, come ha ricordato anche il presentatore, in collaborazione con il Cogeu e con i ragazzi che hanno fatto questo percorso dopo la tragedia, è nato il disegno di legge che oggi è all'esame dell'Assemblea e che ho voluto sottoscrivere. Ringrazio il proponente non solo come marchigiana, ma perché penso che le istituzioni debbano muoversi in ogni direzione per facilitare la cultura della sicurezza.

Nei cinque articoli del disegno di legge, oltre al riconoscimento della Giornata, si vogliono promuovere specifiche iniziative che coinvolgono tutte le istituzioni e vari enti, dal livello nazionale a quello regionale, fino agli enti locali, per sensibilizzare e dare informazione e conoscenza.

Importante è anche il ruolo delle scuole che è stato previsto nel disegno di legge, proprio perché sono i luoghi all'interno dei quali si formano e vivono la maggior parte della giornata i nostri ragazzi.

È importante anche il coinvolgimento dei mezzi di informazione, delle radio e delle piattaforme multimediali, ai quali oggi i nostri giovani e giovanissimi affidano molta parte della loro formazione personale e di gruppo.

Tutto ciò è importante per sollecitare un cambiamento culturale e creare consapevolezza proprio in coloro che saranno gli adulti di domani.

Quello che proponiamo con questo disegno di legge è un ulteriore tassello nella direzione di garantire sempre di più la sicurezza dei nostri ragazzi. Quello che vogliamo favorire, a mio avviso, è una sorta di patto generazionale fra i vari soggetti coinvolti, a partire dai nostri ragazzi, ai quali vogliamo far capire il valore della vita, ai quali chiediamo di comprendere come il divertimento non debba passare per lo sballo, per l'utilizzo di droghe. (*Applausi*). Al tempo stesso, dobbiamo dare loro la possibilità di sentirsi sicuri quando entrano in uno dei luoghi del loro divertimento. Questo patto fra generazioni, istituzioni, ragazzi che vogliono riempire i locali e chi li gestisce dev'essere portato avanti attraverso tutti gli strumenti possibili.

È un cambio culturale, è una lotta all'illegalità. È un altro tassello che si aggiunge al decreto anti-*rave* illegali, che non solo fanno una concorrenza sleale ai locali legali, che investono nella sicurezza, per garantire ai giovani di divertirsi in sicurezza (*Applausi*), ma che troppo spesso - lo ricordiamo - sono stati oggetto di episodi che hanno portato anche alla perdita della vita dei giovani presenti.

Il dovere delle istituzioni non è solo quello di ricordare le sei vittime innocenti di quella tragedia, ma anche di impegnarsi perché quei fatti drammatici non possano più accadere e di farlo a trecentosessanta gradi, coinvolgendo tutti e lavorando insieme per ottenere questo risultato.

Voglio ricordare il decalogo di otto punti stilato da questi ragazzi, che si sono confrontati anche con i gestori dei locali per poter arrivare insieme al raggiungimento di un obiettivo comune di sicurezza.

Credo che quello che va ricordato sia il valore che diamo alla vita e l'impegno delle istituzioni, anche attraverso l'approvazione di questa proposta di legge, mette un ulteriore mattoncino importante in questa direzione.

Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nuova convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere è nuovamente convocata per procedere alla sua costituzione martedì 18 luglio alle ore 13, presso la sede di Palazzo San Macuto.

Commissioni parlamentari bicamerali, composizione e convocazione

PRESIDENTE. Comunico altresì che il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

L'elenco dei componenti delle due Commissioni è pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Le Commissioni sono convocate per la loro costituzione mercoledì 19 luglio nella sede di Palazzo San Macuto secondo i seguenti orari: alle ore 8,30 la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; alle ore 14 la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Colleghi, per agevolare i lavori delle Commissioni, sospendo la seduta fino alle ore 15,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,14, è ripresa alle ore 15,34*).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(17) BERGESIO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (Relazione orale) (ore 15,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 17.

La relatrice, senatrice Bizzotto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BIZZOTTO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame intende riconoscere e normare la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche in relazione alle sfide del *green new deal*, nonché istituire la Giornata nazionale dell'agricoltura. Il testo è stato approvato all'unanimità in Commissione e per questo vorrei ringraziare tutti i colleghi della Commissione e il Governo per il grande lavoro che abbiamo svolto insieme.

Il disegno di legge si compone di 11 articoli. L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, volto a tutelare e salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema attraverso il riconoscimento della figura

dell'agricoltore come custode dell'ambiente, che contribuisce attivamente alla protezione del territorio rispetto alle conseguenze negative legate all'abbandono delle attività agricole, allo spopolamento dei centri rurali e al rischio idrogeologico.

L'articolo 2 definisce la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio nel quadro della legge n. 194 del 2015 e individua gli imprenditori agricoli singoli o associati che esercitano attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano di alcune specifiche attività, come ad esempio la manutenzione del territorio, la sistemazione e la salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale, la tutela della biodiversità rurale, l'allevamento di razze animali e la coltivazione di varietà vegetali locali.

Per promuovere questa figura, l'articolo 3 consente agli enti locali di avviare progetti e protocolli d'intesa per valorizzare il ruolo sociale dell'agricoltore, anche al fine di riconoscere loro criteri di premialità, come la riduzione dei tributi di competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 4 stabilisce che, per la conclusione dei contratti di collaborazione, le amministrazioni pubbliche possono accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in ragione del servizio che si intende affidare loro con i medesimi contratti. L'articolo 5 consente agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio di iscriversi in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. I successivi articoli arricchiscono il provvedimento con la previsione della Giornata nazionale dell'agricoltura e di un apposito premio.

L'articolo 6 riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, con l'obiettivo di far conoscere il ruolo dell'agricoltura, la cui pratica è fondamentale per soddisfare i bisogni primari dell'uomo e per raggiungere il benessere economico, sociale e ambientale del Paese.

Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano le iniziative celebrative della suddetta giornata nazionale, che saranno promosse nelle pubbliche amministrazioni, nei parchi naturali, nelle aree protette, nelle scuole e nei programmi del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'articolo 10 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un premio al merito denominato «*De agri cultura*», che sarà assegnato agli agricoltori che si sono distinti per la produzione di beni di elevata qualità e per l'utilizzo di strumenti di innovazione tecnologica e di metodi di coltivazione integrata rispettosi dell'ecosistema. A tal fine, è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Infine, l'articolo 11 reca la copertura finanziaria.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia è da sempre un Paese a vocazione agricola: in più della metà della penisola italiana sono presenti appezzamenti di terreno ad uso agricolo, per la precisione 17 milioni di ettari su una superficie totale che ne conta oltre 30 milioni. L'agricoltura è un vero e proprio motore dell'Italia e del suo tessuto socioeconomico.

In modo particolare, l'agricoltura contadina, indirizzata all'autoconsumo e alla vendita diretta, è da sempre la forma di coltivazione più diffusa nel nostro Paese; praticata su piccola scala e nella maggior parte dei casi a gestione familiare, è quindi considerata un modello di sostenibilità ambientale. Definendo le risorse del territorio, l'agricoltura contadina è riuscita a mantenere produzioni locali e allevamenti animali legati alle tradizioni o, nel caso di riconversione delle aziende agricole, a dedicarsi alle produzioni biologiche.

Si tratta di un'agricoltura che mantiene popolate le zone rurali che sarebbero altrimenti abbandonate, contribuendo a difendere e tutelare la biodiversità oltre che a mantenere vivi antichi saperi, tecniche e produzioni locali.

Il disegno di legge in esame oggi infatti riconosce la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Con il disegno di legge in esame gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono fregiarsi di questo titolo a patto che svolgano alcune attività relative alla manutenzione del territorio e alla custodia della biodiversità rurale e quindi per la valorizzazione delle culture locali. In questo modo, l'agricoltore diventa il primo anello - direi il più importante - di una catena che ha una grande finalità: tutelare il nostro ambiente e il nostro paesaggio.

Saranno poi le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali a promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, come dicevo prima. In che modo? Tramite bandi *ad hoc*, le Regioni possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza in favore degli agricoltori stessi. D'altronde, chi meglio dell'agricoltore, che è radicato nella sua terra, ne conosce i problemi e le fragilità?

Il provvedimento al nostro esame - finalmente, direi - vuole rilanciare positivamente l'immagine del settore primario. Per noi l'agricoltura è vita, è amore per la nostra terra ed è quindi garanzia di cibo sano e di qualità.

Si istituisce, tra l'altro, la Giornata nazionale dell'agricoltura, che sarà la seconda domenica di

novembre. È anche questo un aspetto che accogliamo con favore, soprattutto perché la celebrazione della giornata coinvolgerà gli istituti scolastici di ogni ordine e grado attraverso la promozione di iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

L'agricoltura, che ci ricorda quotidianamente l'importanza del valore del *made in Italy*, dev'essere fatta conoscere chiaramente a tutte le nuove generazioni; dobbiamo aiutare i nostri giovani ad amarla ad innamorarsene. Quelle trascorse infatti sono state certamente annate estremamente complicate per l'agricoltura, a cominciare dal Covid fino ad arrivare al problema della siccità, alla guerra, all'impennata dei costi energetici e delle materie prime e, non ultimo, al problema delle inondazioni. Ora si è aggiunto anche l'incremento dei tassi di interesse, con la conseguente difficoltà di accesso al credito.

La contrazione dei consumi tra l'altro preoccupa molto il mondo agricolo ed agroalimentare. Il tema dei cambiamenti climatici e la distribuzione delle precipitazioni dev'essere prioritario. Come poter fronteggiare allora tutto questo, continuando a investire e innovare? Di fronte a questi cambiamenti, che potremmo definire epocali, le aziende agricole italiane si stanno dimostrando ancora una volta la colonna portante del Paese e a loro devono andare il nostro plauso e il nostro pieno sostegno. L'emergenza idrica impone certamente una riflessione. Sarà perciò fondamentale investire nella realizzazione di un piano invasivo a livello nazionale e per il potenziamento dei laghetti di accumulo dell'acqua e in una serie di interventi sugli acquedotti e sulla manutenzione di tutta la rete idrica.

Occorre dunque vigilare per garantire il *made in Italy* e la competitività delle nostre imprese agricole; a tal fine saremo sempre al fianco di questo Governo di centrodestra.

Mi avvio alla conclusione. Il riconoscimento del ruolo dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio è un passo avanti nella giusta direzione nell'ambito di un percorso di attenzione nei confronti di un mondo, quello agricolo, essenziale per la cura dei nostri territori. Gli agricoltori italiani svolgono un ruolo fondamentale e meritano di essere valorizzati. Con questo disegno di legge si dà una prima, importante e fondamentale risposta concreta e tangibile.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, con questo provvedimento, di carattere prettamente simbolico, si chiede a quest'Assemblea di riconoscere la figura dell'agricoltore quale custode dell'ambiente. In nove mesi di lavori nella Commissione di cui faccio parte, che si occupa anche di agricoltura, non si è andati oltre questo atto meritorio nei confronti di un settore estremamente importante e strategico per il nostro Paese, che tuttavia, ad oggi, si trova in oggettiva difficoltà, compreso tra crisi energetica, aumento generale dei costi fissi e variabili e mancanza di manodopera. Si tratta di problemi ben noti alle migliaia di piccole aziende agricole che sono chiamate giornalmente a interfacciarsi anche con gli effetti degli eventi metereologici causati dalla crisi climatica.

A tal fine, è più che doveroso ricordare quanto questi fenomeni incidano negativamente sulla produzione e sul carattere di stabilità economica e di programmazione delle aziende italiane. Il settore agricolo, oggi più che mai, ha bisogno di essere sostenuto con decisione, ma non con provvedimenti generici come questo, che fanno solo di medaglia all'onore e poco di sostanza e concretezza, pur riconoscendo l'alto valore simbolico che tale riconoscimento ha, di per sé, per una società e una categoria.

Il mondo dell'agricoltura italiana, giustamente ancorato alle tradizioni di cui andiamo orgogliosi, va oggi accompagnato e sostenuto nel processo di innovazione e adattamento alla crisi climatica, nella digitalizzazione e nell'internazionalizzazione, per risultare sempre più competitivo e in grado di affrontare con serenità il futuro.

Per questo motivo, auspichiamo che, da parte del Governo, arrivino presto azioni concrete di sostegno al settore agricolo, che ad oggi mancano.

Entrando nel merito del provvedimento specifico, evidenziamo sin d'ora che non si è ritenuto di prendere in considerazione le differenze esistenti tra le diverse pratiche agricole presenti nel nostro

Paese, preferendo rimanere sul vago. Vengono inoltre trascurati completamente i criteri e le modalità cui dovrebbe ispirarsi l'agricoltura del futuro.

Non è infatti appropriato parlare di agricoltura senza distinguere i diversi modelli di produzione e gestione delle aziende agricole, riconoscendo e premiando le buone pratiche, distanziandosi invece progressivamente da quelle dannose. Decidere di non differenziare gli agricoltori che hanno deciso di adottare pratiche virtuose, cito qui, per esempio, l'agricoltura biodinamica e l'agricoltura di precisione, significa non valorizzare le pratiche di tipo agroecologico, cioè quelle attività che prevedono una forte riduzione o eliminazione delle sostanze chimiche di sintesi.

Il riconoscimento istituzionale agli agricoltori come custodi dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio naturale deve perciò tener conto del reale impatto delle attività agricole sugli specifici contesti produttivi e territoriali. Si può chiamare infatti custode dell'ambiente chi pratica attività agricole convenzionali e intensive, che causano forti impatti sull'ambiente, sulla biodiversità e sul clima e che alterano, inquinano e distruggono *habitat* naturali, rendendo difficoltoso il lavoro anche alle aziende orientate alle buone pratiche?

Le stesse emissioni di gas a effetto serra, che stanno causando eventi climatici estremi, ormai all'ordine del giorno, registrano valori elevati in particolare per la produzione intensiva della carne. Queste aziende vanno premiate come custodi dell'ambiente o sostenute nella transizione verso modelli più sostenibili di produzione?

Da anni la comunità scientifica sollecita e invita i decisori politici a considerare, nei procedimenti legislativi, i devastanti impatti ambientali, climatici e sulla biodiversità, degli allevamenti intensivi (danni ambientali causati anche dalle grandi catene dell'industria alimentare), raccomandando inoltre di limitare sia i danni derivati dai carichi di azoto e di ammoniaca, che annientano acqua e suolo, sia di ridurre la forte dipendenza da antibiotici, il cui massiccio utilizzo provoca la cosiddetta antibiotico-resistenza.

È utile ricordare, infatti, che gli allevamenti intensivi in Italia sono la seconda causa di formazione delle polveri sottili. Gli inquinanti appena citati impattano in maniera drammatica sulla salute umana, anche in termini di morti premature.

I dati dell'Agenzia europea per l'ambiente attestano che nel 2022 si sono registrati solo in Italia circa 60.000 morti premature causate dalle polveri sottili. Nel provvedimento purtroppo non si introduce nessuna condizionalità rispetto al *modus operandi* delle attività agricole convenzionali intensive, che nulla hanno a che fare con il concetto di custode nel senso di colui che si prende cura, e che non promuovono quel radicale cambio di passo richiesto anche dalla nuova politica agraria comune, necessario per cogliere le opportunità anche in termini di creazione di nuovi posti di lavoro per un settore agricolo a minor impatto ambientale.

Sovraccaricare inoltre i singoli titolari di aziende agricole di impegni volontaristici per interventi specifici di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del clima non solo ha il sapore della beffa e del classico scaricabarile, ma denota anche un metodo approssimativo, una scarsa visione su come il Governo intende approcciarsi e sostenere, anche con incentivi statali, il settore agricolo nella transizione ecologica in atto.

Ribadiamo quindi con forza che non è corretto attribuire a tutti gli agricoltori, come si evince dalle premesse del provvedimento legislativo, la definizione di custode dell'ambiente per il semplice fatto di operare sul territorio e di utilizzare risorse ambientali. Per tutelare il capitale naturale occorre rafforzare l'applicazione delle misure di tutela previste dalle norme comunitarie e nazionali sostenendo e premiando le pratiche agricole più sostenibili ambientalmente. È importante dare attuazione alle misure inserite nel *green deal* dell'Unione europea o nella proposta di regolamento sul ripristino della natura, che questa maggioranza ha bocciato proprio una settimana fa, di fatto accodandosi alle organizzazioni professionali agricole che si oppongono alla reale ed effettiva trasformazione attualmente già in atto nel settore agricolo, creando così un imbarazzo nazionale ed internazionale, ma soprattutto confermando la propria posizione retrograda e conservatrice sul tema: una posizione estremamente dannosa per tutto il comparto agricolo. È quindi una grande soddisfazione e un sollievo aver appreso che il regolamento è stato approvato proprio oggi.

È infatti noto che anche il settore agricolo necessita di una visione e di strumenti che possono offrire soluzioni tecnologicamente innovative per renderlo più competitivo e stabile, e per contribuire al contrasto della crisi climatica che sta attanagliando l'Italia, l'Europa e il nostro pianeta. Aver dimenticato le condizionalità ambientali obbligatorie imposte dalla normativa comunitaria e dai testi in negoziazione a livello europeo è sintomatico di un provvedimento che non prevede alcuno strumento di valorizzazione dei modelli virtuosi della nostra agricoltura nazionale e che non stimola la necessaria transizione verso una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Non è certo così che si aiuta il settore agricolo.

Per tutti i motivi illustrati, annuncio il voto di astensione del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.
(*Applausi*).

[PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il Gruppo per le Autonomie voterà a favore di questo provvedimento con cui viene finalmente riconosciuto il ruolo sociale dell'agricoltore. Ovviamente il riferimento per noi sono soprattutto le zone svantaggiate di montagna. In particolare, nei territori di montagna, l'agricoltura svolge un compito essenziale nel contrasto al dissesto idrogeologico, per il presidio del territorio e della sua cura, nella tutela della biodiversità. Offrendo a tutto questo una cornice normativa, si mettono le basi per incentivare gli agricoltori a interpretare al meglio questo ruolo. La tutela dell'ambiente e del territorio richiedono il coinvolgimento di quegli attori che più lo conoscono, che quotidianamente lo vivono, che hanno il termometro delle sue condizioni e dei suoi problemi.

Questa legge crea le premesse per lo sviluppo di politiche pubbliche, anche da parte degli enti locali, a condizione poi che tali politiche vengano adeguatamente finanziate, che valorizzino quell'insieme di competenze e di conoscenze che troppo spesso non vengono adeguatamente valorizzate e che invece sono la variabile che può determinare la riuscita di certi interventi. In tal senso, il provvedimento prevede infatti l'istituzione dello specifico elenco degli agricoltori che operano e possono essere coinvolti in progetti con tali finalità.

Grazie a un emendamento del nostro Gruppo, a prima firma del senatore Spagnoli, nell'elenco delle attività che possono vedere il coinvolgimento degli agricoltori, vengono inseriti la protezione dei coltivi e degli allevamenti, che si aggiungono così a quelli di prevenzione idrogeologica, nonché della protezione del paesaggio agrario, montano e forestale. In questo modo, anche le attività ordinarie svolte dagli agricoltori vengono poste in una dimensione di interesse generale: un fatto non solo doveroso, ma anche utile per sollecitare gli agricoltori a organizzare le loro attività in maniera sempre più rispettosa per l'ambiente.

Insomma, questo disegno di legge è meritevole perché non guarda all'agricoltura solo come fonte di produzione di beni di prima necessità, ma anche come promotrice dell'interesse generale e lo fa sul settore che oggi è quello più drammaticamente colpito dagli effetti del cambiamento climatico. La siccità dello scorso anno ha rotto una serie di equilibri, messo a repentaglio intere filiere e portato a un aumento dei prezzi di certi prodotti anche oltre il 20 per cento. Poi ci sono stati i grandi eventi alluvionali, che dalle Marche all'Emilia Romagna a tante altre realtà italiane hanno messo in ginocchio interi territori. In Trentino Alto Adige si vedono ancora le ferite della tempesta Vaia e la conseguente drammatica aggressione del bostrico alle foreste di conifere per migliaia di ettari.

Allora, se vogliamo tutelare questo settore, che è il biglietto da visita del *made in Italy* nel mondo, dobbiamo farcene carico con il massimo impegno, continuando a operare per la semplificazione burocratica, per la valorizzazione delle produzioni di nicchia, per il ricambio generazionale e la modernizzazione delle piccole imprese e per il sostegno agli operatori colpiti dai drammi ambientali. Lo dobbiamo fare con un occhio di riguardo a quell'agricoltura di montagna che storicamente è quella più penalizzata dalle scelte, anche a livello comunitario, che hanno in mente lo schema delle grandi produzioni di pianura e delle grandi aziende.

Molto spesso le produzioni in zone montane svantaggiate hanno una dimensione che non è economica, ma è soprattutto sociale, un'agricoltura che in Trentino e in Alto Adige vive oggi l'enorme problema

dei grandi carnivori, orsi e lupi, non solo per gli importanti danni alle coltivazioni e agli allevamenti. Purtroppo, dalla vicenda del *runner* ucciso dall'orso e nonostante le ripetute sollecitazioni delle amministrazioni locali, ad oggi poco o nulla è stato fatto per affrontare una questione che è fonte di incertezza e paura per tutta la popolazione.

Quindi, tuteliamo l'ambiente, ma salvaguardiamo anche l'incolumità dei nostri agricoltori e la sicurezza dei nostri cittadini. In questo senso è assolutamente necessario che il Governo assuma l'iniziativa per modificare la direttiva europea Habitat.

Sempre nella legislazione europea, per le zone svantaggiate di montagna dovrebbero essere ridefiniti gli aspetti legati agli aiuti di Stato, che per le attività di mantenimento e salvaguardia del territorio dovrebbero essere esclusi da tale categoria, perché non si tratta di incentivare l'impresa, ma di sostenere una funzione sociale che va a beneficio della collettività. Diversamente, l'agricoltura e l'economia di montagna subiranno ulteriori gravi penalizzazioni, con l'abbandono dei territori oggi abitati e vissuti e, quindi, con la compromissione della dimensione attuale del paesaggio.

È con tutti questi auspici che ribadisco il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. Facciamo in modo che non si limiti ad essere un riconoscimento simbolico, con la festa dell'agricoltura (anche perché a forza di continuare a promuovere feste non avremo più giorni di calendario sufficienti per inserirle tutte) (*Applausi*), ma che sia davvero la base normativa su cui far crescere nuove politiche e iniziative. (*Applausi*).

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, lo scorso anno l'agricoltura italiana ha esportato 52 miliardi di prodotti. Quando le Nazioni in via di sviluppo da povere diventano ricche, la prima cosa che chiedono è il *made in Italy* alimentare, perché il nostro Paese è da sempre riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti. I controlli che vengono eseguiti nella nostra agricoltura sono nettamente superiori rispetto a quelli effettuati nel resto d'Europa e anche per la trasformazione del cibo l'Italia è all'avanguardia, quindi ben venga un provvedimento che unisce due funzioni, ovvero quella dell'agricoltore e quella del custode dell'ambiente, perché le due cose vanno insieme. Da sempre, tradizionalmente, essendo la nostra una cultura contadina che poi si è evoluta ovviamente in una grande cultura industriale, gli agricoltori del nostro Paese hanno tutelato il loro territorio.

La scorsa settimana con il collega Scalfarotto eravamo a Vercelli, nella sede delle Baragge vercellesi, dove gli stessi agricoltori chiedono - visto che sono loro a fare la manutenzione delle acque, del famoso canale Cavour, ma anche delle risaie (pensiamo alla qualità del nostro riso) - che venga loro riconosciuta la funzione di manutenzione del territorio, magari con degli sgravi fiscali, che preferirebbero ovviamente a soldi diretti, in modo tale da creare una qualità di manutenzione del territorio di alto livello e anche, per loro, un riconoscimento economico.

Il provvedimento al nostro esame fa un parziale passo avanti in questa direzione, parlando di possibili sgravi fiscali e quindi di vantaggi economici, anche se in maniera generica, non quantificandoli - mi auguro che finisca l'epoca dei decreti senza risorse certe per le parti che vengono coinvolte - ma riconosce questa funzione non soltanto agli agricoltori, ma alle associazioni di bonifica, esattamente come ci chiedevano gli amici di Vercelli.

Noi di Azione-Italia Viva-RenewEurope voteremo a favore perché vediamo positivamente il fatto di insistere su una figura come quella dell'agricoltore, che è sempre più una persona che unisce il saper fare nella produzione di ottimo cibo alla capacità di trasformazione e alla qualità dell'ambiente ed essendo egli stesso interessato ai cambiamenti climatici, è un'attenta sentinella del territorio. Vedremo poi la parte dispositiva, sperando che in un prossimo futuro, anche se siamo consapevoli che è un periodo complicato per le casse dello Stato, possano essere destinate maggiori risorse economiche certe al mondo agricolo, soprattutto al settore della transizione ecologica e a quello della produzione energetica.

Molte aziende agricole che si sono attrezzate e sono autosufficienti da un punto di vista energetico, in quanto hanno installato pannelli solari, piccoli impianti a biomassa o perché producono biometano, sono state colpite dalla norma sugli extraprofiti e questa forse è un'ingiustizia, perché non si tratta di

grandi società energetiche che producono e operano soltanto in quel settore, ma hanno semplicemente accolto l'invito che da tempo si faceva loro di rendersi autosufficienti dal punto di vista energetico e hanno anche pagato dazio. Mi rivolgo quindi al Governo perché si ponga rimedio a questa ingiustizia che è stata perpetrata nei loro confronti.

Per tutti questi motivi voteremo a favore del provvedimento, che sicuramente è un piccolo passaggio verso una visione nuova di ambiente e di agricoltura, due ambiti che hanno sempre più bisogno di interloquire fra loro. (*Applausi*).

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che esaminiamo oggi segue le indicazioni già venute da diverse Regioni d'Italia. Per prime esse hanno riconosciuto il ruolo di custode dell'ambiente e del territorio dell'agricoltore, proprio in quanto chi lavora il territorio, ovvero lo presidia con l'allevamento di animali, è anche il protagonista dei mutamenti dell'ambiente in cui vive.

Ogni sua decisione condiziona in modo determinante il micro-territorio su cui opera; la sua azione e la sua opera possono essere fondamentali per presidiare in modo positivo le mutazioni del territorio. Innanzitutto per prevenire il famoso e temuto dissesto idrogeologico, spesso causato da eventi calamitosi, cui contribuiscono l'incuria del territorio o, peggio, azioni negative come sbancamenti non autorizzati. Il problema non è quindi tanto il consumo di territorio, ma l'utilizzo improprio che se ne fa. Azioni positive, al contrario, possono contribuire alla conservazione e alla tradizione degli ambienti naturali. Parte del dissesto ambientale avvenuto in Emilia, oltre alle eccezionali condizioni meteorologiche, è conseguenza di un territorio abusato a monte e a valle, che ha subito poi il danno più grande. L'alluvione infatti è stata alimentata anche da acqua proveniente dalle zone collinari, che avrebbero dovuto trattenerla. Dalla montagna l'acqua, la malta e i detriti sono scesi a valle, invadendo i piani più bassi e i sotterranei, che nell'economia della città in condizioni normali hanno un valore. Inoltre, abbiamo visto come costosi macchinari ospedalieri vengano volutamente utilizzati nei piani più bassi per limitare le radiazioni. L'ultima alluvione ha fatto ovviamente riflettere su molte circostanze del rapporto campagna-città e su come una migliore preservazione della natura possa contribuire a evitare nuove tragedie.

Il disegno di legge che andiamo ad approvare si muove quindi nella giusta direzione di considerare l'agricoltore come primo soggetto che può valorizzare l'ambiente e il territorio. La parola custode, come figura di chi salvaguarda un qualcosa di molto prezioso, è assolutamente appropriata. La sensibilità ambientale è certamente cresciuta, oltre che nelle coscienze dei giovani, anche in quella di chi sta ogni giorno a contatto diretto con il bene più prezioso del pianeta, che è la terra, intesa come appezzamenti agricoli, come boschi, come sorgenti di acqua, come pascoli, come infrastruttura al servizio dell'attività agricola. L'agricoltura è sempre più interazione con la produzione di energia e con le nuove tecnologie che consentono la produzione di rinnovabili dal vento, dalle biomasse, dai tetti fotovoltaici. La produzione agricola pesa quindi sempre meno sulla produzione di energia nazionale e sui consumi dei fossili.

Le esperienze già operate dopo le leggi regionali citate in premessa ci mostrano ulteriori azioni di salvaguardia del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico, affidate agli agricoltori. Le norme che il Parlamento ha recentemente approvato consentono agli agricoltori di realizzare degli invasi per la raccolta e l'utilizzo dell'acqua, finalizzati al contrasto della siccità e all'uso irriguo.

Le nuove generazioni inoltre hanno una sensibilità importante verso la conservazione della biodiversità, nella scelta delle specie arboree da conservare. Spesso si tratta di ragazzi che hanno anche buoni studi, ma che riconoscono nel ritorno alla terra un valore e non una *diminutio*. Molti di loro hanno riscoperto varietà autoctone e ne valorizzano i prodotti. Va rilevato che è molto importante anche il ruolo delle associazioni degli agricoltori, sempre più preparate ad assistere e a offrire servizi ai produttori associati verso le nuove sfide.

Oltre a riconoscere l'importanza dell'agricoltore, il disegno di legge istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura nella seconda domenica di novembre. Si tratta di un'iniziativa meritoria, che

certamente avvicinerà al rispetto dell'ambiente, della campagna e del lavoro agricolo molti italiani che vivono in città, posto che di norma gli agricoltori, specialmente gli allevatori, devono lavorare anche di domenica. Anche questo rappresenta un segnale concreto del rispetto che dobbiamo a questa categoria, nonostante l'apporto al PIL rappresenti oramai un numero molto basso. Ma il valore dell'agricoltura sta invece nell'apporto al mantenimento del nostro benessere e di quello dell'intero pianeta, che hanno un significato altissimo. Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

NATURALE (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (*M5S*). Signor Presidente, sottosegretario La Pietra, onorevoli colleghe e colleghi, stiamo vivendo un insostenibile sfruttamento delle risorse naturali: abusivismo edilizio, agricoltura intensiva, forzata canalizzazione e artificializzazione dei corsi d'acqua, che si aggiungono a una diffusa e caotica urbanizzazione a seguito dell'accrescimento dei centri cittadini, dei siti produttivi e delle infrastrutture viarie.

Dall'altro lato, nelle campagne, per una ragione inversa e speculare, c'è stato un progressivo abbandono, con una grave perdita di controllo del territorio e, purtroppo, anche delle identità culturali e colturali riferite a quelle aree. Ho detto questo per far comprendere come la qualità e la tenuta dei paesaggi si ottengano perseguendo, potremmo dire, un corretto modello gestionale, che si può raggiungere solo incentivando e motivando adeguatamente gli operatori a rimanere su quel territorio, per prendersene cura, per valorizzarlo, per sottrarlo all'incuria e al degrado. Il coinvolgimento e la responsabilizzazione di chi vive quei luoghi è certamente un primo passo, ma non può essere il solo. Una delle tante azioni da accostare, da perseguire concretamente, è quella relativa alla promozione di una tutela attiva dell'agricoltura e del paesaggio, che è possibile solo coniugando la tradizione con l'innovazione necessaria a garantirne la competitività economica.

Durante le varie fasi della trattazione in Commissione, ci siamo impegnati ad apportare il nostro contributo al miglioramento del testo, attivandoci affinché si riuscisse a dare un più chiaro riconoscimento e motivazione all'agricoltore custode che si va a definire. Innanzitutto, partendo dalle finalità, abbiamo reputato opportuno ancorare i contenuti del disegno di legge non solo ai principi costituzionali, ma anche ai trattati e alle leggi vigenti che già trattano questo argomento. Ciò per evitare le stratificazioni normative e il disallineamento rispetto a testi già esistenti. Parlare di agricoltore custode dell'ambiente significa necessariamente parlare anche di tutela della biodiversità e del paesaggio rurale, in quanto fundamentalmente è suo il ruolo di salvaguardia di questo grande patrimonio.

Dunque, avevamo chiesto di aggiungere questi termini, che non sono stati inseriti, ma che certamente mi auguro restino nello spirito del disegno di legge, così come il sottolineare la necessità di pratiche e mezzi tecnici tesi a una riduzione significativa dell'uso di sostanze chimiche di sintesi, l'utilizzo di metodi dell'agro-ecologia, dell'agricoltura di precisione e di quella biologica. In questa direzione è fondamentale dare grande promozione alla figura dell'agricoltore custode e allacciarla ad esempi concreti, relativi alle effettive attività svolte. Inoltre, è opportuno prevedere meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio di tali attività, al fine di garantire un impegno sistemico. In un'ottica di raccordo con le disposizioni vigenti, che consentono alle pubbliche amministrazioni di concludere contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, abbiamo proposto di dare preferenze nella stipula di questi eventuali contratti proprio agli agricoltori custodi: una proposta non accolta, ma rimessa alla valutazione delle pubbliche amministrazioni stesse, depotenziando quindi, in termini di forza, la portata premiale e dunque incentivante dell'attività dell'agricoltore custode.

Purtroppo non è stata accettata neppure la nostra proposta di dare una connotazione il più possibile coerente tra la disciplina dell'elenco degli agricoltori custodi e la disciplina dei bandi. L'elenco è rimasto privo di qualunque valenza connotativa e selettiva, essendo aperto a chiunque abbia interesse ad iscriversi, e i bandi sono stati soppressi insieme al comma di riferimento. Nella celebrazione della Giornata nazionale dell'agricoltura, abbiamo sottolineato la necessità di evidenziare il ruolo

fondamentale svolto dal settore primario in termini di salute, non solo ambientale, e di risparmio nell'utilizzo multifunzionale della risorsa idrica. Sempre con riguardo a questa giornata, abbiamo ritenuto di coinvolgere gli enti del terzo settore tra i soggetti attivi e chiesto la rimodulazione delle finalità relative alle iniziative specifiche, anche di tipo didattico, in coerenza con il piano RiGenerazione scuola, l'unico piano esistente per la sostenibilità ambientale. Per questa ottima intuizione e lavoro l'allora sottosegretaria del MoVimento 5 Stelle, Barbara Floridia, ricevette un plauso dalla Presidente della Commissione cultura dell'Unione europea.

Nelle scuole e ovunque va sempre focalizzata l'attenzione sui valori dell'agricoltura sostenibile, nonché sulla promozione della conoscenza e della consapevolezza dell'importanza dell'attività agricola in termini di fertilità del suolo e regimentazione delle acque. Pertanto, con riferimento al decreto attuativo per l'istituzione del premio «*De agri cultura*», abbiamo precisato l'imprescindibilità della sostenibilità e della ecocompatibilità delle attività svolte dagli agricoltori custodi. Nello specifico, abbiamo richiesto che il premio fosse assegnato agli agricoltori che presentino progetti volti alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio, al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della sostenibilità del settore agricolo.

Con il disegno di legge in discussione è iniziato un percorso articolato. Si tratta di una prima piccola orma, che auspichiamo però si traduca anche in una serie di ulteriori misure concrete, specie sotto il profilo del sostegno economico e di immagine al nobile e prezioso impegno dell'agricoltore custode.

Dare sostanza e densità alle nuove previsioni che si introducono nell'ordinamento è un dovere, oltre che una questione di rispetto per i destinatari di queste norme. Ci attendiamo perciò un vero e proprio effetto moltiplicatore, soprattutto per quando riguarda i risvolti applicativi tangibili. In assenza di questo effetto, infatti, ci si troverebbe davanti all'ennesima bandierina assegnata a uno degli attori della maggioranza, un orpello normativo che però non avrebbe alcuna effettiva utilità per i tanti agricoltori che, con passione e sacrificio, portano avanti il proprio lavoro.

Fatta questa doverosa raccomandazione, che costituisce anche un'imprescindibile indicazione del verso da intraprendere, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sul disegno di legge in esame.

(Applausi).

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'agricoltura, il sistema agroalimentare e la figura dell'agricoltore, o meglio del contadino, di colui che lavora la terra per sostenere la vita dell'uomo, in futuro devono diventare centrali per questo Parlamento e anche per l'azione del nostro Governo. Questo obiettivo è la base di lavoro che ci siamo dati con il disegno di legge in esame, che è stato condiviso dal vice presidente Centinaio, da tutto il Gruppo Lega e dal nostro vice *premier* Matteo Salvini, perché abbiamo proposto di riconoscere la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, nonché di istituire la Giornata nazionale dell'agricoltura e il premio al merito dell'agricoltore dell'anno. Questi riconoscimenti sono i tre principi fondamentali di questo provvedimento; riconoscimenti che del resto noi riteniamo siano più che doverosi, troppo lungo attesi da questo settore, che è una parte integrante sostanziale della nostra economia e del prodotto interno lordo del nostro Paese.

L'emergenza sanitaria, la pandemia, ha reso evidente il valore strategico del settore primario, soprattutto per l'emergenza che era in corso nel nostro Paese. L'agricoltura ha avuto un ruolo cruciale nella gestione di questa emergenza, riuscendo, nonostante grandi difficoltà, a garantire il necessario approvvigionamento di cibo, grazie alla forza e alla tenacia di persone che silenziosamente hanno perseverato nel proprio lavoro, senza mai fermarsi. Per questo il riconoscimento previsto dal testo in discussione è più che mai opportuno. Non istituimo nulla di nuovo; riconosciamo la figura dell'agricoltore quale custode della terra e del territorio. *(Applausi)*.

Questo lavoro viene svolto con assoluta responsabilità. Non parliamo di cose che non esistono, perché ci sono 740.000 imprese agricole familiari che rendono famoso il nostro Paese nel mondo per le eccellenze enogastronomiche. Ricordo poi che la presenza radicata nel territorio in cui vive e lavora,

rende l'agricoltore un punto di riferimento di primaria importanza nell'attuazione degli interventi necessari a contenere e a prevenire i danni provocati ogni anno dalle calamità che si abbattano sul territorio.

Abbiamo approvato un decreto-legge siccità e si sta approvando un decreto-legge alluvioni; ciò dimostra che la figura dell'agricoltore e del contadino è fondamentale.

In particolare si intende promuovere l'idea, anche in relazione alle nuove sfide del *Green new deal* europeo, che l'agricoltore ha il compito di proteggere il territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dallo svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Egli diventa colui che pratica l'azione preventiva, colui che sorveglia.

Il disegno di legge riconosce come agricoltori, custodi dell'ambiente e del territorio, coloro i quali vengono identificati dall'articolo 2135 del codice civile; non potevamo fare altrimenti. Inoltre sarà consentito agli enti locali di avviare, come è stato detto bene in precedenza, progetti, accordi e protocolli per valorizzare il ruolo sociale della nuova figura nonché riconoscere dei criteri di premialità attraverso degli incentivi che verranno definiti e che sicuramente non possiamo definire oggi in questa Aula.

Gli agricoltori, custodi dell'ambiente, potranno poi iscriversi negli appositi elenchi che andranno costituiti nei dipartimenti di ogni Regione competenti in materia.

Il testo non si occupa soltanto dell'agricoltore, ma istituisce altresì, all'articolo 5, la Giornata nazionale dell'agricoltura, da celebrare ogni seconda domenica di novembre, allo scopo di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura nel nostro Paese che, nelle sue fasi di semina, di cura, di attesa e di raccolta, incarna un'essenza di vita. È per questo che abbiamo deciso di coinvolgere su questo tema anche il percorso scolastico ed informativo. Voglio qui ringraziare il sottosegretario La Pietra per l'apporto che ha dato a questo provvedimento, il presidente De Carlo per l'attenzione prestata in Commissione agricoltura insieme a tutti i componenti, nessuno escluso. Tutti insieme abbiamo cercato di portare avanti un provvedimento di buon senso, condiviso naturalmente dalla maggioranza. In democrazia chi dissente può comunque farlo in ogni momento.

La Giornata nazionale si integra con la giornata del ringraziamento dei coltivatori diretti, istituita nel 1951 da Papa Paolo VI. Le celebrazioni della giornata del ringraziamento sono sempre fissate la seconda domenica di novembre e noi abbiamo fissato anche per tale data la Giornata nazionale dell'agricoltura, con il coinvolgimento delle scuole per lo svolgimento di attività didattiche che promuovano nelle generazioni più giovani la giusta conoscenza di questo settore.

Altrettanto importante sarà la collaborazione con il mondo dell'informazione, prevista da un articolo specifico, affinché vengano assicurati adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale e ci sia un'informazione corretta e non tendenziosa, senza citare dei numeri, come quelli sulle emissioni, che rischiano di mettere in discussione un settore che nulla ha a che fare con questi numeri. (*Applausi*).

Sappiamo bene che l'agricoltura nel nostro Paese genera un'emissione bassissima rispetto ai trasporti, all'industria e a molte altre fasi dell'attività economica del nostro Paese.

L'agricoltore poi, oltre ad essere dedito al lavoro dei campi, svolge un ruolo fondamentale ed importante di tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema. È necessario quindi delineare un quadro normativo che sulla base delle indicazioni già emerse in altri contesti, strutturi in modo chiaro e univoco la figura dell'agricoltore in qualità di custode della terra, riconoscendo però all'attività agricola la massima espressione di questo ruolo.

Occorre dare sostegno e promozione a queste figure così importanti nel nostro Paese. Ecco perché è giusto, come previsto dal disegno di legge, prevedere l'istituzione di un premio al merito degli agricoltori. Il premio «*De agri cultura*», dall'omonimo trattato di Catone, premierà i coltivatori che si sono distinti per avere operato nell'osservanza delle migliori pratiche agricole e consisterà nell'assegnazione di un premio, anche economico, che potrà essere di un significato simbolico per alcuni, ma per altri no. Si tratta infatti dell'assegnazione di un premio fino a 20.000 euro annui per il finanziamento di progetti che mirino alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in una veste creativa ed innovativa, con lo scopo di aumentare la competitività del settore agricolo nazionale.

Ricordo infine che lo stesso Pontefice ha definito gli agricoltori testimoni dell'ecologia integrale di cui

il mondo ha bisogno oggi. Ha espresso chiaramente il suo pensiero, che va esattamente in questa direzione. Lo ricordo a quest'Aula: viviamo il paradosso di un'agricoltura non più considerata settore primario dell'economia, ma che mantiene una evidente rilevanza nelle politiche di sviluppo, nelle azioni di tutela della sicurezza alimentare, come pure nella vita delle comunità rurali, che, a mio avviso, è fondamentale. Davvero non c'è umanità senza coltivazione della terra; non c'è vita buona senza il cibo che essa produce per gli uomini e le donne di ogni continente. Queste sono le parole del Sommo Pontefice.

Ringrazio anche la collega Mara Bizzotto, per il lavoro in Commissione come relattrice, svolto con grande equilibrio e capacità. (*Applausi*). Avendo così condiviso tale lavoro in questo ramo del Parlamento, ritengo auspicabile che anche la Camera dei deputati lo condivida nel più breve tempo possibile, in modo da dare una legislazione chiara a questa figura così importante per il nostro Paese. Ed è per questo che, a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, dichiaro il voto favorevole su questo, per noi importante, provvedimento. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signor Presidente, nel ringraziare tutti i membri della Commissione e la relattrice per il lavoro svolto, evidenziamo che il decreto-legge di cui in oggetto costituisce il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. L'atto, come hanno detto anche gli altri colleghi, ha un valore prevalentemente simbolico, non prevedendo alcun sostegno specifico rilevante che lo possa qualificare come strumento di sostegno e di programmazione in materia agricola.

Oggi più di ieri, però, bisogna riconoscere le difficoltà in cui il settore si trova e il fatto che gli agricoltori concorrono sempre di più alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono, dallo svuotamento dei piccoli insediamenti rurali e di protezione dal rischio idrogeologico.

È questa la declinazione prevalente che ci vede favorevoli ad un riconoscimento in tal senso. È chiaro che siamo di fronte a dei gravi cambiamenti climatici. Non lo possiamo negare: ad inizio 2023, in pieno inverno, parlavamo di siccità. Sul punto, è stato emesso un provvedimento, il decreto siccità, che purtroppo si sta sempre di più rilevando uno strumento con tante parole e non moltissimi contenuti. Basti pensare alla carenza di risorse per l'infrastrutturazione di un sistema idoneo a trattenere le acque quando piove molto e a rilasciarle al momento del bisogno; alla carenza di un piano di manutenzione degli invasi; alla carenza di norme precise e definite sul recupero e l'uso delle terre e rocce da scavo.

Noi vorremmo evidenziare che un buon piano di manutenzione dei nostri laghetti collinari, delle nostre dighe e dei nostri fiumi può risultare molto più importante e molto più attuabile, anche nel breve periodo, rispetto a un piano di costruzione di nuove opere, che talvolta sono necessarie.

Il clima è profondamente cambiato: lo abbiamo detto, non lo possiamo negare. E da ciò discende la necessità di una forte politica di sostegno a quello che è il modello della nostra agricoltura, una agricoltura sempre più di precisione, più sostenibile e più rispettosa della biodiversità. Questi sono elementi essenziali dai quali non possiamo prescindere.

La siccità dello scorso anno ha messo in crisi l'agricoltura e ne ha ridotto le rese, con gravi problemi alle nostre colture. Purtroppo, però, la piovosità di questa primavera eccezionale fa sì che ci siano altrettanti rischi ed altrettanti pericoli. Si pensi, nel settore della viticoltura, al problema della peronospera, che cerca di falciare il mondo della vite e del vino, che in questo Paese rappresenta un fatturato di 14 miliardi, con 350.000 aziende e centinaia di migliaia di lavoratori.

Per questo bisogna pensare sin d'ora, per non farci trovare impreparati, a delle misure di sostegno per quei territori e per quelle denominazioni che potrebbero subire gravi rischi, così come anche evidenziato nella scorsa seduta dal senatore Bergesio, rispetto al fenomeno della grave grandinata che ha colpito alcune città e alcuni territori del Nord.

Con riferimento al provvedimento in approvazione, pensiamo anche all'agricoltura delle zone alluvionate. (*Applausi*).

Non dimentichiamo la solidarietà che va da parte del nostro Gruppo a tutti gli agricoltori, a tutti i cittadini e a tutte le imprese di quei territori. Chiediamo però al Governo di mantenere gli impegni che

sono stati presi nei giorni immediatamente successivi all'evento, ossia dare i giusti ristori a tutti coloro che purtroppo avranno di fronte a sé anni difficilissimi per ricostruire un tessuto produttivo come quello della Romagna e degli altri territori colpiti.

In agricoltura, un altro settore molto problematico è il mercato: oggi, nel settore dei cereali e non solo, abbiamo una perdita di resa produttiva del 40 per cento rispetto allo scorso anno in alcuni contesti; di pari, abbiamo anche una riduzione dei valori del prodotto, che si aggira intorno al 30-40 per cento; siamo a un prezzo di vendita del cereale e del grano duro a 30 euro al quintale, con semine fatte a 70 euro al quintale e con il costo dei carburanti altissimo. Questo fa sì che oggi, quando si va a raccogliere quel prodotto, nonostante la PAC, che è essenziale per il sostegno a questo settore, non c'è remunerazione. Si tratta di un problema grave e serio, ma che non riscontriamo negli scaffali. Infatti, il prezzo medio della pasta è cresciuto del 50 per cento: siamo passati da 1,45 euro a 2,20 euro. Il prezzo del pane è aumentato del 3-4 per cento, a fronte di un prezzo del grano sottopagato a 30 centesimi al chilogrammo.

Non dobbiamo fare solo l'elenco delle situazioni gravi, ma dobbiamo dire anche quali possono essere i rimedi: intervenire sui distretti del cibo e sui distretti rurali, ridurre la filiera, intervenire sui contratti di filiera affinché mai si possa pagare ai produttori un prezzo inferiore al costo di produzione (*Applausi*). Questa non è una pia illusione, perché in alcuni contesti ciò avviene ed è una strada che dobbiamo perseguire per far sì che i nostri agricoltori possano avere non solo un riconoscimento come custodi, ma anche la dignità e la remunerazione per il loro lavoro.

Vorrei concludere sul tema della custodia. È vero che l'agricoltore è il principale custode: è custode del territorio ai fini del suo controllo idrogeologico e del dissesto; un territorio che ha un valore anche dal punto di vista paesaggistico, culturale e turistico. Purtroppo, il dissesto trova un buon alleato nel mancato presidio dei territori, nell'incuria e nella mancata manutenzione. Non dimentichiamo che il presidio territoriale è rilevante ed essenziale. Dobbiamo dare particolare attenzione alle aree interne, alle aree montane, alle colline talvolta dolci e talvolta impervie, ma essenziali per una corretta gestione complessiva del sistema, di un sistema che fa parte della nostra storia, come i nostri borghi, i parchi, le valli e quant'altro.

Spesso i fenomeni degenerativi che avvengono a valle trovano un facile alleato nell'incuria e nell'abbandono delle zone a monte, producendo gravi effetti e devastazioni. È per questo che c'è un legame tra causa ed effetto, tra la manutenzione delle aree interne e gli effetti negativi che si producono a valle. Riteniamo quindi che, per avere un agricoltore custode, nelle aree interne - vogliamo puntare l'attenzione sulle aree interne - gli agricoltori, così come tutte le altre persone che vi vivono, devono poter fare impresa, poterci vivere. In quei luoghi impervi e interni dove tutto è più difficile, l'agricoltura talvolta è definita eroica e di fatto lo è. In questi territori tutto è più costoso e meno remunerativo, spesso mancano i servizi, le strade di collegamento, i trasporti, la sicurezza con una caserma, la connettività, ma soprattutto i servizi sanitari territoriali e le scuole. Per poter presidiare un territorio bisogna viverci e per viverci bisogna avere i servizi (*Applausi*), altrimenti sono solo slogan che non producono contenuti.

Ebbene, oggi noi andiamo a esprimere un voto favorevole, e ne siamo fieri e convinti. Ma il Governo non deve mettere in discussione i fondamenti per cui ci possa essere un custode, non stanziando le adeguate risorse sul Sistema sanitario nazionale e mettendo in discussione sia le case di comunità che gli ospedali di comunità (*Applausi*), riducendo i servizi scolastici, riducendo gli incentivi ai trasporti e non sostenendo adeguatamente un'infrastruttura digitale. Anche le aziende agricole hanno diritto ad avere in ogni luogo ove si trovano una connessione per essere competitive rispetto a un mercato, che non è più locale, ma è globale.

Pertanto, noi ci poniamo con rispetto dinanzi alla discussione e all'*iter* formativo del disegno di legge e ringraziamo la Commissione, il suo Presidente e la relatrice. Concludiamo dicendo che questo provvedimento resterà lettera morta se ad esso non seguirà un piano infrastrutturale che contrasti l'abbandono delle aree interne, perché diversamente oggi rischiamo di votare un provvedimento di bandiera privo di un'asta che lo sorregge e questa asta si chiama Italia. (*Applausi*).

[AMIDEI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*Fdl*). Signor Presidente, saluto il sottosegretario La Pietra, in rappresentanza del Governo, e ringrazio a nome di tutto il Gruppo quanti hanno contribuito a che si addivenisse a questo giorno che reputo storico per quella figura che si chiama agricoltore, per l'agricoltura e per tutti noi. Ringrazio i proponenti il disegno di legge, il Presidente della Commissione agricoltura e quanti hanno contribuito al provvedimento che tra poco ci accingeremo a votare, su cui anticipo che il nostro Gruppo voterà a favore.

Oggi, più che soffermarmi sugli undici articoli del disegno di legge, che appunto identifica e riconosce il ruolo che ci è sempre stato in fondo, quello dell'agricoltore come custode del territorio e dell'ambiente, vorrei piuttosto tracciare brevemente il profilo dell'agricoltore, perché non tutti noi lo conosciamo nel suo ruolo di agricoltore che negli anni siamo passati a chiamare "imprenditore agricolo". Chi è l'imprenditore agricolo, che trae le sue origini quasi nella notte dei tempi? Dovremmo risalire a migliaia di anni fa - secondo alcuni studiosi addirittura 23.000 anni fa - quando l'uomo iniziava a coltivare la terra in quell'area cosiddetta Mezzaluna fertile, che era poi l'antica Mesopotamia, gli attuali territori dell'Iraq, della Siria e della Turchia.

L'agricoltore, oggi imprenditore, è un uomo che mai si è discostato da quelle che sono le sue origini fondanti. Quando si parla di imprenditore agricolo non si parla di un imprenditore come gli altri che deve fare i conti solo con i costi di produzione, con il mercato e con quello che è più o meno richiesto, che sono comunque aspetti insiti anche nelle sue scelte. Egli deve fare i conti con un'altra componente, su cui lo stesso non può incidere, ma può solo subire e in qualche modo reagirvi: le condizioni meteorologiche. L'agricoltore si forma guardando il cielo, e difficilmente riesce, nonostante tutte le previsioni meteorologiche, a capire quale sarà il risultato del suo raccolto. Quindi, è una scelta fatta di fede e l'agricoltore nasce, nelle sue origini, con un assunto che lo contraddistingue, che si chiama amore per la terra. (*Applausi*).

Questo è un valore aggiunto in tale figura, che oggi noi responsabilizziamo con questo disegno di legge. Attenzione: non è qualcosa di onorifico - ben venga l'articolo 10 sulla premialità dei 20.000 euro - ma è il riconoscimento di quel ruolo che lui ha sempre perseguito di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, e non solo nel mantenere la biodiversità, ma anche nel garantire la sicurezza idrogeologica per tutte le specie, sia animali che vegetali, con un'attenzione al territorio che si tramanda di padre in figlio, di generazione in generazione; un amore che uno non si può scrollare di dosso verso la terra.

Vorrei rivolgermi un attimo, in un atteggiamento non da parlamentare e non usando toni ieratici, alla senatrice Aurora Floridia, quando a nome del suo Gruppo ha dichiarato di volersi astenere. Quando parla - per citare le sue parole - di agricoltura retrograda e conservativa, devo dirle, senatrice Floridia, che queste cose le può dire a qualcun altro, ma non ai nostri agricoltori. (*Applausi*). I nostri agricoltori sono i migliori al mondo, e non perché più bravi, ma perché hanno rispetto dell'ambiente, perché rispettano i protocolli e i disciplinari. E ciò è tanto vero che i nostri prodotti sono quelli che, messi a confronto in un'ottica europea, presentano meno residualità di principi attivi. (*Applausi*). Di questo va dato atto ai nostri agricoltori e alla nostra agricoltura. Pertanto, senatrice, è ancora in tempo se volesse dare il suo voto favorevole, perché farebbe sicuramente qualcosa di utile.

Ebbene, l'agricoltore - come più volte ribadito - nel ruolo di custode del territorio e dell'ambiente, è diventato più che mai fondamentale, visti anche gli ultimi eventi che hanno colpito anche la nostra amata Emilia-Romagna, dove più che mai sono emerse anche lacune da parte non certo degli agricoltori, che mai lasciano abbandonato il proprio territorio. Questo disegno di legge è volto anche a recuperare le aree non coltivate, a incentivare a mantenere in essere le aree boschive, paludose e lagunari, quindi tutto il territorio nazionale, attribuendo all'agricoltore anche questo compito in più.

Non andrò a rimarcare quanto già detto e voglio cogliere positivamente quanto citato dal senatore Bergesio. Do poi atto anche alla senatrice Bizzotto del buon lavoro svolto. Voglio dire che bene fece Paolo VI, con le sue parole, quando aiutò a istituire questa giornata nella seconda domenica di novembre del 1951, che oggi scegliamo di ricalcare nel ricordare tale figura.

Mi accingo a concludere per non ripetere quanto detto dai colleghi, cui mi associo. L'agricoltore non

va ricordato solo - come è pure giusto - nei momenti difficili, come nella pandemia da Covid che ci ha colpiti, in cui è sempre stato presente e lo ha dimostrato il fatto che nelle nostre tavole il cibo è sempre arrivato. Ma l'agricoltore è una figura che segue i tempi e che si innova, pur non perdendo mai i valori tra cui - non a caso abbiamo citato Paolo VI - anche quelli cristiani, che hanno caratterizzato e caratterizzano le famiglie; una cultura, per chi non credesse, non certo da sottovalutare. È inevitabile che vi sia anche il legame con l'aspetto religioso, quando la tua vita, il tuo sostentamento, i tuoi prodotti dipendono da qualcuno che è al di sopra di te e sulle cui scelte tu non puoi incidere. E questo ti fa maturare l'importanza di capire la fede verso ciò che ti aspetta.

Tengo ad affermare e a rimarcare l'importanza di questo provvedimento che - insisto - vuole essere un riconoscimento non simbolico, ma effettivo ed efficace del ruolo che dovrà avere l'agricoltore nei prossimi anni; un ruolo che ha sempre avuto, ma che a maggior ragione avrà ancora di più: una figura importante e fondamentale che riguarda non solo chi gestisce gli enti locali, non solo la stessa azienda o impresa, ma anche tutti noi che siamo cittadini e consumatori. Un agricoltore attento ai cambiamenti, attento anche alla politica del *New Green Deal*, al *Farm to Fork*, alla politica europea - mi rivolgo ancora alla senatrice Floridia affinché possa cambiare idea - ha solo bisogno di avere i tempi per adeguarsi. L'agricoltore italiano, ora anche custode del territorio e dell'ambiente, non è secondo a nessuno e noi dovremmo dire grazie a lui e grazie all'agricoltura italiana. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ricordo che ci si rivolge alla Presidenza e non ai colleghi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(226) CANTU' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
(*Relazione orale*) (ore 16,50)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 226.

La relatrice, senatrice Minasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[MINASI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 226 è finalizzato al sostegno di ogni iniziativa utile alla sensibilizzazione riguardo alla prevenzione veterinaria e alla medicina preventiva veterinaria, particolarmente in riferimento all'approccio integrato *one health* per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere - come aggiunto nel corso dell'esame in Commissione - salute e benessere animale, benessere e longevità sana nella popolazione.

A questo scopo, il comma 1 dell'articolo 1 dispone il riconoscimento del 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. La Giornata nazionale non determina effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e non costituisce pertanto giorno festivo.

L'articolo 2, come modificato nell'esame in Commissione, prevede che, in occasione della Giornata, possano essere previste iniziative per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria ed essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze o momenti di informazione e comunicazione promossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dai Comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare, possono essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e di promozione della salute umana e degli animali rivolte alle giovani generazioni e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere animale e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.

Nella Giornata nazionale le istituzioni pubbliche possono promuovere l'importanza dell'alimentazione appropriata e del contrasto alle patologie infettive. A tal fine, sono previsti collaborazioni con le aziende sanitarie locali e il coinvolgimento dell'Ordine dei medici veterinari e delle organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative. Le istituzioni scolastiche, inoltre, possono promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei

principi fondanti la prevenzione veterinaria.

L'articolo 4 dispone poi che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale possa dedicare iniziative di informazione e sensibilizzazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti, nonché alle relative azioni e misure di marginalizzazione e contrasto.

L'articolo 5 reca infine la clausola di invarianza finanziaria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GEMMATO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo felicitazione rispetto al provvedimento in esame, perché è fondamentale rendere omaggio a una delle figure storiche di controllo della filiera di qualità della nostra Nazione.

Più volte il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha spinto sulla specificità dei nostri prodotti e sul fatto che esista una qualità riconosciuta a livello internazionale della nostra filiera agricola e non solo: tutto questo viene mantenuto anche grazie ai servizi di prevenzione e alle figure fondamentali dei veterinari pubblici, che svolgono puntualmente e con onore il proprio dovere.

Ritengo che questo sia un atto dovuto e, come già avvenuto in Commissione, avrà sicuramente il favore di tutto il Senato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, con un po' di emozione - come sempre, ma oggi un po' di più - mi accingo a dichiarare il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento in esame.

L'Italia è un Paese particolare, in qualche modo contraddittorio. Siamo il Paese di Europa che ha un differenziale positivo rispetto al numero degli animali d'affezione: 62 milioni di creature meravigliose rispetto ai 56 milioni d'italiani. Certamente la figura del veterinario è utile per garantire non solo la salute di tali creature, che hanno l'anima nella coda, ma anche la salute della filiera della vita: l'uomo, gli animali e l'ecosistema. Credo che mai come oggi la figura del veterinario sia fondamentale, ma deve avere più garanzie nella formazione, nelle retribuzioni, ma soprattutto un ruolo centrale nella salute biopsichica stessa.

Detto questo, non posso non affermare che proprio l'Italia, così come si contraddistingue per

l'affettività rispetto agli animali d'affezione, ha delle colpe, non certo di tutti, ma forti. Penso alla crudeltà nelle uccisioni, nei macelli, nella produzione delle carni e soprattutto nell'obbrobrio del carcere a vita degli animali nelle strutture pubbliche e private, i cosiddetti canili, che non solo distribuiscono violenze per tutta la vita a chi non lo merita, ma sono spesso - e mi assumo la responsabilità di ciò che dico - fonti di guadagno illecito e qualche volta ricattatorio.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, siccome la nostra civiltà ha bisogno di indicatori, credo che il rispetto per gli animali sia un indicatore fondamentale. Da psichiatra antico, mi permetto di dire che molto spesso persone che scateneranno la violenza verso le donne, l'infanzia e le persone fragili, hanno iniziato, come segnale di disturbo mentale, a far male, a far soffrire gli stessi animali. Ritengo pertanto che l'istituzione di questa giornata sia di fondamentale importanza, e lo dico con molta serenità. Certo, in una percezione evolutiva, dovremmo garantire meglio, anche economicamente, la sopravvivenza della famiglia con animali e gli animali stessi, perché spesso quelli che sembrano episodi di crudeltà, ma anche di pericolosità sociosanitaria, e cioè gli abbandoni, sono dovuti o alla morte di un membro della famiglia o alla povertà: essendo costoso il mantenimento anche della salute degli animali, le persone impoverite o povere li abbandonano nonostante tutto. Per questo credo che occorra estendere il diritto alla cura, all'alimentazione e alla gestione quotidiana dell'animale con un nostro contributo; essendo amanti degli animali, gli animali devono essere amati anche economicamente, non pesando soltanto sulla persona umana.

Detto questo, mi avvio alla conclusione del mio intervento dichiarando ancora il voto favorevole del Gruppo cui appartengo. Non posso tuttavia nascondere che, anche se ognuno di noi narcisisticamente dice di amare gli animali, poi nella quotidianità, nell'indifferenza di quello che accade intorno, contraddice questo amore. Colleghi, insisto nel dire che il diritto al benessere dell'animale si proietta con continuità, senza cesure, nel diritto alla salute di tutti, prendendo come punto di riferimento la creatura animale stessa.

A livello personale devo dire con molta serenità che spesso gli animali, in questo caso dei cani, hanno reso più positiva e più serena la mia vita insieme alla persona che amo. Uno dei momenti di sofferenza massima che ho avuto è quando ho perso una creatura meravigliosa, una chihuahua dal nome Seta, perché non avevo colto i suoi segni di sofferenza per la piometra, anche perché un po' troppo occupato nella mia attività quotidiana.

Non voglio però tediarvi e insisto nel dire viva la salute, viva la vita, viva il rispetto verso gli animali come questo provvedimento mette in luce. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi approverete il provvedimento che istituisce la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Ripeto quello che ho già detto stamattina e che ha detto poco fa la mia collega sul provvedimento appena approvato. Non condivido la tendenza, che riscontro in questa legislatura, di istituire giornate nazionali sui temi più disparati. (*Applausi*). Non lo condivido perché il rischio è di riempire il calendario di giornate dedicate ad argomenti più vari, affiancando così a temi che davvero sono importanti temi molto più marginali. Così si svilisce lo stesso strumento della giornata nazionale dedicata a, che dovrebbe servire a celebrare ricorrenze speciali e a sensibilizzare su temi di particolare rilevanza.

Il tema che affrontiamo oggi è importante: è il riconoscimento che vi è un profondo legame tra lo stato di salute degli ecosistemi naturali e la salute dell'uomo; un principio riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità già nel 2004, che intende la salute dell'uomo, quella dell'ambiente e quella degli animali tutte collegate fra loro.

L'approccio integrato che riconosce la relazione fondamentale che lega la salute degli animali a persone e ambiente fa sì che gli specialisti di più settori, collegati con le cosiddette scienze della vita, lavorino insieme per scongiurare sempre di più ciò che minaccia il delicato equilibrio di questo pianeta e di noi stessi.

Le aree di intervento includono la sicurezza alimentare e, in particolare, il controllo delle malattie che possono diffondersi da animali a esseri umani e viceversa. L'obiettivo è quindi progettare e

implementare programmi, politiche, normative e ricerche, in cui più settori comunicano e lavorano insieme tra loro. È evidente che, di fronte a un obiettivo così importante, non sia sufficiente - e non so neanche quanto possa essere utile, per quanto meritevole di attenzione - l'istituzione della Giornata nazionale dedicata a questo tema. Di certo sarebbe più utile ed efficace approvare provvedimenti concreti di attuazione di questo principio e, quindi, investire nella prevenzione veterinaria. In alternativa, il principio resterà una dichiarazione di intenti inutile e inefficace.

È per queste ragioni che dichiaro il voto di astensione del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

(Applausi).

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà molto breve.

Il disegno di legge al nostro esame appartiene alla scorsa legislatura. La collega, Vice Presidente insieme a me della Commissione sanità, senatrice Cantù, vi aveva infatti già lavorato precedentemente. Al di là della Giornata nazionale o meno, anche se questo Governo ci ha abituato all'istituzione di molte giornate nazionali, il tema è però importante. È un tema importante perché la *ratio* di questo disegno di legge è, appunto, la promozione della cultura della prevenzione veterinaria secondo l'approccio « *One Health* ».

È un principio su cui stiamo lavorando molto, anche come colleghe e colleghi dei vari intergruppi che si occupano di salute e benessere, proprio perché l'obiettivo è promuovere capillarmente la sensibilizzazione dei cittadini attraverso l'approfondimento e la divulgazione di questo tema; in modo particolare per quanto concerne l'attività dei medici veterinari, che non sono ancora sufficientemente riconosciuti nella loro attività di prevenzione, che invece è fortemente collegata alla prevenzione della salute umana *in primis*.

Quindi la prima considerazione, anche dagli articoli che abbiamo appena approvato, è proprio ispirarci a una sana salute della prevenzione veterinaria e a una sana zootecnia, ispirata proprio ai principi del benessere animale.

Questo va nella direzione di considerare positivamente la qualità dei prodotti destinati al consumo umano, che hanno poi una ricaduta sul nostro benessere e sulla qualità di quello che noi mangiamo. Ma si tratta anche di principi di educazione civica, tanto che si parla di inserire la prevenzione veterinaria anche nei programmi scolastici.

Qui stiamo evidenziando, l'importanza non solo della prevenzione, ma anche della vigilanza: pensiamo alle tante malattie animali che poi vengono trasmesse anche agli esseri umani. Quindi, non è soltanto una questione che riguarda il nostro Paese, ma è una questione internazionale, come ci ricorda anche una data importante, quella del 25 gennaio del 1924, quando venne firmato l'Accordo internazionale che istituiva l'Organizzazione mondiale della sanità animale, che rilevava proprio l'importanza di istituire una giornata mondiale su questo punto.

Per tutte queste ragioni, noi crediamo che, proprio sulla base della visione olistica « *One Health* », bisogna ispirarsi a un modello sanitario basato sull'integrazione di discipline diverse, sul riconoscimento della salute umana, di quella animale e della salute dell'ecosistema in quanto legati indissolubilmente fra di loro.

Tale strategia è riconosciuta ufficialmente dal Ministero della salute, dalla Commissione europea e da tutte le organizzazioni internazionali come una strategia rilevante e - a mio avviso - anche vincente in tutti i settori che beneficiano della collaborazione tra le diverse discipline: medici, veterinari, ambientalisti, economisti, sociologi.

L'approccio « *One Health* » è ideale per raggiungere la salute globale, perché affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base proprio della relazione intima tra la salute animale, l'ambiente in cui viviamo e ovviamente la salute umana.

Quindi, per tutte queste ragioni, anche oggi noi esprimeremo, come Azione-Italia Viva-RenewEurope, un voto favorevole al provvedimento.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, questo è un altro disegno di legge che intende dedicare una giornata a un tema specifico, con la volontà non di intasare il calendario di ricorrenze, ma di valorizzare tante specificità che, in fondo, fanno il nostro Paese e che, in fondo, vedono il nostro Paese dare un'attenzione diversa ad alcuni temi rispetto a altri Stati.

Credo che questa sia una valorizzazione alla quale Forza Italia va incontro e che chiaramente appoggia con positività. In questo caso, in particolare, si tratta di un testo di iniziativa parlamentare, ma con tematiche davvero particolarmente condivisibili, perché la salute umana è collegata a quella animale e ormai sempre più famiglie - lo vediamo noi e attorno a noi - vivono un rapporto d'affezione nella propria casa con la presenza di animali, che sono diventati ormai un pezzo della famiglia, sono parte della vita quotidiana di bambini, anziani, coppie e famiglie, e tutto ciò non può che essere visto con grande positività.

Oltre a questo approccio, che è giusto e che vuole sensibilizzare attraverso l'istituzione di un'apposita Giornata sulla tematica della prevenzione veterinaria, dobbiamo però fare in modo che esso sia diretto anche alle fasce più giovani e destinato quindi alle realtà scolastiche, con un'ulteriore divulgazione attraverso i *media*: in questo modo può arrivare un messaggio a un *target* di popolazione più ampio. È importante per gli animali stessi e per le eventuali connessioni tra salute animale e quella umana che su questo punto ci sia davvero il massimo della divulgazione, della presa di coscienza e di attenzione, proprio perché ormai gli animali sono diventati non più solo una compagnia, ma un pezzo delle nostre famiglie. Bene ha fatto quindi la 10^a Commissione a lavorare su questo testo, puntualizzando il provvedimento al nostro esame, e fondamentali sono i *focus* su prevenzione e controlli, che devono essere il faro per evitare il ripetersi di eventuali problematiche legate a epidemie animali. L'obiettivo è porre sotto controllo queste problematiche e scongiurare il salto di specie di eventuali malattie infettive. Insegnare ai giovani a intraprendere atteggiamenti prudenti e accorti è diventato quindi assolutamente indispensabile e fondamentale, così come lo è la più ampia divulgazione attraverso i *media*, come dicevo prima.

La sanità veterinaria è anche il controllo sulla qualità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, quindi è importante valutare i rischi dell'impiego di farmaci veterinari non necessari e aumentare i controlli capillarmente per arrivare a una zootecnia sana e tracciabile, come il nostro Paese merita, che salvaguardi anche il benessere animale. Ovviamente ne va anche della serietà del prodotto che arriva sul mercato o nei riscontri conseguenti e sulla nostra economia. Non dimentichiamoci che questo significa spesso anche tutelare al meglio molti prodotti alimentari che girano il mondo con il marchio *made in Italy*. Il lavoro fatto in questi anni ha mostrato che i rischi sono già stati ampiamente limitati.

Il lavoro ulteriore però dev'essere di sensibilizzazione e deve proporre con questo disegno di legge una consapevolezza maggiore tra produttori e consumatori. La Giornata è il 25 gennaio e coincide con la firma dell'Accordo internazionale istitutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità animale, avvenuta quasi cento anni fa, nel 1924.

Per queste succinte motivazioni, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

[MAZZELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il MoVimento 5 Stelle è consapevole dell'utilità di sollevare il tema della prevenzione veterinaria ed è anche consapevole dell'utilità di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria. Riteniamo infatti che la prevenzione veterinaria sia uno dei pilastri fondamentali per assicurare il benessere degli animali e la prevenzione di malattie o condizioni che potrebbero mettere a rischio la salute umana. Pertanto, dedicare una Giornata nazionale alla prevenzione veterinaria è sicuramente un'occasione importante per educare gli italiani sulle pratiche responsabili di cura degli animali.

A tal proposito, ricordiamo che la nostra forza politica è stata fondata nel 2009, nel giorno in cui si festeggia il patrono d'Italia, un santo ambientalista e animalista, san Francesco, che con il suo ordine

segnò una nuova era, diffondendo i valori di pace, fratellanza, uguaglianza e, appunto, amore per gli animali, che hanno fortemente ispirato il MoVimento 5 Stelle.

Per questi valori, che sono nel nostro DNA, siamo tutti consapevoli che incentivare la prevenzione veterinaria abbia un impatto positivo su tutta la società nel suo complesso, giacché una corretta prevenzione riduce il rischio di trasmissione di zoonosi dagli animali agli esseri umani, proteggendo la salute pubblica e riducendo i costi associati alle cure veterinarie di emergenza e ai trattamenti per malattie avanzate.

Citando l'articolo 4, non possiamo che condividere l'opportunità di sostenere iniziative di informazione, che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria. L'auspicio è che questa giornata diventi anche un momento di dibattito pubblico sulle necessità di adottare iniziative legislative volte a contrastare le modalità di allevamento intensivo, spesso anticamera di veri e propri campi di concentramento per animali (*Applausi*), dove, con l'obiettivo di massimizzare il profitto di certi imprenditori sconsiderati, si adottano pratiche spregiudicate contro altri esseri viventi.

Noi riteniamo che questa giornata di prevenzione veterinaria potrà servire anche per ripensare gli attuali modelli produttivi alimentari, considerando che l'impatto degli allevamenti intensivi sono devastanti per l'ambiente, al fine di immaginare una transizione alimentare che sia finalmente rispettosa del benessere animale. Forse pochi in quest'Aula sanno che in Italia oltre 630 milioni di animali vengono uccisi ogni anno e sono i cosiddetti animali da reddito, quelli che si trasformano in succose bistecche e würstel sulle nostre tavole. È un dato che vi voglio offrire nudo e crudo come riflessione, estratto dall'Anagrafe zootecnica nazionale (ognuno poi lo metabolizzi come crede): 630 milioni di animali uccisi all'anno fanno 86 chilogrammi di carne *pro capite* o, se preferite, 237 grammi al giorno. Sono le stime dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) e della Food and agriculture organization (FAO).

Inoltre, auspico che questa giornata serva a riflettere su iniziative concrete per andare incontro alle famiglie che vogliono adottare un amico a quattro zampe. Vi ricordo che il MoVimento 5 Stelle a tal proposito ha proposto - rimanendo però inascoltato - il *cashback* veterinario, cosa che crediamo possa concretamente aiutare in questo momento gli italiani a raccogliere tale stimolo. (*Applausi*).

Venendo all'articolato, l'articolo 2 dispone che in occasione di questa giornata nazionale verranno organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, con l'obiettivo di valorizzare la tutela della salute umana e animale - è scritto così - proprio per stabilire la stretta relazione che esiste tra le nostre specie.

Ebbene, sotto questo profilo tengo ad evidenziare che la prevenzione veterinaria non riguarda solo la cura della salute fisica degli animali, ma anche il loro benessere psicologico ed emotivo. Nessuno ne parla, ma evidenzio che si presta molta attenzione alla salute fisica degli animali, ma molto meno a quella psicologica: è un tema molto di nicchia, eppure il forte stress spesso genera fenomeni di aggressione anche nei contesti familiari, di cui i giornali poi portano notizia, e potrebbero essere debellati incrementando una maggiore conoscenza psicologica dei nostri animali da affezione.

Questa giornata potrebbe essere pertanto anche l'occasione per informare il pubblico sui segnali di stress e di disagio degli animali domestici, sulla necessità di un ambiente stimolante e di attività che favoriscano il loro equilibrio psicologico e potrebbe essere organizzato attraverso *workshop* e seminari per aiutare i proprietari a comprendere meglio le esigenze dei loro animali e a creare un ambiente felice e sicuro per loro.

Non dimentichiamo inoltre che gli animali diventano anche i veri e propri bastoni della vecchiaia dei nostri anziani, fedeli compagni di viaggio sino all'ultimo giorno della loro esistenza e vi ricordo che anche questo degli anziani e del connubio tra anziani e animali da compagnia è un tema caro al MoVimento 5 Stelle. Ricordo che, grazie a un emendamento presentato da me insieme alle colleghe Guidolin e Pirro, abbiamo inserito un principio di delega in materia di politiche in favore delle persone anziane che di fatto entro il 2024 obbligherà l'Esecutivo ad adottare decreti legislativi in materia, che tengano conto anche dei benefici della relazione con gli animali d'affezione. Grazie a questo emendamento del MoVimento 5 Stelle il Governo dovrà quindi legiferare tenendo conto della

relazione con i nostri amici a quattro zampe. Quando è stata approvata questa proposta emendativa, abbiamo capito che almeno su questo terreno, e quando non ci sono conti da presentare al MEF, possiamo dialogare.

Per questo motivo, con l'obiettivo di tutelare la salute degli animali e degli esseri umani, la nostra forza politica esprimerà voto favorevole su questo provvedimento, consapevole - citando Immanuel Kant - che per conoscere il cuore di un uomo bisogna vedere in che modo tratta gli animali. (*Applausi*).

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, innanzitutto voglio ringraziare pubblicamente i colleghi per la sensibilità dimostrata in Commissione. Infatti, vi è stata una sostanziale condivisione, che mi auguro non sia un caso isolato, quando anche facilitata dalla *ratio* di quanto proposto, in termini di cultura della prevenzione veterinaria secondo il principio *One Health*, che è alla base della sanità del futuro, di una sanità che tende ad aumentare la speranza di vita in buona salute della popolazione e che deve essere sostenuta da una capillare azione di coinvolgimento proattivo delle persone, delle famiglie e della comunità, con un patto di reciprocità che dobbiamo saper promuovere e sviluppare tra salute umana, animale ed ambientale.

Diversamente, atteso che il 70 per cento delle malattie infettive emergenti ha una connessione eziologica diretta o comunque trae origine da un serbatoio animale, non saremo in grado di imprimere quell'accelerazione correttiva al governo dei rischi endemici e pandemici di origine zoonosica nella visione di sanità pubblica in epoca *post-Covid* che sosteniamo. Altro che smantellamento del Servizio sanitario nazionale! Vi ricordo, per inciso, che siamo passati da 112 miliardi a 136 tendenti a 140 nel giro di quattro anni. Il problema, semmai, sono la prevenzione, la tracciabilità e il controllo degli impieghi e degli esiti. Non perdo occasione per sottolineare quanto prevenzione e controlli debbano essere una preconditione per evitare il ripetersi di problematiche che potrebbero essere evitate sol che si volesse, ultimo esempio la tragedia della RSA di Milano.

E parimenti, è indispensabile che tutti gli attori aderiscano convintamente alla prevenzione, che siano essi medici, veterinari, professionisti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. È fondamentale che abbiano una solida consapevolezza del loro ruolo e che possano lavorare congiuntamente all'interno di un sistema di coordinamento forte ed autorevole, agendo peraltro non solo sul versante didattico-educativo, ma anche in chiave ordinamentale, sì da precorrere, anziché rincorrere, le direttive dell'Unione europea, come previsto dal nostro disegno di legge n. 225, che andremo a pubblicare entro il mese di luglio, per un rafforzamento della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare, in un sistema globale di valutazione del benessere del consumatore, mediante integrazione con la filiera agroalimentare e la qualità del benessere animale, posto che il tutto deve essere affrontato in una dimensione sovranazionale, capace di far crescere l'*export* dei nostri prodotti verso i mercati molto attenti alla qualità e ai controlli degli agroalimenti, così come già il nostro disegno di legge n. 1660 di oltre tre anni fa aveva prefigurato, con soluzioni che, tra l'altro, ci avrebbero fatto arrivare più preparati all'appuntamento che ci si augurava non ci fosse stato mai.

Le pratiche tradizionali di vita di gran parte della popolazione mondiale ci indicano quanto sia ineludibile sostenere normativamente una giornata di forte sensibilizzazione sulla centralità della veterinaria, anche se ormai le giornate dedicate alla qualunque stentano ad avere visibilità. Speriamo però, in questo caso, di essere imitati da numerosi altri Paesi, in modo tale che molte delle criticità vengano debellate in origine, educando sui comportamenti e sulla prevenzione che sta a monte degli eventi, parallelamente al percorso di rafforzamento organizzativo, strutturale e funzionale della sanità veterinaria, di cui vi ho detto.

Da qui la proposta legislativa in approvazione, al fine di promuovere la sensibilizzazione dei cittadini attraverso l'istituzione di una giornata dedicata ad approfondire e divulgare il tema. Le attività dei veterinari, difatti, non sono sufficientemente conosciute e tenute in considerazione nel nostro Paese. Un'iniziativa di questo tenore, oltre a sottolineare l'importanza dell'approccio *One Health* per la salvaguardia della salute di tutti, consentirà di comunicare l'importanza della loro rilevante attività. Questa iniziativa ci auguriamo contribuisca a una positiva reattività e coinvolgimento anche degli

operatori della filiera agroalimentare nel processo di rafforzamento della prevenzione, puntando, anche grazie al ruolo del veterinario aziendale, su meccanismi proattivi di promozione della cultura del governo dei rischi, di controlli effettivi e di riduzione dell'uso di farmaci non necessari, fra cui i vituperati antibiotici, che, grazie alla professionalità dei veterinari, ha già fatto registrare un'importante riduzione, come ho già avuto modo di ricordare in altre occasioni, delle inapproprietezze, stimabile in oltre il 30 per cento, anche se il percorso per arrivare a debellare l'antimicrobico-resistenza è ancora lungo.

Dobbiamo immaginare che una sana zootecnia, ispirata anche a principi di benessere animale, condiziona positivamente la qualità dei prodotti destinati al consumo umano.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,36)

(Segue CANTU'). Ed è proprio per questo che, intendendo promuovere l'evoluzione della scienza e lo sviluppo delle nuove tecnologie, applichiamo il principio di precauzione in chiave proattiva e preventiva, così come declinato dal disegno di legge n. 651. Questi dovrebbero essere principi di educazione civica, che potrebbero essere anche inseriti nei programmi scolastici. Dobbiamo evitare di intervenire a problemi conclamati, investendo adeguatamente in risorse umane e strumentali, anche di tipo educativo-informativo, per una sanità pubblica veterinaria con la giusta autorevolezza, dettata dai risultati e dall'esperienza, partendo dalla prevenzione, dalla vigilanza e dalla sorveglianza predittiva, per fronteggiare l'insorgenza di malattie animali e, soprattutto, per prevenirle.

Mi accingo a concludere, signor Presidente. Difatti, il 25 gennaio 1924 venne sottoscritto l'accordo internazionale costitutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità animale e, istituendo quest'anno la giornata, ci prepariamo per enfatizzarne degnamente il centenario. L'Italia fu uno dei 28 Stati fondatori dell'Office international des epizooties (OIE) e, fino ad oggi, hanno aderito circa 180 Nazioni. Auspichiamo, per l'anniversario, di arrivare a 195, vale a dire alla quasi totalità delle terre emerse.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, già non va bene avvicinarsi ai banchi del Governo durante la seduta, ma addirittura sedersi non si può.

Prego, senatrice Cantù.

CANTU' (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ce n'è abbastanza per cogliere l'importanza e condividere la decisione prospettata nell'articolato, finalizzando il 25 gennaio di ogni anno alle celebrazioni della prevenzione veterinaria, quale prioritario segmento da sostenere e rafforzare, agendo per una forte spinta culturale, informativa, di educazione e promozione della sua rilevanza, a scuola e nelle famiglie. Per tutto quanto appena detto, il nostro voto non può che essere favorevole. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatrice Cantù, mi perdoni per averla interrotta nella parte finale del suo intervento.

ZAMBITO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, oggi abbiamo istituito ben quattro giornate nazionali. Vorrei far sommamente capire ai nostri colleghi che, probabilmente, se continuiamo così, forse a metà legislatura avremo esaurito il calendario. (Applausi). Non che il tema in oggetto non sia importante, questo come tutti gli altri, per l'amor di Dio, ma forse si potrebbe fare qualcosa di più, attraverso le incentivazioni, le risorse che dovrebbero essere trovate dal Governo e la formazione, mentre limitarsi a istituire giornate nazionali non credo sia la panacea di tutti i problemi.

Ora, però, stiamo parlando di un tema davvero molto importante. Infatti, con il disegno di legge al nostro esame, diamo il via libera all'istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. Penso che la consapevolezza e la responsabilità che ci stiamo assumendo nell'istituire questa giornata, ma in linea generale nel trattare argomenti come questi, siano indubbiamente maggiori dopo l'esperienza che tutti noi abbiamo vissuto con la pandemia da Covid-19.

Ricordiamo tutti il tentativo della comunità scientifica, prima, e dei *media*, poi, di spiegare le ragioni e le cause di quello che stavamo vivendo, l'origine da cui tutto ciò che abbiamo vissuto è scaturito. In quell'occasione, abbiamo imparato quanto siano tra di loro collegati l'ambiente, gli ecosistemi, gli animali, la salute, il benessere degli esseri umani e, di conseguenza, la nostra economia e il nostro vivere quotidiano. Proprio per questo credo che tutti noi riusciamo ad approcciare a questi argomenti

con una maggiore consapevolezza, dando loro indubbiamente una centralità che forse in un altro tempo avremmo compreso meno.

Condivido molto l'esigenza di muoversi in quell'approccio integrato *One Health* a cui si è fatto riferimento anche nella discussione in Commissione e che ormai sta diventando la stella polare nel mondo sanitario. L'approccio *One Health* è stato adottato in *partnership* tra l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e l'Organizzazione mondiale per la salute animale già nel 2010 per gestire e rispondere ai rischi legati alle zoonosi e ad alcune malattie ad alto impatto. Tale approccio, tuttavia, all'inizio non era concepito nella sua accezione attuale ed era più incentrato sulla salute umana, sulla salute degli animali domestici e sui sistemi alimentari, senza tenere conto dei contesti ecologici, socioeconomici, culturali e politici all'interno dei quali la proposta *One Health* oggi viene inquadrata. Con l'inclusione formale del programma ambientale delle Nazioni Unite nella condivisione con World health organization (WHO), FAO e World organization for animal health (WOAH) nel 2022 e con il successivo lancio del One Health Joint Plan Action 2022-2026 si è creata finalmente un'opportunità per affrontare in un modo nuovo l'approccio *One Health*, che si basa dunque sull'integrazione di discipline diverse e sul riconoscimento del fatto che la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema siano legate indissolubilmente.

Se è vero come è vero che tutto ciò è stato dimostrato dalla pandemia da Covid, allora noi abbiamo il compito di intervenire per costruire una consapevolezza maggiore sui rischi che corriamo e sull'esigenza di mettere in campo azioni che salvaguardino il benessere e la salute degli animali, dell'ecosistema e dunque dell'essere umano. Il problema, infatti, è che quello che abbiamo vissuto può ripetersi e non è detto che la nostra capacità di risposta sia sempre così celere, così pronta. Soprattutto, però, non possiamo permetterci di mettere in pericolo vite umane, di concentrare gli sforzi della ricerca sempre e solo per risolvere in emergenza un problema che poi risulta essere di dimensioni maggiori di quelle che possiamo immaginare. Come sempre, è più utile prevenire.

Ho letto con attenzione le osservazioni del Ministero della salute italiano, che in questi giorni ha accertato la sieroconversione del virus dell'aviarina in cinque cani e un gatto, contagiati all'interno di un allevamento avicolo rurale in provincia di Brescia e mi preoccupa che vi possa essere il rischio di una mutazione di quel virus, con la conseguente trasmissione tra animali ed esseri umani. È la dimostrazione che la nostra discussione odierna non è fuori dal tempo, anzi, tutt'altro. Per questo credo che investire tempo e risorse per una sanità pubblica veterinaria autorevole sia un passo importante per mettere al centro un tema che deve essere affrontato con la giusta attenzione non solo dalla comunità scientifica, ma anche dalle istituzioni, dalla politica e dai cittadini.

Con l'istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria credo che gettiamo le basi per permettere proprio questo, cioè aumentare la conoscenza e la consapevolezza, a partire come sempre dalle giovani generazioni, con l'investimento in termini culturali e di conoscenza nelle scuole (sempre - lo ricordiamo - nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica), nelle quali comunque si sta già facendo un gran lavoro sui temi del contrasto al cambiamento climatico, un altro tema che considero strettamente connesso a quanto stiamo discutendo proprio oggi.

Mi preme però ricordare che ci sono magari categorie che sono più esposte, ad esempio quella degli agricoltori e dei cacciatori, che forse dovrebbero essere sensibilizzate in misura maggiore sul tema.

Aggiungo a margine che forse bisognerebbe cominciare a fare un lavoro importante anche rispetto ai temi legati al nostro stile alimentare, interrogandoci sulla sostenibilità non solo ambientale del modello che abbiamo costruito. Lo dico sempre facendo riferimento all'esigenza di difendere il nostro pianeta e soprattutto di prevenire scenari e situazioni che rischiano di impattare fortemente sulla nostra salute.

Su questi temi mi auguro davvero si possa affrontare in futuro una discussione libera da pregiudizi, da falsi miti e dal tocco di sano populismo che, ahimè, ogni tanto inquina la qualità del dibattito in quest'Aula.

Aggiungo, registrando il dato con piacere, che quello che stiamo discutendo è un disegno di legge che vede una convergenza trasversale di forze politiche appartenenti indistintamente a maggioranza e opposizione; credo sia un fatto importante, come sempre accade quando si parla di temi delicati come

la salute e il benessere dei cittadini e del nostro ecosistema.

Certo però non posso non far notare che la maggioranza non si è sempre espressa in questi termini sul tema salute. Se questo provvedimento ha avuto il merito di aprire la mente a qualche esponente della maggioranza sull'integrazione necessaria tra salute e tutela ambientale, con la conseguente necessità di lottare contro il cambiamento climatico, allora ha già fatto molto. *(Applausi)*.

Per tutte le ragioni esposte, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico sul provvedimento al nostro esame. *(Applausi)*.

ZULLO *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghi, sottosegretario Gemmato, devo dire subito che il Gruppo Fratelli d'Italia, quando si parla di prevenzione, c'è e ci sarà sempre. *(Applausi)*. Sono infatti le politiche che il nostro Ministero della salute porta avanti ben conscio, così come lo siamo tutti noi, che la prevenzione determina effetti positivi sullo stato di salute e sul ricorso alle cure della popolazione, incidendo fortemente sui costi sanitari e sui costi sociali e fondandosi, tra l'altro, sull'informazione e l'educazione sanitaria, che poi è il tema centrale di questo provvedimento.

Alcuni hanno banalizzato l'istituzione di una giornata; è invece proprio quello il punto più a favore di questo provvedimento. Il tema dell'istituzione della giornata si coniuga infatti con una necessità di informare e di formare sul piano sanitario molte persone. Noi abbiamo vissuto durante la pandemia di Covid una infodemia, cioè un insieme di notizie contrastanti in televisione e sui giornali, senza far capire nulla alla popolazione. È invece importante, attraverso l'istituzione di queste giornate, sensibilizzare le popolazioni e le collettività, informandole ed educandole sul piano sanitario, dando loro messaggi univoci sulle modalità per prevenire determinate patologie.

Quando parliamo di prevenzione, tocchiamo il tema molto vasto delle malattie infettive; dentro questo campo dobbiamo riferirci alla zoonosi, cioè alla trasmissione di germi che possono trasferirsi da un serbatoio animale all'essere umano, che ne diventa ospite. Oggi questo tema è quanto mai importante. Quando ascoltavo una contrapposizione all'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Covid, dicevo che è stupido contrapporsi, perché questi tipi di pandemie sono sempre dietro l'angolo. Ciò che dobbiamo temere, infatti, sono i salti di specie, cioè quei microbi che si trovano in serbatoi animali, ma che possono trasferirsi in altri animali, che diventano ospiti, e quindi anche nell'uomo.

Quando vi sono questa trasmissione e questi salti di specie, noi non sappiamo dove andiamo a parare, perché ci sono malattie difficilmente trasmissibili, per la loro particolarità, ma ci sono malattie infettive facilmente trasmissibili quando si trasmettono per via aerea, e il Covid-19 ne è stato un esempio.

È proprio questo il valore del provvedimento in esame: dobbiamo stare in allerta e non possiamo dire di essere ben sicuri e protetti da questo tipo di questione. È cambiata, infatti, la vita delle persone. Una volta avevamo in casa i cosiddetti animali domestici, il cane e il gatto, e abbiamo superato delle zoonosi anche grazie alla pratica vaccinale sugli animali. Oggi, invece, conviviamo con rettili ed animali esotici e tutto questo è un grande pericolo.

Ecco perché ringrazio tutti quelli che, all'interno della Commissione, hanno collaborato positivamente e fattivamente affinché questo provvedimento potesse arrivare al guado, in quest'Aula, e ottenere un voto favorevole unanime da parte dell'Assemblea.

Mi dispiace che, come per il provvedimento precedente, una parte politica abbia deciso di astenersi. Non sarò qui a pregarla di cambiare la propria idea, per carità. Il problema, però, al di là del voto, è capire che diventa importante sostenere questo provvedimento non solo nel voto, ma quando, dopo l'istituzione di questa giornata, andremo a organizzare tutte le manifestazioni che tendono a sensibilizzare e allargare le conoscenze su questi temi.

Pertanto, un ringraziamento generale va alla Commissione e al Ministero della salute, che vi è stato sempre puntualmente rappresentato dal sottosegretario Gemmato. E un ringraziamento va soprattutto a chi ha avanzato questa proposta di legge, che è importante. Credo che su questa strada continuerà il cammino del Gruppo Fratelli d'Italia, che oggi vota favorevolmente e che sarà sempre presente sui temi della prevenzione. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(170) GASPARRI. - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(292) PARRINI. - *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(312) MENIA ed altri. - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(390) BIANCOFIORE e PETRENGA. - *Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(392) PUCCIARELLI. - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani*

(Relazione orale) (ore 17,53)

Approvazione, in un testo unificato, con il seguente titolo: Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392.

Il relatore, senatore Tosato, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[TOSATO](#), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea rappresenta il frutto del lavoro svolto dalla 1^a prima Commissione, sia all'interno del comitato ristretto sia in sede plenaria.

L'esame è iniziato con l'incardinamento di cinque disegni di legge: l'Atto Senato 170 del senatore Gasparri, l'Atto Senato 292 del senatore Parrini, l'Atto Senato 312 del senatore Menia, il 390 delle senatrici Biancofiore e Petrenga e il 392 della senatrice Pucciarelli. Tutti i disegni di legge suddetti puntavano a valorizzare le celebrazioni connesse alla ricorrenza del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate nella ricorrenza dell'anniversario della vittoria dell'Italia nella Prima guerra mondiale. Tuttavia, mentre il disegno di legge n. 170 e il n. 292 puntavano a rafforzare le celebrazioni connesse alla ricorrenza del 4 novembre senza ripristinarne il carattere festivo, venuto meno con la legge n. 54 del 1977, i disegni di legge n. 312, n. 390 e n. 392 miravano a ripristinare la giornata festiva, e quindi a ripristinare la normativa previgente alla legge del 1977.

A seguito di un approfondimento svolto in seno al comitato ristretto, è stato confermato come il ripristino della festività avrebbe inevitabilmente comportato effetti molto onerosi per la finanza pubblica, dovuti tra l'altro alla necessità di erogare l'indennità di straordinario nei confronti dei dipendenti pubblici che lavorano anche nei giorni di festa. Ciò avrebbe richiesto quindi la necessità di arrivare ad una puntuale quantificazione degli oneri e della conseguente copertura, con inevitabile allungamento dei tempi e senza la certezza di raggiungere l'obiettivo che si erano prefissati i disegni di legge in questione.

Il punto di mediazione è stato quindi individuato, attraverso il testo unificato proposto dal comitato ristretto, in una celebrazione rafforzata della ricorrenza del 4 novembre senza il ripristino della festività. Mi preme segnalare che il testo unificato adottato dal comitato e approvato con alcune modifiche dalla Commissione risponde anche all'invito rivolto dal Presidente della Repubblica il 6 maggio dell'anno scorso, in occasione della promulgazione della legge n. 44 del 2022 recante l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. In tale circostanza, il Capo dello Stato ha inviato all'allora presidente del Consiglio Draghi una lettera con cui segnalava l'opportunità di «un intervento normativo organico che riguardi le celebrazioni in onore delle Forze armate, considerato che quella appena promulgata risulta essere l'unica legge che prevede una giornata in onore di un corpo militare».

Pertanto, con il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea viene sancito per via legislativa il carattere del 4 novembre quale Giornata non solo dell'Unità nazionale, ma anche di celebrazione e

omaggio al ruolo e alla missione istituzionale assolta dalle nostre Forze armate.

Do brevemente conto di quanto previsto dal testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali e ora sottoposto all'esame di questa Assemblea.

Si tratta di quattro articoli. L'articolo 1 prevede per l'appunto il riconoscimento del 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. L'articolo 2 disciplina le iniziative di celebrazione della Giornata del 4 novembre da parte delle istituzioni nazionali, regionali e locali, nonché da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Al riguardo viene rappresentata la necessità di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano svolto dalle Forze armate in molteplici scenari nazionali e internazionali, per esempio negli ambiti della protezione civile, dell'assistenza umanitaria, del contrasto al crimine e del soccorso ai profughi e rifugiati. Peraltro, si richiama l'esigenza nelle attività di sensibilizzazione del ruolo delle Forze armate di fare riferimento anche alle specificità storiche e territoriali. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge in esame a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, nell'auspicio che ciò avvenga già per il 4 novembre di quest'anno.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo, sottosegretario Gemmato, la cui attrattività per l'Aula è quasi senza precedenti, non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Signor Presidente, vi sono date nella storia del mondo che hanno segnato per sempre l'umanità. Ricordarle e celebrarle solennemente è un obbligo innanzitutto morale che tutti dovrebbero sentire, proprio perché testimoniano l'evoluzione dell'uomo, la sua ricerca costante di miglioramento, l'anelito insopprimibile alla libertà, la tensione verso ideali e valori superiori per i quali ogni sacrificio, anche quello della vita stessa, è possibile e forse anche auspicabile. Basti pensare alla Festa dell'indipendenza americana, alla Rivoluzione francese o alle Guerre mondiali, date e giornate che hanno forgiato il percorso democratico dell'umanità, crinali cronologici tra passato e futuro.

Nel caso italiano, per molti decenni la festa del 4 novembre, istituita all'indomani della vittoria della battaglia di Vittorio Veneto nel 1918, è stata celebrata come festa nazionale; una giornata che univa tutto il popolo italiano, che in quella precisa circostanza ricordava e celebrava la vittoria nella Prima guerra mondiale e il raggiungimento dell'Unità nazionale del nostro Paese. Una vittoria attraverso la quale l'Italia ha preso coscienza del proprio io nazionale e gli italiani, ben oltre cinquant'anni dopo l'Unità d'Italia, sono diventati un corpo unico, quello che normalmente si traduce nel concetto di Nazione e che in America, non a caso, si consolida nel motto latino «*E pluribus unum*».

La splendida ed epica vittoria nel primo conflitto mondiale cementò una Nazione che per secoli era

stata divisa e immersa esclusivamente nelle proprie realtà e interessi locali, ma quelli del 1915-18 furono gli anni in cui scoprimmo finalmente cosa fosse l'identità di un popolo, la patria, gli anni durante i quali per la prima volta ci trovammo uniti, da Nord a Sud, a combattere per una Nazione, la nostra Italia. Erano gli anni in cui valorosi soldati morirono sul Carso e sul Monte Grappa, in cui rifulsero personaggi eroici come Enrico Toti, che morì lanciando contro il nemico la stampella su cui si reggeva, o l'ufficiale della Marina Nazario Sauro, ucciso perché decise di combattere per la propria patria rifiutandosi di essere suddito dell'allora Impero austro-ungarico, o come il nostro Cesare Battisti, mandato a morte dagli austriaci. Era l'epoca della giovanissima generazione del 1899, che sulle sponde del Piave guidò la riscossa, andando incontro a pericoli mortali pur di dare all'Italia un futuro libero dall'oppressore straniero.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo in Europa e nel mondo, con la guerra alle porte dell'Italia e la crisi nei rapporti internazionali, i cittadini chiedono riferimenti forti, radici, reintegro di valori universali, trovando viceversa il relativismo culturale e intellettuale che attanaglia le istituzioni e il nichilismo che involve la democrazia e reprime gli slanci di coraggio.

Come possiamo allora non farci carico del senso e della storia del 4 novembre e riportare questa data a festività nazionale? Come ha detto il *premier* Meloni l'altro ieri a Vilnius ai nostri militari, le Forze armate sono le espressioni migliori del nostro Paese. Non bastano gli *spot* che in passato sono stati fatti per ricordare tale avvenimento; quelle sono solo immagini e fumo negli occhi, occorre sostanza.

Com'è possibile non celebrare solennemente il ricordo dei nostri connazionali sacrificatisi per la Patria con atti di eroismo e di patriottismo estremi in quella che può considerarsi la Quarta guerra d'indipendenza e quindi il coronamento del nostro Risorgimento? Come si può non fare con ciò un immediato collegamento con i più recenti eroi di Nassiriya o con i tanti nostri militari che prestano servizio per la pace all'estero e in Italia, sacrificando spesso anche la vita e ai quali abbiamo dovuto dedicare almeno una giornata? Un popolo che non ha consapevolezza della propria storia e delle proprie radici è un popolo destinato a non avere futuro, né casa. È solo con una precisa consapevolezza della propria identità che si può dare il proprio concreto contributo al processo di integrazione europeo delle tradizioni, delle culture, delle genti e delle religioni.

A differenza di altre date, questa è l'unica che può ancora ricompattare una Nazione attualmente caratterizzata da un'identità confusa, divisa da contrapposizioni localistiche, dai conflitti interistituzionali e dai rancori politici. Il 4 novembre unisce con orgoglio l'intera Nazione italiana, perché è quella a cui risale la vittoria di tutti, il sacrificio che commuove ancora oggi quando si ascoltano i canti che ne rievocano le epiche e sanguinose battaglie. Il nostro Tricolore rispecchia il verde delle montagne, il bianco delle loro nevi e il rosso del sangue che su di esse è stato versato dai nostri eroi della Grande guerra e si è fuso con quello dei nostri allora avversari austriaci e oggi alleati d'Europa, che su quegli errori ha avuto i natali.

Da tutto questo nasce la profonda necessità di ripristinare il 4 novembre come Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate per ridonare all'Italia questa giornata di festa che unisce tutti e che ricorda soprattutto alle giovani generazioni le radici storiche dell'Italia unita, un'Italia che poi deve essere unita a prescindere dalle forme di Stato che le maggioranze politiche potranno scegliere per il buon Governo della nostra Nazione.

Per questi motivi voteremo a favore del provvedimento. (*Applausi*).

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, con la fine della Prima guerra mondiale, Trento e Bolzano passavano dal dissolto Impero austro-ungarico all'Italia. Se da un lato il Trentino poteva vantare una continuità linguistica, etnica e culturale con il Regno d'Italia, la stessa cosa non può dirsi per il Sud Tirolo, che era abitato da cittadini in lingua tedesca pienamente integrati e appartenenti a un mondo diverso da quello italiano. Durante il fascismo, la popolazione del Sud Tirolo fu vittima di un violento tentativo di cancellazione della propria identità: vennero cambiati i cognomi, i nomi dei paesi e delle strade, con incarcerazioni e persecuzioni per chi difendeva la propria lingua e la propria cultura.

Nel 1939, con il Patto di opzione tra Hitler e Mussolini, ai sudtirolesi venne imposto di scegliere se rimanere entro i confini italiani accettando l'italianizzazione definitiva o trasferirsi in altri territori del Reich tedesco. Nel primo caso, si rimaneva nelle proprie case, si restava sulla propria terra, ma perdendo la propria identità, nel secondo si mantenevano la propria lingua e cultura tedesche ma si doveva andare esuli come coloni nella Polonia da poco occupata. Ci volle l'Accordo tra De Gasperi e Gruber, l'avvento dell'autonomia speciale e tutto quello che ne è seguito, fino alla quietanza liberatoria del 1992 per rimarginare queste ferite. Tuttavia, per generazioni di sudtirolesi la data che simboleggia l'inizio del calvario è il 4 novembre.

Per tutte queste ragioni, negli anni sul nostro territorio si è cercato di dare a questa data un significato diverso, non quello della vittoria di una guerra che dal punto di vista sudtirolese fu un'annessione, ma di un momento di riflessione condivisa sulla pace tra i popoli, sulla tutela delle minoranze, sul rispetto di tutti i caduti, anche quelli che indossarono la divisa altrui.

Per tutte queste ragioni, Presidente, il sottoscritto e la presidente Unterberger, quali senatori eletti nelle liste del Südtiroler Volkspartei, che fanno parte del Gruppo per le Autonomie, non parteciperanno al voto. Non è un gesto in polemica con il Parlamento o con le Forze armate o per riaprire ferite della storia - anzi ci tengo a ringraziare la Commissione per l'accoglimento di due nostri emendamenti, a riprova di una volontà di venirci incontro - tuttavia preferiamo ricordare altre date: il 2 giugno 1946, nascita della Repubblica; il 1° gennaio 1948, entrata in vigore della Costituzione; il 20 gennaio 1972, entrata in vigore del secondo Statuto di autonomia.

Sul 4 novembre non resta che augurarci che le celebrazioni riescano a preservare e a portare rispetto alla memoria di tutti. Noi in Sud Tirolo continueremo a farlo. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, il 4 novembre 1918 entrò in vigore l'armistizio firmato il giorno precedente a Villa Giusti con l'Impero austro-ungarico. Quella data sancì la fine della Prima guerra mondiale e anche il compimento del Risorgimento, perché le terre irredente di Trento e Trieste tornarono all'Italia. Da allora quella data rappresenta una vera pietra miliare, anche perché forse è praticamente l'unica ricorrenza civile che è passata indenne attraverso la monarchia, il fascismo e la Repubblica. È un tributo di riconoscenza ai 600.000 soldati morti durante il primo conflitto mondiale, ma anche una data fondante l'identità collettiva.

In quella guerra, nelle montagne, nelle trincee, lungo il Piave, gli italiani si scoprirono un solo popolo e nel 1949 quella data è stata indicata come la festa dell'Unità nazionale; fino agli anni Settanta essa era, all'interno del calendario, una data in rosso, una vera e propria festività per celebrare l'unità e le Forze armate. Sotto i colpi dell'*austerità*, nel 1977, diventa una festività mobile, celebrata la prima domenica di novembre. Dobbiamo ad un grande Presidente della Repubblica, che qui voglio ricordare, Carlo Azeglio Ciampi, la volontà di rinvigorire questa celebrazione e di renderla una data costitutiva della Repubblica.

Se oggi siamo qui, in maniera *bipartisan*, a voler istituire normativamente la festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate lo dobbiamo al presidente Sergio Mattarella, che lo scorso 4 novembre ricordò che questa giornata è tradizionalmente, ma non normativamente, dedicata alle Forze armate. Il presidente Mattarella disse: «credo che sia necessario (...) assumere in legge la definizione completa e ufficiale del 4 novembre come giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Lo dobbiamo» disse il Presidente «alla nostra storia, lo dobbiamo a un patrimonio prezioso fatto di donne e di uomini del nostro Paese. Lo dobbiamo a noi stessi». Io credo che queste parole del presidente Mattarella siano indicative del perché oggi, in maniera trasversale e *bipartisan*, siamo tutti d'accordo sull'istituzione di questa festività.

In Commissione affari costituzionali, sulla base delle proposte provenienti da forze di maggioranza come di opposizione, abbiamo discusso sul fatto che potesse essere giusto prevederne anche gli effetti civili. Noi pensiamo, come Azione-ItaliaViva, che si debba fare uno sforzo in futuro affinché al 4 novembre vengano riconosciuti anche gli effetti civili. Non siamo ancora in grado di raggiungere questo risultato, perché avrebbe un costo, ma io credo - come suggerito da alcuni colleghi all'interno di

quella Commissione - che sarebbe molto corretto riconoscere gli effetti civili.

Voglio ricordare le parole della senatrice Segre con riferimento all'istituzione di questa giornata: «le grandi Nazioni, poi, dimostrano di essere tali riconoscendosi coralmemente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria (...) date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro (...)» oggetto di condivisione e di riflessione, di monito e di insegnamento per tutti i cittadini. Una data, quindi, per i giovani e per far comprendere il ruolo che le Forze armate svolgono per il nostro Paese.

Molto opportunamente in questa legge si invitano le istituzioni scolastiche a promuovere e a organizzare eventi, conferenze e incontri per spiegare quello che i nostri militari fanno ogni giorno, per compiti di protezione civile, ad esempio.

Non c'è emergenza che non li veda protagonisti ed è stato così anche nella recente tragedia dell'Emilia-Romagna. Come dimenticare il fondamentale ruolo che le Forze armate hanno svolto durante i mesi difficili della pandemia? Dobbiamo però anche non dimenticare la funzione fondamentale che le Forze armate svolgono in tanti contesti mondiali di crisi. Due settimane fa, la Camera dei deputati e il Senato lo hanno ribadito nell'ambito dell'esame delle risoluzioni sulle missioni internazionali. Penso al lavoro che svolgono in Kosovo, nel Libano, in Niger, nel Gibuti, in quella cinquantina di teatri di guerra in cui siamo chiamati a dare un contributo decisivo alla pace. Le Forze armate ci sono sempre, svolgono un ruolo davvero fondamentale e ci rendono tutti orgogliosi, per lo spirito di abnegazione, per la preparazione, per lo spirito di umanità e l'amor di patria che sanno approfondire in contesti molto difficili.

A loro deve andare la nostra gratitudine ed è a loro e soprattutto ai nostri caduti nelle missioni di pace che dobbiamo dedicare questa importante giornata. In questo 2023 ricorreranno anche i venti anni dall'attentato di Nassiriya. In quell'attentato persero la vita 19 italiani e nove iracheni: una tragedia immane, che scosse il Paese, ma che ci fece riscoprire uniti. Credo che abbiamo ancora tutti negli occhi l'immagine di quella folla commossa che li volle salutare nella camera ardente, allestita nel sacrario delle bandiere del Vittoriano e all'Altare della patria. Dovremmo forse ricordare più spesso quale grande Paese siamo, quando riusciamo ad essere uniti, ad andare oltre le ideologie e gli scontri politici. Dunque, oltre ad esprimere il voto convinto e favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, esprimo anche l'auspicio affinché la Camera dei deputati possa approvare quanto prima l'istituzione di questa giornata e quindi si possa trasformare il 4 novembre non solo nella festa dell'Unità nazionale, ma anche nella festa delle Forze armate. (*Applausi*).

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, voglio semplicemente ricordare, in primo luogo, perché stiamo discutendo questo disegno di legge. Oggi ho visto che sono state istituite varie giornate, alcune importanti, altre mi hanno francamente anche un po' sorpreso. Questa invece è una questione seria, perché molti pensano che il 4 novembre sia già la giornata dedicata non solo all'Unità nazionale, ma anche alle Forze armate, e invece così non è, formalmente parlando. Faccio parte di una generazione cresciuta in una fase in cui il 4 novembre era una festa nazionale, nel senso pieno del termine: le scuole e gli uffici chiudevano, era insomma una giornata canonica di festa nazionale e la cosa più importante di quella giornata era che le caserme venivano aperte ai cittadini. Quindi anche noi bambini, all'epoca, visitavamo le caserme e vedevamo apparecchi, aerei o mezzi militari inconsueti. Erano anche anni in cui la divulgazione audiovisiva era un po' più austera, non come oggi che si può simulare il volo di un aereo con un *elic* sul telefonino. Quindi, il 4 novembre rappresentava anche un momento di emozioni, di sentimenti, di ricordi e di memorie, che le Forze armate hanno utilizzato per divulgare la loro storia e il sacrificio, che altri colleghi hanno prima ricordato.

Dunque è successo che alcuni anni fa, il Parlamento ha istituito una giornata dedicata al sacrificio delle truppe alpine. Alcune associazioni combattentistiche e d'arma furono interpellate dalle Commissioni parlamentari, allora c'era ancora la Commissione difesa, oggi unita alla Commissione affari esteri, e - pur nel rispetto delle truppe alpine, che per dimensione, numero e sacrificio non hanno eguali nella storia militare e civile italiana: gli alpini, anche nelle emergenze civili si distinguono sempre, anche

con la loro associazione - videro questa cosa un po' con un occhio critico. Alla fine, la legge fu approvata e venne istituita la giornata dedicata alle truppe alpine.

Tuttavia il 6 maggio 2022 il Presidente della Repubblica promulgò la legge con una lettera in cui sottolineò il fatto che il 4 novembre era Festa dell'Unità nazionale e non più festa totale. Poi ci fu un periodo in cui molte festività furono soppresse, alcune delle quali sono state in parte ripristinate; perfino la parata del 2 giugno per alcuni anni non si tenne e poi fu ripristinata, non per il Covid, che è successo in epoca recente, parlo di abolizioni *tout court*. Il Presidente della Repubblica - cito come dato di fatto -, con questa lettera del 6 maggio 2022, riconoscendo l'importanza e il valore delle truppe alpine, ha affermato la necessità di un intervento normativo che riguardasse in maniera organica le celebrazioni in onore delle Forze armate. Il Presidente della Repubblica ha scritto questo messaggio di promulgazione anche nella sua qualità di Capo delle Forze armate, non ha scritto una cosa casuale, rivendicando l'articolo 87 nono comma della Costituzione. Ha quindi esortato il Parlamento, nel promulgare quella legge, riconoscendo il ruolo delle truppe alpine, a ripristinare la festività del 4 novembre, che è stata definita Giornata dell'Unità nazionale dalla legge n. 260 del 1949; poi questo spirito è stato esteso alla celebrazione delle Forze armate, ma mai per legge e questo è il *vulnus* formale: tutti, infatti, abbiamo celebrato la festa delle Forze armate, per cui anche adesso si mettono corone, si fanno riconoscimenti, ma senza un aspetto formale normativo. Questo chiese al Parlamento il Presidente della Repubblica, anche nella sua qualità di Capo di tutte le Forze armate, di mare, di terra e di aria. Cito ancora questa lettera del presidente della Repubblica Mattarella in cui affermava che appariva opportuno assumere in legge la definizione completa del 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, cogliendo l'occasione per un riordino complessivo delle celebrazioni che valorizzasse l'unitarietà delle Forze armate. Peraltro diventa difficile citarne una e trascurarne un'altra: la storia del valore e del sacrificio delle nostre Forze armate le ha viste tutte protagoniste nelle varie fasi.

Il presidente della Repubblica Mattarella è quindi in qualche modo l'autore sostanziale di questa proposta da me avanzata sul finire della scorsa legislatura, che poi si interruppe; io la riproposi il primo giorno di legislatura, insieme a disegni di legge che non sono solo atti formali propagandistici, ma a volte sono atti dovuti; altri colleghi hanno presentato proposte analoghe; forse avremmo voluto una festa ancora più ampia, ma forse questo avrebbe complicato l'*iter* del testo, determinato la chiusura di uffici, quantificazioni di costi. Intanto piantiamo la bandiera di questo percorso normativo che la suprema istituzione ci aveva sollecitato.

Devo dire che poi il Presidente della Repubblica è intervenuto anche il 4 novembre 2022, perché quando ha dovuto redigere il consueto messaggio (perché il 4 novembre non è inteso solo come Festa dell'Unità nazionale, ma anche come Festa delle Forze armate), ha voluto sottolineare questa opportunità con affermazioni del seguente tenore: come è noto, il 4 novembre è definito dalla legge n. 260 del 1949 come il Giornata dell'Unità nazionale; il fatto di ricomprendere in questa giornata la festa delle Forze armate appartiene alla tradizione, però credo che sia necessario, come ho ricordato alcuni mesi addietro, assumere in legge la definizione completa e ufficiale del 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Adesso stiamo facendo questo; può sembrare un'iniziativa formale, ma in questi casi la forma è sostanza, soprattutto se ci è stata ricordata, con garbo ma con chiarezza, da chi è custode di tradizioni e di valori risalenti dalle storie più antiche. Fino a qualche anno fa ci sono state celebrazioni importanti per i cento anni della Prima guerra mondiale, della Seconda guerra mondiale, delle guerre di liberazione; penso agli esempi eroici, da Salvo D'Acquisto, ai fatti di Cefalonia, a tanti altri che anche il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato.

Penso altresì alle missioni militari che continuano, ai caduti italiani che ci sono stati: pochi giorni fa abbiamo celebrato i trent'anni dalla morte in Somalia di quei militari che furono trucidati durante un intervento e che sono stati considerati i primi militari caduti in un'operazione di guerra (così la dobbiamo definire anche se era a scopo umanitario) dopo la Seconda guerra mondiale, anche se precedentemente alcuni nostri aviatori erano stati uccisi a Kindu, quella ma non era una missione militare, bensì un altro intervento; peraltro, a Fiumicino c'è un monumento in ricordo di quella vicenda, che forse avrete visto anche voi. I nostri militari sono sempre in servizio, pagano un tributo di

sangue; potrei aggiungere molte considerazioni, ma credo che le occasioni per farlo siano molteplici e non è necessario ribadirlo ulteriormente.

Anche in questo momento, mentre parliamo, migliaia di donne e di uomini, in Africa e in Asia, anche in missioni militari in posti più lontani o nell'Est europeo, a ribadire l'opportunità di difendere la libertà e la democrazia anche ai confini dell'Europa, sono impegnati per garantire libertà, diritti e democrazia in missioni militari, correndo dei rischi, ma anche in impegni umanitari, di assistenza alle popolazioni, di aiuti di ogni genere, di ordine pubblico. Abbiamo visto ad esempio come l'area dei Balcani si sia riaccesa nei giorni scorsi. L'Arma dei carabinieri fa un'attività di formazione di forze di polizia da molto tempo. Gli interventi degli italiani che sono in Albania o altrove, anche in zone limitrofe, sono richiesti e sono fondamentali.

Mi consenta, Presidente, di rivolgere dal Senato un auspicio affinché la Camera possa poi fare questo atto, formale, ma sostanziale e di alto valore morale, prima del 4 novembre 2023. È una data che sembra lontana, ma noi conosciamo i lavori parlamentari, i decreti-legge e i vari provvedimenti. Mi rivolgo alla Presidenza del Senato, della quale anch'io degnamente faccio parte; dovremo poi esortare l'altro ramo del Parlamento affinché studi una tempistica. Il provvedimento è abbastanza semplice, non è nemmeno necessaria una discussione. La discussione c'è stata, invece, sulla volontà di rafforzare questa ricorrenza con una festa ancora più ampia e piena; si vedrà se il tempo ce lo consentirà. Sottolineo però le celebrazioni che questa legge sollecita, l'impegno nel mondo della scuola e dell'istruzione e da parte delle amministrazioni comunali, considerando anche le lacerazioni della storia. Ho prima ascoltato l'intervento del collega Durnwalder; capisco tutti i punti di vista; la storia dei popoli è complicata soprattutto nelle arre di confine.

In conclusione, Presidente, ringrazio tutto il Senato per avere condiviso questo percorso. Io me ne sono fatto promotore, ma anche altri Gruppi e altri colleghi lo hanno condiviso con le loro istanze. Approvare questo disegno di legge è un atto formale e simbolico, ma anche sostanziale di omaggio alle Forze armate, di adempimento ad una sollecitazione giusta, che io ho condiviso fin dal primo momento, del Presidente della Repubblica, anche nella sua qualità di Capo delle Forze armate. Mi auguro che la Camera possa rapidamente fare la sua parte affinché il 4 novembre sia quest'anno la Giornata dell'Unità nazionale, ma anche formalmente e sostanzialmente la giornata in cui si celebra il sacrificio e l'impegno delle nostre Forze armate. (*Applausi*).

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, rappresentante del Governo, il 4 novembre rappresenta una data storica per il nostro Paese; è il giorno in cui, nel lontano 1918, venne siglato l'armistizio che pose fine alla Prima guerra mondiale, un conflitto devastante che causò sofferenze inimmaginabili. Quel giorno l'Italia si unì nella speranza di una pace duratura e in quella dell'Unità nazionale: due obiettivi che sono stati sostenuti e difesi con determinazione dalle nostre Forze armate nel corso degli anni.

Questo patrimonio di memorie non deve essere perduto, ma anzi deve essere valorizzato ogni anno con un momento di riflessione che esige un sentimento di solennità ed una riflessione che ci deve consentire di commemorare i nostri caduti di tutte le guerre, ricordando anche per questo l'importanza del perseguimento della pace.

Le Forze armate rivestono un ruolo imprescindibile per l'unità nazionale, sono il collante che tiene insieme il nostro Paese, garantendo la difesa e la sicurezza dei nostri confini e preservando la sovranità che è la base stessa della nostra identità nazionale.

Le nostre Forze armate, allo stesso tempo, svolgono un ruolo essenziale nella promozione della pace e della stabilità sia a livello nazionale che internazionale. Le missioni di *peacekeeping* e le operazioni umanitarie vedono i nostri militari impegnati nel dimostrare il loro supporto per un mondo migliore, aiutando coloro che sono più vulnerabili nel preservare la pace nelle Regioni colpite dai conflitti. La loro formazione, la loro professionalità e il loro coraggio sono elementi chiave per affrontare le sfide complesse di un mondo in continua evoluzione e sono soprattutto caratteristiche che vengono loro riconosciute da tutto il mondo; una vera e propria eccellenza del nostro Paese, insieme a tante altre

maggiormente conosciute di cui troppo spesso però ci dimentichiamo. Nelle organizzazioni multilaterali alle quali apparteniamo, il valore dei nostri uomini e delle nostre donne con le stellette è rispettato, ammirato e preso ad esempio.

La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate ci offre l'opportunità di riflettere sulla loro importanza per il nostro Paese nella promozione dei nostri valori nel loro quotidiano lavoro per un mondo più pacifico.

Ma il loro impegno non finisce qui. Li troviamo, infatti, sempre pronti, ogni volta in cui siamo di fronte ad una qualsiasi emergenza. Lo abbiamo visto con il Covid-19; lo abbiamo visto nei territori colpiti dai terremoti e dai fenomeni alluvionali. Ovunque vi sia necessità di una qualsiasi risposta in prontezza, loro ci sono.

Il 4 novembre, quindi, prevedendo in una stessa data la celebrazione dell'Unità nazionale unitamente a quella delle Forze Armate, viene posto l'obiettivo di rafforzare, ancora di più, il legame tra le nostre Forze armate e il popolo italiano. Un legame che deve nascere anche nei giovani e proprio per questo la proposta di legge che tra poco voteremo prevede iniziative che vadano a sensibilizzare i giovani sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono in supporto alla collettività.

Pochi giorni fa ho partecipato alla cerimonia della partenza per il *tour* mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci: a bordo, oltre ai 217 membri dell'equipaggio, 126 allievi ufficiali dell'Accademia navale di Livorno. Vedere schierati quei giovani, pronti a partire sapendo di non poter rivedere i loro cari per molti mesi, mi ha riempito di tenerezza. Vedere chi, come loro, in virtù di una scelta che definirei vocazione, li ha portati a giurare fedeltà alla Repubblica italiana, che li impegna nel difendere la Patria a salvaguardia delle libere istituzioni. Chi è disposto, come loro, a sacrificare la propria vita per difendere la libertà di tutti noi, la democrazia, i valori su cui l'Italia si fonda, dimostra che ci sono ancora dei giovani che onorano, attraverso la loro scelta, la memoria di chi ha combattuto per lasciarci in eredità lo splendido Paese in cui viviamo. Lo spirito di questi ragazzi appena partiti lo vediamo in tutti quei giovani che trovano nelle Forze armate la loro scelta di vita, che sarà la scelta di vita anche delle loro famiglie, sia quelle di origine che quelle future.

Poter esportare all'esterno, nel mondo civile, questi valori, valori sempre meno presenti nella nostra società (grazie anche ad una campagna denigratoria che ne ha svilito il ruolo e ciò che realmente rappresentano), poter contaminare con questi sani principi altri giovani, porterebbe sicuramente ad avere meno fenomeni di ragazzi che si perdono e che non riusciamo più a recuperare.

Signor Presidente, mi consenta, per suo tramite, di esprimere un dispiacere oggi in quest'Aula. Io sono al secondo mandato e non mi è mai capitato vedere un Gruppo non prendere parte alla discussione di un provvedimento e non pronunciarsi in dichiarazione di voto. Mi sembra un sistema da Ponzio Pilato. *(Applausi)*.

Io penso che le nostre Forze armate, che sono il nostro orgoglio, non solamente a livello nazionale, ma a livello internazionale, meriterebbero un po' di rispetto e meriterebbero, sicuramente, non quanto hanno fatto i colleghi, che hanno anticipato la loro astensione per delle motivazioni che sicuramente per loro sono valide.

Parlo del MoVimento 5 Stelle, che esprimevano il Ministro della difesa nella scorsa legislatura, il ministro Trenta. Ciò vuol dire, dunque, che quel Ministro ricopriva quell'incarico per opportunità e non perché credeva nelle Forze armate. Altrimenti, voi oggi avreste detto qualcosa. Per cui la vostra astensione, lo dico proprio apertamente, equivale ad essere opportunisti. *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Senatrice Pucciarelli, aveva iniziato bene, usando il tramite della Presidenza, ma è un po' scivolata.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, lo ripeto: significa essere opportunisti, perché nella scorsa legislatura Ministro della difesa è stato il ministro Trenta, appartenente al MoVimento 5 Stelle! Quindi, avreste dovuto disconoscerlo, se non credevate nelle Forze armate!

VOCE. Ma finiscila!

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. No, finitela voi, che è meglio!

PRESIDENTE. Senatrice Pucciarelli, le sue parole sono già sufficientemente energiche senza bisogno di usare certe espressioni. La invito a rivolgersi alla Presidenza.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Bene, signor Presidente, ma se continuano a disturbare, lei casomai li faccia uscire dall'Aula, perché anch'io ho il diritto di poter esprimere quello che penso. (*Commenti*).

PRESIDENTE. E come lei sa, ovviamente, la Presidenza è garante di ciò. Però se lei pronuncia espressioni come «finitela voi», è un po' complicato. E soprattutto, qui non esce nessuno se non in presenza di gravi violazioni, di cui sempre la Presidenza è depositaria a segnalare.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la ringrazio e vorrei poter continuare la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La invito a continuare ovviamente e noi la ascoltiamo con attenzione.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). La ringrazio.

Celebrare il 4 novembre quale Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate significa celebrare il coraggio e la dedizione della nostra Marina militare, dell'Aeronautica, dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri. È un modo per onorare le donne e gli uomini in divisa, i loro sacrifici, la loro abnegazione e il loro impegno senza riserve; significa rendere loro omaggio dimostrando il sostegno per il silenzioso lavoro che svolgono lontano da riflettori, in modo che possano continuare nel preservare la pace e la sicurezza per noi e per le generazioni future. (*Commenti*) e, allo stesso tempo, ricordando a noi stessi quanto sancito dall'articolo 52 della Costituzione, cioè che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, quindi anche una nostra responsabilità.

Concludo, signor Presidente. Nella Prima guerra mondiale... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo terminare la collega Pucciarelli e poi ovviamente ci sarà...

(*Commenti*). Colleghi, se c'è qualcosa da segnalare, fatelo presente. (*Commenti*).

Senatrice Pucciarelli, la prego di continuare e naturalmente prego i colleghi di lasciare terminare l'intervento. Se intendono intervenire, lo faranno con pari garanzie.

Prego, senatrice. Ovviamente, non le verrà conteggiato il tempo dell'interruzione.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). La ringrazio.

Ricordo al collega che è così attento all'ambiente che in mano ha una bottiglia di plastica. (*Applausi*. *Commenti*).

Signor Presidente, nella Prima guerra mondiale quasi 6 milioni di italiani sono stati mobilitati e circa 650.000 sono stati i caduti militari, senza contare i feriti, i prigionieri e i dispersi. Fu una guerra di trincea, dove la trincea era il luogo in cui si dormiva, si mangiava, ci si ammalava, si veniva curati alla bell'e meglio e spesso si moriva. Le lettere dei propri cari erano l'unico momento per coltivare la speranza e quello era un privilegio per pochi, visto che molti erano analfabeti. Tutte le famiglie hanno vissuto la tragicità di questo evento privandosi dei propri figli destinati al fronte, e spesso la stessa famiglia ha visto partire più figli chiamati a combattere.

In questo contesto, mi consenta, signor Presidente, di fare un passaggio con riguardo alla mia famiglia: mio nonno, classe 1894, la guerra l'ha combattuta per tutta la sua durata e con lui altri due fratelli. Mio nonno apparteneva al 5° Bersaglieri, ha sofferto la fame, la prigionia in Austria, la malattia polmonare, il congelamento di entrambi i piedi avvenuto sulle vette che dominano la valle dell'Isonzo. Proprio uno di questi monti fu uno dei fronti più sanguinosi in cui morirono moltissimi soldati e dove le nostre difese erano schierate in tracciati impossibili, su versanti così aspri da rivelarsi tuttora difficilmente percorribili. Mio nonno, arruolato nel giugno 1915, fu rimpatriato il 7 novembre 1918. È riuscito a sopravvivere alla guerra, ma quello che ha vissuto in quel periodo non l'ha mai abbandonato e per assurdo è morto, all'età di ottantotto anni, proprio il 4 novembre. Era un bersagliere, orgoglioso della sua foto in uniforme con tanto di "vaira" piumata.

Oggi, io come nipote, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge che vuole ricongiungere quel legame naturale tra le Forze armate e la Nazione, cerco di rinnovargli la mia eterna gratitudine per aver combattuto sacrificando la sua gioventù per quel meraviglioso Paese che è l'Italia. Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione (*Applausi*), e credo che quei giovani, tutti coloro i quali hanno combattuto e hanno perso la vita per darci quell'Italia di cui oggi noi possiamo essere orgogliosi, lo hanno fatto anche per i 5 Stelle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie alla senatrice Pucciarelli, che ci ha anche ricordato cosa sono state le battaglie in trincea, dove l'Italia del Nord e l'Italia del Sud si sono incontrate e da quegli incontri nacquero molte

cose e anche una temperie politica.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, noi avevamo previsto di non intervenire nell'approvazione di questo disegno di legge, proprio per il rispetto che il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, ha per le Forze armate.

Io ho avuto la fortuna di trascorrere la parte iniziale della scorsa legislatura nella Commissione difesa e ho avuto modo di conoscere da vicino - cosa che non mi era successo prima nella vita - gli uomini e le donne che fanno parte dei diversi corpi delle nostre Forze armate. Ho potuto apprezzarne e ammirarne il coraggio, la dedizione, la passione, la lealtà e anche l'onestà intellettuale con cui compiono il proprio lavoro ogni giorno. Allora, le Forze armate, gli uomini e le donne delle nostre Forze armate, non meritano questa presa in giro.

Noi non abbiamo voluto partecipare e ci asterremo, in loro rispetto, su questo disegno di legge, perché esso non fa nulla e ha tenuto soltanto impegnata la Commissione affari costituzionali per mesi (*Applausi*), attivando un comitato ristretto per ribadire che cosa? Una giornata, quella del 4 novembre, che già esiste: un giochino nelle mani del senatore Gasparri (*Applausi*), che doveva sventolare questo fatto. La giornata delle Forze armate del 4 novembre esiste già.

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, anche per lei vale l'invito a rivolgersi alla Presidenza. (*Commenti*)

MAIORINO (M5S). Alla Presidenza mi sto rivolgendo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). D'accordo, ma vale per tutti, e non solo per lei. Stiamo alla politica e non personalizziamo. (*Commenti del senatore Gasparri*).

Presidente Gasparri, la senatrice Maiorino è stata richiamata, adesso consentiamole di terminare il suo intervento. (*Commenti*). La collega è stata richiamata, come già è successo in altre occasioni.

[MAIORINO](#) (M5S). Presidente, non posso però non fare riferimento anche alle sgangherate osservazioni che sono state fatte poc'anzi, senza alcun legame con il contesto, dalla senatrice Pucciarelli in riferimento al mio Gruppo e in riferimento a un ministro della difesa, la ministra Trenta, che mi sembra abbia svolto con onore e disciplina, contrariamente a quanto si può dire ad alcuni Ministri di questo Governo (*Applausi*), il suo ruolo finché è stata Ministro della difesa.

Aggiungo e chiudo che l'unico rammarico che il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, può avere e di cui personalmente faccio ammenda, anche se non sono la diretta responsabile, ma ne sento la responsabilità, è stato quello di indicare la senatrice Pucciarelli quale presidente della Commissione diritti umani nella scorsa legislatura. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice Maiorino, questo no, per cortesia, anche perché gli apprezzamenti personali non sono ovviamente ammessi. (*Commenti*).

L'intervento della senatrice Pucciarelli ha risvegliato non solo l'attenzione dell'Aula, ma anche la dialettica.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi, sono felice di esprimere, a nome del Partito Democratico, consenso per questo provvedimento e credo sia necessario che prima di tutto noi comprendiamo la sua portata e il suo significato. A me dispiace che nella discussione di un provvedimento di siffatto rilievo ci siano state delle polemiche e non credo che fossero opportune. Cerco di stare nel merito e svolgere un ragionamento pacato.

Di cosa stiamo discutendo? Non stiamo discutendo del ripristino di una festività, ma stiamo discutendo dell'ampliamento del significato di una Giornata nazionale, che è una giornata non di festa, ma di memoria, sulla base della legge del 1977.

Ormai da molti decenni - direi dall'inizio della Repubblica, come ci dicono le note storiche che durante l'esame del provvedimento abbiamo avuto l'occasione di leggere - nel giorno del 4 novembre si sono celebrate l'Unità nazionale e il ruolo delle Forze armate. Ma nella legge del 1949 la definizione della giornata del 4 novembre fu quella di Giornata dell'Unità nazionale; successivamente ha acquisito il

significato, nella prassi e in via consuetudinaria, di Giornata anche delle Forze armate e con questa legge, che ci auguriamo prima del 4 novembre 2023 anche la Camera possa approvare, noi riconosciamo nella norma uno stato di fatto, anche dando luogo a una sollecitazione del Capo dello Stato che - vorrei ricordarlo - è nel nostro ordinamento garante dell'unità nazionale e Capo delle Forze armate, una sollecitazione su cui alla fine del mio intervento spenderò qualche ulteriore parola.

Nella Commissione si sono manifestate due posizioni, io credo entrambe rispettabili: una posizione che mirava a ripristinare il 4 novembre come festività nazionale qual è stata dal 1949 al 1977, e una posizione che mirava ad ampliare la portata di questa giornata. Si tratta di una posizione che è stata quella del Partito Democratico non soltanto in questa legislatura, ma fin dal 24 maggio 2022, quando a prima firma della senatrice Pinotti, ex Ministro della difesa, noi presentammo un disegno di legge, di cui ero il secondo firmatario, che diceva esattamente le cose su cui siamo chiamati a votare quest'oggi. Credo che sia prevalsa la posizione più sostenibile e più saggia - lo dico con rispetto per l'altra posizione - e penso che dobbiamo fare molta attenzione a festeggiare questa giornata nella maniera appropriata, con lo spirito giusto. Ho ascoltato con molta attenzione le parole del rappresentante della Südtiroler Volkspartei, per esempio, su cui dobbiamo riflettere, perché ci dicono che certamente con la cessazione delle ostilità sul fronte italiano il 4 novembre del 1918 si compì la lotta risorgimentale, si completò l'Unità nazionale italiana. Ma molti problemi scottanti, però, rimasero aperti, non furono risolti dai successivi Trattati di pace e anzi si aggravarono negli anni successivi alla Prima guerra mondiale e particolarmente dopo l'avvento del fascismo nel nostro Paese, come i problemi delle minoranze linguistiche che stavano dentro i nostri confini. Sono cose di cui dobbiamo anche in queste circostanze fare memoria con grande saggezza ed equilibrio e quindi ricordare a noi stessi e ai cittadini, nelle iniziative che si organizzeranno, che il 4 novembre non si celebra il risultato di una guerra, ma si celebra l'importanza del valore della pace. (*Applausi*). Si celebra l'importanza del ripudio della guerra, così come definito dall'articolo 11 della nostra Costituzione. Questo è un fatto estremamente significativo perché - Presidente, lo dico tramite lei a tutti i colleghi - c'è stato un tempo in cui la ricorrenza del 4 novembre venne distorta fino ad assumere un senso sgradevolmente nazionalista, aggressivo e bellicista cioè nell'ottobre del 1922, quando venne approvata una legge che definì il 4 novembre non Giorno dell'Unità nazionale ma anniversario della vittoria. Noi non stiamo facendo del 4 novembre l'anniversario della vittoria. (*Applausi*). Il 4 novembre è il Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate. È il giorno in cui si compie il sogno del Risorgimento, in cui il nostro Paese raggiunge finalmente l'unità nazionale. È il giorno in cui noi rendiamo omaggio al ruolo delle Forze armate nella Repubblica.

Credo - ringrazio il senatore Mania che è stato proponente dell'emendamento che io ho condiviso - che sia molto importante un articolo del provvedimento. Mi riferisco all'articolo 2, nel quale giustamente si ricorda che le nostre Forze armate devono essere ringraziate non soltanto per il contributo che portano alla salvaguardia della sicurezza nazionale e internazionale e alla realizzazione della pace, ma anche per ciò che fanno in tanti altri campi, che hanno fatto con grande dedizione e forza nel campo della pubblica utilità e della tutela ambientale, nel campo del servizio nazionale della Protezione civile per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza; in ambito umanitario, in caso di conflitti armati, nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale; negli ambiti della prevenzione e del contrasto della criminalità e del terrorismo, nonché di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi. Noi di tutte queste attività che le nostre Forze armate hanno svolto, anche pagando prezzi molto pesanti - sono stati ricordati nell'intervento della senatrice Gelmini - dobbiamo essere grati agli uomini e alle donne in divisa, che rappresentano un patrimonio importantissimo del nostro Paese.

Dicevo - e mi avvio a concludere - che è giusto che noi celebriamo il 4 novembre con lo spirito adeguato. Vorrei ricordare che, nell'intervento che ha tenuto a Bari il 4 novembre 2022, citato anche dal senatore Gasparri nel suo intervento, il Capo dello Stato ha fatto un ragionamento molto importante, ricordando quale sacrificio di sangue, di sofferenze e di lutti conseguì e comportò la partecipazione alla Prima guerra mondiale; qual è il patrimonio di dolore che sta alle nostre spalle e che permise il raggiungimento degli obiettivi che ho ricordato. Dice il presidente Mattarella a Bari il 4

novembre: la nostra storia, anche quella di oggi, è frutto anche di quel dolore e ha valore proprio perché ne ha saputo fare memoria. Quei sacrifici non sono stati vani, perché, nella consapevolezza di quanto sia terribile la guerra, si è radicato nel cuore della nostra Europa il dovere ineludibile della pace. Non è un caso se a sognare e a costruire i pilastri dell'unità europea è stata la generazione che avvertiva le cicatrici dei due conflitti mondiali. E l'unità europea, che ha visto collaborare in spirito di amicizia Paesi e popoli che si erano contrapposti e combattuti, è stata il presidio più forte per garantire pace, sicurezza, prosperità e sviluppo al nostro continente.

Io credo che queste parole del Capo dello Stato siano molto importanti, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui abbiamo visto la guerra tornare sul suolo europeo, con quanto sangue e con quanta distruzione. Dobbiamo celebrare l'Unità nazionale e le Forze armate davvero con lo spirito giusto e dobbiamo oggi anche averne l'orgoglio. Credo di aver dato adempimento a quella sollecitazione che il Capo dello Stato fece fin dal maggio del 2022. Non nascondiamoci dietro a un dito: complice una certa disattenzione del Parlamento - la voglio chiamare così, non voglio fare polemica - si era creato un pasticcio, perché la legge n. 44 del 2022, che istituiva il Giorno della memoria del sacrificio degli alpini nel 26 gennaio 1943, la data della battaglia di Nikolajewka, che fu certamente un episodio di eroismo e di grande abnegazione delle Forze armate italiane, ma fu anche un episodio di una guerra di aggressione del nazifascismo ad altri Paesi, aveva suscitato uno sconcerto trasversale nell'opinione pubblica, aveva suscitato rimostranze che rischiavano di aprire ferite. Il Capo dello Stato, nel promulgare la legge e nello scrivere al presidente del Consiglio di allora, Mario Draghi, con quali considerazioni procedeva alla promulgazione, chiese esplicitamente che si ponesse un freno al proliferare di ricorrenze dedicate a singole armi, a singoli corpi, a singole specialità e che si trovasse il modo, ampliando la portata del 4 novembre, di celebrare unitariamente le Forze armate nel loro complesso. E questa cosa il Capo dello Stato l'ha detta in qualità di garante dell'unità nazionale e di capo delle Forze armate.

Questo passo che oggi compiamo apparentemente sembra piccolo, la formalizzazione di uno stato di fatto, perché in tanti manifesti che leggiamo sulle mura delle nostre città da anni il 4 novembre viene già definito Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Ma è importante che ci sia questa sottolineatura nella legge, anche per chiarire equivoci e per mettere da parte qualsiasi cosa possa dare adito a polemiche. Per queste ragioni, il Partito Democratico approva il provvedimento. (*Applausi*).

[MENIA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MENIA](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli senatori, visto che sono l'ultimo dovrei dire *dulcis in fundo*, ma forse *in cauda venenum* suona meglio, per alcune cose. In tutta sincerità, devo dire che, visto il tema, mi sarebbe piaciuto che questo argomento non fosse stato l'ultimo della serata e non arrivasse in coda al diritto al divertimento, alla Giornata dell'agricoltore o alla Giornata della prevenzione veterinaria. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia. Vi sembrerà strano, ma quando parla anche solo un'ala dell'Assemblea, si sente ancora di più di quando parlano tutti ed è complicato per chi sta parlando.

[MENIA](#) (*FdI*). Signor Presidente, cercherò di dire cose serie: chi vorrà ascoltare lo farà e mi fermerò quando qualcuno parlerà inutilmente.

Riprendendo dunque il discorso del fiele o del veleno, in realtà sono orgoglioso di poter fare questa dichiarazione di voto a nome del Gruppo, nonostante magari qualcuno tema i miei voli pindarici o che ci sia qualche uscita fuori ordinanza. Non sarà così, perché so come funziona il mondo e so cosa è giusto fare. Certamente avrei voluto che finisse in maniera un po' diversa. Sono uno dei proponenti del disegno di legge al nostro esame e oggi stride un po' che si scriva «Ripristino della festività nazionale», quando di ripristino in realtà non si tratta. Facciamo però comunque un passo avanti e dunque guarderò tutta la parte piena del bicchiere.

Non è che non mi renda conto che oggi ricordiamo, ridiamo dignità e comunque facciamo un passo avanti nel ricordo di questa data, che secondo me è una data fondante. Cercherò di illustrare con intelligenza, per quanta ne ho e me ne riserva la sorte, perché il 4 novembre è diverso da qualunque

altra data. So anche che, oltre a ridare dignità al 4 novembre, comunque, con questa discussione, con quello che questa legge afferma e proclama, attuiamo un indirizzo che ci viene dal Quirinale, correttamente, che ci diceva che il Parlamento deve prendere atto che, oltre all'Unità nazionale, il 4 novembre va istituito, formalmente e con legge, come giornata delle Forze armate.

Vi dico queste cose anche con sentimento - perché no? - perché penso sia utile e giusto anche questo, quando si svolge la funzione di parlamentare. Devo dirvi che so anche che qualcuno, magari, non mi capirà, mi troverà molto lontano o mi troverà un po' strano, perché ci saranno passi in cui magari vi sembrerà di vedere una pagina strappata da un libro di cento anni fa, però è così.

Magari sembrerò ridicolo per alcuni, perché se un uomo di sessanta anni si mette a ricordare suo nonno, può pure essere ridicolo. Vi dirò però queste cose, perché per voi, onorevoli colleghi, alla fine è scontato essere italiani: tanto siete nati in Italia e nessuno mai lo metterà in discussione. Per noi è diverso, per me che sono figlio di un esodo, per me che ricordo il 4 novembre 1968 e mi ricordo bambino, sulle rive di Trieste, con mio nonno che mi portava per mano e mi spiegava come la sua Patria, da irredento, l'aveva conquistata con la Grande guerra (*Applausi*), mi spiegava come poi la sua Patria l'aveva perduta e come la sua Patria l'aveva riconquistata, scegliendo di essere esule, per essere libero e italiano. Io sono libero e italiano perché sono nato qui. (*Applausi*).

L'ho imparato così con mio nonno, che era un mazziniano e mi insegnava pensiero e azione, unità e Repubblica, Dio e popolo, e mi portava su quelle trincee, sul San Michele, sul Monte Podgora e sul Monte Calvario. C'erano ancora i vecchi di quel tempo, ce n'era ancora qualcuno con la barba bianca che sul Podgora mi raccontava di Lavezzari, l'ultimo dei garibaldini. Lavezzari è un uomo che a quasi settant'anni va a morire sulle pietraie del Monte Calvario indossando la camicia rossa: era l'ultimo garibaldino. Che storia bellissima! Poi mio nonno mi portava sul Sant'Elia, dove vedevo il cippo del Fante Ignoto che riportava: «Che t'importa il mio nome? è grida al vento: Fante d'Italia! E dormirò contento». Poi mi mostrava le tre croci del Sacratio miliare di Redipuglia. A Redipuglia bisogna andarci di sera, quando cala il crepuscolo, quando il silenzio parla e sembra di sentire le voci dei mille e mille. Sotto quel monte di Redipuglia ci sono 120.000 ragazzi d'Italia, sono una parte di quei 650.000. (*Applausi*).

Esiste solo una data che noi dovremmo per davvero onorare come figli di questa Nazione, la sola che ha unito questa Nazione, tutti gli italiani, ed è quella del 4 novembre, consacrato alla vittoria della Grande guerra (*Applausi*), che in realtà fu la quarta e ultima guerra del nostro Risorgimento, l'ultima guerra d'indipendenza italiana. Non solo, in quella guerra l'Italia si fece per davvero perché, quando vi dico che a Redipuglia si possono ascoltare le voci dei fanti, intendo dire che si può sentire il calabrese parlare con il veneto, il piemontese parlare con il napoletano, il siciliano parlare con il romano ed era la prima volta che questi italiani si conoscevano per davvero, perché l'Italia si è fatta là dentro, si è fatta nel fango di quelle trincee, si è fatta nel sangue rosso dell'Isonzo, si è fatta sul Piave. L'Italia è quella e questa è la data fondante dell'Italia moderna come la conosciamo.

Vi sembra tutta retorica ridicola? Ditemi allora perché gli americani si commuovono di fronte al 4 luglio 1776 (*Applausi*) e perché i francesi celebrano la presa della Bastiglia del 1789, perché quella è la radice. Non è roba vecchia. Io vi chiedo perché questo viene considerato retorica e non ci troviamo. Forse siamo figli della morte della Patria. Qualcuno si era interrogato su questo. Il primo fu Salvatore Satta, un grande giurista e scrittore cattolico sardo, che parlava di morte della Patria, perché diceva di vedere la sua Patria morire. Galli della Loggia, cinquant'anni dopo, ripercorreva quello stesso interrogativo in modo meno intimistico e si interrogava sulle ragioni della morte della Patria e del sentimento nazionale; tra l'altro lo chiedeva facendo riferimento alla Resistenza, dicendo che forse non era riuscita a ricreare uno spirito sano e forte di Patria.

È vero che all'Italia manca questo senso di Patria e, io lo sento drammaticamente ogni giorno. Pensateci: quali sono le giornate che noi celebriamo? Sono giornate relativamente recenti e giustissime. Io sono repubblicano e il 2 giugno festeggio la Repubblica. Avrei votato per la Repubblica nel *referendum* tra Repubblica e monarchia, ma non posso dimenticare che l'Italia unita l'hanno fatta i Savoia, l'ha fatta la monarchia, né posso dimenticare che mezza Italia votò per la monarchia. Il 25 aprile, che celebra i valori della libertà e della democrazia in cui tutti in questo Parlamento ci troviamo,

è una giornata che ricorda comunque una guerra civile tra italiani. È vero o meno? Allora la data fondante che pone le radici della nostra identità nazionale, la data della indipendenza nazionale, dell'unità territoriale, dell'integrità territoriale della Patria è quella del 4 novembre. (*Applausi*).

Per questo avrei voluto che il provvedimento non fosse soltanto una legge sostanzialmente ricognitiva, che stabilisce quello che sappiamo, cioè che il 4 novembre celebra l'Unità nazionale e anche le Forze Armate, verso le quali va il mio applauso.

Ricordo sempre e lo ricordo a voi, lo faccio ancora una volta, quegli 8.000 ragazzi che portano la nostra divisa in ogni angolo del mondo (*Applausi*), tengono alta la nostra bandiera e combattono per la libertà, per la giustizia e per la pace.

Vorrei però che questa Italia tornasse ad amarsi un po' di più. Vorrei che questa Italia amasse un po' di più, avesse un po' più di orgoglio della sua arte meravigliosa (*Applausi*), dei suoi panorami straordinari, della sua gloria, del suo eroismo, della sua storia, dei suoi borghi bellissimi, delle sue strade, delle sue città, delle sue chiese, delle sue cattedrali, della sua aria, del suo profumo, dei suoi riti, dei suoi dialetti. Ecco, è questo che vorrei.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 19,04)

(*Segue MENIA*). Mi augurerei, in conclusione, che questo voto vedesse cancellare quei voti bianchi che ho visto prima e fosse un voto di tutto il Parlamento, tutti insieme, per sentirmi orgoglioso insieme a voi di tutto questo. Io mi sento orgoglioso ogni giorno che entro in quest'Aula perché ne sento profondamente il valore. Io so che come parlamentare rappresento tutta la Nazione e la Nazione è unità di destino, è quello che siamo stati ed è quello che saremo; la Nazione è un plebiscito che si rinnova ogni giorno.

Lasciatemi concludere con questo senso di italianità e di orgoglio, che sento come un giuramento antico, quello che ho imparato a casa, come si imparava nelle nostre famiglie istriane che ci hanno insegnato fin da piccoli, che io passerò a mio figlio e mio figlio lo dovrà trasmettere ai figli dei suoi figli. Mi riferisco a quello che ci ha insegnato Nazario Sauro nel suo giuramento, quando prima di essere impiccato, il 10 agosto 1916 (vedete quanti anni fa?), scrisse a suo figlio «Su questa Patria giura (...) e farai giurare ai tuoi fratelli (...), che sarete sempre, ovunque e prima di tutto, italiani. (*Applausi*)».

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Non ci sono stati voti contrari. Voglio dire che sono contento che non ci sia stato anche oggi, come è accaduto ieri in un'altra votazione nessun voto contrario. Che questo serva anche a ricordare la memoria di tutti i soldati della Prima guerra mondiale che, come ha detto Ungaretti, con le sue testuali parole «Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie».

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 19,08)

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SENSI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, non c'è niente di più goffo e ridicolo, di più grottesco della commemorazione, da parte di un parlamentare, in occasione della scomparsa di uno scrittore, di un grande scrittore, di un grandissimo scrittore: oggi, Milan Kundera.

Che vuoi dire? Che puoi dire di Milan Kundera, che abbia il senso delle cose, di questi luoghi, che non si limiti a gorgogliare un nome in un'Aula, ad affrettare e ad affettare presunte consuetudini? Che non dica di me più di quanto dica di lui, di noi? Che sfondi l'assito confortevole del compunto, dell'orecchiato, di una querula compiaciuta occasione?

Milan Kundera è morto dopo essere sparito, resosi assente, invisibile, volontariamente lasciandosi alle spalle, come se fosse possibile farlo, il suo passato carnale di scrittore, il dolore di quella speranza, quella primavera interrotta dai carri armati sovietici, la patria fuggita e ritrovata a Parigi, sempre lei:

quella dei lumi, l'esilio e l'ironia, l'architettura e la musica dei suoi romanzi, di quella forma, di quel canone che conosceva e nel quale credeva, come testimonianza potente ed estrema di una resistenza. Che puoi dire? Che vuoi dire di Milan Kundera, che non sia inadeguato alla sua scrittura, cioè alla sua vita?

Lui, l'ultimo degli ottocenteschi. L'ultimo domicilio conosciuto, signor Presidente, nella memoria collettiva, a parte i suoi libri, la nostra "ostalgia", è quella trasmissione della televisione francese, *Apostrophes*. Recuperatela, se vi capita: Kundera in golfino blu e Beckett che smaniava sulla poltrona di Bernard Pivot, che lo guardava tronfio, come un cacciatore di farfalle davanti a un esemplare raro, col suo spillone acuminato.

E Kundera scartava, sbuffava, un canestro delle mani, quel francese conquistato, la voce gentile come il soffio di un animale uscito dalla tana per poi tornarci per sempre. La sua ultima apparizione, un unicorno; poi l'assenza come unico modo di sconfiggere l'oblio, la *bêtise* del quotidiano e della gloria. Che vuoi dire? Che puoi dire, se non donargli direttamente la parola in quest'Aula, come atto di devozione verso un intellettuale che ha fatto per l'Europa, per la sua identità mobile, quanto e di più fecero i suoi fondatori?

Prendo a prestito le sue parole e le proietto su quanto avviene in queste ore, in questi giorni, alla nostra frontiera, quella Ucraina. Penso alla morte, qualche giorno fa, di Victoria Amelina, la scrittrice ucraina uccisa dai missili russi in una pizzeria di Kramatorsk. Prendo a prestito un articolo di Kundera del 1983 sulla sua Europa, l'Europa centrale, ma anche sulla centralità dell'Europa.

Inizia così, signor Presidente: «Nel settembre del '56, il direttore dell'agenzia di stampa ungherese, pochi minuti prima che il suo ufficio venisse distrutto dall'artiglieria, trasmise al mondo intero, per *telex*, un disperato messaggio sull'offensiva che quel mattino i russi avevano scatenato contro Budapest. Il dispaccio finisce con queste parole: moriremo per l'Ungheria e per l'Europa». Che cosa intendeva dire? Di certo che i carri russi mettevano in pericolo l'Ungheria e insieme l'Europa. Ma in che senso anche l'Europa era in pericolo? I carri russi erano forse pronti a varcare le frontiere ungheresi e a dirigersi a Ovest? No. Il direttore dell'agenzia di stampa ungherese intendeva dire che in Ungheria era l'Europa a essere presa di mira. Perché l'Ungheria restasse Ungheria e restasse Europa era pronto a morire.

Signor Presidente, di questo, di noi, continua a parlarci la voce invisibile di Kundera. Anche questo ci mancherà della sua reticente presenza, che è un modo per dire l'immortalità senza ridere e senza piangere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie senatore Sensi. L'Aula l'ha ascoltata con grande attenzione e partecipazione.

[CROATTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, *StarCasinò* .Slot, *Admiralbet.Net*, *Bwin.TV*, *Sisal Tipster*, *Starvegas.News* e *PokerStar.News*: questi sono i nomi che tutti i giorni, quando guardiamo attività sportive, sono presenti su tutti i manifesti intorno agli stadi di calcio e ai palazzetti dello sport.

Secondo voi, colleghi, che cosa sponsorizzano queste pubblicità? Sono innocui portali di *news* o *info* sullo sport? Evidentemente no. È un vergognoso *escamotage* per aggirare una legge che il MoVimento 5 Stelle ha fatto con il Governo Conte I per fermare quello che è uno dei più gravi problemi sanitari del nostro Paese: l'azzardopatìa. Forse non ci rendiamo conto di quante persone hanno dei grandissimi problemi. Si tratta di una piaga sociale che colpisce tutte le famiglie e questa legislatura sta abbassando la guardia su qualcosa che abbiamo messo in atto nel nostro Paese.

Ci terrei anche a sottolineare l'articolo 9 che era stato inserito nel decreto-legge dignità, che mirava proprio a fermare la sponsorizzazione. Hanno trovato una strada differente: questi siti di *gaming* o di *betting* stanno sfidando e irridendo le leggi che ha fatto lo Stato, leggi che abbiamo fatto noi. In questa maniera riescono ad eludere le promozioni del gioco d'azzardo e lo fanno durante gli eventi pubblici ricadendo dentro tutte le case dei cittadini e arrivando ai nostri figli che guardano attentamente lo sport e quei siti che vengono promossi.

Ho una sensazione veramente sgradevole, perché qualcuno sta rialzando la testa in questo Paese di nuovo davanti a quello che è stato fatto a livello normativo, soprattutto in relazione all'aspetto che si è

utilizzato: per dare un sostegno all'Emilia-Romagna dopo l'alluvione, sono aumentate nuovamente le giocate del gioco d'azzardo e le scommesse degli enalotto e delle estrazioni. Questa cosa è vergognosa, perché stiamo facendo cassa sulle persone in difficoltà. (*Applausi*). Invece di andare a cercare gli extraprofitti in tutte quelle aziende che in questa fase storica del nostro Paese hanno fatto miliardi (si parla di 722 aziende che hanno fatto extraprofitti per 2.000 miliardi), andiamo a cercare i fondi per aiutare i cittadini dell'Emilia-Romagna proprio dalle persone che hanno più difficoltà. Questa cosa è veramente immorale in questo momento. Mi rivolgo all'Agcom, che è l'autorità competente per controllare quello che si sta facendo, affinché si verifichino questi siti che sono in continua promozione durante le attività sportive.

È doveroso fermare questo *escamotage*. Dall'altra parte, servirà assolutamente un emendamento ai primi provvedimenti utili - e la nostra forza politica lo presenterà - per sistemare e migliorare qualche falla che dobbiamo fermare. È vergognoso che continuiamo a cercare di far cassa in questo Paese sulle persone più in difficoltà. (*Applausi*).

Per fatto personale

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente; vista la delicatezza dell'argomento, intervengo per fatto personale, cosa che in genere non faccio perché la dialettica e la polemica secondo me fanno parte della normalità delle Assemblee e non mi scandalizzano. Siccome però prima è stato detto dalla collega Maiorino che questa proposta di legge è stata discussa e portata all'attenzione dell'Assemblea (che l'ha anche approvata e di questo sono lieto) perché era una sorta - non ricordo la parola esatta, ho chiesto il Resoconto stenografico, ma ancora non è pronto - di divertimento del senatore Gasparri, ripeto quanto ho detto anche nel mio intervento.

Questa mia proposta, nella scorsa legislatura come in questa, e altri Gruppi ne hanno fatte successivamente di analoghe, nasce dalla mia volontà, anche come parlamentare da diverse legislature, di dare seguito all'auspicio del presidente della Repubblica Mattarella, che, nel messaggio di promulgazione della legge riguardante la Giornata per le truppe alpine, aveva fatto presente la necessità di questo perfezionamento normativo.

Egli lo ha fatto con una lettera che si accompagnava alla promulgazione della legge (quindi un atto rilevante) e lo ha ripetuto il 4 novembre del 2022. Io però questo l'ho detto nell'intervento. Quindi, io sono stato, se vogliamo, il tramite di una volontà del Capo delle Forze armate, che ho volentieri introdotto nel dibattito parlamentare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, in effetti lei lo aveva detto nella prima parte del suo intervento.

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Previa intesa tra i Gruppi parlamentari con il Governo, la discussione del disegno di legge n. 651 recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici, già prevista nel calendario per la settimana corrente, è invece rinviata alla prossima settimana.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 13 luglio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 13 luglio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,18*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto

d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica ([621](#))

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO FORMULATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

- a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
- b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
- c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
- d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
- f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

Approvato

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.
3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento

abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.

4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.

5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* compilata annualmente dalla Commissione europea.

7. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa

Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Art. 3.

Approvato

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente: « *4-bis*) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge ».

3. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: « duplica, » sono inserite le seguenti: « mette a disposizione, »;

2) dopo la parola: « supporti » sono inserite le seguenti: « o servizi »;

b) al comma 2:

1) dopo la parola: « noleggiate » sono inserite le seguenti: « o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1 »;

2) le parole: « euro 1032,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.000 ».

Art. 4.

Approvato

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria nonché con l'Autorità, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

3. All'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura.

Art. 5.

Approvato

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, l'Autorità applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 6.

Approvato

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel

rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 7.

Approvato

(Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità, adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031 e 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, comma 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:

- a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) titolari dei diritti su *format* televisivi;
- d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) fornitori di servizi di media;
- f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e determina l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti indicati al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui

al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.

4. Per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera *d)* l'entità del contributo è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera *e)* del comma 2, l'entità massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera *f)* del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per « ricavi » si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica ([627](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

- a)* riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
- b)* sostiene il diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale;
- c)* tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
- d)* assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
- e)* prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- f)* salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
- g)* garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e

delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria e con il Ministero dell'istruzione e del merito nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i *social media* più utilizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, anche attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sui rischi della pirateria informatica, sul valore della proprietà intellettuale e della creatività, per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, coinvolgendo artisti, scrittori, sportivi.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione attraverso la promozione di iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

Art. 3.

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)

1. L'Autorità, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione *Domain name system* (DNS) dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina altresì il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*) che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del comma 1 o a contenuti della stessa natura.

3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi, nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti, e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e strumenti effettivi di reclamo al soggetto

destinatario del provvedimento, nonché prevedendo sanzioni per i soggetti che segnalano false violazioni dei diritti d'autore.

4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato, o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.

5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *internet* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *internet* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4, o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* compilata annualmente dalla Commissione europea.

7. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Art. 4.

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge ».

3. L'articolo 174-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, quantità notevoli di opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia in grande quantità supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*quater*, 171-*quinquies*, 171-*septies* e 171-*octies*, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 e con le sanzioni accessorie della confisca degli strumenti e del materiale e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale ».

Art. 5.

(Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 171-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: « 2-*bis*. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater*. Al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell'illecito, l'autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti *internet* coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti ».

Art. 6.

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 3, l'Autorità applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 7.

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata « *White list* », da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 8.

(Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di dieci unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e un'unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031, 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 7, comma 2, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, e agli oneri delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:

- a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) titolari dei diritti su *format* televisivi;
- d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) fornitori di servizi di media;
- f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e fissa l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti di cui al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.

4. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite massimo del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l'entità della contribuzione è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l'entità massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l'entità massima del contributo è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per « ricavi » si intendono quelli realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore

della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 621.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza ([282](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza)

1. La Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo, in provincia di Ancona, nonché informare e sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Approvato

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare le vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni e a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.

Art. 3.

Approvato

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura ([17](#))

ARTICOLI DA 1 A 11 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Finalità)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Art. 2.

Approvato

(Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:

- a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
- d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

Art. 3.

Approvato

(Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolate, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possono promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

Approvato

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

Art. 5.

Approvato

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

1. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Approvato

(Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 7.

Approvato

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque.

Art. 8.

Approvato

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.

Art. 9.

Approvato

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 10.

Approvato

(Istituzione del premio « De agri cultura »)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un premio al merito, denominato « De agri

cultura », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

2. Il premio di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2023, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Art. 11.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria ([226](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria)

1. La Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, di seguito denominata « Giornata nazionale », e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato « *One Health* » per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Approvato

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale possono essere previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato « *One Health* » per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e possono essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare possono essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere degli animali e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.

Art. 3.

Approvato

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel

rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonché promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei principi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato « *One Health* » per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettività.

Art. 4.

Approvato

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato « *One Health* » nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettività.

Art. 5.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate ([170](#) -292-312-390-392)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre ([170](#))

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate (292)

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (312)

Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate (390)

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani (392)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO UNIFICATO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)

1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Approvato

(Iniziativa connessa alla celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le Forze armate nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, e negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 621 e 627

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 621 e 627

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge mira a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi; con la previsione dell'adozione di provvedimenti urgenti e cautelari da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, di specifiche misure di contrasto alla pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione e dell'applicazione di specifiche sanzioni amministrative, il disegno di legge appare idoneo a generare impatti di natura positiva, in termini economici e sociali. La tutela e la promozione della proprietà intellettuale in tutte le sue forme costituiscono, infatti, uno stimolo all'innovazione, alla creatività, agli investimenti e alla produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale, nonché un volano culturale ed economico; con riferimento all'adozione dei provvedimenti urgenti e cautelari dell'AGCOM per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente previsti dall'articolo 2, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale previste dall'articolo 3 e alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia delle misure previste in termini di effettiva tutela della proprietà intellettuale, del diritto di

autore e dei diritti connessi;
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
invita il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 2, 3 e 5 del disegno di legge, in termini di effettiva tutela della proprietà intellettuale, del diritto di autore e dei diritti connessi; sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 282

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 282

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
le finalità del disegno di legge sono orientate alla organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione, rivolte principalmente alle giovani generazioni, sul tema del divertimento in sicurezza, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018;
le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare, attraverso iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi, circuiti formativi presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di educazione e responsabilizzazione dei giovani sull'esigenza di coniugare le attività ricreative con il rispetto delle regole e la salvaguardia della legalità;
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 17

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 17

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
con riferimento all'articolo 2, che prevede il riconoscimento quali «agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio» degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e delle società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente di una serie di attività ritenute meritevoli ai fini della salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio di tali attività da parte dei soggetti interessati al fine di prevenire eventuali abusi dei benefici previsti dal provvedimento;
le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi che potrebbero avere un impatto significativo in termini di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul tema dell'agricoltura;
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la Giornata nazionale dell'agricoltura non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
la formulazione dell'articolo 4, in materia di contratti di collaborazione e convenzioni, fa generico riferimento alle pubbliche amministrazioni, senza specificarne il livello, impiegando una formula valutativa: "le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli

agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio". La valutazione dell'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente è però un'espressione attinta dal linguaggio parlamentare degli ordini del giorno e non un parametro normativo idoneo a orientare le scelte pubbliche e a circoscrivere l'esercizio della discrezionalità amministrativa;

sotto il profilo dell'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, l'articolo 2 introduce la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», rispetto alla quale appare opportuno un coordinamento con la definizione di «agricoltore custode», già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, anche al fine di offrire un riferimento univoco al legislatore regionale;

ritiene opportuno specificare, mediante atti normativi di natura secondaria, i criteri di individuazione e le modalità con le quali i soggetti legittimati sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 da parte dei soggetti interessati, al fine di prevenire eventuali abusi dei benefici previsti dal provvedimento;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene opportuno coordinare la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», di cui all'articolo 2 del disegno di legge, con la definizione di «agricoltore custode», già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, anche al fine di offrire un riferimento univoco al legislatore regionale;

ritiene opportuno specificare, mediante atti normativi di natura secondaria, i criteri di individuazione e le modalità con le quali i soggetti legittimati sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 226

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 226

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato «*One Health*» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali, nonché benessere e longevità sana nella popolazione;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare - anche mediante la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale - iniziative, percorsi di studio, eventi, circuiti formativi e didattici presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di promozione dell'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, oltre che di sensibilizzazione della popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato «*One Health*» nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla celebrazione, in un'unica ricorrenza, dei valori dell'Unità nazionale e della difesa della Patria, nonché del ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali, attraverso l'organizzazione di eventi e attività;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare iniziative formative presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 226:

sulla votazione finale, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Renzi, Rossomando, Rubbia, Scalfarotto, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alfieri, Craxi e Gasparri, per attività della 3^a Commissione permanente.

Senato, composizione e Ufficio di Presidenza del Consiglio di Garanzia

Il Presidente del Senato, in data 5 luglio 2023, ha chiamato a far parte del Consiglio di Garanzia del Senato i senatori Silvia Fregolent, Andrea Giorgis, Adriano Paroli, Sergio Rastrelli e Nicoletta Spelgatti, in qualità di titolari, ed i senatori Michele Barcaiolo, Silvio Franceschelli, Ettore Antonio Licheri, Tilde Minasi e Salvatore Sallemi, in qualità di supplenti.

Il Consiglio di Garanzia, in data 11 luglio 2023, ha proceduto all'insediamento e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Adriano Paroli;

Vice Presidente: senatrice Nicoletta Spelgatti.

Senato, composizione e Ufficio di Presidenza della Commissione contenziosa

Il Presidente del Senato, in data 5 luglio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione contenziosa del Senato i senatori Gianni Berrino, Ada Lopreiato e Alberto Losacco, in qualità di titolari, ed i senatori Susanna Donatella Campione, Costanzo Della Porta e Pierantonio Zanettin, in qualità di supplenti.

La Commissione contenziosa, in data 11 luglio 2023, ha proceduto all'insediamento e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Alberto Losacco;
Vice Presidente: senatore Gianni Berrino.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, composizione

Il Presidente del Senato, in data 6 luglio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza i senatori: Ambrogio, Cantu', Cosenza, Craxi, De Cristofaro, D'Elia, Delrio, Farolfi, Leonardi, Malpezzi, Melchiorre, Mennuni, Paganella, Pirondini, Pucciarelli, Sironi, Spinelli, Ternullo, Unterberger e Versace.

Il Presidente della Camera dei deputati, nella stessa data, ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Berruto, Brambilla, Di Biase, Di Lauro, Di Maggio, Dori, D'Orso, Iacono, L'Abbate, Latini, Madia, Mantovani, Marchetto Aliprandi, Miele, Fabrizio Rossi, Ruffino, Saccani Jotti, Sasso, Tassinari, Vietri.

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, composizione

Il Presidente del Senato, in data 6 luglio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità i senatori: Damante, Aurora Florida, Germanà, Guidi, Meloni, Musolino, Nicita, Pogliese, Russo e Zedda.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 10 luglio 2023, ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Calderone, Castiglione, Ciancitto, Ghirra, Giagoni, Lai, Mura, Polo, Sudano e Todde.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere la senatrice Minasi e il senatore Salvitti in sostituzione, rispettivamente, del senatore Romeo e della senatrice Biancofiore, dimissionari.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatore Basso Lorenzo

Modifica agli articoli 35 e 99 della Costituzione in materia di tutela dei consumatori e di rappresentanza dei medesimi nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (796)
(presentato in data 11/07/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Malpezzi Simona Flavia

Disposizioni per il contrasto alla discriminazione matrimoniale (25)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 12/07/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

dep. Molinari Riccardo ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (790)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca

scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

C.384 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.446, C.459)

(assegnato in data 12/07/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Giorgis Andrea

Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato (744)

(assegnato in data 12/07/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

dep. Madia Maria Anna ed altri

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (787)

previ pareri delle Commissioni 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.115 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.88, C.424, C.769, C.907)

(assegnato in data 12/07/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Campione Susanna Donatella

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica (754)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 12/07/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Guidi Antonio ed altri

Modifiche alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di misure di incentivazione all'assunzione delle donne vittime di violenza domestica e di genere (771)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 12/07/2023);

5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 (791)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 12/07/2023);

5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 (792)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 12/07/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Verducci Francesco ed altri

Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale e delega al Governo per l'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni fiscali e misure di sostegno indiretto in favore del medesimo settore (585)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 12/07/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 12/07/2023 le Commissioni 9^a (Industria e agricoltura) e 10^a (Sanità e lavoro) hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge: "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (651) (presentato in data 07/04/2023)

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni le comunicazioni concernenti:

la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'avvocato Francesco Soro, estraneo all'amministrazione;

il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'ingegner Walter Lupi, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Salvatore Pruneddu, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (COM(2023) 271 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (COM(2023) 272 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023) 337 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (COM(2023) 426 definitivo), alla 3a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie (COM(2023) 330 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 10 luglio 2023, ha inviato una segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in merito all'approvazione dell'articolo 36-ter della legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 190).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 135 del 10 maggio 2023, depositata il successivo 4 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (*Doc. VII, n. 31*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 141 del 21 giugno 2023, depositata il successivo 11 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), del codice penale sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale (*Doc. VII, n. 32*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della Regione Lombardia concernente il programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4a e alla 5a

Commissione permanente (n. 7).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 6 luglio 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (COM(2023) 273 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 2a, 3^a e 4a;

in data 6 luglio 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (COM(2023) 228 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 7 luglio 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (COM(2023) 226 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 7 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 7 luglio 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (COM(2023) 227 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 7 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

in data 10 luglio 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di *governance* (ESG) (COM(2023) 314 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 8a.

in data 11 luglio 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (COM(2023) 348 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del

Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1a e 4a; in data 11 luglio, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (COM(2023) 402 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Trevisi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00319 del senatore Turco.

Interrogazioni

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il parco nazionale delle Cinque Terre, istituito con decreto del Presidente della Repubblica il 6 ottobre 1999, ha tra i suoi compiti la gestione dell'area marina protetta (AMP) delle Cinque Terre;

con il decreto ministeriale 24 febbraio 2015 è stato approvato il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP delle Cinque Terre, volto a stabilire le norme e le condizioni di esercizio delle attività, inclusa la disciplina delle "attività di noleggio e locazione di unità di diporto";

il regolamento definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di noleggio e locazione di unità di diporto e prevede che l'ente gestore, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, effettui il monitoraggio delle attività diportistiche e stabilisca "il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione", provvedendo inoltre a realizzare preventivamente "programmi didattici di formazione ambientale destinati ai rappresentanti legali delle imprese di locazione e noleggio";

considerato che:

le attività di noleggio e locazione di natanti e imbarcazioni da diporto sono un volano importante per l'economia del territorio e una valida alternativa all'afflusso di massa di visitatori attraverso battelli e treni;

il disciplinare integrativo al regolamento del 2023 ha previsto condizioni di partecipazione al bando più restrittive rispetto agli anni passati e i tempi dettati dal bando non hanno consentito ai soggetti interessati di partecipare alle attività formative previste dal regolamento e soprattutto di tenere in considerazione l'assegnazione di posti barca o boe da ormeggio da parte delle amministrazioni, compromettendo di fatto la definizione di punteggi di premialità equi in termini nautici, tecnici e di rispetto dell'ambiente;

il bando ha inoltre ridotto da 78 a 50 il numero delle autorizzazioni concesse alle locazioni, lasciando inalterato quello relativo ai noleggi, senza il coinvolgimento preventivo delle associazioni di categoria; con decreto n. 139 del 2023 il TAR Liguria ha disposto la sospensione monocratica degli atti in ragione della "situazione di estrema gravità e urgenza" determinata dalle decisioni del parco che, di fatto, avevano escluso, senza preavviso e nel pieno della stagione turistica, alcuni operatori consolidati a beneficio di nuovi operatori, con conseguente forte rischio di importanti impatti occupazionali negativi; la sospensione rimane fino al 19 luglio, data in cui si terrà la discussione della misura cautelare;

la natura annuale della concessione, inoltre, rende impossibile per le aziende che operano nel parco fare una programmazione degli investimenti su più annualità, e, in un recente articolo di stampa la presidente del parco, Donatella Bianchi, ha attribuito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la responsabilità sulla decisione della durata delle concessioni, rimandando a settembre la discussione per una possibile modifica di regolamento a favore di concessioni pluriennali, da sottoporre allo stesso Ministero;

a fronte di pesanti interventi sulle attività diportistiche, non risultano interventi altrettanto decisivi in merito alle profonde carenze strutturali del territorio, in termini di depuratori fognari e di infrastrutture per la mobilità sostenibile, quali le colonnine per la ricarica di motori elettrici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga necessario un intervento decisivo inteso a garantire un migliore funzionamento della gestione dell'AMP delle Cinque Terre, che preveda un coinvolgimento attivo delle categorie di settore e garantisca la definizione di criteri equi di premialità per la concessione delle autorizzazioni, evitando importanti impatti su alcuni settori economici, a fronte di inesistenti benefici ambientali, e che prenda in considerazione l'opportunità di autorizzazioni pluriennali intese a garantire maggiori certezze ed incentivare gli investimenti;

se intenda intervenire a favore di un'adeguata tutela ambientale, anche prevedendo misure concrete a favore di un turismo sostenibile di qualità, fruibile in sicurezza anche da persone con disabilità.

(3-00567)

[MURELLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

come riportato nei giorni scorsi dagli organi di stampa locali, una docente di un istituto comprensivo con sede nel comune di Podenzano, in provincia di Piacenza, è stata costretta a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti dei genitori di una sua studentessa, i quali, durante l'orario di lezione, si sono introdotti senza autorizzazione nell'edificio scolastico avvicinando la docente, al fine di minacciarla poiché aveva redarguito la figlia a seguito dell'uso del telefono cellulare durante una lezione;

la docente, assistita dalle organizzazioni sindacali di categoria, ha altresì chiesto alle autorità scolastiche di ottenere l'azione difensiva da parte dell'Avvocatura dello Stato;

per quanto consta all'interrogante, l'istituto non ha avviato alcuna iniziativa volta a tutelare o a supportare la docente destinataria delle minacce;

considerato che:

molto spesso le funzioni educative e disciplinari connesse all'insegnamento sono messe in discussione, talvolta addirittura con atti da parte di studenti e genitori tali da mettere in pericolo i docenti;

non sempre le istituzioni scolastiche coinvolte affrontano gli episodi con la dovuta severità, adottando gli opportuni provvedimenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti richiamati;

se non ritenga opportuno avviare un'ispezione nel medesimo istituto, al fine di verificare se vi siano stati precedenti e se siano state adottate adeguate misure di prevenzione;

quali interventi di propria competenza voglia adottare al fine di evitare che in tutte le scuole di ogni ordine e grado inserite nel sistema nazionale di istruzione si verificano in futuro episodi simili.

(3-00568)

[VALENTE](#), [MARTELLA](#), [FINA](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il patronato ACAI è nato nel 2018 a seguito della fusione per incorporazione dell'Associazione cristiana artigiani italiani e dell'Ente nazionale assistenza sociale;

la disciplina dei patronati, contenuta nella legge 30 marzo 2001, n. 152, prevede che essi siano sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e finanziati con un'aliquota del gettito contributivo incassato dagli enti previdenziali; in particolare, l'articolo 13 prevede che le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse siano stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro;

il regolamento, adottato con decreto ministeriale n. 193 del 10 ottobre 2008 prevede, in particolare, che l'erogazione delle risorse avvenga mediante anticipazioni sulle competenze dovute con l'ulteriore previsione che il Ministero, dopo aver erogato in favore dei patronati anticipazioni sulla scorta di dati previsionali, deve poi procedere, "entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta", a completare le verifiche procedendo di seguito all'emanazione del decreto di ripartizione definitiva dei fondi, corrispondendo ai medesimi patronati l'eventuale saldo a conguaglio;

tale complessa procedura ha dato luogo, negli anni, a notevole contenzioso, soprattutto a causa dei ritardi nella verifica della corrispondenza delle anticipazioni ai fabbisogni effettivi degli enti; ha comportato, in particolare, l'erogazione di anticipazioni spesso superiori rispetto al fabbisogno, con conseguente necessità di procedere a recuperi e a trattenute, ritardando peraltro la determinazione dei

saldi a conguaglio per gli enti che ne avessero diritto;

a tali ritardi ha avviato il giudice amministrativo: così ad esempio, con sentenza TAR Lazio, sez. III-*quater*, n. 12001 del 16 novembre 2020 (confermata dal Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza n. 4839 del 24 giugno 2021) è stato nominato un commissario *ad acta* al fine di riconoscere ai patronati il saldo dell'annualità 2017; il commissario, in esecuzione dell'incarico conferito, ha adottato il decreto n. 96 del 19 maggio 2021, con cui, pur non avendo ancora integralmente ultimato le attività di verifica, ha "ripartito il finanziamento relativo all'annualità 2017" tra i vari patronati (art. 1), "al netto delle somme già percepite a titolo di I e II anticipazione con riferimento all'annualità 2017" (art. 2, comma 1);

particolarmente gravoso si è rivelato, per il patronato ACAI, l'operare delle trattenute a fini di recupero dell'eccedenza delle anticipazioni erogate in precedenza, le quali si sono rivelate suscettibili di incidere in maniera assai significativa sull'ammontare dei saldi spettanti, riducendoli al di sotto della soglia minima per garantire la persistente operatività dell'ente; pertanto, a partire dall'inizio del 2022, il patronato ACAI ha avviato una serrata interlocuzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la quale, senza opporsi al recupero delle eccedenze, ha tuttavia inteso pervenire a modalità di recupero diluite nel tempo, mediante un piano di rientro che consentisse all'ente di continuare a operare;

secondo quanto risulta agli interroganti, l'interlocuzione non ha ancora prodotto risultati significativi e, pertanto, il patronato si trova tuttora in una situazione di forte incertezza quanto alla disponibilità delle risorse necessarie per operare;

considerato che:

l'articolo 1 della richiamata legge n. 152 del 2001 qualifica l'opera svolta dai patronati quale "servizio di pubblica utilità"; ciò appare pienamente giustificato dall'alto valore sociale del lavoro svolto dai patronati; in particolare, il patronato ACAI offre gratuitamente assistenza e consulenza in favore di cittadini italiani e stranieri per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere socio-assistenziale, incluse quelle in materia di emigrazione e immigrazione, disabilità e invalidità e maternità;

la corretta e tempestiva attuazione delle modalità di finanziamento dei patronati appare adempimento strettamente funzionale a garantire, promuovere e conservare la funzione di sicura utilità sociale svolta dai patronati; in particolare, eventuali ritardi nello svolgimento delle verifiche richieste dalla normativa regolamentare, imputabili all'amministrazione vigilante, non possono ripercuotersi sui patronati, mettendo a rischio la loro capacità di operare a vantaggio dell'utenza;

ciò comporta, in particolare, che non possono essere i patronati a doversi far carico in via esclusiva delle conseguenze di eventuali erogazioni eccedenti il fabbisogno e percepite in buona fede e, dunque, il recupero delle eccedenze deve avvenire secondo modalità tali da permettere ai patronati di continuare a percepire risorse sufficienti per lo svolgimento dei propri compiti,

si chiede di sapere quali iniziative intenda porre in essere il Ministro in indirizzo per assicurare ai patronati (ivi compreso il patronato ACAI) un finanziamento adeguato al fabbisogno secondo modalità certe, trasparenti e tempestive e se, in particolare, intenda pervenire in tempi rapidi, in relazione al recupero di eventuali anticipazioni eccedenti, alla definizione di piani di rientro idonei a consentire ai patronati di mantenere la piena operatività.

(3-00569)

[ZAMBITO](#), [FRANCESCHELLI](#), [PARRINI](#), [VERDUCCI](#), [CAMUSSO](#), [ROSSOMANDO](#), [RANDO](#), [LA MARCA](#), [SENSI](#), [ROJC](#), [FINA](#), [VALENTE](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [NICITA](#), [GIACOBBE](#), [MANCA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 1° agosto 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ha approvato il contratto di programma di RFI 2022-2026;

tra gli interventi previsti, con uno stanziamento di 311 milioni di euro, ci sono i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno: è la tratta che unisce l'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e della bretella fra Collesalvetti-Vada e la linea Firenze-Pisa (il "*bypass* di Pisa");

tale infrastruttura, attesa da anni dal territorio, rappresenta un'opera fondamentale per la realizzazione

dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio TEN-T scandinavo-mediterraneo. Potrà infatti, garantire traffico più fluido e quindi un percorso più lineare e veloce delle merci, incentivando conseguentemente la crescita economica ed occupazionale di una zona vasta e diversificata;

la Regione Toscana ha cofinanziato tale opera con 2,5 milioni di euro;

con nota iscritta alla riunione preparatoria del CIPESS (detta "pre CIPESS") del 15 giugno 2023 veniva fornito il materiale mediante il quale CIPESS viene informato circa l'aggiornamento per il 2023, tramite atti integrativi, dei contratti di programma, parte investimenti e parti servizi, 2022-2026 di RFI, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il quale prevede che gli aggiornamenti al contratto di programma RFI vengano approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS, qualora abbiano un importo inferiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi;

nel documento del Ministero delle infrastrutture dell'8 giugno 2023 intitolato "Primo atto integrativo al Contratto di Programma 2022-2026 - parte Investimenti Informativa ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112", viene di fatto ed arbitrariamente ridotto di 299 milioni di euro l'originario finanziamento relativo al "collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via Collesalvetti (By-pass di Pisa)";

le risorse stanziare per il "potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce" passano quindi da 311 a 12 milioni di euro;

tale scelta sarebbe stata motivata da "esigenze di finanza pubblica" legate a non ben individuati ritardi nella progettazione (imputabili quindi a RFI), che gli interroganti ritengono pretestuosi, e finalizzati ad un reimpiego delle risorse sottratte per la realizzazione di altre opere;

appare quindi evidente come il Governo abbia di fatto penalizzato alcuni territori rispetto ad altri, modificando finanziamenti già approvati dal CIPESS;

si tratta infatti di una decisione unilaterale assunta dal Ministero delle infrastrutture, dopo un confronto con il Ministero dell'economia e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che interrompe di fatto l'*iter* progettuale e realizzativo di tali infrastrutture;

la Regione Toscana ha chiesto ufficialmente al Ministero delle infrastrutture il rifinanziamento delle risorse per i lavori e la massima priorità per il completamento della progettazione;

in data 4 aprile 2023 è stata depositata al Senato un'interrogazione (3-00322), con la quale si chiedeva al Ministro quali iniziative intendesse intraprendere al fine di garantire il finanziamento e la realizzazione anche delle suddette opere. Le richieste formulate sono ancora in attesa di risposta e gli eventi descritti evidenziano la realtà dei fatti e delle conseguenze negative che ricadono sul territorio interessato,

si chiede di sapere quando e con quali atti verranno reintrodotti le risorse relative al finanziamento del "potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce".

(3-00570)

[DE CRISTOFARO](#) - Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. - Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che ad appena 3 mesi dalla sua istituzione, il Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP), istituito come organo di supporto per accompagnare la riforma sull'autonomia differenziata (AS 615), ha ricevuto le dimissioni di quattro componenti: il 4 luglio infatti, con una lettera pubblica indirizzata al Ministro in indirizzo e al presidente del Comitato, Sabino Cassese, gli ex presidenti della Corte costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, l'ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e l'ex Ministro della funzione pubblica Franco Bassanini hanno deciso di dimettersi, perché, scrivono, "Non ci sono più le condizioni per una nostra partecipazione ai lavori del Comitato";

la ragione principale della loro decisione sarebbe da ricercarsi *in primis* nell'evidente contraddizione tra il primo periodo dell'art. 1, comma 791, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) e

alcune disposizioni successive: un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impone infatti che prima dell'attribuzione di nuovi specifici compiti e funzioni alle Regioni, vengano determinati tutti i LEP relativi all'esercizio di diritti civili e sociali. Essendo le risorse disponibili definite dai vincoli di bilancio, è evidente che la determinazione dei LEP richiederà una valutazione complessiva di ciò che il Paese è effettivamente in grado di finanziare, valutazione che non può essere fatta materia per materia, perché ci si troverebbe alla fine nella condizione di non potere finanziare i LEP necessari ad assicurare l'esercizio dei diritti civili e sociali nelle materie lasciate per ultime; non viene condiviso inoltre il ricorso al criterio della spesa storica, che riflette e cristallizza le disuguaglianze territoriali nel godimento dei diritti fondamentali che l'articolo 117 della Costituzione mira a superare;

in ultimo, si ritiene criticabile la devoluzione al Sottogruppo di recente istituito dell'individuazione dei LEP nelle materie non ricomprese nel perimetro dell'articolo 116 della Costituzione: come per gli altri LEP, il risultato sarà di fare una mera opera di ricognizione di quelli già rinvenibili a legislazione vigente; sarebbe stato invece utile, a parere dei componenti dimissionari, proporre alla cabina di regia e tramite questa, inevitabilmente alla valutazione del Parlamento con riserva di legge, i nuovi LEP necessari per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali: vi sono infatti materie nelle quali il legislatore non ha mai proceduto a determinare i LEP e molte altre nelle quali questa determinazione è stata finora solo parziale;

si evidenzia a parere dell'interrogante la necessità di modificare il disegno di legge in esame in prima la Commissione permanente, facendo così prevalere le norme costituzionali o comunque consentire al Parlamento di definire preventivamente alcuni limiti alla negoziazione delle intese, da intendersi come contenuti non negoziabili, quali ad esempio le norme generali sull'istruzione o le grandi infrastrutture nazionali di trasporto, le reti di telecomunicazione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas; considerato che:

quello dei LEP è considerato un elemento assolutamente decisivo nella riforma: il testo all'esame della Commissione Affari Costituzionali prevede infatti che il trasferimento delle competenze alle Regioni possa avvenire soltanto dietro la compiuta determinazione di relativi fabbisogni e costi *standard* effettuata da parte del Comitato;

diversi illustri costituzionalisti auditi nel corso dell'esame hanno sollevato rilievi di incostituzionalità sul provvedimento, che rischia di cristallizzare le differenze territoriali esistenti, se non di aggravarle ulteriormente, privando peraltro il Parlamento del ruolo previsto dall'articolo 117, comma secondo, della Costituzione (competenza legislativa esclusiva) e delle competenze in materia di allocazione delle risorse necessarie per garantire i diritti che i LEP debbono garantire in tutta l'Italia in modo uniforme,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e indifferibile avviare un generale ripensamento sul provvedimento e favorire l'immediata sospensione del suo esame.

(3-00571)

[MURELLI](#), [MINASI](#), [ROMEO](#), [CANTÙ](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il sistema sanitario nazionale è andato tragicamente in crisi a causa dell'emergenza COVID-19, sebbene le sue criticità risalgano agli anni precedenti alla pandemia. Queste disfunzioni consegnano oggi ai cittadini un sistema sanitario pubblico fortemente indebolito e distorto nella sua primaria funzione di garantire cure mediche universali, di qualità e gratuite, ai sensi dell'articolo 32 della nostra Carta costituzionale;

quella delle liste d'attesa è certamente una delle più grandi criticità del SSN, come financo evidenziano indagini, segnalazioni e monitoraggi periodici;

per esempio, secondo il rapporto "PiT Salute" di Cittadinanzattiva, il 57,4 per cento degli interpellati ritiene che i tempi di attesa siano il limite principale del sistema sanitario, fra cui visite specialistiche (34,1 per cento) ed esami diagnostici (26,5 per cento);

il principale strumento normativo al momento ancora vigente è il piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021, risultato dall'intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, il quale va a sostituire e aggiornare il precedente piano 2010-2012. Il PNGLA più recente ha a sua volta

determinato l'emanazione dei piani regionali di governo delle liste di attesa, con cui le Regioni e le Province autonome hanno dato corso alle indicazioni contenute nel piano nazionale, declinandole secondo le proprie caratteristiche ed esigenze specifiche. Sempre secondo quanto stabilito dal piano nazionale, quanto contenuto da tali piani regionali è stato poi ripreso e ulteriormente adattato dai piani attuativi aziendali che le aziende sanitarie sono state chiamate a elaborare;

considerato che, sul versante dell'incremento dell'offerta:

la legge di bilancio per il 2022 ha previsto un aumento del fondo sanitario nazionale di 2 miliardi di euro. Di questi, 500 milioni destinati dalle Regioni all'abbattimento delle liste di attesa. Nel decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stata prevista la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di ridurre le liste di attesa, di utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non utilizzate al 2022;

nonostante le risorse straordinarie citate, precipuamente destinate all'abbattimento delle liste di attesa, diverse Regioni non sono riuscite nell'obiettivo di produrre lo stesso numero di prestazioni che erogavano prima della pandemia. I dati disponibili evidenzerebbero che circa il 33 per cento di queste risorse, che erano state finalizzate per il recupero delle liste di attesa, 165 milioni, sia stato utilizzato per altro scopo. Invero, risulterebbe che talune Regioni hanno investito solo percentuali marginali rispetto a quanto a disposizione. Altre Regioni arrivano, a malapena, ad un terzo dei fondi stanziati; considerato altresì che:

resta evidente che ai fini dell'appropriata presa in carico della domanda, a cominciare dall'ambulatoriale e dalla diagnostica, per agire proattivamente sulla riduzione delle liste di attesa sia necessario intervenire in modo decisivo anche in chiave ordinamentale, con nuove regole di ingaggio degli erogatori agendo in prevenzione e appropriatezza in tutta la filiera erogativa, tracciabilità e controllo degli impieghi e revisione del sistema di remunerazione e valutazione, secondo principi di analisi dei costi del valore clinico e dei prezzi, contrastando il sovraccarico non necessario degli ospedali sia in emergenza che in elezione, e facendo sì che la medicina territoriale sia di concreto aiuto alla prevenzione e alla cura appropriata dei cittadini in un sistema effettivamente integrato tra ospedale e territorio con il *second opinion supporting* specialistico, cui sono chiamate ad aderire le strutture convenzionate con il SSN, valorizzando gli specialisti non solo ospedalieri ma anche territoriali;

il gruppo parlamentare della Lega ha presentato due disegni di legge, AS 224 e AS 227, che hanno come finalità il rafforzamento della medicina territoriale per risposte più rapide e contemporaneamente più umanizzate ai bisogni, che non richiedono ospedalizzazione, agendo efficacemente con un modello di continuità di cura e assistenza accessibile 24 ore su 24 per le necessità di primo livello e primo soccorso (codici bianchi o verdi), contrastando anche l'utilizzo inappropriato dei punti di pronto soccorso per un buon 25-30 per cento, ed il riordino dell'emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, che affronta le debolezze e criticità di sistema sia sul piano del necessario investimento in capitale umano che in innovazione, non solo tecnologica, ma organizzativa e funzionale, liberando risorse dalla marginalizzazione di inefficienze e disfunzioni, grazie alla tracciabilità degli impieghi e degli esiti e a un sistema di valutazione delle *performance*;

efficientando la filiera della medicina territoriale e dell'emergenza urgenza si dovrebbero poter riorientare correttamente anche i fondi previsti dalla missione 6 del PNRR per un effettivo potenziamento organizzativo strutturale e funzionale della rete territoriale e ospedaliera, preconditione per il superamento delle liste di attesa, in quanto la riorganizzazione delle risorse umane e strumentali ospedaliere, sancita dai presenti disegni di legge, assicurerebbe maggiore una capienza delle attività ospedaliere programmate e in elezione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e utile svolgere approfondimenti su come siano stati utilizzati dalle Regioni i fondi finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa e quali iniziative di sistema intenda intraprendere per porre rimedio alle criticità richiamate, anche in considerazione delle iniziative legislative presentate in ordine al rafforzamento della medicina territoriale e alla riforma sistema di emergenza-urgenza, nell'ottica del potenziamento organizzativo e funzionale finalizzato alla soluzione del problema delle liste di attesa.

(3-00572)

[ZAFFINI](#), [MANCINI](#), [ZULLO](#), [BERRINO](#), [LEONARDI](#), [RUSSO](#), [SATTA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

a partire dal 1° maggio 2023 il territorio dell'Emilia-Romagna è stato tragicamente colpito da eventi alluvionali di gravissima portata, caratterizzati da straripamenti, allagamenti e frane che hanno coinvolto sia il territorio della regione, sia comuni delle Marche e della Toscana, causando la drammatica perdita di 17 vite;

nel rendiconto presentato dal presidente della Regione Emilia-Romagna al Governo, il 15 giugno, la stima provvisoria dei danni, purtroppo destinata a salire, ammonterebbe a circa 9 miliardi di euro;

l'alluvione ha determinato danni devastanti all'intero tessuto economico-produttivo delle aree colpite, dai settori direttamente coinvolti dagli eventi alluvionali come l'agricoltura e la filiera alimentare, fino alle migliaia di industrie ed imprese del turismo, che costituiscono una delle dorsali più produttive e virtuose del nostro sistema Paese;

un'analisi presentata da Unioncamere Emilia-Romagna il 21 giugno stima che il valore aggiunto atteso per il 2023 per i comuni colpiti dall'alluvione ammontasse a circa 40 miliardi di euro e che, a seguito della stessa, si rischi un'incidenza negativa su tale valore compresa tra il 18 ed il 26 per cento; una prima stima effettuata da Confindustria Romagna, effettuata su un campione di sole 182 imprese, rileva circa 190 milioni di euro di danni;

il quadro che emerge dai dati testimonia una situazione di grave crisi per territori strategici del nostro sistema economico, che mette a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e rende altresì incerta e difficoltosa l'attività svolta da tantissimi professionisti e lavoratori autonomi;

il Governo ha adottato il decreto-legge n. 61 del 2023, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 1° giugno 2023, il quale prevede, all'art. 7, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali che stabiliscono una procedura per fornire ai lavoratori subordinati dei territori colpiti una integrazione del reddito a carico dell'INPS;

lo stesso decreto-legge, all'articolo 8, disciplina una misura di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, che l'INPS deve riconoscere e attribuire a seguito di apposita domanda,

si chiede di sapere se sia possibile valutare fin d'ora l'efficacia delle misure adottate per salvaguardare l'occupazione nei territori colpiti dall'alluvione e quale impatto le stesse abbiano avuto sul tessuto economico dei territori.

(3-00573)

[GIORGIS](#), [BOCCIA](#), [PARRINI](#), [MELONI](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

il 26 giugno 2023 quattro autorevoli giuristi come Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Pajno hanno rassegnato le dimissioni dal comitato tecnico per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione, presieduto dal professor Sabino Cassese, con una lettera nella quale avanzano molteplici e seri dubbi sulla conformità a Costituzione del disegno di legge n. 615 (detto "ddl Calderoli") e, in particolare, sul percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che tale disegno di legge prefigura, senza alcuna effettiva garanzia in ordine al previo "pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni";

nella lettera si legge che "nell'impostazione che è stata data ai lavori del CLEP (con il nostro dissenso), si tratta soltanto, per questo sottogruppo come per gli altri, di fare una mera opera di ricognizione dei LEP già rinvenibili nella legislazione esistente, non di proporre alla cabina di regia (ma tramite essa inevitabilmente alla valutazione del Parlamento: riserva di legge), i nuovi LEP necessari per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali. Vi sono infatti materie nelle quali il legislatore non ha mai proceduto a determinare LEP e molte altre nelle quali questa determinazione è stata parziale. E non è mai stato fatto il lavoro di comparazione complessiva dei LEP con le risorse finanziarie, volta a definire quali livelli essenziali effettivamente sono assicurabili a tutti senza discriminare nessuno o creare insostenibili oneri per la finanza

pubblica";

considerato che come si legge nella lettera non sono state accettate le soluzioni proposte per superare o tentare di superare le contraddizioni e i problemi emersi nel corso di questi mesi: "La contraddizione fra il dettato costituzionale (116, 117 e 119) e il primo periodo del comma 791 [dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023], da un lato, e le altre disposizioni della legge di bilancio, dall'altro, si potrebbe risolvere modificando queste ultime mediante apposito emendamento al disegno di legge Calderoli, facendo così correttamente prevalere le norme costituzionali. Ma abbiamo inteso che questa proposta non è condivisa né da te, né da Sabino Cassese. Non è stata parimenti condivisa la nostra proposta di consentire al Parlamento, nel corso dell'esame del disegno di legge Calderoli, di definire preventivamente alcuni limiti alla negoziazione delle intese, da intendersi come contenuti non negoziabili, quali per esempio le norme generali sull'istruzione o le grandi infrastrutture nazionali di trasporto (autostrade, ferrovie, grandi porti e aeroporti), le reti di telecomunicazione e le infrastrutture nazionali di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas";

considerato inoltre che:

secondo i giuristi "Analogia pregiudizialità (...) riguarda l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. È vero che l'articolo 116 condiziona l'autonomia differenziata al solo rispetto dei principi dell'articolo 119. Ma finché non sono stati determinati tutti i LEP, e non sono stati ridefiniti, in relazione ai loro costi standard, gli strumenti e i modi per assicurare a tutte le Regioni una effettiva autonomia tributaria che consenta loro di finanziare integralmente i LEP medesimi, la effettiva portata di quei principi resta indeterminata e indeterminabile";

si tratta di considerazioni che, per il contenuto e per l'autorevolezza delle persone da cui provengono, meritano massima attenzione da parte del Parlamento,

si chiede di sapere se e in che modo il Ministro in indirizzo e il comitato intendano rispondere alle questioni e ai dubbi di legittimità sollevati e, di conseguenza, in che modo il Ministro intenda garantire il pieno ed effettivo rispetto dei principi costituzionali richiamati e, in particolare, dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), che, come noto, prescrive al legislatore nazionale di garantire a ogni cittadino, ovunque risieda, l'effettivo accesso a livelli (perlomeno) essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

(3-00574)

[BIANCOFIORE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

si è recentemente appreso da organi di stampa della situazione relativa al presidio sanitario di Velletri (Roma) di proprietà della San Raffaele S.p.A., che ha operato in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale fino a quando, sulla base di emergenze istruttorie risultanti da un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Velletri, la competente direzione regionale dell'epoca ritenne di avviare un procedimento di revoca della sola autorizzazione all'esercizio della quale il presidio risultava titolare, poi definito con la determinazione regionale del 22 giugno 2011 n. B4931;

soltanto a distanza di molti anni dall'adozione del provvedimento di revoca, la vicenda ha trovato la sua composizione in sede giudiziaria, dapprima con una sentenza del Tribunale penale di Roma (n. 12208/2019), non appellata dalla Procura della Repubblica e dalle parti civili costituite e, quindi, passata in giudicato, che mandava assolti tutti gli imputati da ogni contestazione ascritta con la formula piena "perché il fatto non sussiste" e, successivamente, anche con una sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio (n. 584/2021), che escludeva ogni ipotesi di responsabilità erariale, anch'essa non appellata dalla procura contabile e, quindi, passata in giudicato;

il presupposto fattuale che ha condotto all'adozione della revoca, dunque, è stato accertato come insussistente da ben due sentenze passate in giudicato. Cionondimeno, i cittadini del Lazio si sono visti privati, per ben 12 anni, di un presidio già pronto per lo svolgimento di attività sanitarie, che avrebbe potuto fornire un contributo importante anche nella situazione emergenziale connessa alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e delle sue varianti, senza considerare la ricaduta sui livelli occupazionali (la struttura impiegava circa 500 dipendenti);

peraltro, sembrerebbe che, nelle more dei richiamati procedimenti, la Regione abbia, in autotutela,

nominato una commissione composta da esperti appartenenti a diverse aziende sanitarie locali, che ha proceduto ad effettuare tutte le verifiche necessarie per constatare la sussistenza o meno dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi attraverso sopralluoghi ed esame della documentazione richiamata nel provvedimento di revoca. La commissione, sulla scorta di quanto emerso in sede di diversi sopralluoghi e della copiosa documentazione relativa ai requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi, oggetto di ben 6 relazioni endoprocedimentali, avrebbe espresso parere favorevole al ritiro della revoca rilevando che: "la struttura risulta rispondente ai requisiti igienico-sanitari e strutturali riferibili alle attività già esercitate ed accreditate nei locali oggetto della verifica; la casa di cura è in possesso dei requisiti documentali, igienico sanitari e strutturali riferibili alle attività sanitarie già precedentemente autorizzate accreditate ed esercitate conformemente quanto previsto dal DCA n. 13/2011 ai fini dell'accREDITAMENTO definitivo";

ciononostante, il presidio risulta tuttora inattivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e per quali ragioni non si sia proceduto al ripristino dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO in favore della struttura che avrebbe anche consentito il ripristino dei livelli occupazionali, fino a circa 500 unità lavorative.

(3-00575)

[MAIORINO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

durante la drammatica fase della pandemia lo Stato ha dovuto predisporre un'ampia gamma di misure straordinarie di sostegno dell'economia, in larga parte paralizzata dall'esigenza di prevenire la diffusione del COVID-19, e di tutela dei redditi dei lavoratori delle imprese costrette a sospendere l'attività, scongiurando il rischio di disastrosi licenziamenti ed assicurando, altresì, quel patrimonio di professionalità che ha consentito alle imprese di essere pronte alla ripresa delle attività, attraverso il dispiegamento di ingenti risorse finanziarie a carico del bilancio pubblico;

come emerso anche nelle prime fasi di attuazione di tali misure straordinarie, non sono mancati deplorabili casi di utilizzo improprio, se non addirittura fraudolento, delle provvidenze. Diverse imprese hanno utilizzato la cassa straordinaria COVID anche senza aver avuto contrazioni delle attività e altre imprese l'hanno addirittura utilizzata continuando ad impiegare i propri dipendenti nello svolgimento ordinario delle loro prestazioni lavorative;

considerato che:

in particolare, secondo quanto riportato in alcuni articoli di stampa e nella recente inchiesta del programma televisivo "Report", tra le imprese che avrebbero impropriamente utilizzato la cassa COVID figurerebbe anche la Visibilia editore, società quotata in borsa, a suo tempo controllata con il 48,6 per cento delle azioni dall'allora senatrice Garnero Santanchè. Sarebbe emerso che un'ex dipendente della società, avente ruoli di responsabilità, sia stata posta in cassa integrazione a zero ore a sua insaputa, avvalendosi delle citate misure straordinarie messe in campo dal Governo per sostenere imprenditori e lavoratori durante l'emergenza pandemica e che avrebbe invece continuato a svolgere il proprio lavoro;

nel corso di una delle ultime puntate di Report è intervenuta l'ex responsabile degli affari societari e *investor relator* di Visibilia, che ha esplicitamente dichiarato di aver continuato a lavorare per la società della ministra Santanchè che la pagava solo attraverso "rimborsi spese chilometrici", senza essere mai stata informata di trovarsi in cassa integrazione a zero ore;

inoltre, su un articolo del quotidiano "La Stampa", del 10 luglio 2023, intitolato "Ero in cassa integrazione e lavoravo in Senato - La nuova testimonianza che inguaia la Ministra", l'ex *investor relator* di Visibilia ha dichiarato che nel medesimo periodo, sempre "ignara della cassa integrazione", lavorava *part-time* come assistente parlamentare, tra gli altri, della senatrice Santanchè, con cui aveva un contratto di consulenza;

la Ministra, che raramente perde occasione di evidenziare il suo ruolo di imprenditrice, ha più volte pubblicamente dichiarato, smentita dalle testimonianze dei dipendenti delle sue società, di aver anticipato la cassa integrazione;

valutato che:

qualora confermate, le vicende riportate evidenzierebbero condotte gravemente lesive dei diritti dei lavoratori e un sostanziale uso illegittimo degli strumenti straordinari di sostegno del reddito dei lavoratori durante la pandemia;

ciò appare ancor più grave soprattutto alla luce di uno studio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha evidenziato che nell'anno 2020 la percentuale di ore di cassa integrazione utilizzate per COVID, senza cali di fatturato, era stimato al 27 per cento, corrispondenti a circa 2,7 miliardi di euro di spesa che, senza dubbio, si sarebbero potuti risparmiare in presenza di comportamenti corretti;

rilevato che:

nella seduta n. 128 di mercoledì 28 giugno 2023 della Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/1238/10, a prima firma dell'on. Gribaudo del Partito Democratico, che, facendo esplicito riferimento alla vicenda Visibilia, ha impegnato il Governo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull'utilizzo appropriato della cassa straordinaria COVID e per sanzionare gli operatori che ne avessero usufruito in maniera fraudolenta, recuperando con la massima sollecitudine gli importi illecitamente percepiti;

indipendentemente da quelle che sono state le dichiarazioni (a tratti a giudizio degli interroganti scomposte) dei vari rappresentati della maggioranza, il Governo ha voluto dare un segnale, o almeno così è parso, di intransigenza nei confronti di chi si è approfittato di un momento di così grande fragilità per il Paese e per il suo settore produttivo,

si chiede di sapere:

alla luce di quanto esposto e dando seguito all'impegno recentemente accolto, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di accertare i comportamenti della Visibilia editore in merito all'utilizzo improprio della cassa integrazione durante il periodo della pandemia;

se intenda adottare iniziative volte al recupero delle somme eventualmente percepite illecitamente.

(3-00576)

[PAITA](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#), [FREGOLENT](#), [GELMINI](#), [VERSACE](#), [LOMBARDO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il diritto alla salute è costituzionalmente garantito dall'articolo 32, che è l'unico diritto che la nostra Carta qualifica espressamente come "fondamentale", sia per l'individuo sia per l'interesse della collettività;

il piano nazionale per il governo delle liste d'attesa (PNGLA) prevede che le Regioni e i Comuni debbano definire i piani locali con la partecipazione dei cittadini, ma la previsione è rimasta di fatto lettera morta;

il piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 6, destina 2 miliardi di euro per il potenziamento dell'assistenza sanitaria di prossimità e la riduzione delle ospedalizzazioni non urgenti tramite l'attivazione di 1.350 case della comunità;

sia sulle liste d'attesa che sulla riforma dell'assistenza territoriale e la sua integrazione con i servizi, anche ospedalieri, già esistenti, gli interventi adottati finora dal Governo sono mirati a tamponare l'emergenza, piuttosto che ad affrontare le problematiche del Servizio sanitario nazionale in un'ottica di lungo periodo;

nella seduta del 2 febbraio 2023 il Ministro in indirizzo ha affermato che il nuovo Governo avrebbe rapidamente ovviato ai ritardi accumulati per le prestazioni sanitarie (cosiddette liste d'attesa), sostenendo che le linee di indirizzo emanate il 16 gennaio 2023 dall'Osservatorio nazionale delle liste d'attesa avrebbero reso più uniformi, chiare e fruibili ai cittadini le informazioni sui tempi di attesa e sulle modalità di accesso alle cure;

nella stessa occasione il Ministro in indirizzo ha sottolineato come nel PNGLA è inserita altresì "la definizione e l'applicazione da parte delle Regioni dei percorsi di tutela, ovvero l'attivazione di modalità alternative di accesso alle prestazioni nei casi in cui ai cittadini non possa essere assicurata la prestazione entro i limiti previsti dalle Regioni" e che le nuove classi di priorità per le visite e i ricoveri avrebbero consentito una progressiva riduzione delle liste di attesa;

ciononostante, il rapporto di Cittadinanzattiva 2023, pubblicato a fine maggio, continua a denunciare una situazione allarmante, confermando "una oggettiva carenza di risorse umane e tecniche", e

definendo quello delle liste d'attesa "un sistema confuso e oscuro, nel quale si mescolano le prime visite con i controlli, si chiudono le agende di prenotazione senza neppure darne motivazione, si creano rapporti poco chiari con i privati, i sistemi informatici non comunicano, i centralini non rispondono";

l'ultimo rapporto della Corte dei conti sulla finanza pubblica delinea una situazione allarmante in riferimento al comparto sanitario, denunciando forti *gap* nella resa delle prestazioni sanitarie e nelle relative *performance*: a fine marzo scorso, dei 500 milioni stanziati per recuperare le prestazioni annullate a causa del COVID restavano ancora da spendere ben 152 milioni, pari al 31 per cento dello stanziamento, con forti differenze territoriali (le Regioni del Nord hanno speso il 92 per cento, quelle del Centro il 57 per cento, il Sud e le isole solo il 41 per cento);

lo stesso rapporto denuncia come il *target* di recupero dei ricoveri ospedalieri sia stato raggiunto solo al 66 per cento a livello nazionale, per gli *screening* fondamentali per la prevenzione il *target* di recupero è stato raggiunto a livello nazionale solo al 67 per cento e il recupero delle prestazioni ambulatoriali (visite ed esami) si attesta a un modesto 57 per cento;

a dispetto delle aspettative, le liste d'attesa e i tempi per la resa delle prestazioni sanitarie di diagnosi, interventi terapeutici e assistenziali-riabilitativi risultano ancora oltremodo eccessivi, compromettendo l'effettività stessa del diritto alla salute e rischiando di pregiudicare irrimediabilmente il benessere dei cittadini,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per ridurre i tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, garantendo piena effettività al diritto alla salute e al fine di scoraggiare in ogni modo il fenomeno della rinuncia alle cure;

quali iniziative di competenza intenda adottare per risolvere le criticità esposte, al fine di garantire piena tutela al fondamentale diritto alla salute sancito in Costituzione e che rischia di essere pregiudicato dalla carenza di personale sanitario, di farmaci, strutture e tempi di attesa irragionevoli.

(3-00577)

[FINA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, ha previsto la soppressione delle sedi giudiziarie di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano, nell'ambito della più ampia riforma della geografia giudiziaria sul livello nazionale;

il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, all'articolo 8, commi 8-ter e 8-quater prevede il differimento al 1° gennaio 2025 della chiusura dei tribunali abruzzesi subprovinciali delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, come previsto dalla normativa;

questi uffici giudiziari interessati dalla riforma saranno quindi operativi per tutto il 2024 e, stante le ripetute dichiarazioni in tal senso del Ministro in indirizzo, vi è la concreta possibilità che si proceda ad una revisione della geografia giudiziaria che riveda in via definitiva la scelta di sopprimere gli uffici giudiziari;

le ordinarie attività istituzionali delle sedi giudiziarie di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano sono fortemente compromesse dalla grave carenza di personale amministrativo e dei magistrati che è stata più volte denunciata dagli operatori del diritto;

in particolare per il Tribunale di Avezzano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, sui 380 impiegati inviati dal Ministero della giustizia al distretto de L'Aquila negli scorsi anni sono solo 3 quelli assegnati, a fronte di una dotazione organica che sconta carenze rilevanti: infatti, sono presenti in Tribunale 26 unità rispetto alle 47 previste nella pianta organica di cui al decreto ministeriale del 25 ottobre 2010 e presso la Procura 14 unità rispetto alle 23 previste;

il TAR Abruzzo con sentenza n. 46/2023, a seguito di ricorso presentato dal consiglio dell'ordine forense di Avezzano, ha affermato il principio in base al quale anche le sedi giudiziarie di cui si prevede la soppressione, finché sono operative, debbano essere dotate del personale idoneo al regolare funzionamento. Tuttavia, a seguito della citata sentenza la grave carenza di personale non si è risolta e l'ordine professionale forense di Avezzano ha recentemente promosso ricorso per ottemperanza;

tale situazione si è venuta a creare poiché, benché la soppressione dei tribunali abruzzesi di Avezzano,

Sulmona, Lanciano e Vasto sia stata più volte prorogata, il Ministero ha comunque scelto di eliminare le relative piante organiche già previste dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre 2010, prevedendo quali uniche piante organiche quelle dei tribunali accorpanti de L'Aquila e Chieti, benché l'accorpamento non fosse giuridicamente operativo; tale scelta, come rilevato più volte e da più parti trasversalmente, ha comportato un grave impatto sull'efficienza del servizio della giustizia per il territorio abruzzese; considerato che:

l'articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto che: "Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni"; tuttavia, tale disposizione non prevede un obbligo di integrazione delle piante organiche per i tribunali subprovinciali citati, prevedendo, invece, la sola possibilità che continui a permanere in capo alle autorità amministrative ministeriali e distrettuali la responsabilità di determinare in concreto tali doverose integrazioni, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire in tempi brevi la dotazione organica delle sedi dei tribunali citati nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché delle pronunce della giurisprudenza amministrativa, anche alla luce dell'ulteriore contenzioso incardinato presso il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo dall'ordine degli avvocati di Avezzano; se non ritenga opportuno rivedere la riforma della geografia giudiziaria, in particolare cancellando la soppressione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano.

(3-00578)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

in data 11 luglio 2023 si è svolto, a Mestre, un incontro promosso presso l'unità di crisi aziendale regionale del Veneto, alla presenza dell'assessore regionale competente, le organizzazioni sindacali di categoria regionali e provinciali, le rappresentanze sindacali unitarie, i rappresentanti dell'azienda Safilo, Confindustria Belluno Dolomiti, e la rappresentanza aziendale di Innovatek, per conoscere il piano industriale che riguarda il futuro dello stabilimento di Longarone, che non rientra più tra gli *asset* produttivi strategici del gruppo Safilo;

l'incontro, come si apprende dal comunicato finale, è stato finalizzato ad approfondire le ipotesi di sviluppo industriale avanzate dal nuovo soggetto imprenditoriale, che potrebbero interessare parte degli stabilimenti e coinvolgere 208 lavoratori attualmente dipendenti di Safilo;

sono in calendario altri importanti appuntamenti per quanto concerne la vertenza, in quanto vi è, innanzitutto, la richiesta delle organizzazioni sindacali di assicurare gli ammortizzatori sociali per accompagnare il processo di riassorbimento delle maestranze in esubero, che saranno assorbite gradualmente da Thelios e Innovatek;

per le organizzazioni sindacali il punto nodale concerne le garanzie produttive e di sviluppo che vengono offerte dai piani industriali di subentro per rilevare l'impianto Safilo;

per queste ragioni le parti hanno valutato la necessità di un ulteriore approfondimento rispetto alla proposta industriale;

considerata l'importanza dell'impianto e delle possibili ripercussioni economiche e sociali sul territorio, diventa indispensabile una tempestiva attivazione e il coinvolgimento del Governo nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare rapidamente un tavolo nazionale al fine di avere maggiori e dettagliate garanzie, anche da Safilo e Thelios che sono chiamate a sottoscrivere l'accordo quadro, sul piano industriale che riguarda il futuro dello stabilimento Safilo di

Longarone, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di rilanciare la produttività dell'impianto e tutelare tutta la platea dei lavoratori interessati.

(3-00580)

[FALLUCCHI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il forte, atipico e continuato maltempo e le abbondanti piogge, talvolta miste a grandine, che hanno colpito l'Italia, in particolare le regioni del Mezzogiorno (e tra queste, con maggiore intensità, la Campania, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna) nel mese di maggio ed inizio giugno 2023, hanno causato ingenti danni ai raccolti dei produttori e delle aziende agricole;

in Puglia i campi allagati hanno compromesso grano, pomodoro e altre ortive: nella parte settentrionale della regione, la Capitanata, molti raccolti sono marciti e numerosi vigneti, per uva sia da tavola che da vino, sono stati aggrediti irrimediabilmente dalla peronospora, il foraggio per l'alimentazione degli animali è andato perduto, e i trapianti sono in enorme ritardo per il terreno reso impraticabile dall'acqua;

l'eccezionale piovosità ha determinato, inoltre, un serio problema di manutenzione del territorio: le strade rurali si sono trasformate in rivoli di fango e acqua rendendo ancora più difficile gli interventi a salvaguardia delle culture;

evidenziato che:

l'impatto dei cambiamenti climatici sulla Puglia è alto rispetto all'anno 2021: nel corso del 2022 la Puglia ha perso il 21 per cento della produzione agricola e il 6,2 per cento del valore; è andato perso, in particolare, il 50 per cento delle olive e il 35 per cento della frutta e della verdura, del grano, delle foraggere per l'alimentazione del bestiame, del miele e del pomodoro. Nello specifico la produzione del mais è calata del 22 per cento, rispetto al precedente anno, con un calo del 19 per cento delle rese, la produzione di frumento duro è calata del 9,2 per cento, con un calo del 9,9 per cento delle rese, la produzione di olio di oliva, riso e pomodori, rispettivamente sono diminuite del 27, del 17,3 e del 9,7 per cento, sempre rispetto all'anno 2021;

come noto agli operatori del settore, con l'approvazione del fondo mutualistico nazionale Agri-CAT, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, è stata disposta a decorrere dal 2023 l'introduzione nel sistema di gestione del rischio in agricoltura di una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, a copertura dei danni provocati da avversità catastrofali alle produzioni agricole vegetali sull'intero territorio nazionale, nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il fondo, in vigore dal 1° gennaio 2023, coinvolge circa 700.000 aziende e ha una dotazione di 351 milioni di euro annui;

Agri-CAT è uno strumento innovativo nell'ambito della gestione del rischio, ma non ancora operativo in termini di apertura dei crediti a favore degli agricoltori. È necessario specificare, infatti, che molte delle produzioni colpite dal maltempo nei mesi ricordati non potranno beneficiare del fondo, a meno che non si adottino gli opportuni interventi legislativi che permettano a tutti coloro che hanno subito danni di fare domanda,

si chiede di sapere:

quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare nell'immediato per ristorare gli agricoltori che in questi primi mesi dell'anno 2023 hanno subito danni alle produzioni a causa di eventi climatici avversi e calamità naturali;

quali misure siano ancora necessarie per garantire la piena operatività del fondo, al fine di aumentare la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, incluse le manifestazioni di maltempo che hanno colpito l'Italia nell'arco di tempo richiamato, favorendo inoltre una più ampia adesione da parte delle stesse aziende ai programmi di gestione del rischio.

(3-00581)

[ROSA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

con l'accordo di programma quadro del 19 giugno 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Regione Basilicata sono stati stabiliti tutti gli interventi previsti nelle due aree SIN di Tito e Valbasento;

il 4 giugno 2020 il Ministero ha approvato un secondo accordo di programma sottoscritto dalla Regione, con il quale è stato recuperato il finanziamento degli interventi che non erano riusciti a partire nei tempi previsti dall'accordo precedente, con l'obbligo, per ogni singolo intervento, di conseguire l'OGV (obbligazione giuridicamente vincolante) entro il 31 dicembre 2022;

considerato che:

alcuni degli interventi di cui all'accordo 2020 sono stati defianziati poiché non è stata conseguita l'OGV entro il termine previsto e, in particolare, per il sito di Tito, la bonifica dell'area fluviale compresa nel SIN, pari a 2.955.000 euro;

a causa della procedura *ex art. 126-bis* del decreto legislativo n. 230 del 1995, per radioattività naturale rilevata da ARPAB nel corso del 2013 è stata di fatto sospesa l'approvazione dei progetti di messa in sicurezza e bonifica delle scorie siderurgiche, pari a 3.245.754,25 euro e la messa in sicurezza permanente del bacino fosfogessi, pari a 5.910.000 euro;

valutato inoltre che:

alcuni degli interventi di cui all'accordo 2020 non hanno raggiunto il totale dell'importo finanziato;

è necessario, inoltre, affrontare anche le questioni relative alla bonifica delle due discariche (residui solidi urbani e fanghi), ubicate ad est dell'ex pista Mattei, e quella del sito ex Materit per il quale è necessario reperire i relativi fondi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni ritenga che sia opportuno intraprendere per risolvere la questione dei SIN Tito e Valbasento, inclusa quella relativa alla bonifica delle due discariche, ubicate ad est dell'ex pista Mattei, e quella del sito ex Materit e le tempistiche per la sottoscrizione del nuovo accordo di programma quadro e il rifinanziamento degli interventi.

(3-00582)

[RUSSO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la legge 2 luglio 2022, n. 133, stabilisce che, nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi sono soggette a pericoli o minacce nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o loro parti, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di *intelligence* di soggetti od organizzazioni estere;

per quanto consta all'interrogante, tra coloro che, ad oggi, usufruiscono di una scorta, sembrerebbe di terzo livello, con due agenti e una vettura blindata, vi sarebbe Vincenzo Bianco: prima avvocato, è stato Ministro dell'interno oltre 20 anni fa, dal gennaio 2000 al giugno 2001, parlamentare fino al 2012, sindaco di Catania nel periodo 2013-2018 e, da allora, non ha ricoperto altri incarichi istituzionali, se non quello di consigliere comunale;

se confermato, si tratterebbe di un caso di difformità rispetto alla legge e alla prassi, considerato che la scorta e la tutela, anche alle più alte cariche dello Stato, vengono revocate dopo 12 o 24 mesi dalla conclusione del mandato, per l'ovvia necessità di impiegare l'auto blindata e il personale armato per altre finalità, compresa la lotta al crimine organizzato;

il 13 marzo 2021, Bianco, la Giunta comunale in carica tra il 2013-2018 e l'allora collegio dei revisori di conti erano stati rinviati a giudizio dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania per le responsabilità connesse al dissesto. Successivamente, il 13 ottobre 2021, l'ex ministro era stato rinviato a giudizio anche per abuso d'ufficio nell'ambito del procedimento "Università bandita", condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale etneo;

il 31 marzo 2023, la sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti della Sicilia, accogliendo parzialmente il ricorso della Procura generale, ha dichiarato Vincenzo Bianco incandidabile per i prossimi 10 anni e imposto il divieto per lo stesso periodo a ricoprire cariche in enti vigilati o partecipati di enti pubblici. Il provvedimento riguarda anche i componenti della Giunta in carica tra il

2013 e il 2018. Per loro è stato imposto il divieto di ricoprire, per un periodo di 10 anni, "incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati",

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che, ancora oggi, l'ex sindaco Bianco usufruisce di una scorta, con due agenti e una vettura blindata;

quale sia la legittima motivazione in grado di giustificare il mantenimento di tale misura di tutela personale;

nel caso in cui risulti un'ingiustificabile irregolarità dell'utilizzo della scorta, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per riportare ad un corretto e rigoroso impiego delle scorte, anche al fine di rendere più efficiente il servizio, sia per personale impiegato, che per risorse utilizzate.

(3-00583)

[DE PRIAMO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

venerdì 30 giugno 2023 presso il carcere "Regina Coeli" di Roma, si sono verificati gravi episodi di violenza tra detenuti che sono sfociati in una feroce rissa; solo grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia penitenziaria, che hanno messo a repentaglio la propria incolumità e subito delle lesioni, ad esempio l'assistente capo coordinatore ha riportato la frattura della mandibola, gli episodi di violenza sono stati sedati;

anche questo episodio, unitamente ad altri del medesimo tenore, evidenzia come negli anni sia mancata una concreta politica carceraria e gli agenti siano stati lasciati spesso soli ad affrontare le criticità legate alle condizioni delle strutture carcerarie quali il sovraffollamento e la grave carenza di personale;

in tale contesto occorre rilevare come il Governo abbia iniziato ad invertire la tendenza a partire dalle misure contenute nel decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, recentemente convertito in legge, in tema di rafforzamento del personale penitenziario, con l'istituzione della carriera dei medici, al fine di far fronte alle considerevoli esigenze del Corpo, attualmente privo di personale medico;

è quindi essenziale promuovere azioni volte ad assicurare condizioni dignitose di vita nelle carceri nella prospettiva di dare concreta attuazione al principio costituzionale che attribuisce alla pena la funzione rieducativa; al contempo occorre assicurare adeguate tutele al personale della Polizia penitenziaria che deve poter adempiere ai compiti di istituto in condizioni di sicurezza, quest'ultima presupposto essenziale per svolgere al meglio la loro delicata e fondamentale funzione,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di avviare un piano volto ad investire sulla politica carceraria nella prospettiva di migliorare le condizioni degli istituti penitenziari ed in particolare quali azioni intenda intraprendere per ridurre il sovraffollamento carcerario e provvedere al potenziamento del personale penitenziario.

(3-00584)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa il 30 giugno 2023 il Ministero della giustizia ha inviato presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale una nota in cui si legge che: "Prende il via da oggi il progetto Estensione del processo civile Telematico ai giudici di pace, come richiesto dalla riforma Cartabia. (...) Il ministero ha predisposto tutte le attività necessarie a garantire il supporto richiesto dagli uffici per agevolare quella che rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana della giustizia civile";

a dispetto dei toni enfatici del Ministero, lo scorso 3 luglio il presidente del Tribunale di Brescia ha emanato una circolare in cui si autorizza il personale e i giudici di pace a depositare in forma cartacea provvedimenti e verbali chiarendo che "sono state rilevate oggettive problematiche relative all'utilizzo del Processo civile telematico, da parte delle cancellerie e dei giudici di pace e che alcuni giudici non sono ancora in possesso dei supporti informatici necessari e della firma digitale (...) è risultato

impossibile per l'ufficio ricevere tutti gli atti depositati in via telematica, provvedere al deposito dei verbali e celebrare le udienze civili";

la vicenda è stata resa nota anche dal presidente dell'ordine degli avvocati di Brescia, Giovanni Rocchi, che ha sottolineato come "la situazione di un ufficio già noto per le sue difficoltà organizzative sia critica";

si deve infatti ricordare come l'aumento della competenza per valore dei giudici di pace disposto con la riforma del processo civile abbia innalzato la competenza da 5 a 10.000 euro per le cause generiche e fino a 25.000 euro per gli incidenti stradali. Un aumento del carico di lavoro cui non è seguito un corrispondente aumento in termini di risorse;

il presidente dell'ordine degli avvocati di Brescia al riguardo ha chiarito che: "Se prima i giudici di pace affrontavano circa il 25% delle cause civili, ora arriviamo al 40%. Con otto magistrati operativi (uno sta per andare in pensione) rispetto a una pianta organica che ne prevede 24 e una sottostima di amministrativi che in termini percentuali va pure peggio". Ed ha, infine, evidenziato come nel 2022 siano stati gestiti dal Tribunale di Brescia circa 7.000 fascicoli e che la stima relativa all'anno 2023 registra un aumento percentuale del 30 per cento;

sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, nell'area penale, che è competente per minacce e lesioni ad esempio, sarebbe impiegato un solo assistente giudiziario, con un conseguente "ritardo cronico nella pubblicazione dei provvedimenti, con decisioni incagliate negli uffici che tardano ad essere impugnate davanti al tribunale";

tali criticità, come denunciato dall'ordine degli avvocati di Brescia, sarebbero dunque legate alla mancanza di strutture e risorse cui non si è posto rimedio in vista dell'entrata in vigore della riforma del processo civile telematico,

si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di dotare il giudice di pace di Brescia di adeguate risorse e strumenti per rendere realmente operativo il processo civile telematico;

in particolare, quali soluzioni intenda adottare, e con quali tempistiche, per sopperire alla mancanza di *hardware* e *software* idonei a supportare i sistemi informatici, nonché per consentire un'adeguata formazione di giudici e operatori amministrativi volta a colmare le carenze più vistose ed evidenti del personale.

(3-00579)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [BILOTTI](#), [PIRONDINI](#), [BEVILACQUA](#), [ALOISIO](#), [LOPREIATO](#), [SIRONI](#), [MARTON](#), [DE ROSA](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [PIRRO](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [NATURALE](#), [GUIDOLIN](#), [NAVE](#), [TURCO](#), [MAIORINO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute.* - Premesso che:

l'Italia è uno degli Stati più industrializzati del mondo, con un'alta densità di popolazione e un'intensa attività economica. Questi fattori contribuiscono alla produzione di significative quantità di inquinanti atmosferici, tra cui le particelle sottili (PM2.5) e il biossido di azoto, particolarmente dannosi per la salute umana. In particolare, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, l'inquinamento atmosferico è responsabile di oltre 400.000 decessi prematuri ogni anno nell'Unione europea;

le emissioni industriali sono tra le principali fonti di inquinamento dell'aria nel nostro Paese. Più specificamente, le emissioni provenienti da impianti industriali, centrali elettriche e processi di produzione contribuiscono alla diffusione di sostanze tossiche nell'atmosfera;

un altro fattore è il traffico stradale, in quanto, con l'aumento del numero di veicoli su strada, ha portato a una maggiore emissione di gas di scarico, compresi diossido di azoto e PM2.5. Così, le città con elevati livelli di traffico urbano sono particolarmente colpite da questo tipo di inquinamento;

tra le cause di inquinamento non va trascurato il riscaldamento domestico: l'uso di combustibili fossili per il riscaldamento domestico è una fonte significativa di inquinamento atmosferico. In particolare, la combustione incompleta di legna, carbone e oli pesanti rilascia sostanze nocive nell'atmosfera, contribuendo all'inquinamento dell'aria sia nelle zone rurali che in quelle urbane. A tutto questo si

aggiunge che l'uso di fertilizzanti azotati e pratiche di gestione dei rifiuti nel settore agricolo può portare all'emissione di ammoniaca nell'atmosfera, che può reagire con altri inquinanti atmosferici e formare particelle fini che danneggiano la salute e l'ambiente;

l'inquinamento dell'aria ha una serie di effetti negativi sulla salute umana, tra cui problemi respiratori, malattie cardiovascolari e un aumento del rischio di sviluppare neoplasie come il cancro polmonare e altre patologie acute e croniche. Inoltre, l'inquinamento atmosferico danneggia anche l'ambiente, contribuendo all'acidificazione dei suoli, alla perdita di biodiversità e al cambiamento climatico;

affrontare queste problematiche richiede un impegno congiunto da parte del Governo, delle industrie, delle comunità locali e dei singoli cittadini, motivo per cui in molti Stati sono state adottate molteplici azioni volte a ridurre l'inquinamento dell'aria, provvedendo ad esempio a: ridurre le emissioni industriali, adottando tecnologie pulite e sostenibili atte a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici; adottare normative più rigorose e incentivi finanziari con l'obiettivo di incoraggiare il passaggio a processi produttivi a basso impatto ambientale; promuovere una mobilità sostenibile, così da ridurre il traffico stradale e dunque le emissioni di gas di scarico, migliorando la qualità dell'aria nelle città; promuovere la transizione verso fonti di energia pulita, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e promuovendo l'uso delle energie rinnovabili come l'energia solare, eolica e idroelettrica, così da ridurre le emissioni di gas a effetto serra e migliorare la qualità dell'aria;

l'inquinamento dell'aria, principale fattore di rischio ambientale per la salute in Europa, è diventato un problema di portata globale, con gravi implicazioni per la salute umana e l'ambiente, rappresentando una sfida cruciale che richiede un'attenzione e azioni immediate;

è parere degli interroganti che, attraverso l'incremento del monitoraggio ambientale, l'adozione di politiche sostenibili, la promozione di tecnologie pulite e il cambiamento dei comportamenti, è possibile lavorare per ridurre l'inquinamento dell'aria, preservando la nostra salute e garantendo un ambiente sano per le generazioni future. Sul punto, si evidenzia che in data 27 giugno 2023 la Commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha votato la proposta di revisione della direttiva UE sulla qualità dell'aria-ambiente con limiti più severi per numerosi inquinanti. La proposta di direttiva sarà votata dall'assemblea plenaria del Parlamento europeo nel mese di luglio 2023;

il riesame degli *standard* dell'Unione europea per l'aria pulita rappresenta un'importante occasione per rivedere le direttive sulla qualità dell'aria-ambiente, con l'obiettivo di salvaguardare la salute umana e dell'ambiente circostante;

in data 14 giugno 2023 l'Associazione medici per l'ambiente-ISDE Italia ha pubblicato un documento, rivolto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, attraverso cui chiede che vengano intraprese azioni concrete in Italia per migliorare la qualità dell'aria, atteso che il nostro Paese è sotto infrazione europea per l'eccessivo inquinamento presente in alcune aree, si chiede di sapere:

se, dando seguito alla richiesta dell'associazione medici per l'ambiente-ISDE Italia, i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano rafforzare l'informazione sulla qualità dell'aria come misura di salute pubblica di prevenzione e protezione e se, relativamente a tutti gli inquinanti presenti nelle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2021 (PM_{2,5}; PM₁₀; diossido di azoto; diossido di zolfo; ozono), intendano allineare gli *standard* di qualità atmosferica alle raccomandazioni dell'OMS e alle ultime scoperte scientifiche entro e non oltre il 2030;

se condividano l'opportunità di aumentare la densità e la rappresentatività delle stazioni di monitoraggio, includendo quali criteri per la scelta delle postazioni di campionamento le disuguaglianze sociali e l'esposizione da parte di gruppi vulnerabili e suscettibili come i quartieri residenziali popolari, le scuole, gli ospedali e le case di riposo.

(4-00564)

[MAGNI](#) - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

gli yazidi o ezidi sono un'antichissima popolazione presente soprattutto nell'area mesopotamica fra Iraq, Siria, Iran, Turchia, Armenia e Georgia, che, seppur facente parte per lingua e tradizione della

storia e del mondo curdo, ha alcuni tratti specifici che la distinguono: la fede yazida, professata da una minoranza numericamente molto esigua, ha suscitato in passato miti e leggende duri a morire che sono ancora alla base dei pregiudizi e delle persecuzioni subite in particolare negli ultimi decenni, gli "adoratori del diavolo", come sono stati chiamati per secoli in Medio Oriente, sono in realtà i seguaci di una religione pacifica, dai forti tratti mistici e popolari insieme, che non ha mai cercato di fare proseliti;

ciò nonostante, sono considerati "kuffar", infedeli, dai fanatici terroristi di matrice islamica e nei loro confronti è stato posto in essere un programma di eradicamento mirato e sistematico in quanto gruppo etnico;

il 3 agosto 2014 i combattenti del Daesh, nel momento culminante della loro politica di espansione territoriale, penetrarono nei luoghi dove vive la maggioranza degli yazidi nel mondo: si tratta del territorio del Sinjar, nel nord dell'Iraq e al confine con la Siria;

quello stesso giorno i militanti dell'ISIS massacrarono più di 3.000 esseri umani, tra cui molti anziani, e rapirono circa 7.000 fra donne e bambini per ridurli in condizioni di schiavitù; complessivamente si contano 5.000 morti, 7.000 scomparsi, oltre 400.000 profughi.

due settimane dopo l'assalto del Daesh è stata rinvenuta la prima fossa comune che rivelò al mondo il genocidio;

le Forze democratiche siriane (SDF) hanno fornito prove fotografiche di questo genocidio ancora in corso e hanno pubblicato immagini dei bambini liberati; Daesh ha provato a cancellare il loro senso di appartenenza all'etnia curda addestrandoli in campi speciali all'interno del programma "Cuccioli del Califfato" per farli diventare soldati e *kamikaze*; oggi purtroppo non parlano più nemmeno la loro lingua madre;

secondo un recente rapporto dell'organizzazione non governativa "Human rights watch", "i crimini dello Stato islamico contro la minoranza yazida proseguono e restano ampiamente impuniti"; sono ancora tante le donne vittime di abusi sessuali continui e ripetuti. Molte di loro vengono addirittura vendute come schiave;

una parte di coloro che sono riusciti a fuggire nel 2014 ha cercato riparo sulla montagna di Shengal dove i sopravvissuti hanno trovato i militanti delle unità di difesa kurde che erano scesi incontro a loro dai monti Qandil e che hanno respinto i primi tentativi dell'ISIS di addentrarsi sulla montagna, cominciando, allo stesso tempo, ad addestrare giovani uomini e giovani donne alla resistenza armata; sono sorte così le YBS/YJS, i primi nuclei di autodifesa maschili e femminili della popolazione ezida; oggi Sinjar City è una città che è stata completamente distrutta, prima dai bombardamenti di terra dell'ISIS per conquistarla, e poi dai bombardamenti aerei della coalizione internazionale per cacciare gli islamisti del Califfato;

in questi ultimi anni, la popolazione ezida ha conosciuto un'autentica rivoluzione costruendo una nuova società caratterizzata dall'autodeterminazione democratica. Il Consiglio dell'autonomia è composto da tredici donne e da tredici uomini; le donne partecipano, per la prima volta da protagoniste, non solo alle formazioni di autodifesa, ma anche e soprattutto alla vita politica e sociale; il protagonismo femminile si esprime soprattutto nell'attività culturale, sociale e politica dell'associazione delle donne ezide "Taye", un movimento aperto a tutte le donne che abitano la regione e non solo alle donne ezide;

nel settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione n. 2379, che istituiva un *team* investigativo per aiutare il Governo iracheno a raccogliere, conservare e analizzare le prove dei crimini commessi dai combattenti del Daesh, e di fatto quindi anche con riferimento al genocidio yazida;

la stessa commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla Siria si è espressa sull'intera vicenda utilizzando il termine "genocidio yazida"; la richiesta avanzata è quella di impegnare le Nazioni Unite affinché mandino osservatori in Iraq fra gli yazidi in modo da creare le condizioni per farli rientrare nei territori d'origine in sicurezza, perché "senza protezione internazionale non c'è certezza che il terrorismo e il genocidio non tornino";

a livello internazionale, alcuni governi (tra cui quelli di Canada, Australia, Francia, Kuwait, Norvegia,

Germania e Grecia) hanno dato il loro supporto con politiche di reinserimento nei territori d'origine dopo aver avviato programmi di protezione nei relativi Paesi; Human rights watch sostiene, inoltre, che i processi in corso per crimini commessi contro gli yazidi sono destinati a un nulla di fatto e gli imputati sono principalmente accusati di "appartenenza, supporto o assistenza allo Stato islamico". Il rischio è quindi che le prove del genocidio possano "perdersi, nel tempo, nelle fosse comuni che le autorità locali tardano a portare alla luce" e nella debole efficienza del sistema giudiziario iracheno; in Italia il 26 marzo 2019 la III Commissione (Affari esteri e comunitari) della Camera ha approvato risoluzione 8-00021 a prima firma Simona Suriano, che impegnava il Governo ad assumere iniziative per sensibilizzare la comunità internazionale e valutare le modalità più opportune per riconoscere il genocidio ezida;

tale risoluzione non risulta essere mai stata attuata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi perché sia data attuazione alla risoluzione 8-00021 a prima firma Simona Suriano approvata il 26 marzo 2019 dalla Camera dei deputati;

quali iniziative intenda assumere per sensibilizzare la comunità internazionale sui crimini descritti, anche al fine di riconoscere ufficialmente il genocidio yazida.

(4-00565)

[MINASI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con delibera n. 27 del 6 giugno 2023, il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attesta un risultato di amministrazione pari a circa 630 milioni di euro, determinato principalmente dagli oltre 700 milioni di euro di residui attivi, e di un risultato di amministrazione, per la parte disponibile, in disavanzo di circa 236 milioni di euro;

tale risultato dimostra le estreme difficoltà dell'ente ad attuare una seria e strutturata strategia di riscossione delle proprie entrate, nonostante gli impegni assunti con il Governo in sede di accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti sottoscritto lo scorso anno ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale porterà nelle casse del Comune un contributo di circa 138 milioni di euro fino al 2042, finalizzato proprio al ripiano dei disavanzi annuali, al finanziamento delle spese del personale destinato alle attività di accertamento e riscossione dei tributi, e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari;

la delibera della Giunta comunale n. 137 del 15 giugno 2023, di proposta di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, non ancora vagliata dal Consiglio comunale, presenta inoltre, nell'allegato recante i parametri di riscontro della situazione di *deficit* strutturale dell'ente, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 267 del 2000, un'anomalia rispetto al medesimo allegato al rendiconto 2022. Se quest'ultimo, infatti, attesta che il Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ad un esito diverso e contrapposto conducono i parametri allegati al bilancio di previsione, generando così equivoci e confusione circa la reale situazione finanziaria del Comune di Reggio Calabria. E ciò anche alla luce delle modifiche intervenute ai sensi dell'articolo 37-*quinquies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in materia di inclusione, ai fini del calcolo dei parametri di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267, degli incassi derivanti dai ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché delle modifiche agli indicatori di rigidità strutturale del bilancio e di sostenibilità del disavanzo a carico dell'esercizio, di cui al decreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2022;

considerato che:

ad aprile, da quanto si apprende, la sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti ha accertato il ripiano del disavanzo applicato al piano di riequilibrio finanziario pluriennale originario del Comune, adottato nel 2023, ma anche qui pare che l'organo di controllo abbia evidenziato la presenza di gravi criticità suscettibili di pregiudicare, in chiave prospettica, gli equilibri economico-finanziari del Comune, in particolare ravvisando l'insufficienza dei flussi di entrata propri;

sempre sul tema delle entrate proprie, appare il caso di rilevare come a tutt'oggi sia ancora in corso il procedimento di verifica attivato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di

riscossione dei canoni del servizio idrico integrato, con riferimento all'invio ad un'ampia platea di cittadini di bollette riferite a canoni prescritti, pagati o computati con metodi e criteri errati; da quanto premesso, appare evidente la necessità di un intervento che consenta di mettere in sicurezza la stabilità finanziaria dell'ente, garantendo il rispetto del suddetto accordo, e più in generale una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, con particolare riferimento alla gestione delle entrate proprie del Comune,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se non ritenga utile e opportuno l'avvio dell'attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

(4-00566)

[ROJC](#), [RANDO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [CAMUSSO](#), [PARRINI](#), [MARTELLA](#), [ZAMPA](#), [LA MARCA](#), [D'ELIA](#), [MALPEZZI](#), [VERDUCCI](#), [DELRIO](#), [ZAMBITO](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la Bosnia-Erzegovina ha presentato domanda di adesione alla UE nel febbraio 2016 e ha ottenuto lo *status* di Paese candidato nel dicembre 2022, a condizione che adotti le misure raccomandate per rafforzare lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, la gestione della migrazione e i diritti fondamentali;

nella dichiarazione congiunta di Italia, Croazia e Slovenia, dopo la trilaterale di Ancona di luglio 2023 nel sottolineare l'importanza strategica della regione dei Balcani occidentali per il futuro dell'Unione europea, i Ministri hanno evidenziato la necessità che tutti i Paesi della regione accelerino sul percorso UE impegnandosi in ambiziosi programmi di riforma, ribadendo il loro fermo e condiviso sostegno al processo di integrazione dei Balcani occidentali, anche mediante l'attuazione di misure concrete per un'integrazione accelerata e graduale in linea con e sulla base della metodologia riveduta del 2020 sull'allargamento, e hanno invitato l'Unione europea a intensificare il proprio ruolo e il proprio contributo al fine di aumentare la resilienza dei paesi dei Balcani occidentali alle sfide attuali;

"La concessione dello status di Paese candidato all'adesione all'Unione Europea nel dicembre 2022 rappresenta un segnale chiaro che il futuro della Bosnia ed Erzegovina è nell'UE. (...) In quanto Paese candidato, ci attendiamo che la Bosnia ed Erzegovina si posizioni in modo chiaro e si allinei alla Politica estera e di sicurezza Comune dell'UE. La strada per l'Europa è a doppio senso. Ma bisogna essere chiari: questa strada passa da Bruxelles non da Mosca", come riportato da "Il Piccolo" di Trieste del 10 marzo 2023, in occasione della visita del Ministro in indirizzo a Sarajevo, in missione congiunta con il ministro federale per gli affari europei ed internazionali austriaco, Alexander Schallenberg;

la *premier* Giorgia Meloni, il 28 giugno 2023, nel suo intervento di replica al Senato sul Consiglio europeo del 29 e 30 giugno, dichiarava: "Dopo di che sono d'accordo invece con la collega Rojc per quello che riguarda, lo citavo stamattina, il problema dell'integrazione dei Balcani occidentali, l'attenzione verso i Balcani occidentali. Voglio tranquillizzare la collega e voglio confermare che l'impegno italiano in queste settimane, in questi mesi è stato pieno da questo punto di vista e anzi se lei ha visto, se la collega ha visto la relazione di questa mattina, in riferimento a quello che io dicevo non considero un processo di allargamento ma semmai un processo di riunificazione, nel momento in cui noi apriamo il nostro dibattito, la nostra attenzione per esempio alla Moldova, per esempio ad altre nazioni, non dobbiamo, dicevo, dare il segnale che qualcuno che si era mosso prima rimane indietro. Non ci sono corsie preferenziali, non ci sono ovviamente trattamenti diversi, non ci devono essere soprattutto per rispetto ai Balcani occidentali, sui quali, insisto, l'Italia è forse una delle nazioni che in Europa sta seguendo maggiormente questa materia";

il 2 luglio il *leader* serbo-bosniaco Milorad Dodik ha annunciato un possibile *referendum* entro l'anno sullo *status* della Repubblica Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina di cui è presidente;

in una nota congiunta del 5 luglio 2023 il presidente della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo David McAllister, il relatore per la BiH, Paulo Rangel, e il capo delegazione del Parlamento per le relazioni con la BiH e il Kosovo, Romeo Franz, hanno chiesto che la UE e i suoi Stati membri impongano "finalmente sanzioni mirate a Milorad Dodik (presidente della Repubblica Srpska, entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina) - che è già soggetto a sanzioni di Stati

Uniti e Regno Unito - e ai suoi alleati, se necessario a livello bilaterale"; gli eurodeputati hanno condannato "con fermezza" l'adozione da parte dell'Assemblea nazionale della Repubblica della legge sulla non applicabilità delle decisioni della Corte costituzionale bosniaca, considerata "un attacco diretto all'ordine costituzionale della BiH e una palese violazione dell'accordo di pace di Dayton" e hanno dichiarato che "non possiamo più permettere a uno sfacciato secessionista e ai suoi seguaci, anche nel parlamento dell'entità, di minare sistematicamente il Paese e il suo futuro all'interno dell'Europa e di mettere a rischio la pace e la stabilità";

il 6 luglio il Ministro degli esteri dell'Ungheria, Péter Szijjarto, in visita a Banja Luka, ha dichiarato "antidemocratica" la decisione dell'alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia-Erzegovina, Christian Schmidt, di annullare la legge della Repubblica Srpska sulla non applicabilità delle decisioni della Corte costituzionale, sottolineando che l'Ungheria "sostiene" il presidente della Repubblica Srpska Dodik;

il 9 luglio segretario di Stato Usa Antony Blinken ha condannato con forza la firma, da parte del *leader* serbo-bosniaco Dodik di un decreto che autorizza l'entrata in vigore di leggi annullate dall'alto rappresentante internazionale in Bosnia-Erzegovina Christian Schmidt. Così facendo e negando i poteri dell'alto rappresentante, ha osservato Blinken citato dai *media* a Sarajevo, "si viola la costituzione della Bosnia-Erzegovina e si mina l'accordo di pace di Dayton",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ribadire l'impegno e l'attività diplomatica del nostro Paese intesa a preservare l'integrità della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, quale presupposto della stabilità di questa entità statale riconosciuta e quindi di tutta l'area dei Balcani, su cui è dichiaratamente aperto uno dei principali *dossier* della politica estera italiana, anche nell'ambito del "processo di Berlino", la piattaforma negoziale regionale per accompagnare i Balcani occidentali verso l'integrazione europea;

quali siano le sue opinioni, oltre che dell'intero Governo, in merito all'intervento ufficiale del Governo ungherese sullo *status* della Republika Srpska, se lo consideri un potenziale elemento di forte destabilizzazione interna della Bosnia e dell'area balcanica, un danno agli interessi dell'Unione europea e dell'Italia in particolare, un sostegno oggettivo alla politica di penetrazione e interferenza russa nei Balcani in contrasto all'azione diplomatica operata dalle cancellerie dei Governi UE e NATO quale enunciata dal ministro Tajani;

se, anche alla luce degli interessi magiari in ambito energetico e infrastrutturale, intenda prendere contatti con l'omologo ungherese al fine di chiarire la natura e gli obiettivi del sostegno di Budapest alle spinte secessionistiche di Banja Luka.

(4-00567)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto risulta dall'interrogante, la crescita esponenziale di fenomeni di criminalità nei territori di Napoli e, segnatamente, nei comuni di Casalnuovo di Napoli e di Pomigliano d'Arco, interessati da quotidiani episodi di delinquenza e da recenti cruente aggressioni, riaccende paura e preoccupazione nell'intera comunità dei cittadini;

da quanto si apprende dagli organi di stampa, a Casalnuovo di Napoli la situazione è fuori controllo vista la continua commissione di furti di auto, furti in appartamento, rapine a mano armata alle attività commerciali e ai cittadini, aggressioni e sparatorie che recentemente hanno visto la gambizzazione di un uomo;

la stessa cosa si dica per il comune di Pomigliano d'Arco dove negli ultimi mesi c'è stato un repentino aumento di episodi di violenza e criminalità: ai numerosi furti in casa e ai tentativi di furto per strada si sono aggiunti episodi ben più gravi come l'omicidio di Frederick ucciso da due minorenni, la rapina in casa con annessa violenza fisica nei confronti di una persona anziana, una sparatoria con il ferimento alle gambe di un uomo e un'altra rapina in cui la vittima, ribellatasi, è stata colpita alla testa; si aggiungono inoltre l'esplosione di una bomba nel rione 219 e l'arresto di quattro esponenti del *clan* Mazarella per tentata estorsione;

considerato che:

questi fenomeni, ormai, non sono più episodi rari e isolati, ma costituiscono piuttosto espressione di pericoli costanti e continui, che ricadono in maniera negativa sulle città e sulla sicurezza dei cittadini che vivono nella paura, invocando aiuti seri e concreti da parte delle istituzioni;

l'opera e l'impegno delle forze dell'ordine presenti sul territorio non sono, purtroppo, sufficienti ad arginare fenomeni delinquenti, che aumentano sempre più e avvengono a tutte le ore del giorno sotto gli occhi della cittadinanza inerme, con gravi ripercussioni sull'ordine e sulla sicurezza pubblica; ritenuto che:

l'art. 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", stabilisce che "L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità" e che "Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore";

l'ordine pubblico e la sicurezza sono materie di rilievo costituzionale;

l'art. 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", prevede che: "Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei Carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini";

la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono materie in cui si è avvertita la necessità di un coordinamento tra le istituzioni centrali e quelle locali;

a parere dell'interrogante sussiste la necessità di adottare misure adeguate ad assicurare un pieno controllo del territorio da parte delle autorità competenti e da parte delle istituzioni, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di prevenire e reprimere fenomeni delinquenti che minacciano costantemente la sicurezza sul territorio delle due città e, in modo rilevante, nelle periferie;

quali iniziative intenda assumere al fine di favorire un adeguato coordinamento tra le forze di polizia presenti sui diversi livelli territoriali e quali misure intenda intraprendere al fine di garantire in modo strutturale la sicurezza nella provincia di Napoli e, in particolare, prevenire ulteriori episodi di violenza, criminalità e tensione sociale.

(4-00568)

ZULLO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", all'articolo 15, comma 14, primo periodo, prevede che "ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014";

tale normativa viene applicata in modo diverso dalle Regioni italiane: a titolo esemplificativo, la Puglia conferma annualmente, per le singole strutture, i *budget* fatturati nel 2011 per gli esami eseguiti a favore di soggetti residenti in altra regione. Così facendo, ha cristallizzato tale voce, tramutandola in "storica" e impedendo anche un'equilibrata concorrenza tra gli operatori, nonché la libertà d'iniziativa

economica che, seppur entro congrui limiti, deve essere garantita. È applicato, pertanto, non solo un limite di spesa invalicabile per la singola struttura, ma addirittura è confermato di anno in anno, sin dal 2015;

in altre regioni, invece, come ad esempio in Veneto o in Emilia-Romagna, tali prestazioni possono essere liberamente eseguite dalle strutture sanitarie private accreditate, senza, quindi, l'applicazione di alcun tetto, secondo il principio per il quale tali prestazioni non comportano alcun onere finanziario a carico della Regione erogante;

considerato che:

sul tema, si è recentemente espresso il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3775 del 14 aprile 2023, il quale, in riforma di una sentenza del TAR all'interno di un complesso giudizio che concerneva la corretta quantificazione dei *budget* di un IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico), ha statuito l'illegittimità dell'apposizione di un tetto di spesa per l'erogazione di prestazioni sanitarie rese nei confronti di soggetti residenti in altra regione da quella ove è sita la struttura erogatrice;

la vicenda sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato trae origine dai documenti del commissario *ad ad acta* n. 56/2020 e n. 60/2020, assunti dalla Regione Molise, rispettivamente in data 30 settembre e 8 ottobre 2020, con i quali l'amministrazione aveva introdotto un limite invalicabile di spesa sia per le prestazioni rese a favore dei pazienti regionali, che per quelle riguardanti l'utenza extraregionale, così riducendo il *budget* a disposizione rispetto a quello previsto per gli anni precedenti, ed eliminando il *budget* assegnato dalla Regione, fino ad allora, per le prestazioni integrative (di alta complessità). Analogamente, i provvedimenti non prevedevano più la deroga al tetto di spesa per le prestazioni indifferibili o salvavita. Così operando, l'amministrazione aveva reiterato i contenuti dei decreti adottati l'anno precedente, già annullati dal TAR e dal Consiglio di Stato;

l'argomentazione alla base della posizione assunta dal massimo organo della giustizia amministrativa definisce le prestazioni extraregionali oggetto di decurtazione come quelle consuntivate, transitate in compensazione interregionale e liquidate dalle Regioni di provenienza dei pazienti;

nel caso di specie, il Molise ha conseguito l'acconto per tali prestazioni, così come previsto da intesa Stato-Regione n. 152 del 2021, non comportando, pertanto, alcun onere a suo carico e facendo risultare, in tal modo, evidente l'irragionevolezza della previsione contenuta nei decreti del commissario *ad acta* impugnati in primo grado;

nel motivare la decisione, il collegio ha evidenziato la particolare natura dell'appellante (IRCCS "Neuromed"), non adeguatamente valutata dal giudice di primo grado, qualificato quale polo di eccellenza per le patologie del sistema nervoso centrale e periferico e costituito, sin dall'origine, con la precipua finalità di erogare prestazioni neurologiche di alto livello in Molise e di soddisfare la domanda assistenziale di tutto il Centro-Sud, rendendo più agevole e meno oneroso l'accesso alle cure per i pazienti provenienti da tali aree;

inoltre, la pronuncia del Consiglio di Stato riprende la configurazione che l'AGENAS (Agenzia per i servizi sanitari regionali) ha dato della mobilità interregionale, e cioè di un processo a "somma zero", nel senso che la somma algebrica dei saldi tra le Regioni e le Province autonome è sempre pari a zero, non rappresentando mai una perdita o un guadagno a livello nazionale;

alla luce di quanto asserito dall'AGENAS, dunque, le ragioni di contenimento della spesa non possono costituire il motivo, in riferimento alla fattispecie per cui il Consiglio di Stato ha esercitato le proprie funzioni giurisdizionali, dell'individuazione, da parte del commissario *ad acta*, di un limite di spesa alle prestazioni eseguite in favore dei pazienti di altre regioni;

per di più, l'orientamento del supremo consesso della giustizia amministrativa è conforme a quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 2016, secondo cui l'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012 non costringe le Regioni ad applicare la medesima riduzione dell'importo e del volume di acquisto a tutti i contratti e a tutte le strutture private accreditate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, non ritenga di chiarire la delicata materia inerente alle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie in accreditamento nei confronti di pazienti provenienti da altra regione rispetto a quella ove è sita la struttura erogatrice;

se non ritenga di chiarire se tali tipologie di prestazione erogate dalle strutture private accreditate con i servizi sanitari regionali debbano essere sottoposte ad un tetto limite invalicabile o possano essere liberamente erogate in favore dei pazienti residenti in altre regioni a seguito della disposta compensazione interregionale, in quanto si inseriscono in un processo, come definito da AGENAS, a somma zero.

(4-00569)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00568 della senatrice Murelli, su un episodio di intimidazioni nei confronti di una docente di un istituto comprensivo della provincia di Piacenza;

8^a Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00567 della senatrice Pucciarelli, sulla gestione dell'area marina protetta delle Cinque Terre;

3-00570 della senatrice Zambito ed altri, sulla realizzazione del progetto "potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce";

3-00582 del senatore Rosa, sulla bonifica dei due siti di interesse nazionale di Tito e Valbasento in Basilicata;

9^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00581 della senatrice Fallucchi, sui danni subiti dall'agricoltura in Puglia a causa di eventi atmosferici avversi.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 84^a seduta pubblica del 5 luglio 2023, a pagina 5, sostituire il titolo: "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, convocazione" con il seguente: "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, composizione e convocazione".

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.